

X RAPPORTO ADEPP SULLA PREVIDENZA PRIVATA

I professionisti italiani

Centro Studi AdEPP

All'interno dell'Associazione degli Enti di Previdenza Privati è operativo un Centro Studi, che si occupa di effettuare ricerche e approfondimenti su temi strettamente legati alle dinamiche del mondo previdenziale privato.

L'attività di ricerca è resa possibile grazie alla continua collaborazione e disponibilità dei Presidenti e dei collaboratori dei diversi Centri Studi di tutte la Casse di Previdenza AdEPP.

Il "X Rapporto sulle Previdenza Privata" è stato predisposto dal Prof. Filippo Petroni (Consulente scientifico AdEPP), con la collaborazione della dottoressa Ottavia Trifilò, che ha curato il Capitolo 7, della dottoressa Tiziana Lang, che ha curato il Capitolo 8, sotto la supervisione del Prof. Francesco Verbaro (Senior Advisor AdEPP) e del dottor Walter Anedda (responsabile del Centro Studi AdEPP).

CONTATTI:

Via Barberini, 11, 00187 Roma.

Tel. +39 06 36089720.

E-mail: centrostudi@adepp.info

Enti Previdenziali Privati

- Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani – CASAGIT - Presidente: Dott. Daniele M. Cerrato
- Cassa Forense - CF - Presidente: Avv. Nunzio Luciano
- Cassa Geometri - Presidente: Geom. Diego Buono
- Cassa Nazionale del Notariato – CNN - Presidente: Not. Francesco Giambattista Nardone
- Cassa Nazionale di Previdenza a favore dei Ragionieri e dei Periti Commerciali – CNPR - Presidente: Rag. Luigi Pagliuca
- Cassa Dottori Commercialisti – CDC – Presidente uscente: Dott. Walter Anedda
- Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti – INARCASSA - Presidente: Arch. Giuseppe Santoro
- Ente Nazionale di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati – EPPI – Presidente: Per. Ind. Valerio Bignami
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi – ENPAB - Presidente: Dott.ssa Tiziana Stallone
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari – ENPAV - Presidente: Dott. Gianni Mancuso
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica – ENPAPI - Luigi Baldini
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Impiegati dell'Agricoltura – ENPAIA - Presidente: Dott. Giorgio Piazza
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi – ENPAP - Presidente: Dott. Felice Torricelli
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro – ENPACL - Presidente: Dott. Alessandro Visparelli
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale – EPAP - Presidente: Dott. Stefano Poeta

- Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri – ENPAM - Presidente: Dott. Alberto Oliveti
- Fondazione ENASARCO - Presidente: Dott. Gianroberto Costa
- Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani – INPGI - Presidente: Dott.ssa Marina Macelloni
- Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani – ONAOSI - Presidente: Dott. Serafino Zucchelli
- Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti – ENPAF – Presidente: Dott. Emilio Croce

Indice

1	L'ASSOCIAZIONE	8
1.1	CASAGIT	11
1.2	CASSA FORENSE - CF	12
1.3	CASSA GEOMETRI	12
1.4	CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO – CNN	13
1.5	CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI – CDC.....	13
1.6	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI – CNPR.....	14
1.7	FONDAZIONE ENASARCO.....	15
1.8	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI BIOLOGI- ENPAB.....	15
1.9	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I CONSULENTI DEL LAVORO – ENPACL	16
1.10	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA – ENPAIA 1/2	17
1.11	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA MEDICI E ODONTOIATRI - ENPAM	17
1.12	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI – ENPAP	18
1.13	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA – ENPAPI 19	
1.14	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI VETERINARI – ENPAV	20
1.15	ENTE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PLURICATEGORIALE – EPAP	21
1.16	ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI – EPPI..	21
1.17	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI E LIBERI PROFESSIONISTI – INARCASSA	22
1.18	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI – INPGI.....	23
1.19	OPERA NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI SANITARI ITALIANI – ONAOSI.....	24
1.20	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI FARMACISTI– ENPAF.....	24
2	ANALISI DEGLI ISCRITTI	26
2.1	GLI ISCRITTI ATTIVI.....	26
2.2	ISCRITTI ALLE CASSE: CONFRONTO CON I LAVORATORI ITALIANI.....	29
2.3	ANALISI DEMOGRAFICA DEGLI ISCRITTI AdEPP	32
2.3.1	<i>Demografia in Italia: situazione attuale e previsioni per il futuro</i>	<i>32</i>
2.3.2	<i>Analisi per età degli iscritti AdEPP.....</i>	<i>36</i>

2.3.3	<i>Le professioniste donne</i>	40
2.3.4	<i>Analisi per regione</i>	44
2.4	NUOVI ISCRITTI E CANCELLAZIONI	45
2.5	PENSIONATI ATTIVI: "SILVER ECONOMY"	52
2.6	APPENDICE	54
2.6.1	<i>Iscritti per decreto legislativo</i>	54
2.6.2	<i>Iscritti per Area professionale</i>	55
3	I REDDITI DEI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI	58
3.1	REDDITI MEDI SU SCALA NAZIONALE	59
3.2	ANALISI DI GENERE, ETÀ E REGIONE	61
3.2.1	<i>Analisi per età</i>	61
3.2.2	<i>Analisi di genere</i>	63
3.2.3	<i>Analisi regionale</i>	68
3.3	ANALISI RICHIESTE REDDITO DI ULTIMA ISTANZA	71
3.3.1	<i>Domande RUI</i>	71
3.3.2	<i>Analisi per età</i>	71
3.3.3	<i>Analisi per regione</i>	73
4	CONTRIBUTI E PRESTAZIONI	76
4.1	GLI IMPORTI DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE COMPLESSIVE	76
4.2	GLI IMPORTI DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE SIS	81
4.3	IL NUMERO DELLE PRESTAZIONI COMPLESSIVAMENTE EROGATE	87
4.4	IL NUMERO DELLE PRESTAZIONI IVS EROGATE	93
4.5	GLI IMPORTI DELLE PRESTAZIONI COMPLESSIVE	95
4.6	GLI IMPORTI DELLE PRESTAZIONI IVS	100
4.7	INDICATORI SINTETICI	105
4.7.1	<i>Numero di iscritti e numero di prestazioni IVS</i>	106
4.7.2	<i>Importo dei contributi SIS e importo delle prestazioni IVS</i>	115
4.8	ANALISI DELLE PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ E INABILITÀ PER REGIONE DI APPARTENENZA	123
5	IL PATRIMONIO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI	125
5.1	IL PATRIMONIO COMPLESSIVO	125
5.2	L'ASSET ALLOCATION	126
5.3	EVOLUZIONE DELL'ASSET ALLOCATION DAL 2013 AL 2019	128
5.4	GLI INVESTIMENTI IN IMMOBILI	132
5.5	INVESTIMENTI OBBLIGAZIONARI	137

5.6	INVESTIMENTI IN AZIONI.....	139
5.7	PASSAGGIO DA GESTIONE DIRETTA A GESTIONE INDIRETTA E FONDI COMUNI	141
5.8	INVESTIMENTI IN ITALIA.....	144
5.9	INVESTIMENTI ESG.....	148
6	TASSAZIONE E ALIQUOTE CONTRIBUTIVE.....	151
6.1	INTRODUZIONE	151
6.2	I MODELLI DI TASSAZIONE.....	151
6.3	TASSAZIONE SUI RENDIMENTI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI	152
6.4	LA DOPPIA TASSAZIONE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI: UN CONFRONTO CON LA PREVIDENZA DI SECONDO PILASTRO	153
6.5	LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE ADEPP: CONFRONTO CON I LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS.....	156
6.5.1	<i>I Contributi previdenziali versati dai professionisti</i>	<i>156</i>
6.5.2	<i>I Contributi previdenziali versati dai professionisti</i>	<i>158</i>
7	IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DEL SETTORE PREVIDENZIALE.....	160
7.1	LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA	161
7.2	LA PARTECIPAZIONE DELLE CASSE ALLA FINANZA PUBBLICA E GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI.....	173
7.3	LE CASSE COME ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO E GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI.....	179
7.4	LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPENDING REVIEW	182
7.5	LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE	190
7.5.1	<i>IL CREDITO D'IMPOSTA</i>	<i>192</i>
7.5.2	<i>IRES.....</i>	<i>193</i>
7.5.3	<i>"INVESTIMENTI "QUALIFICATI"</i>	<i>194</i>
7.5.4	<i>PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO – PIR.....</i>	<i>196</i>
7.6	LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE	198
7.7	ALTRE DISPOSIZIONI DI INTERESSE	205
7.7.1	<i>LE DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19</i>	<i>205</i>
7.7.2	<i>IL "JOBS ACT SUI LAVORATORI AUTONOMI"</i>	<i>206</i>
8	POLITICHE EUROPEE E PROFESSIONI: L'AZIONE DI SISTEMA DI ADEPP	209
8.1	PREMESSA	209
8.2	LA REAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA ALLA PANDEMIA DA COVID-19	212

8.3	LE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI DELL'ADEPP NEL 2020.....	221
8.3.1	<i>Una nuova organizzazione.....</i>	221
8.3.2	<i>Il confronto europeo.....</i>	222
8.4	L'INFORMAZIONE E LA CONSULENZA	233
8.5	LE COLLABORAZIONI	236
8.6	CONCLUSIONI	239

1 L'ASSOCIAZIONE

La privatizzazione degli Enti di Previdenza ed Assistenza dei Liberi Professionisti nasce da alcune norme di delega contenute nella legge finanziaria del 1994, con le quali il Governo Ciampi si proponeva di attuare un riordino degli istituti e dei regimi previdenziali e assistenziali allora esistenti. Un cammino ripreso dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare - e, in seguito, dal **decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509**, e dal **decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103**, grazie ai quali si sono potuti costituire altri Enti, fino a quel momento non ancora privati. Nasce così nel giugno dello stesso anno l'AdEPP, l'Associazione degli Enti Previdenziali Privati.

Rappresentare interessi comuni, sviluppare sinergie, tutelare l'autonomia delle Casse associate, ottenere uniformità di trattamento giuridico ed economico per i dipendenti degli Enti stessi, sono state le basi sulle quali costruire il percorso comune. Senza tralasciare il coordinamento dell'attività di assistenza sanitaria e di previdenza integrativa, la collaborazione e la federazione con omologhi Enti europei.

Oggi, 20 Casse di previdenza privata hanno aderito all'AdEPP che rappresenta oltre 1 milione e mezzo di professionisti. Una realtà complessa, emanazione di professioni anche molto diverse fra loro ma che si configurano unitariamente come un modello innovativo, che coniuga l'autonomia privata degli Enti stessi con la funzione pubblica esercitata.

La maggior parte degli Enti iscritti all'AdEPP eroga prestazioni previdenziali in forma sostitutiva alla previdenza pubblica. Le uniche eccezioni registrate sono quelle relative a CASAGIT e ONAOSI che erogano prestazioni di natura

assistenziale ¹ e quella relativa ad ENASARCO che eroga prestazioni di previdenza integrativa.

Qui di seguito si riporta la lista delle Casse aderenti ad AdEPP suddivise per decreto legislativo:

TABELLA 1.1: ENTI PRIVATIZZATI AI SENSI DEL DECRETO 509/94

Cassa Nazionale del Notariato (CNN)
Cassa Geometri
Cassa Forense (CF)
Cassa Dottori Commercialisti (CDC)
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per Ingegneri ed Architetti liberi professionisti (INARCASSA)
Cassa Nazionale di Previdenza a favore dei Ragionieri e dei Periti Commerciali (CNPR)
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro (ENPACL)
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Impiegati dell'Agricoltura (ENPAIA1)
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (ENPAM)
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari (ENPAV)
Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti del Commercio Italiani (ENASARCO)
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Farmacisti (ENPAF) ²
Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI1)

¹ Assistenza sanitaria per quanto riguarda Casagit e interventi assistenziali di sostegno per quanto riguarda Onaosi.

² L'Enpaf si è trasformato in fondazione di diritto privato con decreto interministeriale 7 novembre 2000.

TABELLA 1.2: ENTI ISTITUITI AI SENSI DEL DECRETO 103/96

Ente Nazionale di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI)
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB)
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi (ENPAP)
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP)
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI)

TABELLA 1.3 GESTIONI ISTITUITE AI SENSI DEL DECRETO 103/1996

Gestioni Separate ENPAIA per Periti Agrari e per Agrotecnici (ENPAIA 2)
Gestione Separata INPGI (INPGI 2)

TABELLA 1.4 ENTI ASSISTENZIALI ISCRITTI ALL'ADEPP

Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani (ONAOSI – ex Decreto 509/94)
Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani (CASAGIT)

Gli Enti appartenenti all'AdEPP vengono suddivisi anche in relazione all'area professionale di appartenenza. In queste non vengono ricompresi gli Enti Assistenziali ed ENASARCO che eroga prestazioni integrative. In particolare, si identificano quattro aree disgiunte:

1. Area Economico Sociale (AES)
2. Area Giuridico-Economica (AGE)
3. Area Sanitaria (AS)

4. Rete Professioni Tecniche (RPT)

La Tabella seguente suddivide gli Enti per categoria professionale:

TABELLA 1.5: SUDDIVISIONE DEGLI ENTI PER AREA PROFESSIONALE

AES	AG	AS	RPT
ENPACL INPGI CNPR	CNN CF CDC	ENPAM ENPAP ENPAPI ENPAV ENPAF	Cassa Geometri EPPI ENPAB EPAP INARCASSA ENPAIA

Nei successivi paragrafi vengono descritti, in sintesi, tutti gli enti iscritti ad AdePP.

1.1 CASAGIT

La Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani “Angiolo Berti”, denominata CASAGIT, è un’associazione privata a carattere nazionale e senza fini di lucro, costituita nel novembre 1974 con voto unanime dal Consiglio della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in adempimento del voto degli organi esecutivi della stessa FNSI, dell’Ordine dei Giornalisti e dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani.

La Cassa è ispirata da una forma di mutualismo atipico basato sul principio di ripartizione dei rischi tra i soci cui si aggiunge un criterio di contribuzione non uniforme, ma commisurato alle capacità di guadagno del singolo iscritto. La copertura sanitaria integrativa è estendibile all’intero nucleo familiare a carico del socio a prescindere dalla sua composizione e natura.

Da settembre 2012 al tradizionale profilo contrattuale se ne sono aggiunti altri tre dedicati a colleghi impegnati nella professione con modalità diverse da

quelle dei Contratti Nazionali di Lavoro Giornalistico sottoscritti dalla FNSI. Come per il profilo contrattuale possono essere assistiti coniugi, conviventi e, anche a titolo proprio, figli e superstiti.

1.2 CASSA FORENSE - CF

La previdenza forense è nata con legge 13 aprile 1933 n. 406 istitutiva dell'Ente di Previdenza in favore degli Avvocati e Procuratori. La legge 8 gennaio 1952 n. 6 sopprime l'Ente di previdenza avvocati e procuratori e ne conferisce il patrimonio alla neo costituita Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

Con D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509, efficace dal 1° gennaio 1995, la Cassa assume la natura di Fondazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile.

Con l'approvazione del regolamento di attuazione della Legge professionale n. 247 del 2012, con la quale è stata disciplinata l'iscrizione obbligatoria alla Cassa di Previdenza Forense di tutti gli avvocati iscritti all'albo professionale, sono state previste ulteriori modifiche regolamentari finalizzate all'agevolazione contributiva per i primi anni di esercizio e ad una più flessibile costruzione della posizione previdenziale per tutti gli avvocati.

1.3 CASSA GEOMETRI

La Cassa è stata istituita nel 1955 come ente pubblico per la previdenza e l'assistenza dei geometri. Con l'entrata in vigore del D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 ed al riconoscimento di un'ampia autonomia normativa gestionale ed organizzativa, la Cassa Geometri ha scelto subito di puntare sui vantaggi apportati dal superamento dei vincoli imposti dalla precedente struttura

pubblica che era apparsa inadeguata a consentire l'adozione tempestiva degli interventi necessari a conformarsi al nuovo sistema previdenziale. Dovendo affrontare il problema della sostenibilità futura, già a far data dal 1997, ha introdotto, adeguatamente modulate nel tempo, molte modifiche ai regolamenti sia sul versante contributivo che su quello pensionistico, dando vita ad un processo di revisione tuttora in atto.

1.4 CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO – CNN

La Cassa Nazionale del Notariato è stata istituita con R.D.L. 9 novembre 1919, n. 2239.

Il D. Lgs 30 giugno 1994, n. 509, ha riportato la Cassa nell'ambito privatistico, consentendo la trasformazione della stessa in persona giuridica di diritto privato sia pure conservando i controlli ministeriali dipendenti dalla natura di funzione pubblica dell'attività previdenziale: con la delibera del 9 novembre 1994 è la prima, fra tutti gli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ad essere "privatizzata".

L'art.34, legge 23 agosto 2004, n. 243, conferisce alla Cassa il potere ampliare il ventaglio delle prestazioni assistenziali volgendo lo sguardo verso forme di tutela sanitaria integrativa; a seguito di questo, la Cassa stipula polizze sanitarie a favore di tutta la categoria: notai in esercizio e pensionati senza alcun limite di età.

1.5 CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI – CDC

La Cassa Dottori Commercialisti è stata istituita con l'entrata in vigore della legge 3 febbraio 1963, n. 100, nata con personalità giuridica di diritto pubblico

ed è stata trasformata in persona di diritto privato, nella specie dell'associazione con il D. Lgs. 509/1994.

A seguito della privatizzazione, la Cassa gode di autonomia gestionale, organizzativa e contabile nell'ambito del quadro giuridico e del regime dei controlli. Il sistema tecnico-finanziario di gestione, sino a tutto il 2003, è stato un sistema a ripartizione con metodo di calcolo reddituale delle prestazioni pensionistiche, mentre nel 2004 ha adottato una riforma del proprio sistema previdenziale con lo scopo di garantire l'equilibrio finanziario di lungo periodo introducendo il metodo di calcolo contributivo delle pensioni, nell'ambito di un meccanismo di finanziamento che rimane pur sempre a ripartizione. La nuova disciplina regolamentare ha inoltre modificato i requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia e di vecchiaia anticipata (ex-anzianità) e il meccanismo di rivalutazione delle pensioni stesse.

1.6 CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI – CNPR

La “Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali” è stata istituita con la legge 9 febbraio 1963, n.160. A partire dal 1° gennaio 1995 la Cassa viene trasformata in associazione con personalità di diritto privato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, 509 e dispone un provvedimento di modifica di contributi e prestazioni ampliando la base di riferimento della media reddituale fino a comprendere tutta la vita lavorativa.

1.7 FONDAZIONE ENASARCO

La Fondazione ENASARCO nasce nel 1938 grazie ad un accordo tra le Organizzazioni sindacali della categoria degli agenti e rappresentanti del commercio e le ditte mandanti.

Il 27 novembre 1996, con Delibera del Consiglio di Amministrazione, l'Ente, avvalendosi del D. Lgs. 30 giugno 1994 n. 509, trasforma la sua natura giuridica divenendo una Fondazione di diritto privato mantenendo le finalità di pubblico interesse nel campo della previdenza obbligatoria, assistenza, formazione e qualificazione degli iscritti. Al pari delle altre Casse privatizzate, è posta sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'obbligo di iscrizione è a carico della ditta e nasce nel momento in cui questa conferisce un mandato di agenzia o rappresentanza. Devono pertanto essere iscritti alla Fondazione tutti gli agenti (che svolgano l'attività in forma individuale, societaria o associata) operanti sul territorio nazionale in nome e per conto di ditte mandanti italiane o straniere che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia.

1.8 ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI BIOLOGI- ENPAB

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB) è un ente previdenziale costituito ai sensi dell'art. 2, comma 25 della legge 8 agosto 1995, n. 335 che prevedeva il conferimento della delega per la disciplina dei nuovi enti di tutela previdenziale a favore delle categorie di professionisti autonomi, privi finora di un apposito ente con funzioni specifiche di previdenza ed assistenza a favore dei soggetti iscritti in albi o elenchi professionali. In attuazione di tale delega e delle conseguenti disposizioni del decreto legislativo

10 febbraio 1996, n. 103, l'ENPAB ha assunto la natura giuridica di ente previdenziale di diritto privato ed eroga prestazioni previdenziali con il metodo di calcolo "contributivo".

L'ENPAB assicura, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la copertura previdenziale obbligatoria ai biologi iscritti all'Ordine, che esercitino attività autonoma di libera professione, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato. L'obbligo di iscrizione sorge altresì per l'esercizio della professione di biologo svolta sotto forma di partecipazione in società di persone o nella forma di contratti di collaborazione professionale.

1.9 ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I CONSULENTI DEL LAVORO – ENPACL

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro è istituito nel 1972 con la legge n. 1100/1971. Lo scopo dell'Ente è quello di erogare e gestire trattamenti di previdenza e di assistenza in favore degli iscritti e dei loro familiari.

Dal 1° gennaio 1995 l'Enpac, ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, ha trasformato la propria natura giuridica in Ente privato di tipo associativo. Le modalità di gestione dell'Ente sono riconducibili alle norme statutarie che disciplinano l'ordinamento dell'Ente e gli scopi, definisce il patrimonio e le tipologie di entrata, individua gli associati e dispone nei loro confronti l'obbligo contributivo, elenca le prestazioni corrisposte, identifica gli Organi dell'Ente e ne precisa poteri e funzionamento.

1.10 ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA – ENPAIA 1/2

L'ENPAIA nasce come istituto “parasindacale” in virtù dell’Accordo Collettivo stipulato il 4 settembre 1936 dalle Confederazioni degli Agricoltori e dei Lavoratori Agricoli con il compito di gestire l’assistenza in caso di malattia degli impiegati agricoli e forestali.

Successivamente, in applicazione del D. L.vo 30 giugno 1994, n. 509, l’Ente è stato trasformato in Fondazione con personalità giuridica di diritto privato, assumendo la denominazione di Fondazione “Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati in agricoltura”.

Nel 1996 la Fondazione ENPAIA ottiene la gestione della previdenza di primo pilastro degli Agrotecnici e dei Periti Agrari ai sensi del decreto legislativo n°103/96.

L'ENPAIA 1 comprende attualmente **una gestione ordinaria** (Fondo per il trattamento di fine rapporto, Fondo di Previdenza, Assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra-professionali), **una gestione speciale** (Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali). L'ENPAIA 2 comprende, invece, **due gestioni separate** (Previdenza Obbligatoria dei Periti Agrari e Previdenza Obbligatoria degli Agrotecnici).

1.11 ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA MEDICI E ODONTOIATRI - ENPAM

L’Ente fu originariamente costituito con Regio Decreto n. 1484 del 11 luglio 1937, con la denominazione “Cassa di Assistenza del Sindacato Nazionale Fascista Medici”. Con D.P.R. 27 ottobre 1950, in esecuzione del D.L.C.P.S. 13

settembre 1946 n. 233, recante disposizioni in tema di ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, la Cassa fu trasformata in Ente di diritto pubblico, assumendo la denominazione di ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici). Avendo optato per la privatizzazione a seguito del Decreto Legislativo n.509/1994, L'ENPAM ha quindi assunto la forma di fondazione senza scopo di lucro e con persona giuridica di diritto privato con il fine di attuare la previdenza e l'assistenza in favore degli iscritti e dei loro familiari e superstiti.

L'ENPAM gestisce la sua attività attraverso fondi distinti, legati tra loro da vincolo di solidarietà e raggruppati in due comparti: uno di "previdenza generale"; l'altro "per gli iscritti convenzionati con il S.S.N.". Il Fondo di Previdenza Generale è a sua volta suddiviso in: "Quota A", cui sono obbligatoriamente iscritti tutti i medici e gli odontoiatri iscritti agli ordini professionali, e "Quota B" per gli esercenti la libera professione. Il secondo comparto, relativo ai medici convenzionati con il S.S.N., comprende il "Fondo dei medici di medicina generale, continuità assistenziale e pediatri di libera scelta"; il "Fondo specialisti ambulatoriali" ed il "Fondo specialisti esterni".

1.12 ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI – ENPAP

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi, ENPAP, è una fondazione di diritto privato che si occupa della previdenza obbligatoria degli psicologi esercitanti la libera professione in base alla L. n.56/89. L'Ente ha iniziato la propria attività a seguito dell'approvazione del proprio Statuto e del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza con Decreto Interministeriale del 15/10/1997, uniformandosi al D. Lgs. n. 103/96 che ha

consentito l'istituzione di nuovi enti previdenziali per i professionisti iscritti agli Albi. Vi è l'obbligo di adesione all'ENPAP per coloro che, iscritti agli albi degli ordini regionali e provinciali degli psicologi (sezione A e B), conseguono effettivamente un reddito derivante dall'esercizio dell'attività autonoma di libera professione, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa. L'obbligo di iscrizione si ha nel momento in cui vi sia il conseguimento di redditi derivanti da attività professionale di qualsiasi tipo e le cui prestazioni richiedano l'iscrizione all'albo professionale.

1.13 ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA – ENPAPI

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), inizialmente denominato "Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore di IPASVI", è stato istituito il 24 marzo 1998 con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. L'Ente ha la finalità di assicurare la tutela previdenziale e la protezione assistenziale in favore degli infermieri, assistenti sanitari, infermieri pediatrici che esercitano la professione in forma autonoma o associata.

L'Ente tutela, altresì, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, attraverso un'apposita Gestione Separata, gli infermieri, assistenti sanitari, infermieri pediatrici, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche non abituale.

L'Ente ha istituito un fondo di riserva destinato ad accogliere l'eventuale differenza tra rendimento degli investimenti effettivamente conseguito e la capitalizzazione accreditata ai singoli conti individuali.

1.14 ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI VETERINARI – ENPAV

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari (ENPAV) è stato istituito con la legge n.91 del 15 febbraio 1958 esclusivamente con il fine di garantire assistenza sanitaria e l'erogazione di indennità e sussidi straordinari una tantum. La successiva legge n. 1357 del 18 agosto 1962 ne ha mutato la struttura trasformandolo in Ente prevalentemente previdenziale.

A decorrere dal 1° gennaio 1995 l'ENPAV si è trasformato in associazione di diritto privato senza scopo di lucro, in forza dell'art. 1 del decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994, continuando ad esercitare l'attività previdenziale originaria.

Sono obbligatoriamente iscritti all'ENPAV tutti i veterinari iscritti agli albi professionali che esercitano la libera professione, anche in modo non esclusivo, inclusi i professionisti che svolgono l'attività professionale come lavoratori autonomi convenzionati con associazioni, enti o soggetti pubblici o privati ovvero svolgono attività professionale in regime di collaborazione anche occasionale, inclusa la funzione di consulente tecnico in sede giudiziaria o di ausiliario di polizia penitenziaria. L'iscrizione è invece facoltativa per chi, iscritto per la prima volta all'ordine professionale dopo il 27 aprile 1991 (dopo l'entrata in vigore della legge n. 136/1991), esercita esclusivamente attività di lavoro dipendente, o anche autonomo, per le quali sia coperto da altre forme di previdenza obbligatoria nonché per coloro che al compimento del 68esimo anno di età non possono far valere 35 anni di contribuzione e vogliono continuare i versamenti per avere diritto alla pensione di vecchiaia.

1.15 ENTE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

PLURICATEGORIALE – EPAP

L'Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (di seguito EPAP) raccoglie l'iscrizione obbligatoria degli iscritti presso gli albi professionali dei dottori Agronomi e Forestali, degli Attuari, dei Chimici e dei Geologi che esercitano attività autonoma di libera professione, anche in forma associata, senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, contestualmente o meno ad altra attività di lavoro dipendente. L'EPAP è stato istituito come fondazione di diritto privato ai sensi del Decreto Legislativo n. 103/96, non ha scopo di lucro e non usufruisce di finanziamenti pubblici. L'EPAP riconosce in favore degli iscritti l'erogazione di trattamenti previdenziali determinati con il metodo contributivo, ossia applicando coefficienti di conversione stabiliti al montante contributivo maturato.

1.16 ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI – EPPI

La nascita della Fondazione di diritto privato EPPI (Ente Nazionale di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati) è stata ufficializzata con Decreto Interministeriale dell'11 Agosto 1997, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 103/96.

Sono obbligatoriamente iscritti all'ente, con le modalità di iscrizione previste nel regolamento, tutti coloro che, iscritti agli Albi Professionali dei Collegi Provinciali dei Periti Industriali, esercitano un'attività autonoma di libera professione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, ancorché questa sia svolta contemporaneamente ad attività di lavoro dipendente o altre attività di lavoro autonomo di diversa natura. L'Ente

riconosce in favore dei Periti Industriali l'erogazione di trattamenti previdenziali determinati con il metodo contributivo, applicando al montante contributivo maturato coefficienti di trasformazione prestabiliti.

1.17 CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI E LIBERI PROFESSIONISTI – INARCASSA

La Cassa è stata fondata nel 1961 in forma di ente pubblico, a seguito della legge n. 179/1958. Obiettivo principale della Cassa era la gestione della previdenza obbligatoria per gli ingegneri e architetti liberi professionisti e l'erogazione di un trattamento integrativo per ingegneri e architetti dipendenti.

A seguito del decreto legislativo n. 509/1994, la Cassa venne privatizzata, divenendo Associazione e assumendo il nome di "Inarcassa".

A partire dal 2014 è stata introdotta la possibilità di deroga al pagamento del contributo minimo soggettivo agli iscritti che prevedono di dichiarare un reddito inferiore al reddito limite (cfr. oltre). E' stata, inoltre, prevista una clausola di salvaguardia riferita agli iscritti con media reddituale pensionabile ante 2013 inferiore alla pensione minima, in base alla quale, anche per le anzianità contributive ante 2013, verrà applicato il metodo contributivo in luogo di quello retributivo, se più favorevole per l'iscritto. Per il conguaglio dei contributi relativi all'anno 2015, è infine prevista la possibilità di rateazione in tre rate quadrimestrali a partire da marzo 2017 con un interesse pari all'1% annuo.

Sul piano dell'Assistenza, Inarcassa ha deliberato l'introduzione di una prestazione di Long Term Care (LTC), gestita internamente (in house) e finanziata per intero con le attuali entrate, senza, cioè, contributi aggiuntivi a

carico degli iscritti. Il Regolamento della LTC è attualmente all'esame dei Ministeri vigilanti.

1.18 ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI – INPGI

L'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" nel quadro pluralistico del sistema previdenziale del nostro Paese, si colloca nella categoria di enti deputati a compiti di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria.

L'INPGI è l'unica istituzione che gestisca unitariamente, in regime sostitutivo e con regolamentazione autonoma, tutte le forme assicurative obbligatorie di previdenza ed assistenza a favore dei giornalisti professionisti e dei familiari aventi diritto.

Attualmente in applicazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n. 509, l'INPGI ha assunto la natura giuridica di "Fondazione", dotata di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ma assoggettata al controllo statale sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani è composto da due distinte gestioni: **Gestione Sostitutiva** e **Gestione Separata**.

1.19 OPERA NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI SANITARI ITALIANI – ONAOSI

L'Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani nasce nel 1874 da un'idea del medico Luigi Casati.

Nel 1995, in base al Decreto Legislativo n. 509/1994, l'ONAOSI si trasforma da ente pubblico in fondazione privata. Esso è l'unico tra gli enti ivi previsti a non gestire forme obbligatorie di previdenza ma a esercitare esclusivamente attività assistenziale. Sono contribuenti obbligatori i farmacisti, i medici chirurghi, gli odontoiatri ed i veterinari dipendenti da pubbliche amministrazioni iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani, i quali sono tenuti a versare una somma rapportata alla retribuzione di base e all'anzianità complessiva di servizio nei termini previsti dal regolamento. Tutti gli altri sanitari laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria, medicina veterinaria e farmacia non rientranti nella precedente condizione possono iscriversi volontariamente alla Fondazione.

La legge del 2007 ha esteso le prestazioni alle condizioni di disagio e fragilità dei contribuenti.

1.20 ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI FARMACISTI– ENPAF

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Farmacisti (ENPAF) con Decreto Ministeriale 7 novembre 2000 si è trasformato in fondazione di diritto privato, pertanto l'ENPAF ha assunto la natura giuridica di "Fondazione", dotata di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ma assoggettata al controllo statale sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Lo scopo dell'ENPAF è quello di erogare le pensioni, prestazioni di assistenza e indennità di maternità a favore degli iscritti e dei loro familiari in aderenza alle norme di legge e dei regolamenti dell'Ente.

Tutti gli iscritti all'Ordine dei Farmacisti sono automaticamente iscritti all'Ente.

La misura del contributo previdenziale obbligatorio è fissata annualmente dal Consiglio Nazionale dell'ENPAF, il contributo è forfettario, quindi non legato al reddito professionale.

Attualmente è in corso la proposta di riforma, tramite l'istituzione di due commissioni di lavoro dell'Ente, sull'opportunità di passare ad un sistema contributivo ed alcune innovazioni sul sistema delle prestazioni assistenziali.

Il 18 gennaio 2018 l'ENPAF entra a far parte dell'AdEPP.

2 ANALISI DEGLI ISCRITTI

In questo Capitolo verrà analizzata la composizione degli Iscritti alle Casse di Previdenza Private. Verranno affrontati diversi temi tra cui la femminilizzazione delle professioni, la “silver economy” e le diverse problematiche relative all’invecchiamento della popolazione italiana che influenzano in modo naturale anche le categorie dei professionisti.

2.1 GLI ISCRITTI ATTIVI

In accordo con la base dati fornita dalle Casse associate, gli iscritti attivi sono coloro che effettivamente, nel corso del periodo annuale di riferimento, hanno versato contributi agli Enti di appartenenza. I dati forniti corrispondono al numero di iscritti alla fine di ogni anno (31/12).

Vista la natura assistenziale di CASAGIT e ONAOSI, i cui contribuenti principali sono già inclusi rispettivamente in INPGI e all’interno degli Enti che operano nel settore sanitario, tali Casse sono state escluse dal computo complessivo del numero degli iscritti.

ANNO	CONTRIBUENTI ATTIVI	CONTRIBUENTI ATTIVI PENSIONATI	TOTALE CONTRIBUENTI
2005	1.265.906	42.332	1.308.238
2006	1.297.166	43.355	1.340.521
2007	1.330.052	44.545	1.374.597
2008	1.354.331	46.719	1.401.050
2009	1.377.835	54.891	1.432.726
2010	1.400.012	59.783	1.459.795
2011	1.423.548	64.980	1.488.528
2012	1.438.398	69.678	1.508.076
2013	1.454.516	72.440	1.526.956
2014	1.503.688	74.010	1.577.698
2015	1.523.938	76.843	1.600.781
2016	1.532.648	79.543	1.612.191
2017	1.581.401	83.934	1.665.335
2018	1.591.623	85.683	1.677.306
2019	1.583.010	89.244	1.672.254
Variazioni 2018-2019	-0,54%	4,16%	-0,30%
Variazioni 2005-2019	25,05%	110,82%	27,82%

TABELLA 2.1: ISCRITTI ATTIVI

In Tabella 2.1 vengono riportate le serie storiche dei contribuenti attivi a partire dall'anno 2005, anno da cui i dati sono disponibili. Il risultato dell'ultimo anno è costituito, per la prima volta nel periodo di analisi, da un lievissimo decremento del numero degli attivi dello 0,3% e un incremento del numero dei pensionati attivi di 4,16 punti percentuali.

Nel grafico in Figura 2.1 è possibile apprezzare il peso di ogni Ente (considerando anche le diverse Gestioni) aderente all'associazione nel 2019 relativamente al numero di iscritti attivi.

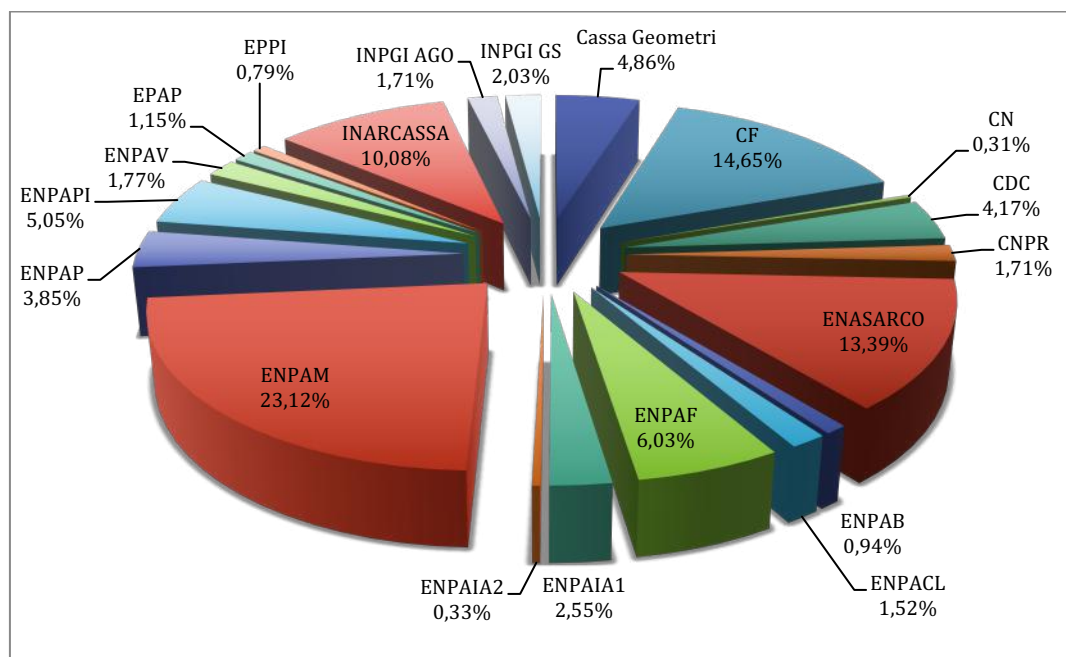


FIGURA 2.1: SUDDIVISIONE PERCENTUALE DEGLI ISCRITTI ALLE CASSE ADERENTI AD ADEPP PER L'ANNO 2019.

Come si vede dalla Figura 2.1 il numero di iscritti è molto diverso da Ente ad Ente. Per meglio comprendere la diversa composizione del numero degli iscritti, in Tabella 2.2 si riporta la loro distribuzione (esclusi gli Enti Assistenziali e considerate le diverse Gestioni).

TABELLA 2.2 DISTRIBUZIONE ISCRITTI. DATI 2019

Range numero iscritti	Numero Enti
0-25.000	5
25.000-50.000	6
50.000-100.000	3
100.000-200.000	2
>200.000	3

Di particolare importanza risulta l'incremento dei pensionati attivi negli anni presi in analisi (analizzeremo in modo più approfondito tale fenomeno nei

paragrafi successivi). È chiaro che le riforme, che stanno gradualmente, ma costantemente, incrementando l'importanza della componente contributiva nel computo della misura delle prestazioni pensionistiche, hanno incentivato la prosecuzione del versamento dei contributi anche dopo la pensione. Nonostante, in termini assoluti, essi non rappresentino una componente rilevante del numero degli iscritti, l'incremento percentuale cumulato dal 2005 è pari a circa 111 punti percentuali. Nello stesso periodo l'incremento percentuale del totale degli iscritti attivi è stato pari al 25,05%.

2.2 ISCRITTI ALLE CASSE: CONFRONTO CON I LAVORATORI ITALIANI

I professionisti iscritti alle Casse di Previdenza Private sono divisi tra coloro che svolgono attività libero professionale (circa 1 milione gli iscritti liberi professionisti) e lavoratori dipendenti. E', quindi, utili confrontare il numero degli iscritti alle Casse con il mercato del lavoro in Italia. In particolare, in Tabella 2.3 viene riportato il numero di lavoratori in Italia nel periodo 2007-2019 per posizione professionale.

TABELLA 2.3: LAVORATORI PER POSIZIONE PROFESSIONALE: VALORI ASSOLUTI IN MIGLIAIA. FONTE ISTAT.

Anno	Lavoratori indipendenti	-- Liberi professionisti	Lavoratori dipendenti	Totale occupati
2007	5.981	1.125	16.913	22894
2010	5.694	1.177	16.833	22527
2011	5.658	1.214	16.940	22598
2012	5.621	1.255	16.945	22566
2013	5.508	1.286	16.682	22191
2014	5.499	1.286	16.780	22279
2015	5.477	1.327	16.988	22465
2016	5.447	1.384	17.310	22758
2017	5.363	1.388	17.726	23089
2018	5.319	1.436	17.896	23215
2019	5.312	1.436	18.048	23360

I dati in tabella non sono direttamente confrontabili con il numero di iscritti alle Casse essendo definiti in modo diverso³, ciò non toglie che si possa confrontarne le variazioni nel tempo. In particolare, dai dati ISTAT, vediamo che i lavoratori indipendenti sono andati diminuendo negli anni mentre sono aumentati i liberi professionisti (di questi circa 1 milione è iscritto alle Casse, la restante parte versa contributi alla Gestione Separata dell'INPS). In Tabella 2.4 riportiamo il peso percentuale sul totale delle tre tipologie di lavoratori analizzate. Risulta evidente come il peso percentuale dei liberi professionisti

³ Nelle statistiche ufficiali Istat sul mercato del lavoro italiano, gli occupati comprendono le persone di 15 anni e più che nella settimana di riferimento:

- hanno svolto almeno un'ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario o in natura;
- hanno svolto almeno un'ora di lavoro non retribuito nella ditta di un familiare nella quale collaborano abitualmente;
- sono assenti dal lavoro (ad esempio, per ferie o malattia). I dipendenti assenti dal lavoro sono considerati occupati se l'assenza non supera tre mesi, oppure se durante l'assenza continuano a percepire almeno il 50% della retribuzione. Gli indipendenti assenti dal lavoro, ad eccezione dei coadiuvanti familiari, sono considerati occupati se, durante il periodo di assenza, mantengono l'attività. I coadiuvanti familiari sono considerati occupati se l'assenza non supera tre mesi.

sia aumentato, passando dai circa 5 punti percentuali del 2007 ai 6 punti percentuali del 2019. Sorte completamente opposta ha interessato i lavoratori indipendenti che hanno visto diminuire il loro peso nel periodo in analisi.

TABELLA 2.4: LAVORATORI PER CATEGORIA PROFESSIONALE, PERCENTUALE SUL TOTALE. FONTE ISTAT

Anno	Lavoratori indipendenti	-- di cui Liberi professionisti	Lavoratori dipendenti
2007	26,1%	4,9%	73,9%
2010	25,3%	5,2%	74,7%
2011	25,0%	5,4%	75,0%
2012	24,9%	5,6%	75,1%
2013	24,8%	5,8%	75,2%
2014	24,7%	5,8%	75,3%
2015	24,4%	5,9%	75,6%
2016	23,9%	6,1%	76,1%
2017	23,2%	6,0%	76,8%
2018	22,9%	6,2%	77,1%
2019	22,7%	6,1%	77,3%

Per meglio apprezzare le variazioni delle posizioni professionali dei lavoratori italiani e confrontarli con il numero degli iscritti alle Casse, riportiamo, in Figura 2.2, le variazioni percentuali prendendo come base di calcolo l'anno 2005. Dal grafico si vede chiaramente come l'aumento del numero di liberi professionisti complessivi e di iscritti alle Casse segua grosso modo lo stesso andamento, anche se con alcune differenze, tra gli anni 2005-2019.

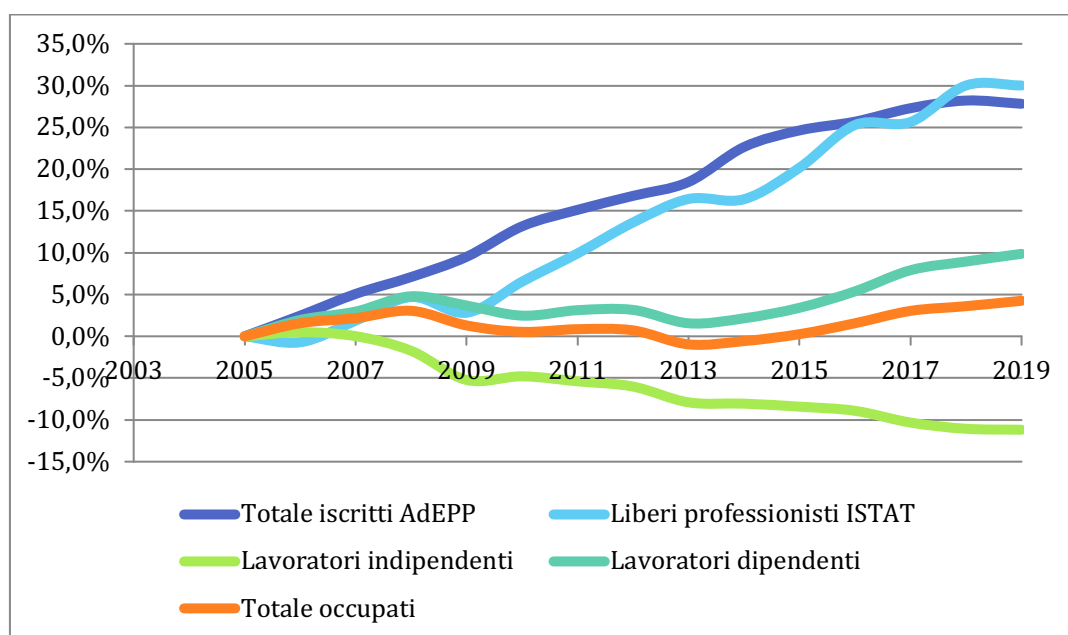


FIGURA 2.2: VARIAZIONI DEL NUMERO DI LAVORATORI DAL 2005

2.3 ANALISI DEMOGRAFICA DEGLI ISCRITTI ADEPP

In questo paragrafo verrà analizzata la platea degli iscritti agli Enti previdenziali mettendone in risalto le caratteristiche di genere, età e regione d'appartenenza. Prima di analizzare i dati relativi agli iscritti daremo una panoramica della situazione in Italia con particolare rilievo alle previsioni demografiche effettuate dall'Istat.

2.3.1 DEMOGRAFIA IN ITALIA: SITUAZIONE ATTUALE E PREVISIONI PER IL FUTURO

Al 31 dicembre 2019 la popolazione residente in Italia era pari a 60.244.639 unità (29.340.565 uomini e 30.904.074 donne), oltre 188.000 unità in meno rispetto all'inizio dell'anno.

TABELLA 2.5 POPOLAZIONE RESIDENTE IN ITALIA. FONTE ISTAT

ANNI	Popolazione residente al 31 dicembre	Saldo complessivo	Saldo naturale (nati vivi – morti)
2014	60.782.668		
2015	60.795.612	12.944	-95.768
2016	60.665.551	-130.061	-161.791
2017	60.589.445	-76.106	-141.823
2018	60.433.360	-156.085	-190.910
2019	60.244.639	-188.721	-214.262

Dalla Tabella 2.5 si vede come la popolazione residente in Italia stia diminuendo e il calo sia principalmente dovuto al saldo naturale: in Italia, ormai da diversi anni, muoiono più persone di quante ne nascano.

Il continuo aumento della sopravvivenza in età avanzate (di per sé fatto assolutamente positivo) e la diminuzione delle nascite hanno reso l'Italia uno dei paesi più vecchi del mondo. La piramide per età (Figura 2.3) mostra una base (età più giovani) particolarmente contratta.

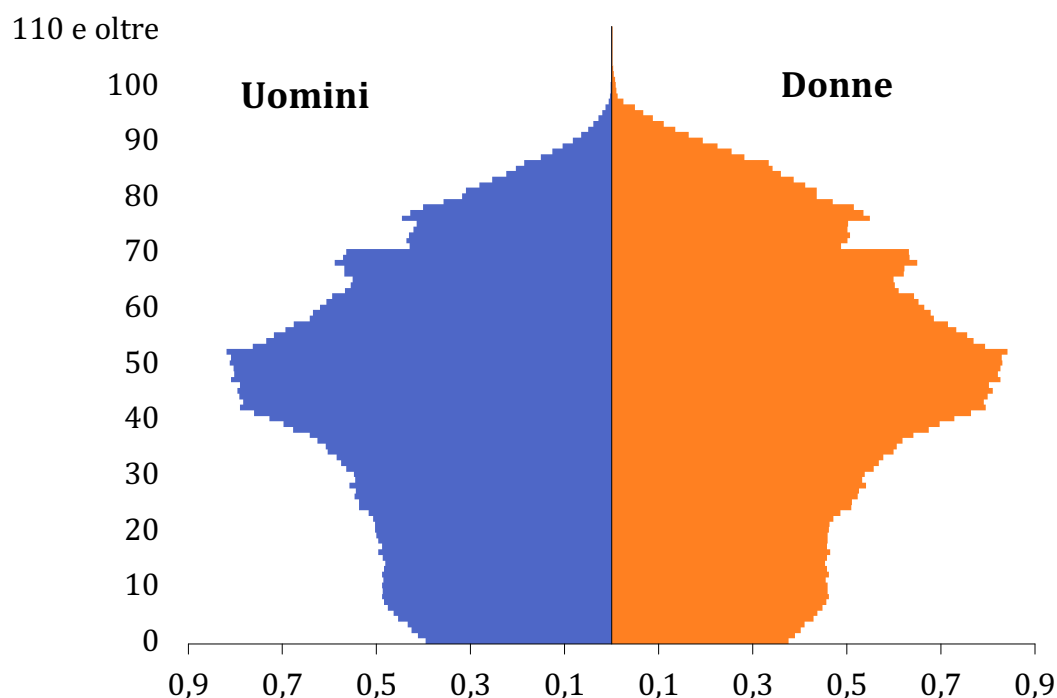


FIGURA 2.3 PIRAMIDE PER ETÀ DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE. FONTE ISTAT, DATI 2019.

TABELLA 2.6 COMPOSIZIONI PERCENTUALI E INDICI. FONTE ISTAT

ANNI	COMPOSIZIONI PERCENTUALI				INDICI		
	0-14 anni	15-64 anni	65 anni e oltre	Vecchiaia ⁴	Dipendenza strutturale ⁵	Dipendenza degli anziani ⁶	Età media
2014	13,9	64,7	21,4	154,1	54,6	33,1	44,2
2015	13,8	64,5	21,7	157,7	55,1	33,7	44,4
2016	13,7	64,3	22,0	161,4	55,5	34,3	44,7
2017	13,5	64,2	22,3	165,3	55,8	34,8	44,9
2018	13,4	64,1	22,6	168,9	56,0	35,2	45,2
2019	13,2	64,0	22,8	173,1	56,3	35,7	45,4

⁴ Indice di vecchiaia: rapporto tra la popolazione di 65 anni e oltre e quella con meno di 15 anni.

⁵ Indice di dipendenza strutturale: rapporto percentuale tra la popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e oltre) e la popolazione in età attiva (15-64 anni).

⁶ Indice di dipendenza degli anziani: rapporto percentuale tra la popolazione oltre 65 anni e la popolazione in età attiva (15-64 anni).

Il fenomeno dell'invecchiamento è particolarmente evidente se si osservano i numeri riportati in Tabella 2.6. Vediamo, infatti, che tutti gli indicatori di dipendenza sono in netto peggioramento.

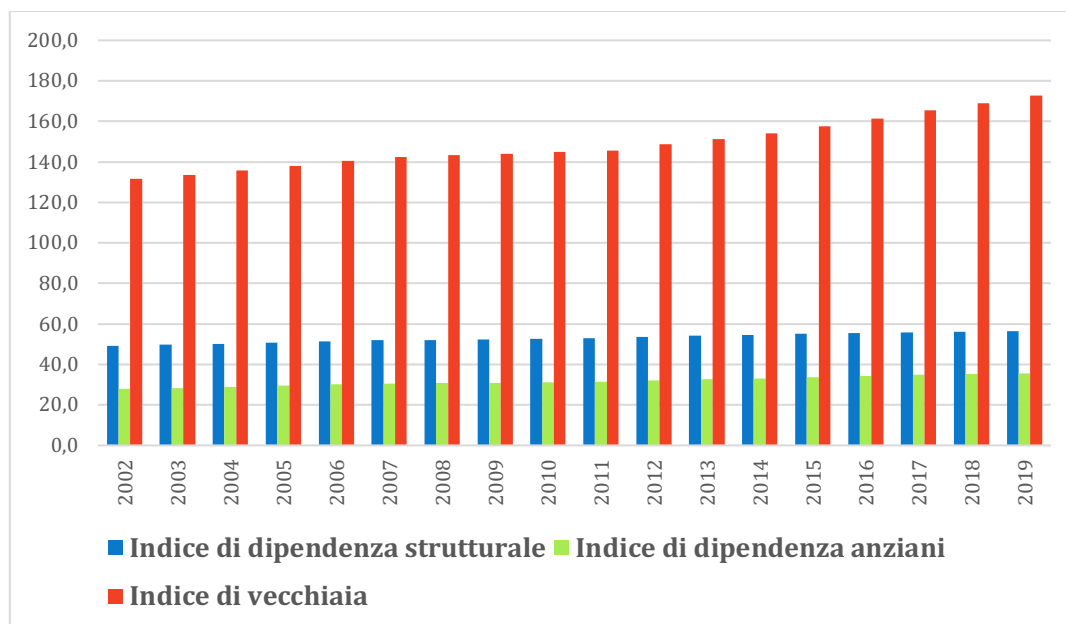


FIGURA 2.4 INDICATORI DI STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE AL 31 DICEMBRE.

Fonte ISTAT.

Dal grafico in Figura 2.4 possiamo notare come l'indice di vecchiaia sia passato dal 132% del 2002 al 173% del 2019 (dato stimato).

L'invecchiamento della popolazione e la diminuzione del numero di nascite comportano previsioni non certo rosee per il futuro della popolazione residente.

Nel grafico in Figura 2.5 viene mostrato l'andamento della popolazione residente fino al 2019 e le previsioni fornite dall'Istat fino al 2065. Le previsioni, in quanto tali, hanno un grosso margine di incertezza (mostrato in figura come intervallo di confidenza) ma comunque, data la situazione attuale non si può certo essere ottimisti. Lo scenario mediano, infatti, fornisce una

previsione per la popolazione residente di circa 54milioni nel 2065 con una diminuzione di circa il 10%.

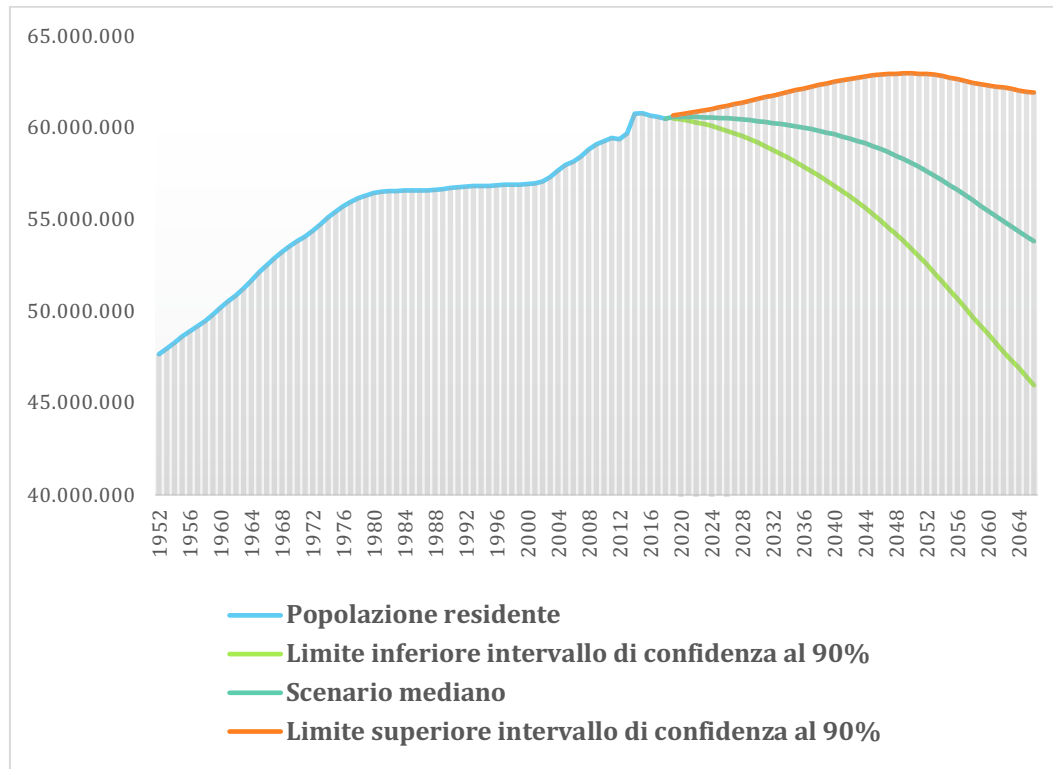


FIGURA 2.5 POPOLAZIONI RESIDENTE. FONTE ISTAT.

2.3.2 ANALISI PER ETÀ DEGLI ISCRITTI ADEPP

Le analisi riportate qui di seguito hanno lo scopo di descrivere gli iscritti alle Casse differenziandoli per fasce d'età e capirne l'evoluzione negli anni.

Iniziamo l'analisi andando ad evidenziare le diverse percentuali di iscritti per fasce d'età. Per semplificarne la lettura e l'interpretazione si è deciso di dividere gli iscritti in fasce d'età decennali. Sono stati inclusi anche gli iscritti over 70 essendo la platea degli iscritti attivi alle Casse composta anche da iscritti pensionati.

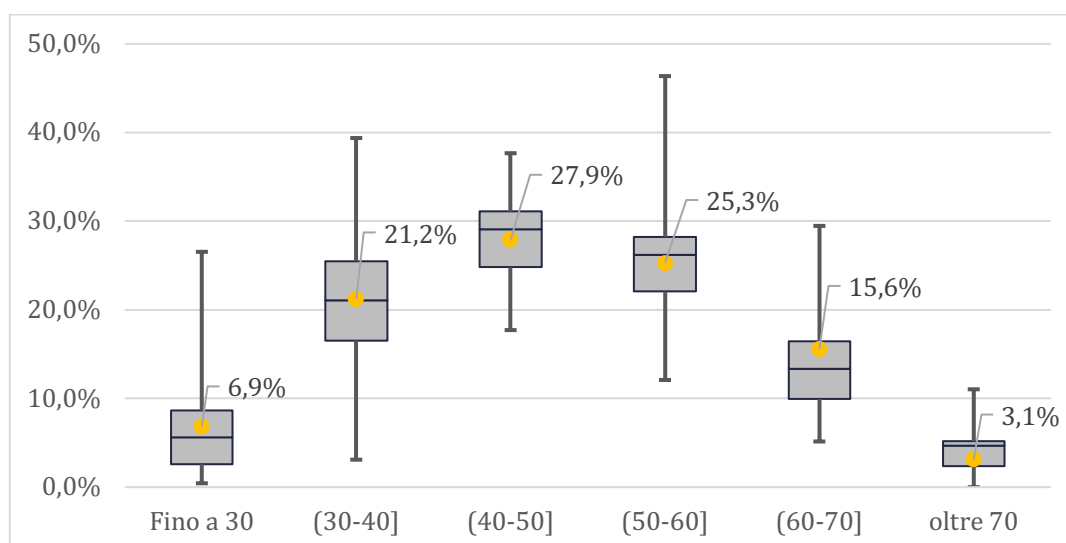


FIGURA 2.6: DISTRIBUZIONE DEGLI ISCRITTI PER FASCE D'ETÀ. DATI 2019

Il grafico in Figura 2.6 mostra la distribuzione per fasce d'età degli iscritti alle Casse. Il grafico mostra il valore medio (pallino arancione) e la distribuzione (valore minimo, quartili e valore massimo) tra le Casse e per classe d'età. Molteplici sono le informazioni che si possono estrarre dal grafico. Vediamone alcune: soffermandoci prima sui valori medi vediamo che la classe d'età più popolata è quella compresa tra i 40 ed i 50 anni, di seguito la classe d'età tra i 50 ed i 60 anni. Infatti, più del 50% degli iscritti alle Casse ha una età compresa tra 40 e 60 anni. Molto importante è anche la distribuzione per classe d'età tra le diverse Casse. Vediamo dal grafico, infatti, che la percentuale di iscritti in ogni classe ha una distribuzione molto ampia. Per esempio, se consideriamo la classe 30-40 anni si osserva che il minimo è 3% degli iscritti mentre il massimo è circa il 40%! Questo evidenzia come le Casse siano molto eterogenee in relazione all'età degli iscritti. Basti pensare che l'età media degli iscritti alle Casse va da un minimo di 42 ad un massimo di 56 anni.

Per comprendere l'evoluzione nel tempo e come la composizione per età degli iscritti sia andata modificandosi negli anni, in Figura 2.7 viene mostrato il confronto con gli anni precedenti, in particolare viene preso come riferimento il periodo 2005-2019. Dalla figura è particolarmente evidente come la platea di

riferimento abbia subito un invecchiamento negli anni. Le maggiori variazioni riguardano la fascia degli iscritti con età compresa tra i 30 ed i 40 anni, che nel 2005 rappresentava il 33,6% del totale degli iscritti, ridotto al 21,5% nel 2019, e quella tra i 50 e i 60 anni passata dal 18% del totale al 25%.

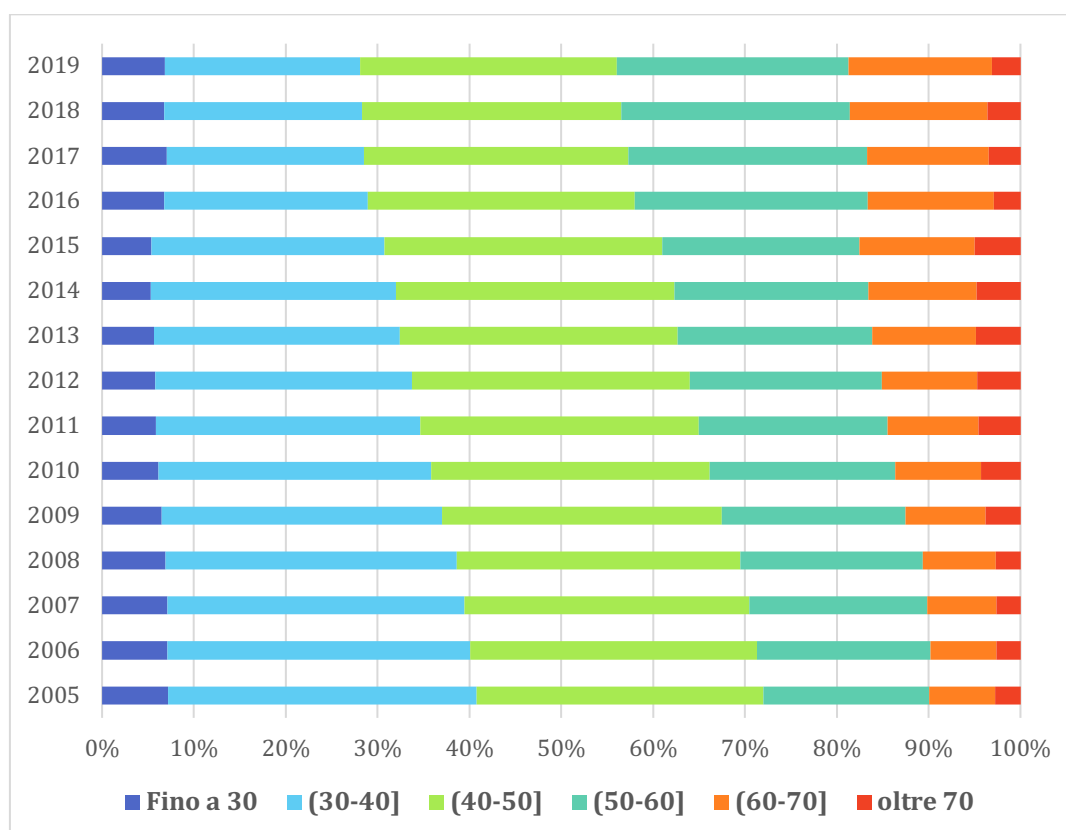


FIGURA 2.7: ISCRITTI PER ETÀ ED ANNO (PERCENTUALI SUL TOTALE).

Per meglio evidenziare la situazione dei “giovani”, in Figura 2.8 mostriamo l’andamento percentuale degli iscritti under 40. Il grafico mette in rilievo come la composizione dei professionisti iscritti alle Casse di previdenza sia notevolmente modificata dell’arco degli ultimi 15 anni. Gli under 40 rappresentavano, nel 2005, quasi il 41% del totale degli iscritti. Tale quota è scesa costantemente negli anni arrivando a circa 28,1 punti percentuali nel 2019. Tale fenomeno è dovuto a diversi fattori. Sicuramente hanno influito le riforme previdenziali che hanno comportato l’innalzamento dell’età

pensionabile e la sempre maggiore proporzionalità delle prestazioni pensionistiche ai versamenti effettuati (contributivo) e non più al reddito (retributivo). Altri fattori vanno ricercati nell'invecchiamento della popolazione italiana e nella diminuzione degli iscritti alle università.

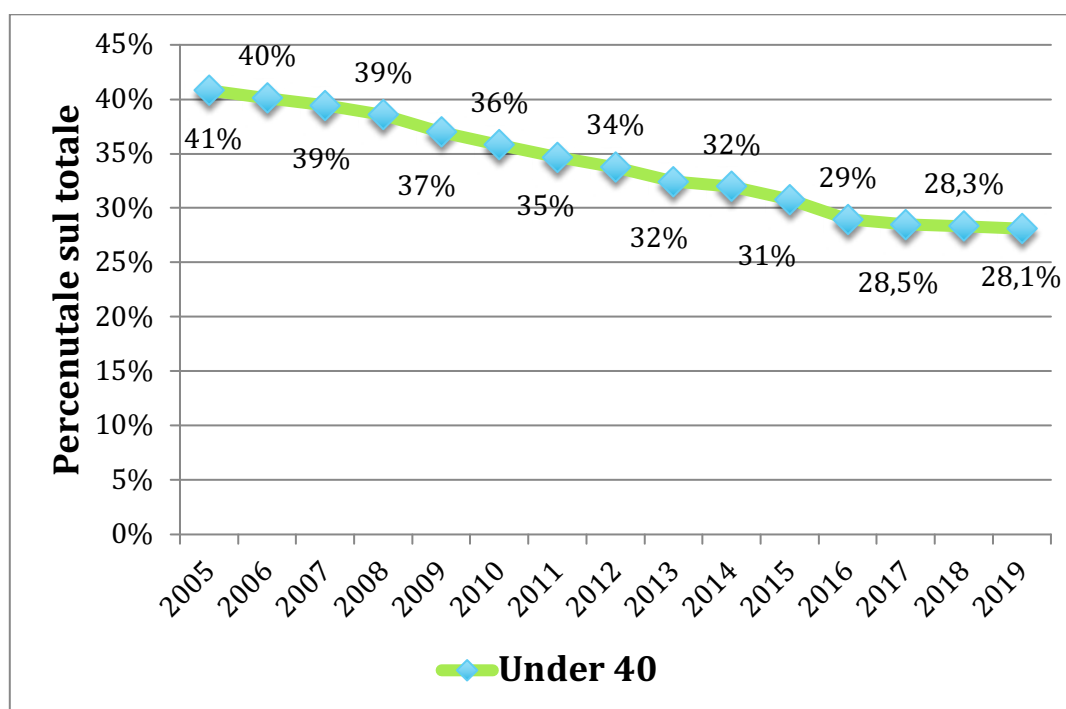


FIGURA 2.8: PERCENTUALE DEGLI ISCRITTI CON ETÀ INFERIORE A 40 ANNI.

Diretta conseguenza della diminuzione della quota di iscritti sotto i 40 anni a favore di quella degli over 40 è l'invecchiamento della popolazione degli iscritti. In Figura 2.9 viene mostrato l'andamento dell'età media degli iscritti nel periodo di analisi e confrontato con l'età media dei lavoratori italiani (fonte dati Istat). L'invecchiamento degli iscritti è del tutto evidente e segue esattamente l'invecchiamento dei lavoratori italiani. La differenza è dovuta principalmente all'alta qualificazione dei professionisti che per accedere agli ordini professionali devono superare un esame di abilitazione che prevede, in molti casi, l'aver già conseguito una laurea. Quindi, i professionisti entrano nel mercato del lavoro ad una età maggiore rispetto alla media degli altri lavoratori italiani.

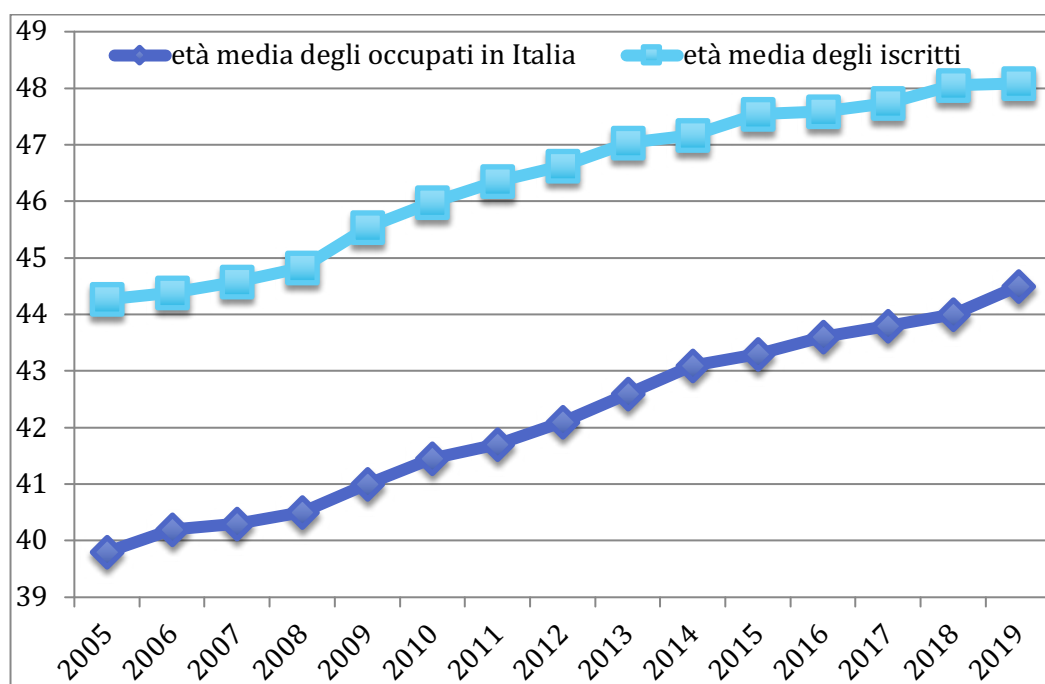


FIGURA 2.9 ANDAMENTO NEL TEMPO DELL'ETÀ MEDIA DEGLI ISCRITTI

2.3.3 LE PROFESSIONISTE DONNE

In questo paragrafo andremo ad analizzare la componente femminile degli iscritti alle Casse di Previdenza evidenziandone le peculiarità rispetto ai professionisti uomini. Lo studio riguarderà il periodo 2007-2019, anni per i quali sono a disposizione i dati. Nel grafico in Figura 2.10 viene mostrata la percentuale di donne e l'evoluzione nel periodo in analisi. Si può notare come vi sia una crescita pressoché costante negli anni della rappresentanza femminile tra i professionisti italiani. Le donne sono passate, infatti, dal 30% degli iscritti ad oltre il 40% degli iscritti in 13 anni.

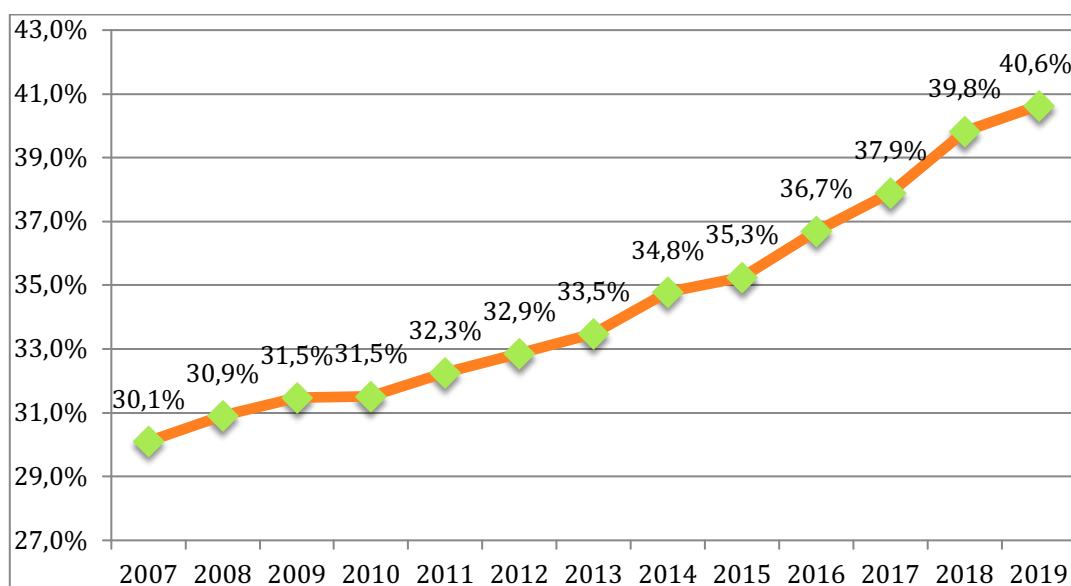


FIGURA 2.10: ANDAMENTO NEL TEMPO DELLA PERCENTUALE DI ISCRITTE DONNE

Di particolare interesse risulta l'analisi relativa alle fasce d'età delle iscritte donne ed il confronto con gli iscritti uomini. Nel grafico di Figura 2.11 vengono confrontate le due distribuzioni per le diverse fasce d'età (piramide per età). È evidente la grossa differenza che esiste, rispetto all'età, tra i due gruppi. Le donne sono mediamente più giovani degli uomini (l'età media delle donne è di circa 45 anni, contro i 50 degli uomini). Le donne under 40 sono circa il 37% del totale contro il 22% degli uomini.

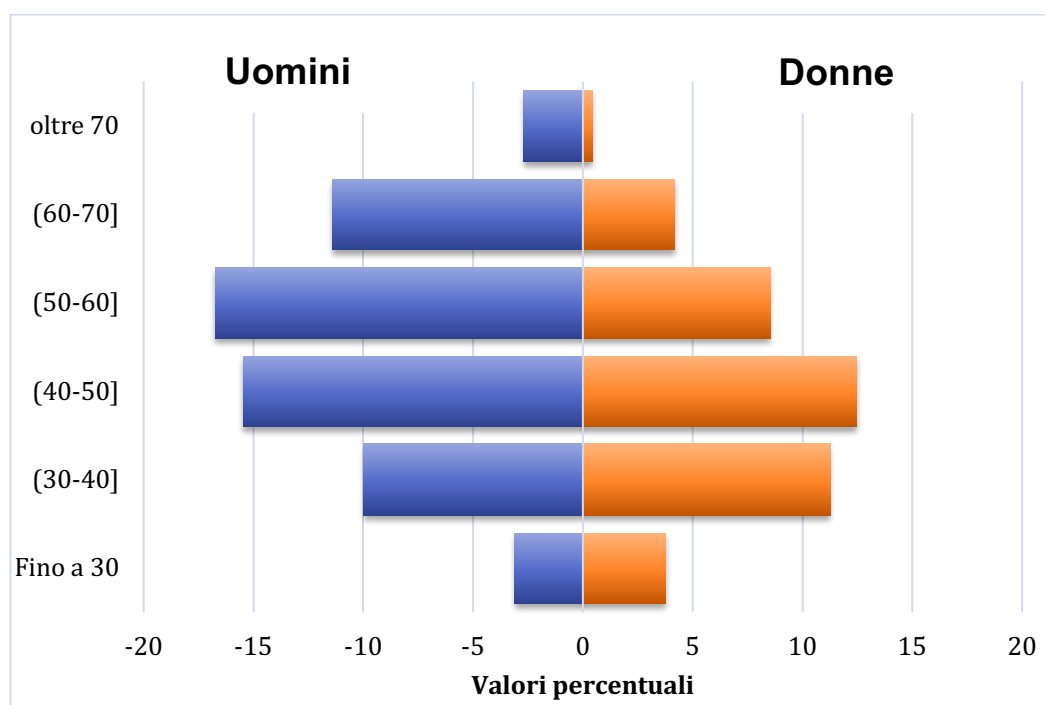


FIGURA 2.11: DISTRIBUZIONE DEGLI ISCRITTI PER SESSO ED ETÀ. DATI 2019.

Se andiamo ad analizzare i pesi relativi per fasce d'età, grafico in Figura 2.12, notiamo una profonda differenza tra le diverse fasce. In particolare, si vede come per i professionisti sotto i 40 anni vi sia una prevalenza della componente femminile, infatti quest'ultime rappresentano circa il 54% del totale degli iscritti under 40. Le proporzioni si invertono con l'aumentare dell'età degli iscritti. Infatti, le donne tra i 50 e 60 anni rappresentano solo il 33% degli iscritti e le proporzioni diminuiscono ulteriormente con l'aumentare dell'età.

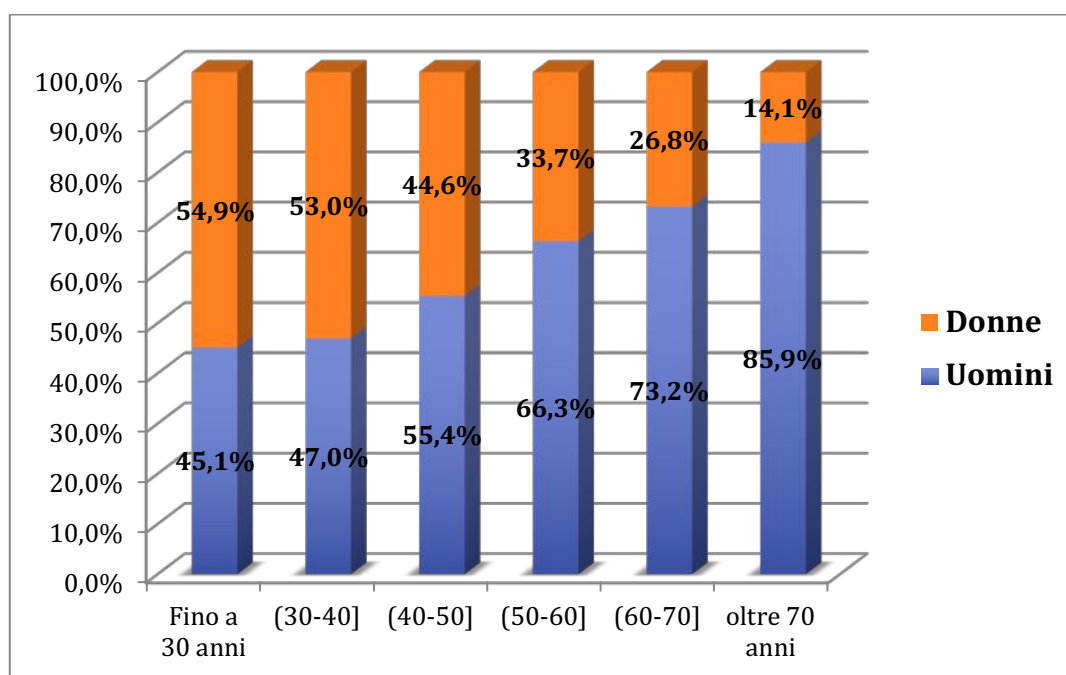


FIGURA 2.12: PERCENTUALI DI DONNE E UOMINI PER FASCE D'ETÀ. DATI 2019.

Se analizziamo la distribuzione delle professioniste donne nelle diverse regioni (grafico in Figura 2.13) vediamo come la percentuale di donne sia quasi indipendente dalla regione di appartenenza.

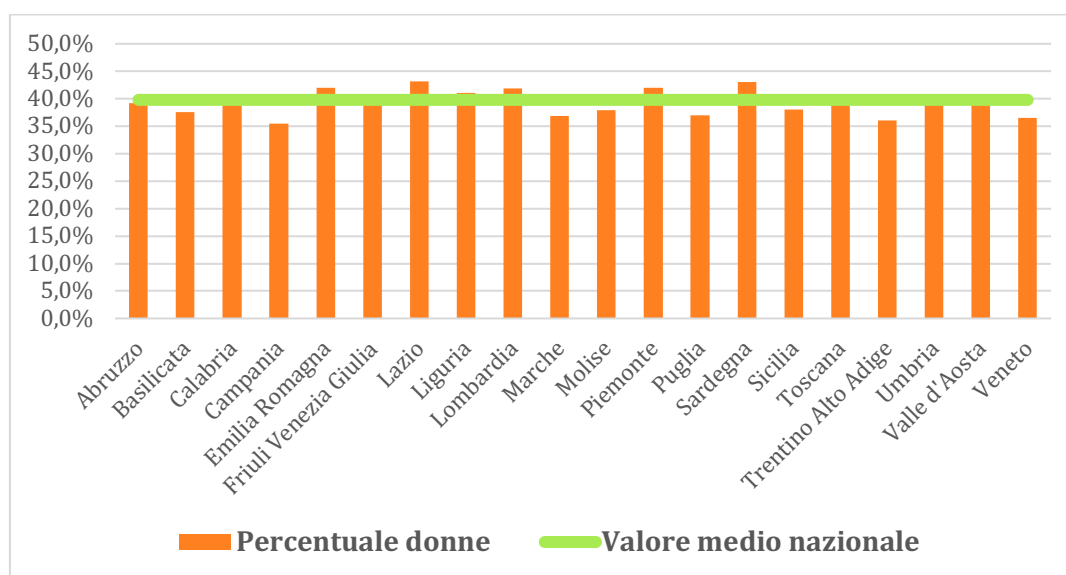


FIGURA 2.13 PERCENTUALE PROFESSIONISTE DONNE PER REGIONE DI APPARTENENZA. DATI 2019.

2.3.4 ANALISI PER REGIONE

Nel grafico riportato qui di seguito è stato calcolato il numero di professionisti ogni mille abitanti. I dati utilizzati per il numero di abitanti per regione sono dati Istat relativi all'anno 2019.

Come si può notare, il numero medio di professionisti per mille abitanti è circa 27 e per lo più le regioni sono allineate su questo valore (oscillando tra 22 e 31). La regione con la maggiore percentuale di professionisti è il Lazio con 31 professionisti ogni mille abitanti. In generale, le regioni del centro Italia sono quelle con il maggior numero percentuale di professionisti.

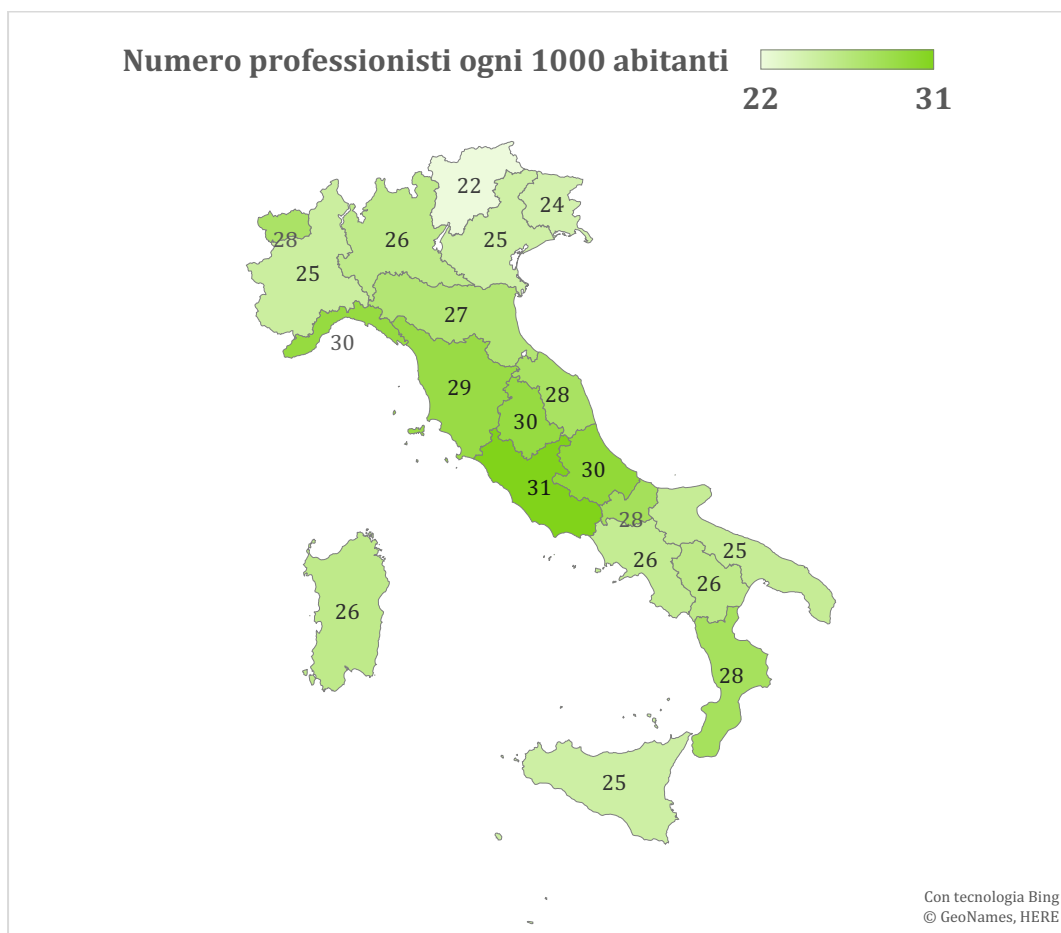


FIGURA 2.14 PROFESSIONISTI PER REGIONE. DATI 2019.

2.4 NUOVI ISCRITTI E CANCELLAZIONI

Nel seguente paragrafo sarà esposta un'analisi ad hoc effettuata sui nuovi iscritti agli Enti Previdenziali e sulle cancellazioni nell'anno di riferimento. Anche in questo caso saranno messe in risalto le differenze di età e genere.

Nel grafico di Figura 2.15 è possibile visionare l'andamento dei nuovi iscritti nel periodo che va dal 2005 al 2019.

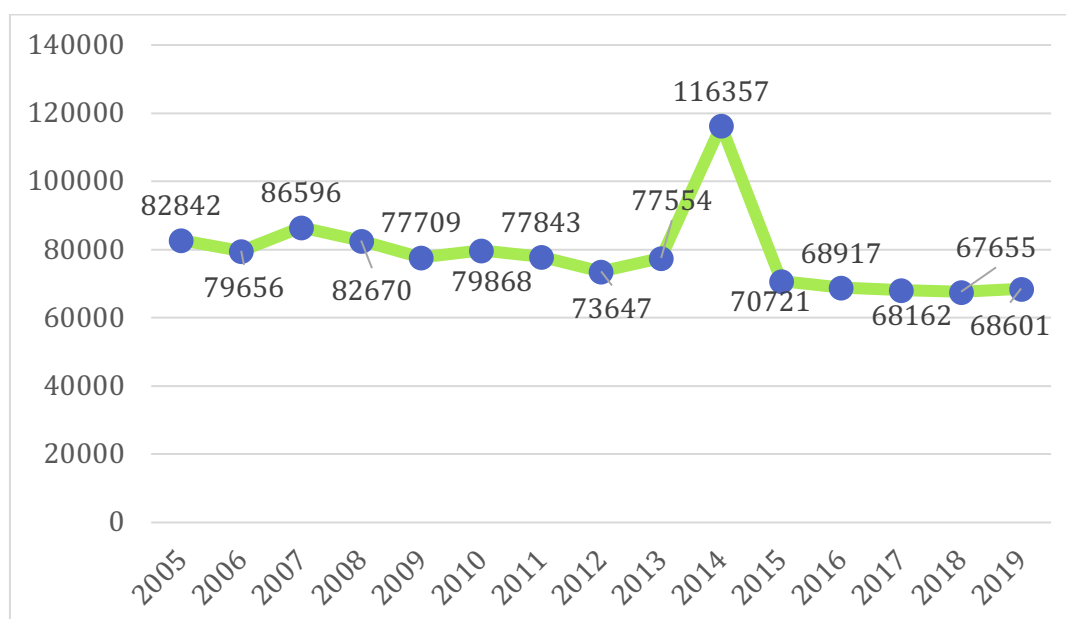


FIGURA 2.15: NUMERO DI NUOVI ISCRITTI PER ANNO

In termini assoluti si notano andamenti più altalenanti rispetto al numero degli iscritti. L'andamento dal 2005 mostra un sostanziale decremento che, come per il numero di iscritti, va ad influenzare maggiormente le classi di età fino ai 40 anni. Tra il 2013 ed il 2014 si rileva un incremento degli iscritti dovuto alla riforma che ha interessato Cassa Forense, che ha portato all'iscrizione d'ufficio di tutti gli avvocati iscritti precedentemente alla Gestione Separata dell'Inps.

Nel grafico di Figura 2.16 viene messa in evidenza la composizione dei nuovi iscritti, per l'anno 2019, relativamente alle fasce d'età ed al genere. Come è naturale aspettarsi, i nuovi iscritti hanno in gran parte età sotto i 40 anni (84% delle donne e 73% degli uomini) ma presentano delle differenze marcate tra uomini e donne. La differenza tra i due sessi comporta una differente età media in ingresso. Infatti, mentre l'età media delle nuove professioniste si aggira intorno ai 32 anni quella dei colleghi uomini è pari a circa 35 anni.

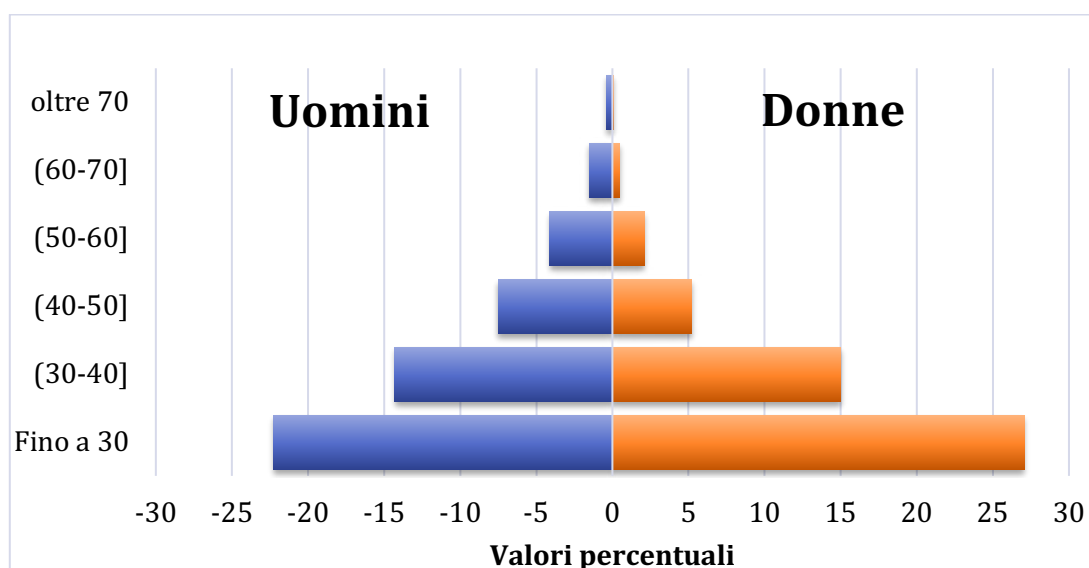


FIGURA 2.16: DISTRIBUZIONE DEI NUOVI ISCRITTI PER FASCIA D'ETÀ E SESSO. DATI 2019.

Un altro aspetto importante della composizione dei nuovi iscritti è evidenziato dal successivo grafico in Figura 2.17. Da questa figura si evince come la differenza di genere nei nuovi iscritti sia quasi inesistente. Infatti, il 51% dei nuovi iscritti è donna.

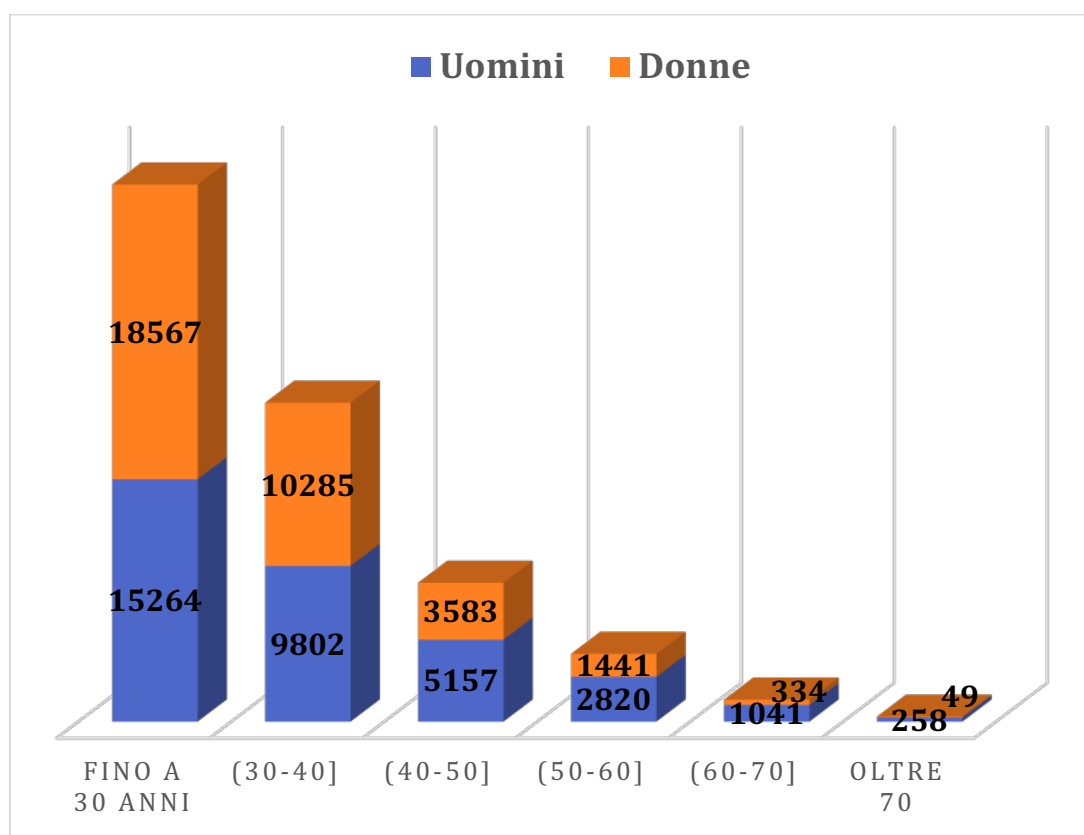


FIGURA 2.17: RIPARTIZIONE DEI NUOVI ISCRITTI PER FASCIA D'ETÀ E GENERE. DATI 2019.

L'analisi sui nuovi iscritti ha fatto emergere due punti fondamentali: il numero di nuovi iscritti alle Casse di Previdenza sta diminuendo negli anni; nella platea dei nuovi iscritti vanno scomparendo le differenze di genere che permangono solamente per i professionisti di età avanzata.



FIGURA 2.18 NUOVI ISCRITTI OGNI MILLE ABITANTI PER REGIONE. DATI 2019

In Figura 2.18 viene mostrato il numero dei nuovi iscritti alle Casse ogni mille abitanti per regione italiana. Si vede chiaramente come, nelle regioni del centro sud, una percentuale molto più alta della popolazione (fino al doppio) scelga la strada della libera professione rispetto alle regioni del centro nord. Questi dati vanno confrontati con il numero di iscritti per regione visto in Figura 2.14.

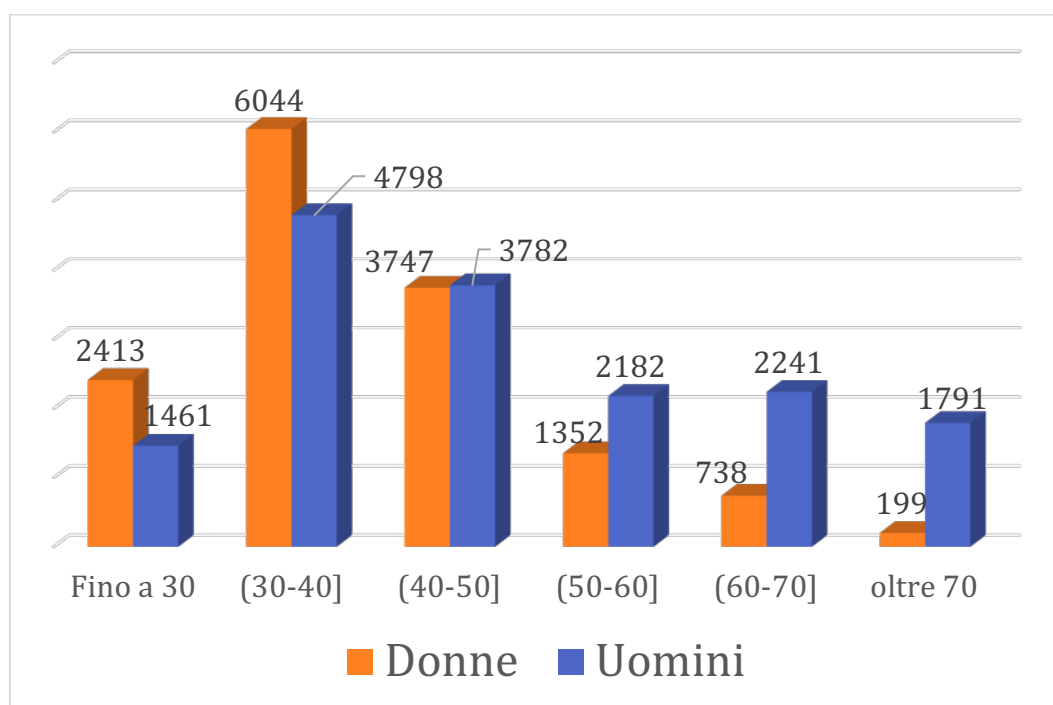


FIGURA 2.19: NUMERO DI CANCELLAZIONI PER CLASSE D'ETÀ. DATI 2019

In Figura 2.19 vengono mostrati i dati relativi alle cancellazioni (esclusi decessi e pensionamenti) dalle Casse per l'anno 2019. Si evidenzia che il maggior numero di cancellazioni si ha per i professionisti tra i 30 ed i 40 anni. Il fenomeno va in gran parte giustificato con il passaggio da libero professionista a dipendente che avviene proprio in questa fascia d'età.

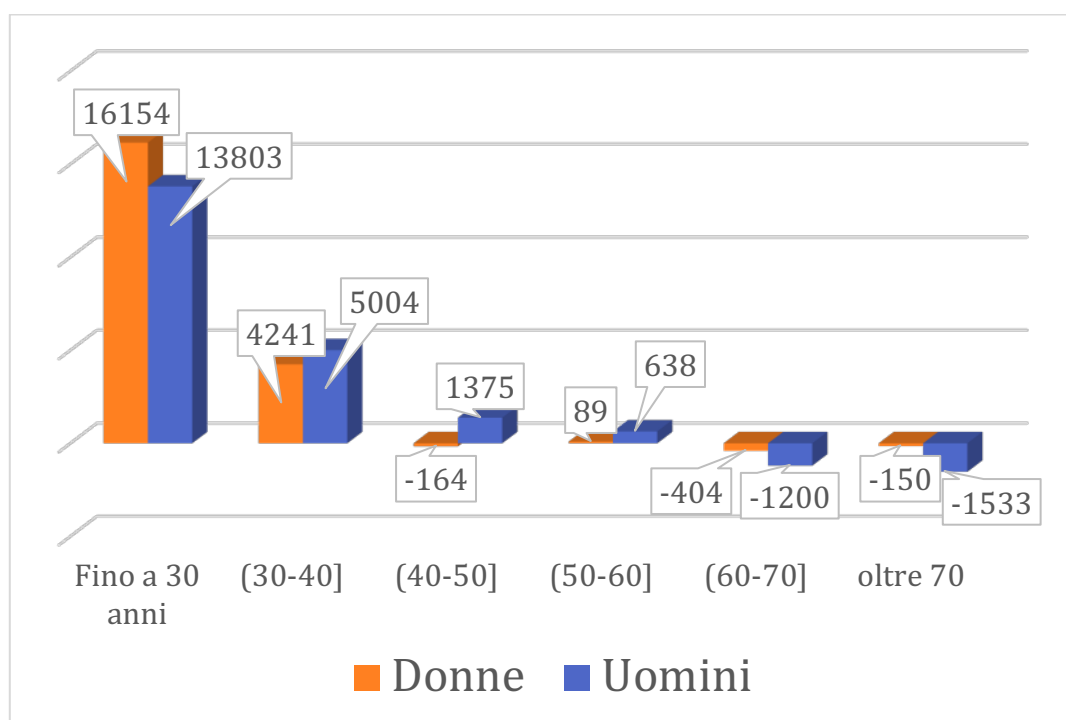


FIGURA 2.20 SALDO TRA NUOVI INGRESSI E CANCELLAZIONI. DATI 2019.

Nel grafico in Figura 2.20 viene mostrato il saldo tra nuovi ingressi e cancellazioni sempre per fasce d'età e genere. Come si può vedere il saldo è positivo per i professionisti di entrambi i sessi fino ai 40 anni. Diventa, invece, negativo per le professioniste tra i 40 ed i 50 anni, anche se il valore è comunque basso. Il saldo è decisamente negativo per tutti i professionisti al di sopra dei 60 anni.

L'analisi regionale sulle cancellazioni mostra una percentuale media del 2% di cancellazioni nell'anno 2019 sul numero di professionisti iscritti grosso modo costante in tutte le regioni italiane.

2.5 PENSIONATI ATTIVI: “SILVER ECONOMY”

Dalla analisi degli iscritti alle Casse di Previdenza è emerso un fenomeno piuttosto rilevante. Come si può vedere dai valori in Tabella 2.1, tra il 2005 ed il 2019 il numero di pensionati attivi è più che raddoppiato. Per evidenziarne meglio l'andamento nel tempo, in Figura 2.21, viene riportato il confronto tra il numero di iscritti attivi per anno ed il numero di attivi già pensionati considerandone pari a 100 il valore nel 2005.

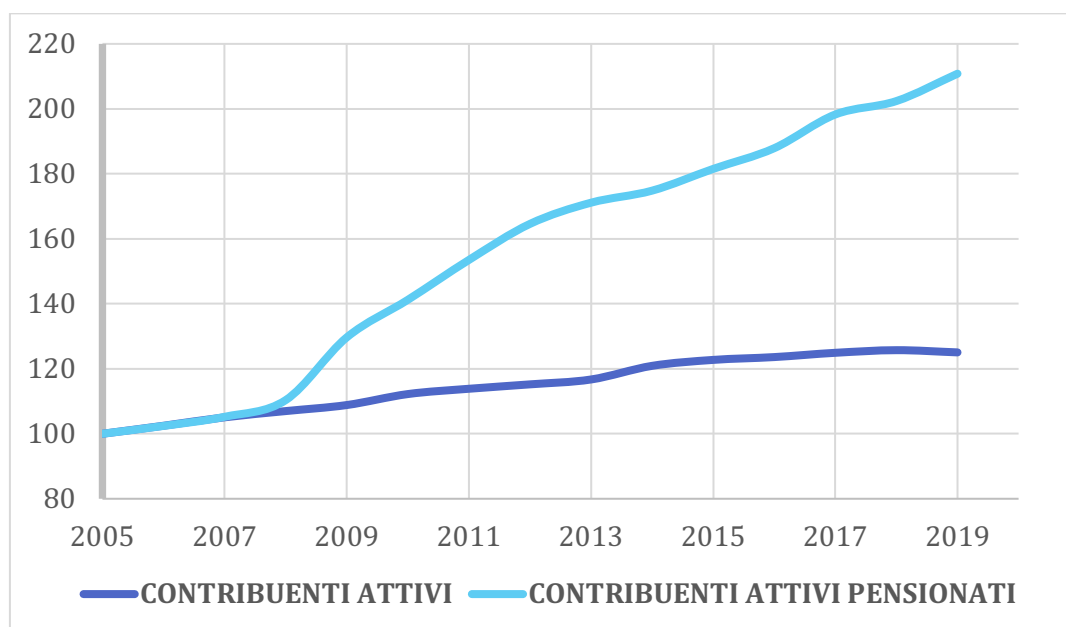


FIGURA 2.21 ATTIVI E ATTIVI PENSIONATI

Dalla figura si vede come la crescita del numero di pensionati che continuano ad esercitare l'attività professionale sia stata nettamente superiore a quella degli iscritti. Il fenomeno ha riguardato quasi tutte le Casse professionali anche se in modo differente. In Tabella 2.7 viene riportata la percentuale di pensionati che risultano attivi sul totale dei pensionati. Si può vedere come per 5 Casse professionali il numero di pensionati attivi superi il 40% dei pensionati e in 2 casi addirittura il 50%.

TABELLA 2.7 PERCENTUALE PENSIONATI ATTIVI SU PENSIONATI. DATI 2019.

Range percentuale pensionati attivi su pensionati	Numero Enti
0-10%	5
10%-20%	3
20%-30%	2
30%-40%	5
40%-50%	3
>50%	2

L'aumento dell'età lavorativa non ha influenzato solo i pensionati attivi ma tutti gli iscritti. Infatti, anche la percentuale di professionisti over 60 (Figura 2.22) è quasi raddoppiata negli ultimi 15 anni.

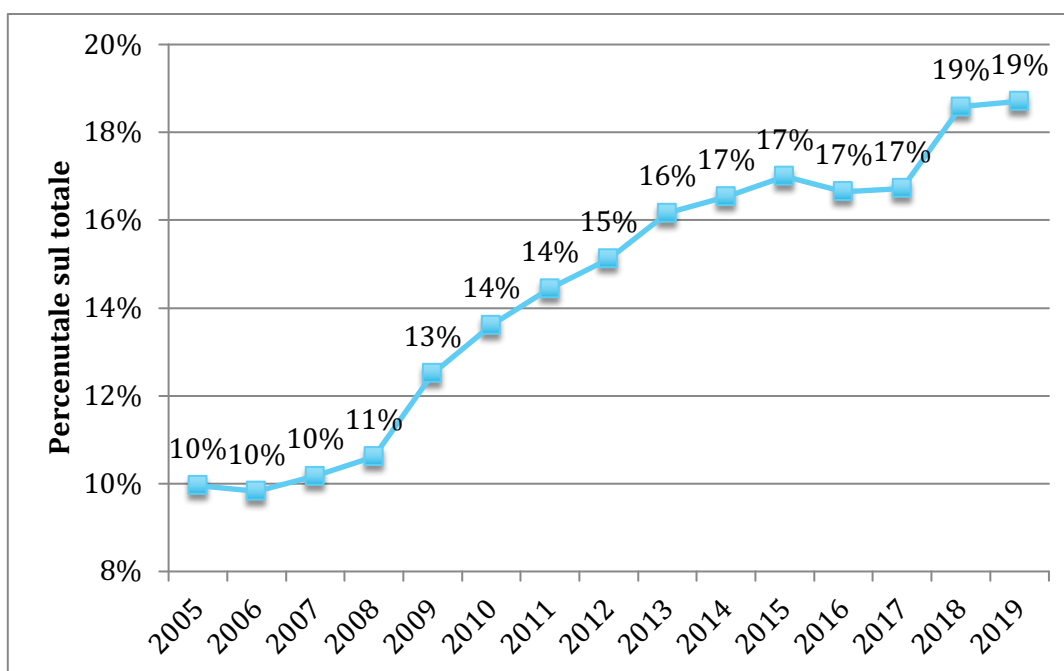


FIGURA 2.22 PERCENTUALE ISCRITTI OVER 60 SUL TOTALE DEGLI ISCRITTI.

2.6 APPENDICE

2.6.1 ISCRITTI PER DECRETO LEGISLATIVO

È possibile analizzare l'andamento del numero degli iscritti totali considerando la classificazione per Decreto Legislativo di appartenenza escludendo gli Enti Assistenziali per evitare, come detto, effetti di duplicazione.

TABELLA 2.8: ISCRITTI (CLASSIFICAZIONE IN BASE A DECRETO LEGISLATIVO)

ANNO	103	509	TOTALE
2005	95.514	1.212.724	1.308.238
2006	101.161	1.239.360	1.340.521
2007	107.145	1.267.452	1.374.597
2008	112.380	1.288.670	1.401.050
2009	120.477	1.312.249	1.432.726
2010	149.531	1.330.876	1.480.407
2011	157.860	1.348.386	1.506.246
2012	167.512	1.360.615	1.528.127
2013	180.917	1.368.990	1.549.907
2014	191.154	1.413.439	1.604.593
2015	199.547	1.431.028	1.630.575
2016	208.147	1.436.137	1.644.284
2017	224.708	1.440.627	1.665.335
2018	234.161	1.443.145	1.677.306
2019	236.513	1.435.741	1.672.254
Variazioni 2018-2019	1,00%	-0,51%	-0,30%
Variazioni 2005-2019	147,62%	18,39%	27,82%

Si può osservare come l'incremento degli iscritti degli Enti 103, nell'ultimo anno solare, sia risultato pari a circa al 1%, in contrasto con la lieve flessione del numero di iscritti agli Enti 509.

Se si allarga l'orizzonte temporale dal 2005 al 2019 si osserva un trend di crescita, per gli Enti 509, che porta ad un incremento percentuale pari al 18,39%. Maggiormente dinamica, a causa della loro recente costituzione, risulta la crescita demografica degli Enti 103, che fanno registrare un incremento dal 2005 al 2019 pari al 147,62%.

In Figura 2.23 si possono apprezzare le variazioni relative degli iscritti negli anni di analisi.

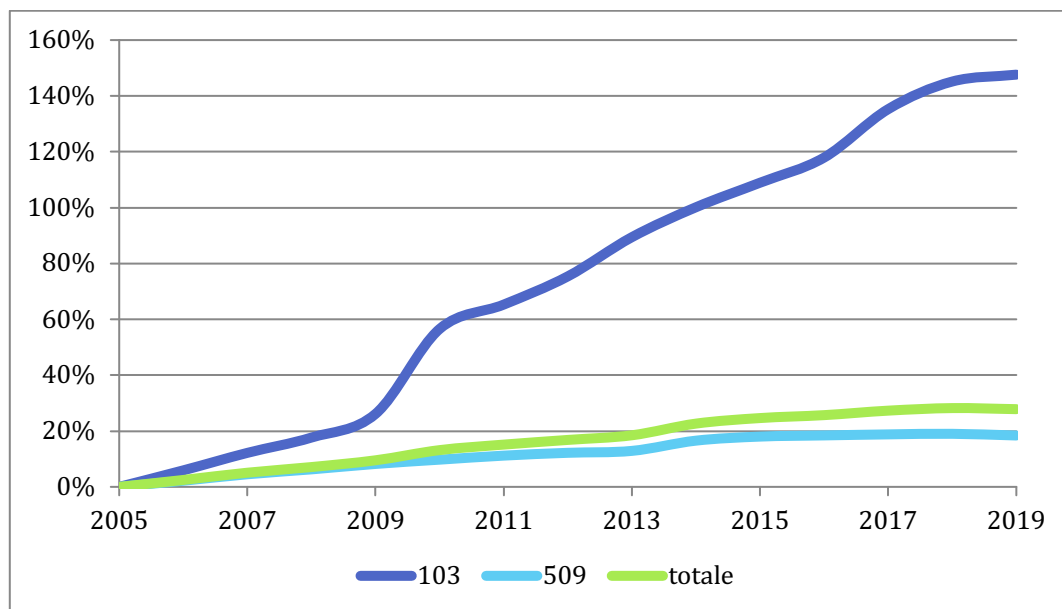


FIGURA 2.23: TREND ISCRITTI 2005-2019 - CLASSIFICAZIONE PER DECRETO LEGISLATIVO

2.6.2 ISCRITTI PER AREA PROFESSIONALE

In questo paragrafo viene esposta la suddivisione degli iscritti per area di appartenenza. Come descritto nel capitolo iniziale da questa classificazione viene esclusa ENASARCO.

TABELLA 2.9: ISCRITTI (CLASSIFICAZIONE IN BASE AD AREA PROFESSIONALE)

ANNO	AREA ECONOMICO SOCIALE	AREA GIURIDICO ECONOMICA	AREA PROFESSIONI TECNICHE	AREA SANITARIA	TOTALE
2005	94.264	168.849	296.896	469.549	1.029.558
2006	96.936	179.329	307.909	480.143	1.064.317
2007	99.198	188.663	318.283	491.640	1.097.784
2008	101.400	198.504	325.948	501.584	1.127.436
2009	105.980	208.523	333.786	516.890	1.165.179
2010	111.003	215.541	341.018	550.001	1.217.563
2011	112.317	224.094	347.886	563.083	1.247.380
2012	113.834	233.410	351.856	575.609	1.274.709
2013	114.480	242.232	354.913	589.105	1.300.730
2014	115.222	291.253	357.360	599.573	1.363.408
2015	115.941	304.718	356.077	615.039	1.391.775
2016	116.077	310.950	353.551	627.174	1.407.752
2017	120.908	327.624	345.036	638.384	1.431.952
2018	126.141	329.833	347.768	645.294	1.449.036
2019	116.522	319.819	346.193	665.821	1.448.355
Variazioni 2018-2019	-7,63%	-3,04%	-0,45%	3,18%	-0,05%
Variazioni 2005-2019	23,61%	89,41%	16,60%	41,80%	40,68%

Dalla Tabella 2.9 è possibile evidenziare le variazioni percentuali degli iscritti relativamente all'ultimo anno solare e al periodo 2005-2019.

Se si analizza l'andamento degli iscritti secondo questa classificazione si nota che la crescita complessiva più marcata è associata all'area giuridico economica, quasi totalmente dipendente dall'andamento degli iscritti alla Cassa Forense. Il dato è influenzato dalla riforma attuata nel 2014 che ha comportato l'iscrizione d'ufficio degli avvocati iscritti alla Gestione Sperata INPS a Cassa Forense, incrementando del 25,71% il numero degli iscritti in un solo anno (2014). La crescita, per l'area giuridico economica, è rimasta elevata anche negli anni successivi facendo registrare un incremento complessivo di poco più di 89 punti percentuali. Relativamente alla crescita nell'area sanitaria va notato che, tra il 2009 ed il 2010, ENPAPI ha iniziato a considerare come iscritti anche gli iscritti non contribuenti che, pur non svolgendo attività lavorativa, mantengono comunque una posizione all'interno dell'Ente (delibera del Consiglio di Indirizzo Generale 11 del 11 settembre 2011).

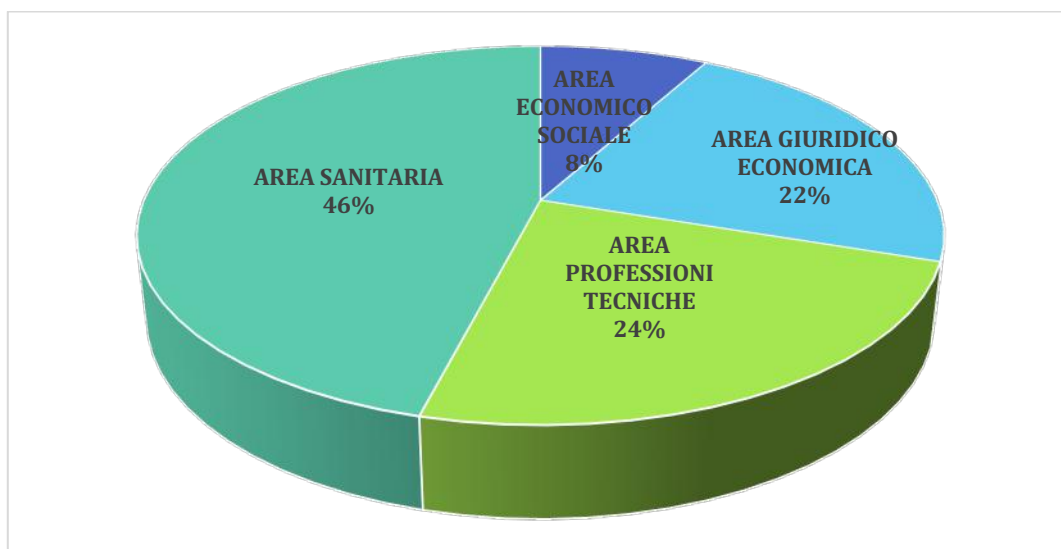


FIGURA 2.24: COMPOSIZIONE ADEPP PER AREA PROFESSIONALE. DATI 2019

Nel grafico di Figura 2.24 vengono riportati i pesi percentuali delle diverse aree professionali. Si nota come l'area più popolata sia l'area sanitaria con un peso del 46% su totale. Tale risultato è dovuto principalmente alla presenza nella suddetta area di ENPAM che già da sola raccoglie circa il 23% degli iscritti a tutto il sistema AdEPP.

3 I REDDITI DEI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

Nel presente capitolo vengono analizzati i redditi dei liberi professionisti iscritti alle Casse di Previdenza. In primo luogo, verrà mostrato l'andamento storico dei redditi medi di tutta la popolazione degli iscritti dal 2005 al 2019 contestualizzandolo nel quadro economico italiano. In seguito, l'analisi si concentrerà sulle peculiarità dei liberi professionisti mettendo in evidenza le differenze di reddito: per genere (*gender pay-gap*); per età (*age pay-gap*); e in ultimo per regione.

I redditi qui considerati coincidono con gli imponibili ai fini previdenziali dichiarati nell'anno di riferimento. Ovvero, i redditi a cui sono commisurate le contribuzioni degli iscritti agli Enti Previdenziali. In generale, tali imponibili sono molto prossimi all'imponibile fiscale IRPEF. In alcuni e pochi casi, questi ultimi possono differire dagli imponibili fiscali IRPEF in quanto i valori comunicati dagli Enti risultano influenzati dalla presenza di soglie o plafond contributivi limite.

I redditi analizzati, quindi, sono quelli relativi alle dichiarazioni dei redditi che vengono effettuate l'anno successivo alla percezione del reddito stesso. I dati relativi all'anno 2019 sono quindi relativi ai redditi presenti nelle dichiarazioni 2019.

3.1 REDDITI MEDI SU SCALA NAZIONALE

Nell'analisi qui di seguito presentata sono stati inclusi tutti gli iscritti alle Casse di Previdenza Private che esercitano la libera professione (sono quindi esclusi gli iscritti ad ENASARCO e i professionisti dipendenti). Ancora, ovviamente, le analisi non prendono in considerazione i redditi degli iscritti ad ONAOSI e CASAGIT.

TABELLA 3.1: REDDITO MEDIO LIBERI PROFESSIONISTI

Anno	Reddito	Var. % annua
2005	34.698 €	
2006	35.675 €	2,8%
2007	37.158 €	4,2%
2008	37.558 €	1,1%
2009	38.025 €	1,2%
2010	37.284 €	-1,9%
2011	37.223 €	-0,2%
2012	36.696 €	-1,4%
2013	34.678 €	-5,5%
2014	34.073 €	-1,7%
2015	33.955 €	-0,3%
2016	33.526 €	-1,3%
2017	34.532 €	3,0%
2018	35.571 €	3,0%
2019	35.541 €	-0,1%
Var. % 2005-2018	2,43%	
Var. % 2018-2019	-0,08%	

In Tabella 3.1 viene riportata la serie storica dei redditi medi e vengono evidenziate le variazioni percentuali anno per anno e nell'intero periodo di analisi.

Dalla Tabella 3.1 è chiaro come la decrescita, iniziata nel 2010, abbia pesantemente inciso sul sistema professionale italiano. Basti pensare a come tale diminuzione abbia fatto decrescere il reddito medio, tra il 2010 e il 2016, di circa il 12%. Interessante notare che la variazione è tornata positiva nel 2017 e nel 2018 portando a crescere, per entrambi gli anni, il reddito del 3%.

Pressoché stabile resta invece il reddito nell'ultimo anno di analisi. Va comunque evidenziato che l'andamento del reddito medio (come visto anche per il numero di iscritti) risente delle riforme a cui gli Enti sono soggetti e che ne modificano la platea di riferimento. In particolare, la grossa variazione di redditi tra il 2012 ed il 2013 è, almeno in parte, dovuta alla Riforma Forense del 2012, anno in cui vi è stato un passaggio di un gran numero di avvocati, il cui reddito era inferiore a 10.300, dalla Gestione Separata dell'INPS alla Cassa Forense. Tale passaggio, di concerto con gli effetti della crisi del settore professionale, ha comportato il decremento del 5,5% fatto registrare tra il 2012 e il 2013.

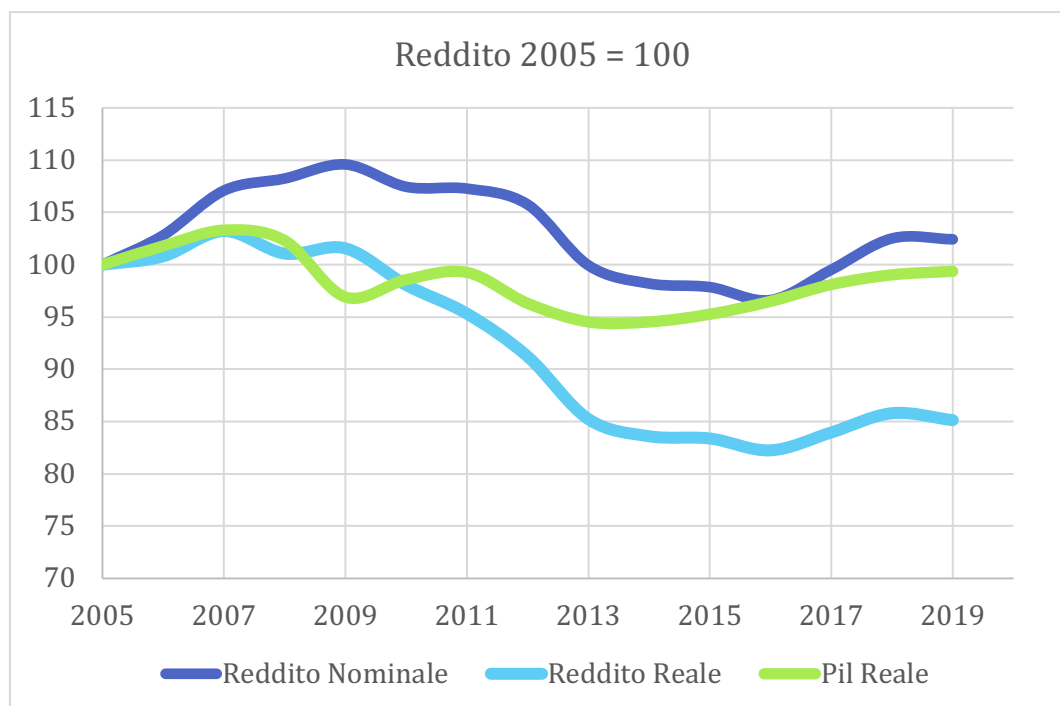


FIGURA 3.1: VARIAZIONI DEI REDDITI REALI (DEFLATORE IPCA) E NOMINALI (FONTE ADEPP), CONFRONTO CON PIL ITALIANO (FONTE ISTAT).

Per meglio contestualizzare le variazioni dei redditi dei liberi professionisti, in Figura 3.1, queste vengono confrontate con l'andamento del PIL italiano. Se includiamo gli effetti dell'inflazione sui redditi, come mostrato, notiamo che questi sono scesi, in termini reali, del 14,5% dal 2005. Come si diceva le cause

di tale decrescita vanno imputate alla crisi del settore professionale ma non solo. In particolare, oltre all'effetto riforme, la diminuzione dei redditi è anche dovuta alla crescente quota di donne nelle professioni che, come vedremo nelle analisi successive, hanno mediamente redditi inferiori a quelli dei colleghi uomini e quindi l'aumento percentuale della componente femminile tra i professionisti contribuisce a ridurre il reddito medio complessivo.

3.2 ANALISI DI GENERE, ETÀ E REGIONE

Data l'eterogeneità dei professionisti emersa nel capitolo dedicato alla demografia degli iscritti agli Enti Previdenziali Privati, in questo paragrafo ci occuperemo di analizzare i redditi dei professionisti andando ad enfatizzare le differenze di genere, età e regione di appartenenza.

3.2.1 ANALISI PER ETÀ

Iniziamo l'analisi andando a considerare le differenti fasce d'età. In Figura 3.2 riportiamo i diversi redditi medi percepiti in funzione dell'anzianità del professionista. È facile notare come vi sia una rilevante differenza di reddito tra le diverse età. In particolare, vediamo che i professionisti sotto i 30 anni dichiarano circa un quarto dei loro colleghi con età compresa tra i 50 ed i 60 anni. Tale differenza decresce con l'età del professionista ma resta comunque marcata fino ai 50 anni.

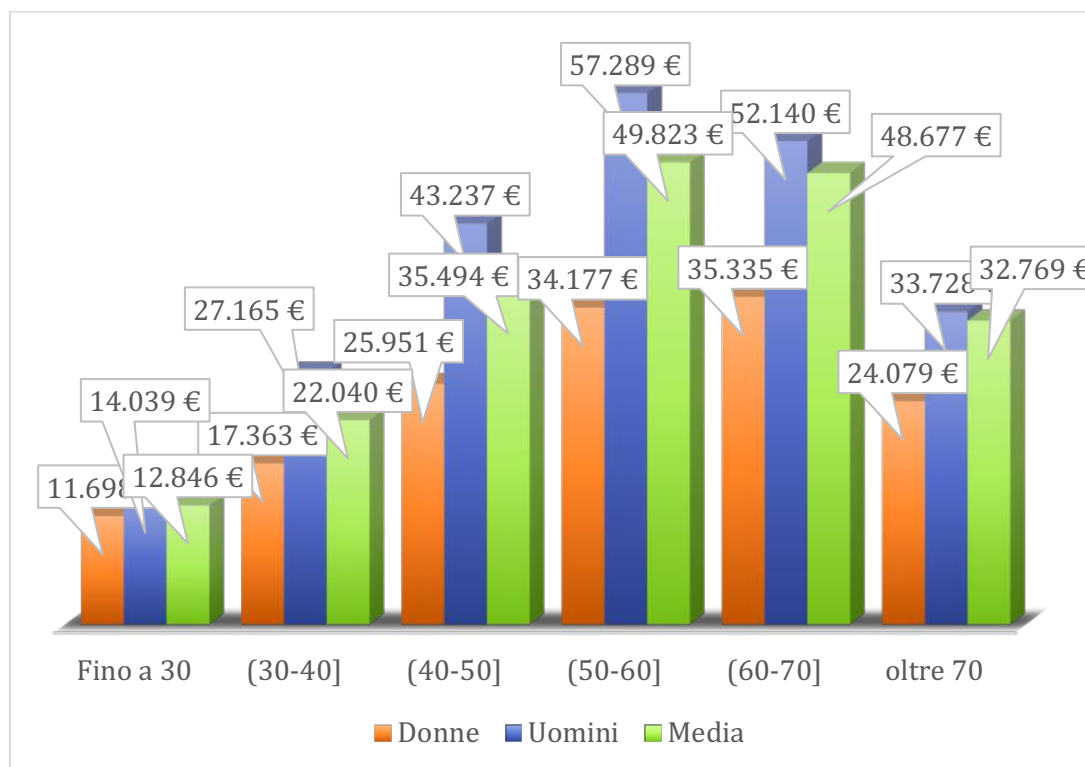


FIGURA 3.2: REDDITI MEDI PER FASCE D'ETÀ. DATI 2019.

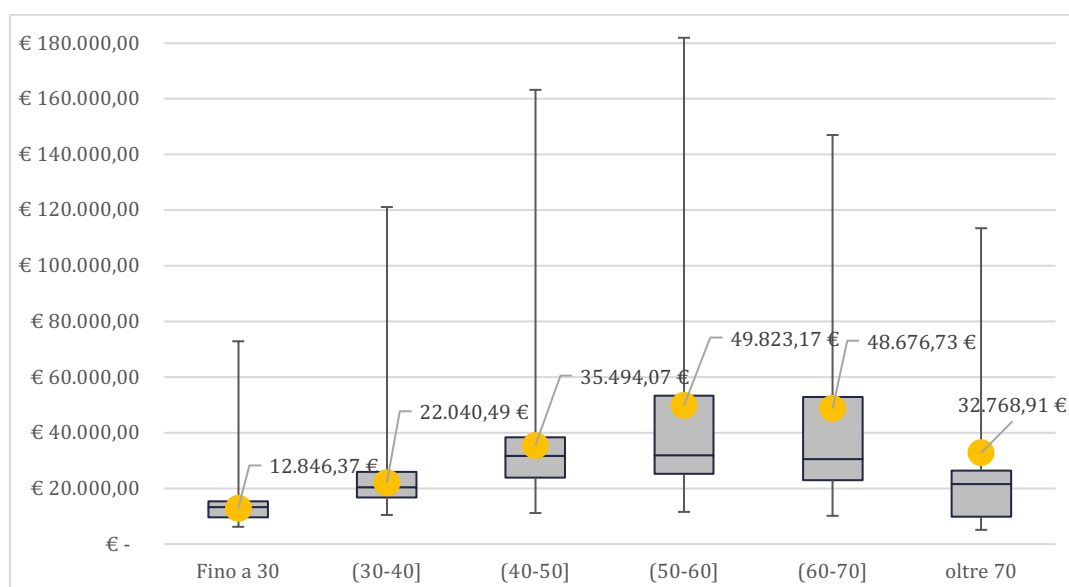


FIGURA 3.3 DISTRIBUZIONE DEI REDDITI PER ETÀ E PER ENTE DI APPARTENENZA

In Figura 3.3 viene mostrata la distribuzione dei redditi medi per classe d'età insieme alla mediana, quartili e valori massimi e minimi in funzione della

categoria professionale. Si può vedere dal grafico come via sia una grossa differenza di reddito tra le diverse categorie. Per fare un esempio nella classe d'età 50-60 anni i redditi annui medi vanno da un minimo di circa 12mila euro ad un massimo di 180mila euro!

3.2.2 ANALISI DI GENERE

Qui di seguito analizziamo i dati relativamente alle differenze di genere, GPG (*Gender Pay Gap*), tra i liberi professionisti iscritti agli Enti previdenziali. Il dato complessivo, al 2019, fa registrare una differenza di reddito pari a circa il 45%.

Di maggiore interesse risulta essere una analisi congiunta genere età. In Figura 3.4 viene mostrata la percentuale di reddito per le diverse fasce d'età, ulteriormente suddivisa per genere. Tale percentuale è calcolata rispetto alla fascia d'età con reddito massimo che risulta essere quella dei professionisti uomini con età compresa tra i 50 ed i 60 anni. Dalla figura si evince che la differenza di reddito dovuta al genere sia persistente per tutte le fasce d'età ma con delle importanti differenze. In particolare, si può notare come questa differenza sia poco rilevante per i redditi molto bassi e per le professioniste sotto i 30 anni. In questa fascia d'età, infatti, la differenza di reddito tra le professioniste donne e i loro colleghi uomini risulta essere circa il 4%.

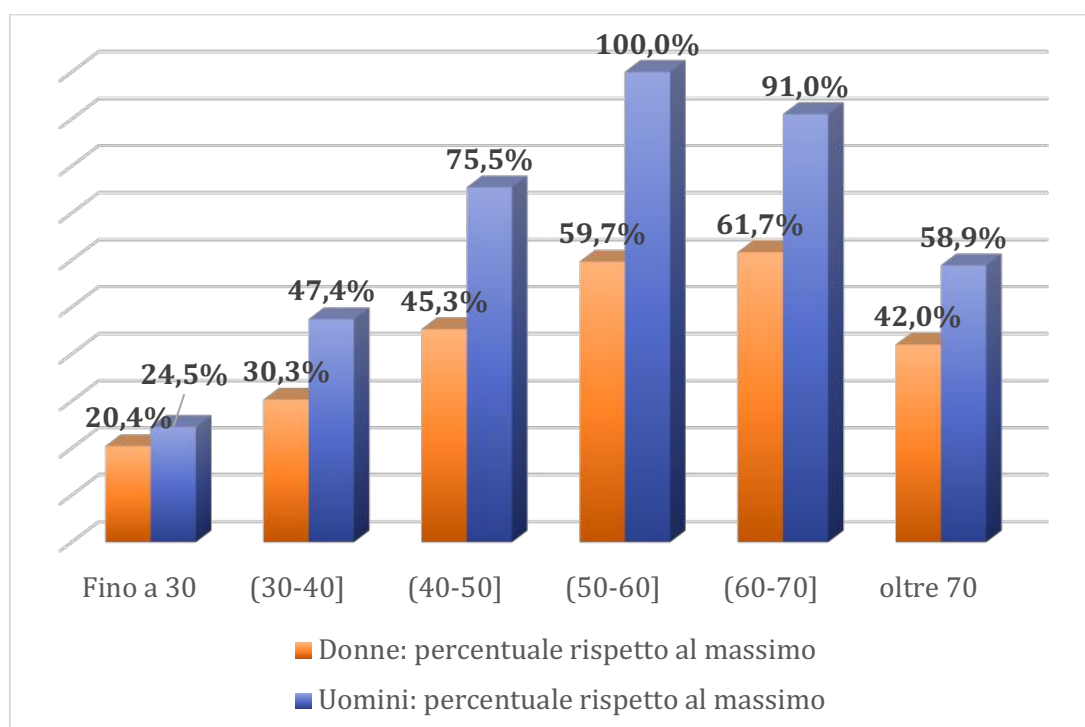


FIGURA 3.4: GENDER/AGE PAY GAP. DATI 2019

In Tabella 3.2 vengono riportati i redditi dei professionisti suddivisi per fasce d'età e per genere.

TABELLA 3.2: REDDITI PER FASCIA D'ETÀ E GENERE. DATI 2019.

	Fino a 30 anni	(30-40]	(40-50]	(50-60]	(60-70]	oltre 70
Donne	11.698 €	17.363 €	25.951 €	34.177 €	35.335 €	24.079 €
Uomini	14.039 €	27.165 €	43.237 €	57.289 €	52.140 €	33.728 €
Totale	12.846 €	22.040 €	35.494 €	49.823 €	48.677 €	32.769 €

I dati raccolti dimostrano che il GPG tra uomo e donna è più marcato nel settore delle libere professioni che nel lavoro subordinato.

Se nel settore del lavoro subordinato questo si assesta su una percentuale di circa il 4%, le libere professioniste guadagnano in media il 45% in meno dei colleghi uomini.

Le cause di questo divario salariale sono molteplici, interconnesse e coinvolgono dimensioni individuali, familiari, collettive e sociali. Ma tra i tanti, un elemento è stato finora oggetto di scarsa attenzione e raramente rilevato.

I minimi retributivi fissati dalla contrattazione collettiva per il lavoro subordinato hanno fatto sì che le discriminazioni salariali potessero “intaccare” la sola parte variabile della retribuzione, contenendo significativamente il GPG.

Nelle libere professioni invece gli interventi normativi che si sono succeduti dal 2006 al 2016 in materia di compensi professionali hanno contribuito ad abbassare i redditi dei professionisti giovani e soprattutto delle donne, ampliando il divario salariale.

Nella convinzione che il mercato dei servizi professionali in Italia necessitasse di interventi atti a consentirne l’apertura e lo sviluppo, il d.l. 223 del 4 luglio 2006, cd. Decreto Bersani, abroga per primo il principio dell’inderogabilità dei minimi delle tariffe delle professioni regolamentate in ordini e collegi professionali, a loro volta successivamente abolite dall’art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 27 marzo 2012, n. 27, cd. decreto sulla liberalizzazione del governo Monti.

Venuta meno la tariffa professionale, come elemento di orientamento e riferimento nella determinazione dell’ammontare del compenso dei professionisti, ruolo centrale assume l’autodeterminazione delle parti nella definizione del contenuto economico della prestazione. Con un significativo ampliamento del GPG nel settore.

Poiché nessuna delle misure adottate ha consentito il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel 2017 il legislatore effettua una significativa inversione di tendenza in materia, con un primo intervento volto a (ri)affermare il diritto per i liberi professionisti ad un “equo compenso”.

L'art. 19-quaterdecies, comma 1 della l. 172/2017, come modificato dalla legge di bilancio 2018 considera "equo" il compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al D.M. di cui al d.l. 1/2012.

Il limitatissimo ambito di applicazione della norma (alle sole imprese bancarie e assicurative con esclusione delle piccole e medie imprese) non consente purtroppo di prospettare in un prossimo futuro una riduzione del GPG nelle libere professioni.

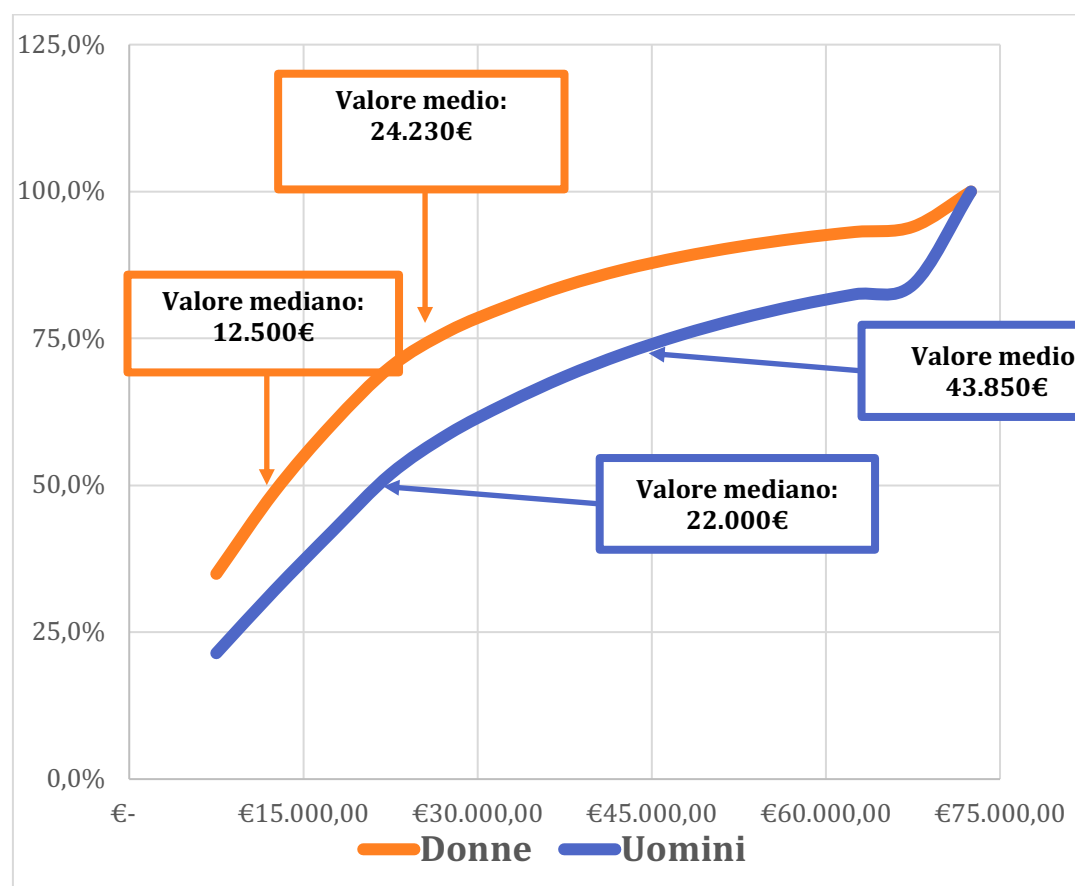


FIGURA 3.5 DISTRIBUZIONE DEI REDDITI. DATI 2019.

Risulta sicuramente di notevole interesse analizzare i dati riportati in Figura 3.5 dove vengono mostrate le distribuzioni dei redditi dei liberi professionisti

per uomini e donne. Dalla figura, infatti, si vede che nonostante il reddito medio delle libere professioniste sia di circa 24.230 euro, il 50% di queste ha un reddito inferiore ai 12.500 euro. Fenomeno simile, ma con importi diversi, accade per gli uomini: il reddito medio è all'incirca 43.846 euro mentre il 50% degli uomini ha un reddito inferiore ai 22.000 euro. Il fenomeno è ascrivibile agli elevati redditi, dichiarati da una minoranza di professionisti, che fanno salire il valore medio. Basti pensare che, come si vede in figura, solo il 25% delle donne ed il 29% degli uomini ha un reddito superiore al reddito medio.

Un altro fenomeno di sicuro interesse è legato al rapporto tra fatturato e reddito ai fini previdenziali.

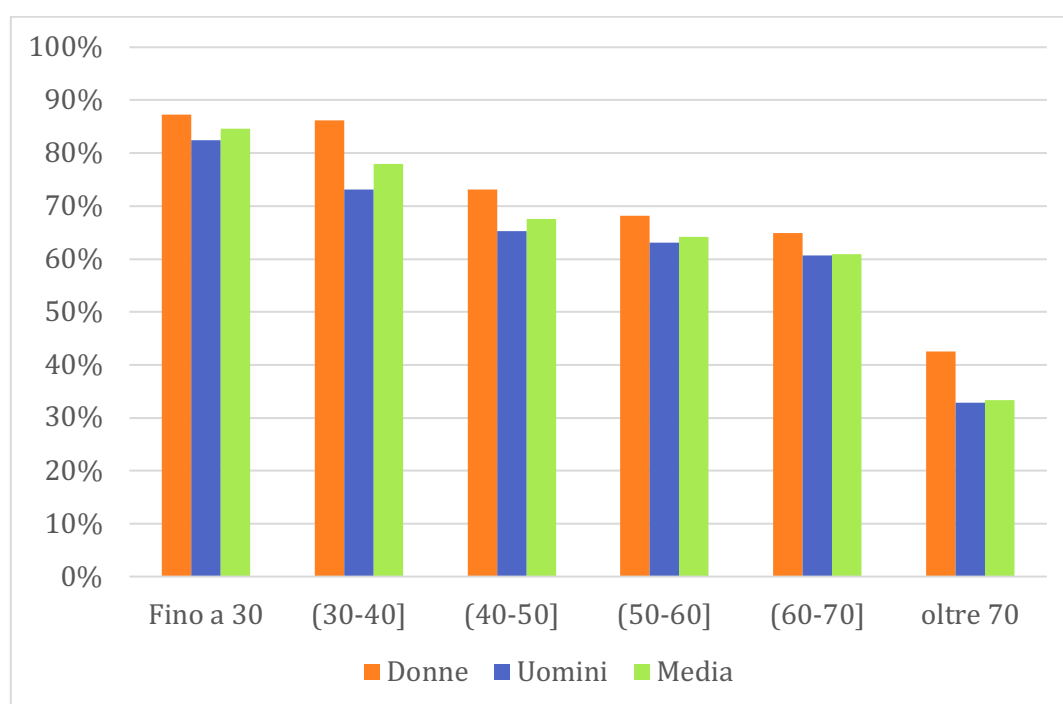


FIGURA 3.6 RAPPORTO TRA REDDITO E FATTURATO. DATI 2019.

In Figura 3.6 viene mostrato, per le diverse fasce d'età e per i due generi, il rapporto tra fatturato e reddito. Si vede chiaramente come questo rapporto tenda a scendere con l'età del libero professionista. Inoltre, si nota anche una maggiore differenza tra reddito e fatturato nei professionisti uomini rispetto

alle loro colleghe donne. Il fenomeno è ascrivibile a diverse cause. Tra queste possiamo ipotizzare che, in molti casi, l'attività professionale sia in realtà una attività quasi da lavoro dipendente presso altri professionisti e ciò comporta che il fatturato coincida quasi completamente con il reddito. Quanto appena descritto è, in particolar modo, rilevante per i giovani e le donne. Altre cause possono essere ricercate nelle diverse specializzazioni scelte dalle professioniste donne nonché nelle difficoltà di conciliare vita familiare e lavoro professionale.

3.2.3 ANALISI REGIONALE

Un'altra importante causa che determina le differenze di reddito tra i professionisti è sicuramente da ricerca nella regione di appartenenze. In Figura 3.7 vengono mostrate i redditi medi dichiarati nel Nord, Centro e Sud Italia, nel grafico viene anche mostrata l'ulteriore suddivisione per genere.

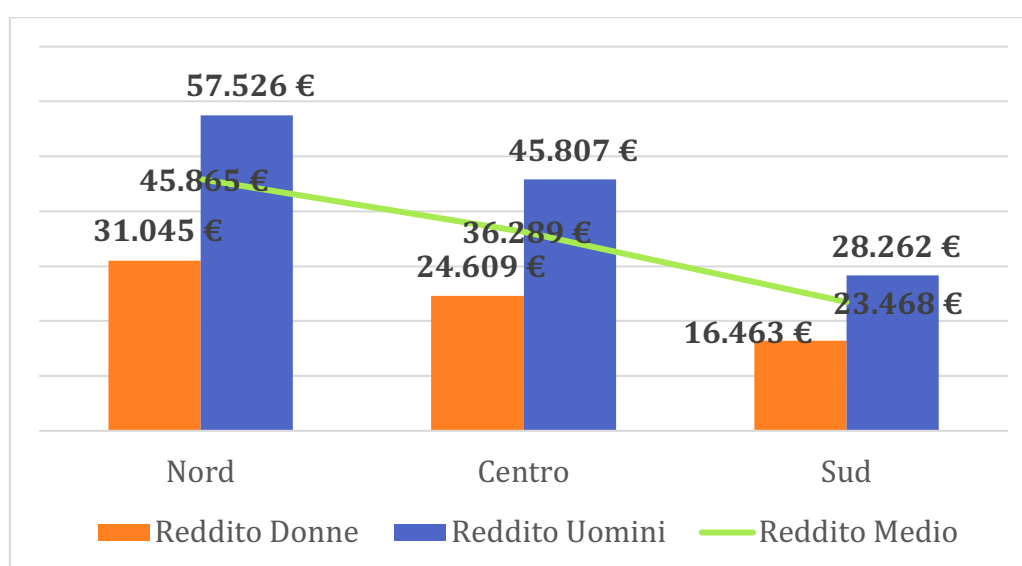


FIGURA 3.7: REDDITO PER AREA GEOGRAFICA. DATI 2019

I dati mostrano come, in media, nel sud Italia il reddito dichiarato sia del 50% inferiore al reddito dichiarato dai professionisti del Nord mentre la differenza

tra Centro e Nord è di circa il 20%. Resta molto persistente la differenza di reddito tra uomini e donne quasi indipendente dalla provenienza geografica.

Per meglio approfondire le differenze di reddito dichiarato nelle diverse regioni italiane in Figura 3.8 vengono riportati i redditi medi dichiarati regione per regione suddivisi anche qui tra uomini e donne.

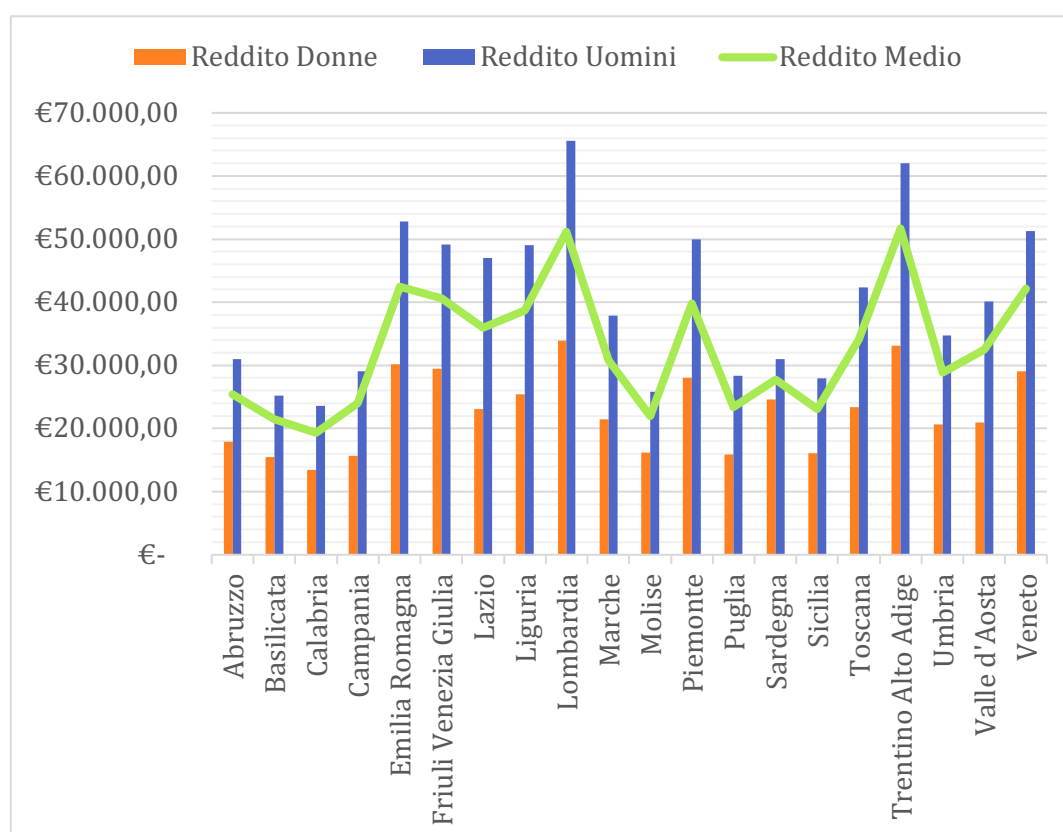


FIGURA 3.8: DIFFERENZE DI REDDITO PER REGIONE D'APPARTENENZA. DATI 2019.

Si vede chiaramente come vi sia una enorme differenza di reddito tra le diverse regioni italiane e, per ogni regione, tra uomini e donne. I professionisti che dichiarano maggiormente sono gli uomini in Lombardia con un reddito annuo medio di circa 65mila euro mentre il reddito più basso è dichiarato dalle professioniste Calabresi, circa 13mila euro.

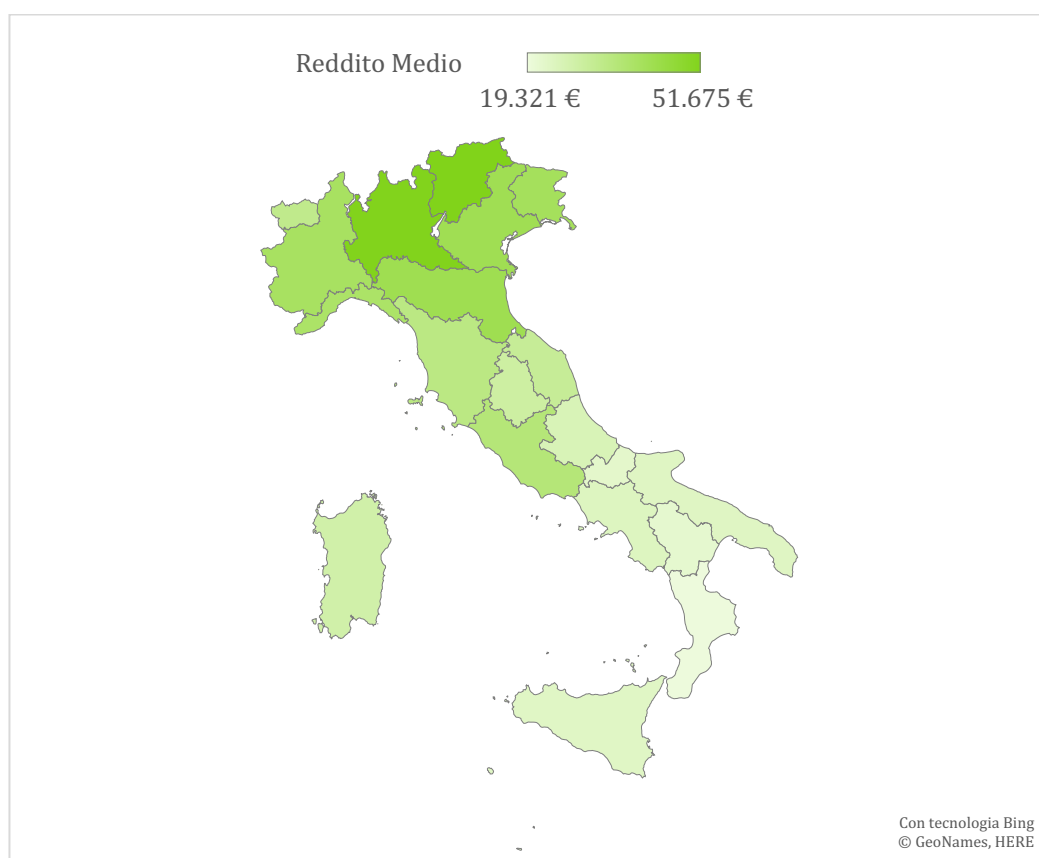


FIGURA 3.9: REDDITO MEDIO REGIONALE DEI LIBERI PROFESSIONISTI. DATI 2019.

3.3 ANALISI RICHIESTE REDDITO DI ULTIMA ISTANZA

3.3.1 DOMANDE RUI

La pandemia globale ha influenzato enormemente anche il mondo delle libere professioni causandone una crisi senza precedenti. Per far fronte alla diminuzione dei redditi, il governo ha previsto, per ogni mese di completo lockdown (marzo, aprile e maggio), un bonus, denominato reddito di ultima istanza (RUI), di 600 euro per marzo ed aprile e 1000 per maggio da erogarsi ai liberi professionisti che ne facessero richiesta e ne avessero diritto.

In questo paragrafo analizziamo le richieste pervenute in relazione al genere, età e regione di appartenenza.

Il numero di liberi professionisti che ha fatto richiesta del RUI per almeno uno dei tre mesi è stato di 513.882, di questi 242.569 sono donne. Se confrontiamo questo dato con il numero di liberi professionisti otteniamo che il RUI è stato richiesto dal 47% dei liberi professionisti con percentuali leggermente diverse tra uomini e donne (49% delle donne e 46% degli uomini).

3.3.2 ANALISI PER ETÀ

In Figura 3.10 viene riportato il numero di liberi professionisti che ha fatto domanda per il RUI suddiviso per età e genere. Notiamo che la maggior parte delle richieste è pervenuta da liberi professionisti nella fascia 30-50 anni.

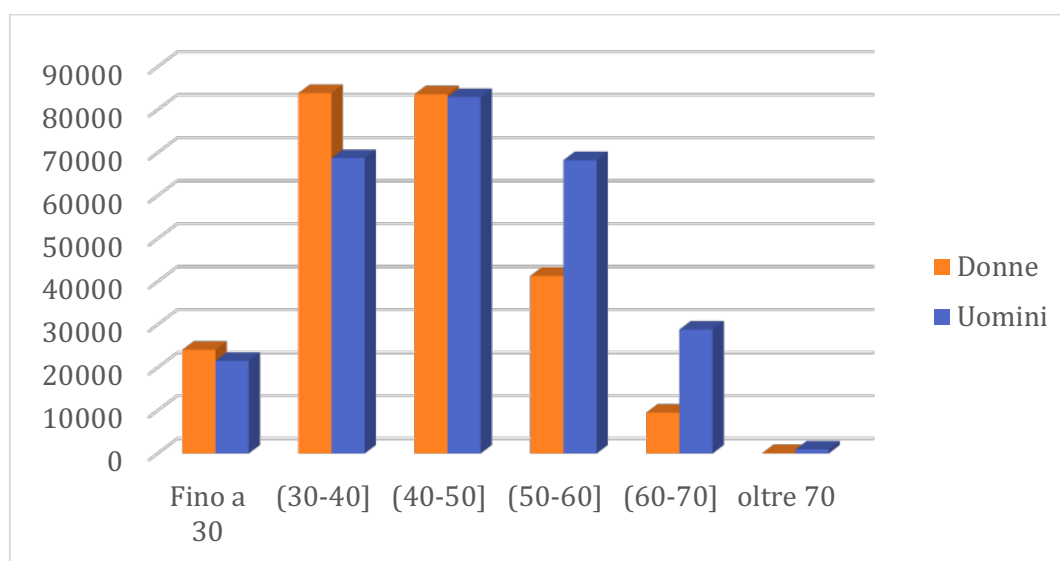


FIGURA 3.10 NUMERO DI DOMANDE RUI PER GENERE ED ETÀ.

Per comprendere meglio la distribuzione delle domande, in Figura 3.11, vengono mostrate le percentuali di liberi professionisti che hanno fatto domanda per il RUI per ogni fascia d'età e per genere. Va evidenziato che, nella fascia tra i 30 ed i 40 anni, sono pervenute domande dal 75% dei liberi professionisti uomini mentre tra le donne “solo” il 53% ha deciso di fare domanda. Per le restanti fasce d'età non si notano differenze tra uomini e donne e la percentuale scende linearmente con l'età.

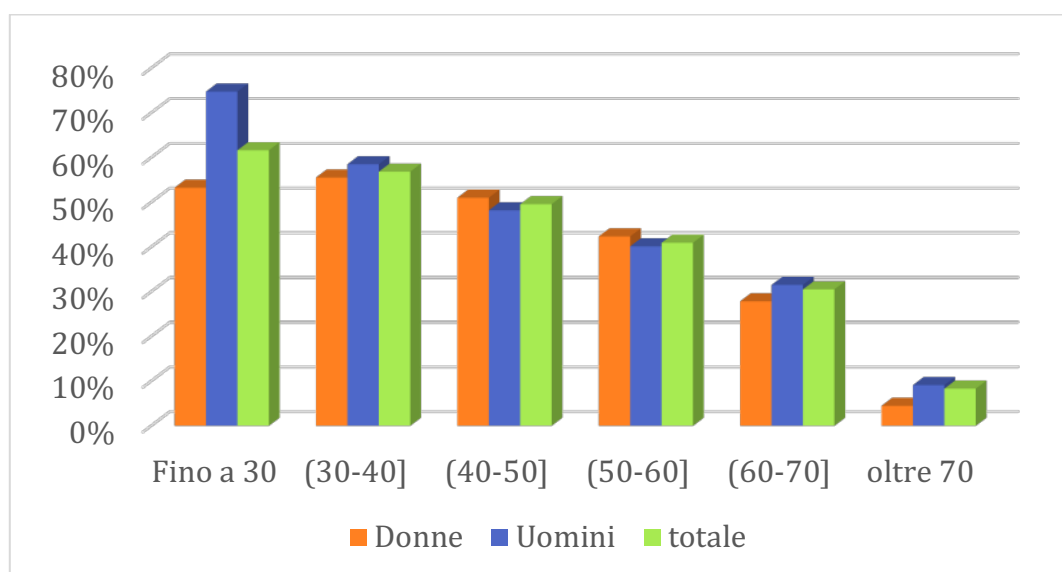


FIGURA 3.11 PERCENTUALE DI RICHIESTE RUI PER FASCE D'ETÀ E GENERE.

3.3.3 ANALISI PER REGIONE

In Figura 3.12 viene mostrato il numero di richieste RUI suddiviso per regione e genere. I colori più scuri indicano un maggior numero di domande. Come atteso la maggior parte delle domande è arrivata dalla Lombardia, regione con il maggior numero di abitanti e di liberi professionisti in Italia. Per comprendere meglio la distribuzione geografica delle domande, e quindi della crisi legata alla pandemia da COVID 19 in Figura 3.13, mostriamo la percentuale di richieste RUI calcolata sul numero di liberi professionisti delle singole regioni. Come si vede la distribuzione dei colori (e quindi delle percentuali) cambia notevolmente mostrando una elevata predominanza delle percentuali di richieste provenienti dal sud Italia.

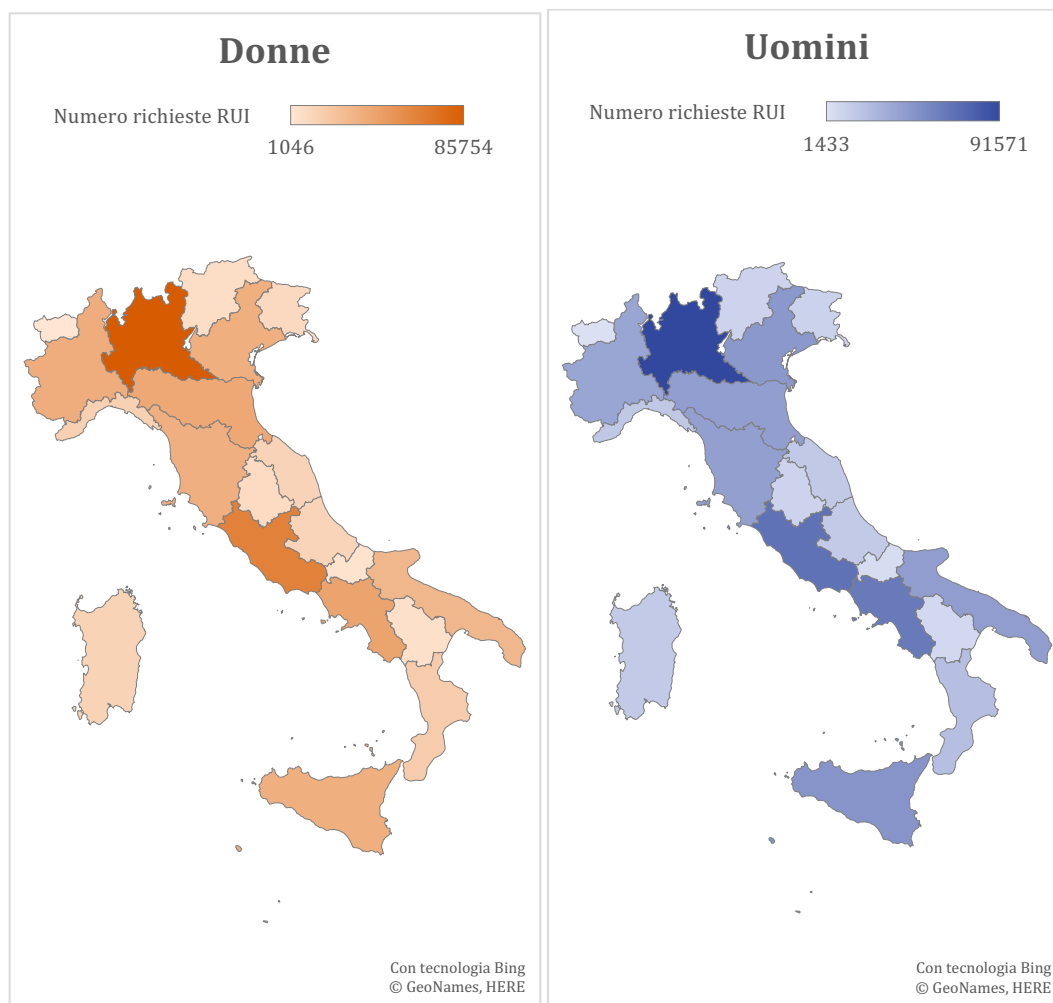


FIGURA 3.12 NUMERO DI RICHIESTE RUI PER REGIONE E GENERE.

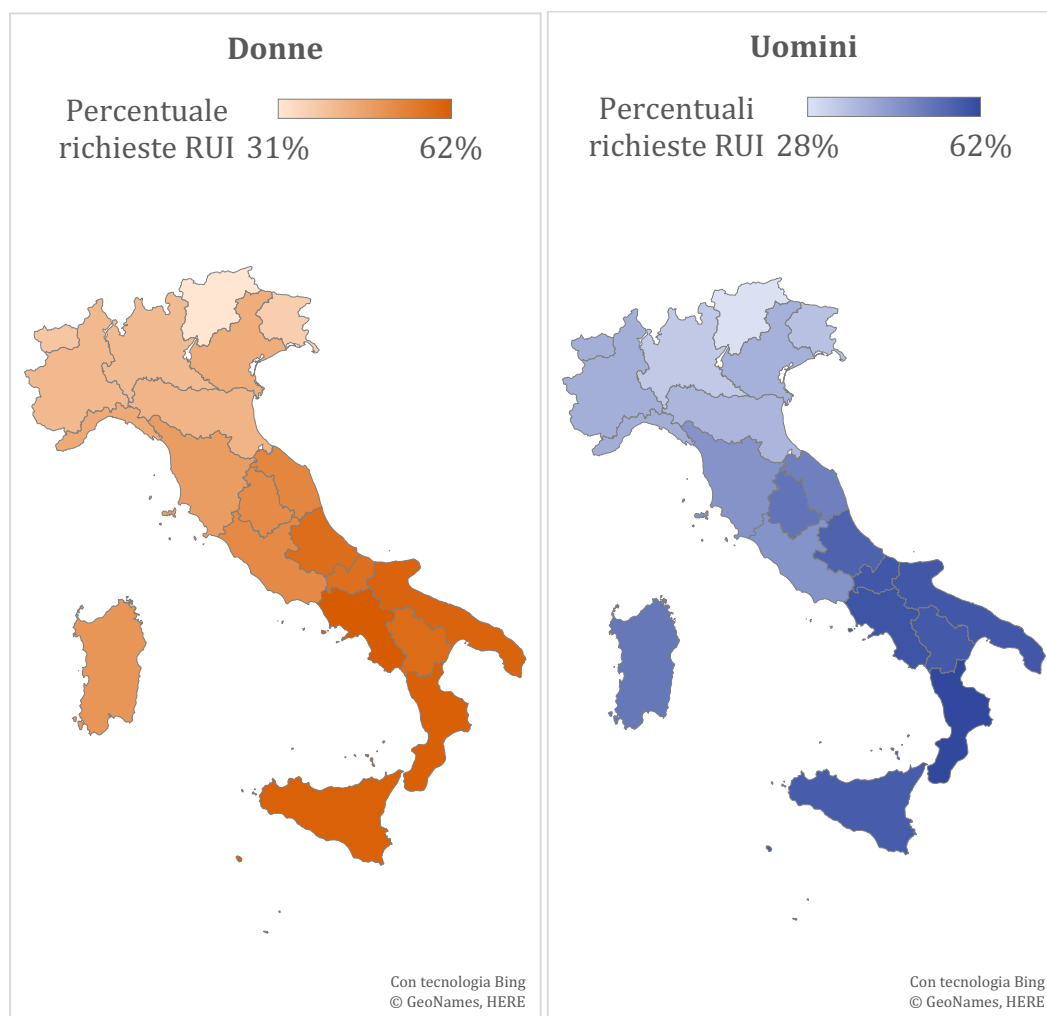


FIGURA 3.13 PERCENTUALE RICHIESTE RUI PER REGIONE E GENERE.

4 CONTRIBUTI E PRESTAZIONI

4.1 GLI IMPORTI DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE COMPLESSIVE

Sono di seguito analizzate le entrate contributive complessive degli Enti facenti parte dell'Associazione. Sono state considerate tutte le fonti contributive senza alcuna distinzione in merito all'obbligatorietà del contributo o alla destinazione dello stesso. Le classificazioni proposte sono coerenti con quelle utilizzate nelle sezioni precedenti. Vengono considerati separatamente gli Enti assistenziali.

TABELLA 4.1: ENTRATE CONTRIBUTIVE (MILIONI DI EURO)

ANNO	ENTI 509	ENTI 103	ENTI ASSIST.	TOTALE
2005	5.081	231	86	5.398
2006	5.569	249	91	5.908
2007	5.973	287	93	6.354
2008	6.321	286	104	6.711
2009	6.573	309	109	6.991
2010	6.949	323	110	7.382
2011	7.416	345	109	7.871
2012	7.763	382	108	8.253
2013	8.169	393	107	8.668
2014	8.387	421	107	8.914
2015	8.607	401	105	9.113
2016	9.243	421	103	9.767
2017	9.214	420	100	9.734
2018	9.791	416	102	10.310
2019	10.302	443	101	10.846
Variazioni 2018-2019	5,22%	6,51%	-1,36%	5,20%
Variazioni 2005-2019	102,74%	91,77%	17,67%	100,91%
Media variazioni 2005-2019	5,20%	4,88%	1,24%	5,14%

Dalla Tabella 4.1 si osserva che nel 2019 gli Enti Previdenziali hanno raccolto più di 10,8 miliardi di euro, con un incremento in termini assoluti di 0,536 miliardi di euro rispetto al 2018 (incremento del 5,20% in termini percentuali rispetto al 2018). Da un'analisi dettagliata si evidenzia come siano in crescita le entrate contributive degli Enti di Previdenza ex D.Lgs. 509/1994 (+5,22%), Enti ex D.Lgs.103/1996 (+6,51%); mentre si rileva una diminuzione delle entrate contributive degli Enti Assistenziali (-1,36%).

Inoltre, è importante notare come, a differenza degli Enti Previdenziali D.Lgs. 509/1994 che registrano una costante crescita delle entrate contributive nei 15 anni oggetto di analisi (*dal primo periodo di analisi - anno 2005, fino all'ultimo - anno 2019*), gli altri Enti analizzati hanno subito delle lievi inversioni di tendenza negli anni precedenti. Nello specifico gli Enti Previdenziali D.Lgs.103/1996, in controtendenza rispetto agli anni precedenti, hanno fatto registrare una importante riduzione delle entrate contributive nell'anno 2017. Tuttavia, gli enti di entrambi i gruppi hanno registrato un notevole aumento delle entrate contributive nel corso dell'anno 2019. Al contrario, gli Enti Assistenziali, nell'anno 2019, riprendono il trend di riduzione registrato dal 2010 al 2017.

Nel periodo 2005-2019 l'incremento dei contributi complessivi risulta essere pari a circa 101%. In termini di composizione percentuale complessiva si osserva, dalla Figura 4.1, che quasi il 95% della contribuzione è ottenuto dagli Enti 509.

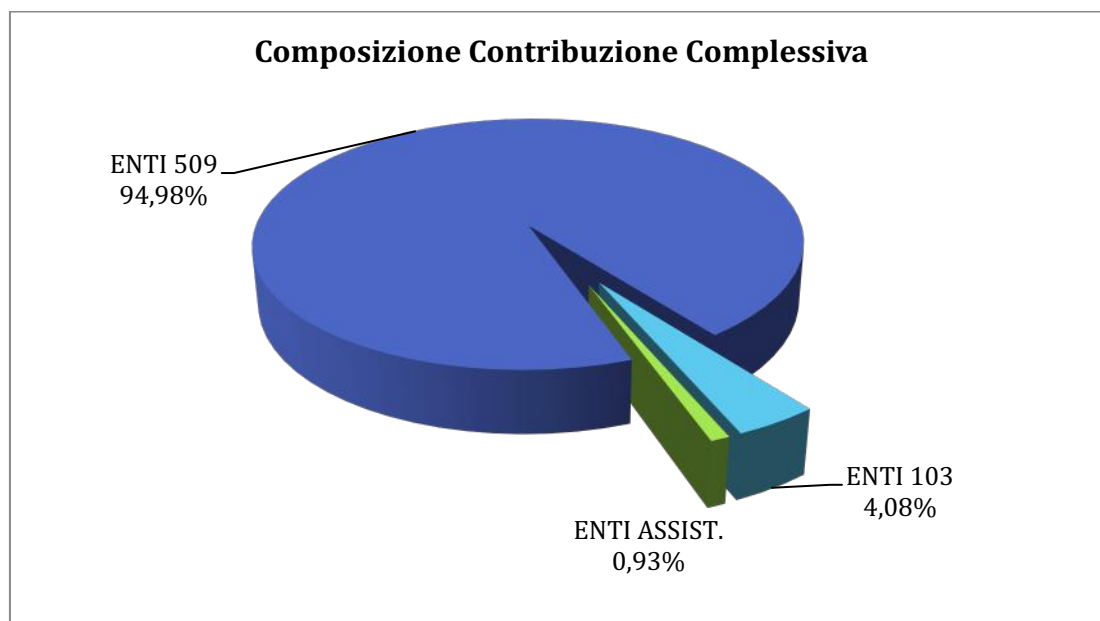


FIGURA 4.1: COMPOSIZIONE CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA. DATI 2019.

La rappresentazione grafica in Figura 4.2 prodotta attraverso l'utilizzo dei numeri indice (rapportando tutto al 2005) ci mostra come l'andamento delle entrate contributive nel lungo periodo sia quasi identico per gli Enti 509 ed Enti 103, con l'eccezione che gli Enti 103 hanno subito una diminuzione delle entrate contributive negli anni 2015 e 2018. Meno marcato è il trend relativo agli Enti assistenziali la cui crescita totale in termini percentuali dal 2005 è del 18% e registrano un lieve decremento delle entrate derivante dai contributi versati.

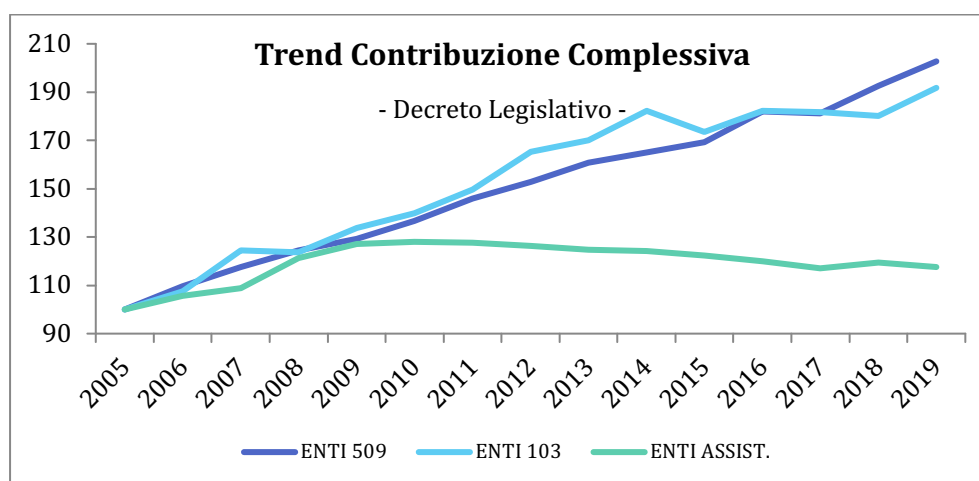


FIGURA 4.2: TREND CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA (CLASSIFICAZIONE IN BASE AL DECRETO LEGISLATIVO - NUMERI INDICE)

In Tabella 4.2 si espongono, secondo la classificazione per Area Professionale (la quale non include gli Enti di secondo pilastro), le statistiche relative alla contribuzione complessiva dei soli Enti di primo pilastro.

TABELLA 4.2: CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA (CLASSIFICAZIONE IN BASE AD AREA PROFESSIONALE - MILIONI DI EURO)

ANNO	ECONOMICO SOCIALE	GIURIDICO ECONOMICA	SANITARIA	RETE PROF. TECNICHE	TOTALE
2005	670	1.165	1.633	1.095	4.563
2006	733	1.332	1.786	1.157	5.008
2007	768	1.443	1.937	1.284	5.432
2008	808	1.585	2.013	1.362	5.769
2009	819	1.712	2.142	1.414	6.086
2010	847	1.945	2.262	1.388	6.443
2011	836	2.229	2.369	1.491	6.924
2012	851	2.303	2.416	1.686	7.256
2013	858	2.405	2.488	1.869	7.620
2014	906	2.543	2.549	1.817	7.816
2015	892	2.591	2.694	1.778	7.956
2016	895	2.718	2.811	2.176	8.600
2017	1.050	2.746	2.930	1.961	8.687
2018	1.064	2.780	3.441	1.915	9.199
2019	1.088	2.950	3.505	2.009	9.552
Variazioni 2005 - 2019	62,42%	153,27%	114,59%	83,53%	109,36%
Variazioni 2018 - 2019	2,24%	6,13%	1,87%	4,90%	3,83%
Media variazioni 2005-2019	3,63%	6,96%	5,67%	4,73%	5,45%

Nell'ultimo anno, a fronte di una crescita complessiva in termini percentuali pari al 3,83%, si nota come il tasso di crescita maggiore sia ascrivibile principalmente all'area Giuridico Economica (+6,13%) e all'area Rete Professioni Tecniche (+4,90%), mentre non si riscontrano riduzioni in nessuna delle aree esaminate. Tuttavia, questi incrementi risultano allineati agli incrementi medi del periodo complessivo. Al contrario, l'area Economico Sociale e l'area Sanitaria registrano incrementi ridotti rispetto al valore medio complessivo. Inoltre, si fa notare che, nel periodo 2005-2019, l'area Economico Sociale ha fatto registrare l'incremento più contenuto tra tutte le aree, ossia del 58,86%; mentre l'area Giuridico Economica ha fatto registrare, sempre nello stesso periodo, l'incremento più rilevante tra le aree considerate (pari a circa il 153,27%).

Per quanto riguarda la composizione percentuale, la Figura 4.3 evidenzia che l'Area Sanitaria, insieme a quella Giuridico Economica, rappresenta oltre il 66% della contribuzione complessiva.

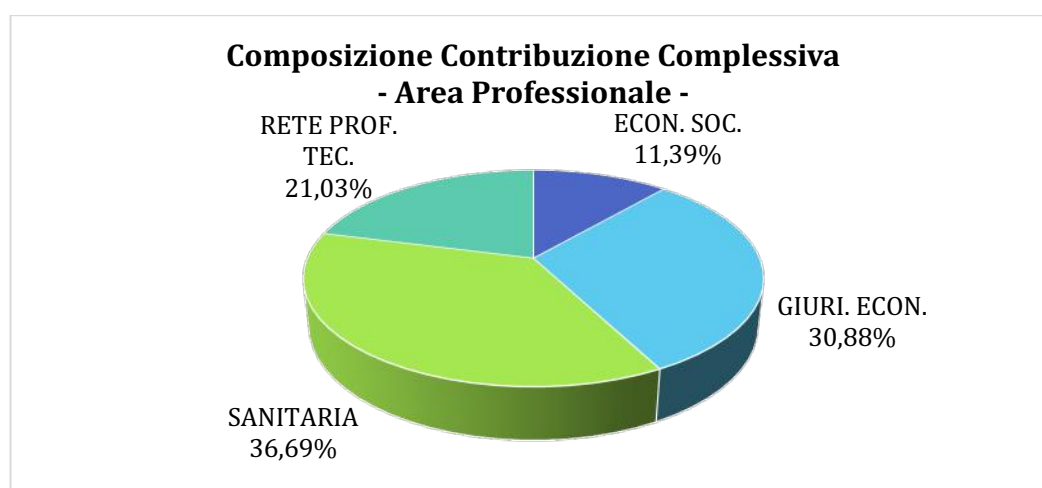


FIGURA 4.3: COMPOSIZIONE CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA 2019 (CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL'AREA PROFESSIONALE)

A conferma di quanto asserito in precedenza, la rappresentazione del trend delle entrate contributive complessive con i numeri indice, riportata in Figura 4.4, evidenzia la rapida crescita della grandezza analizzata per quanto riguarda

l'Area Giuridico Economica nell'arco temporale osservato. Per quanto riguarda le altre Aree Professionali si registra un incremento più contenuto, ma con dinamiche simili per l'Area Sanitaria e per l'Area Economico Sociale, mentre il trend relativo alla Rete delle Professioni Tecniche mostra un cambio di direzione negli anni 2017 e 2018, leggermente in recupero nell'anno 2019.

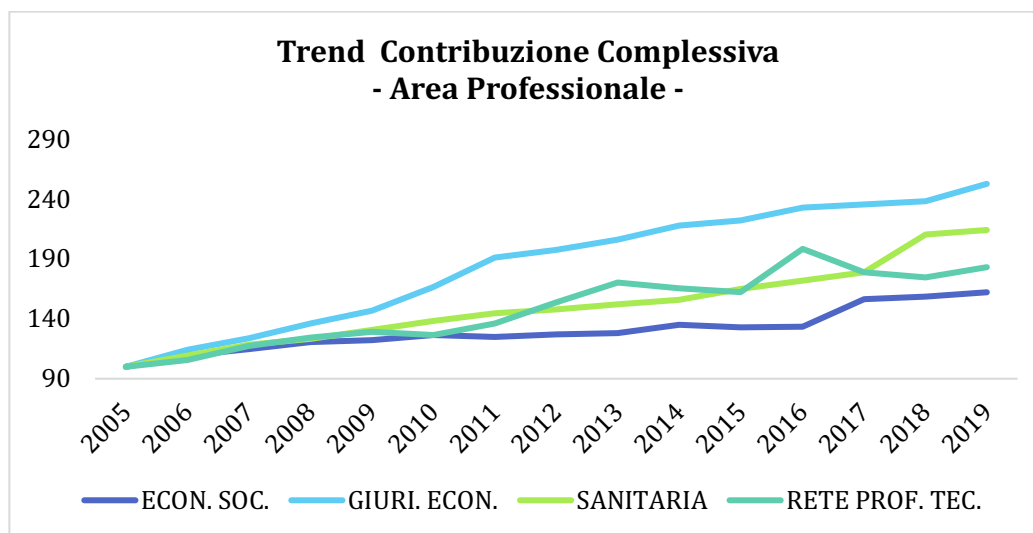


FIGURA 4.4: TREND CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA (CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL'AREA PROFESSIONALE - NUMERI INDICE)

4.2 GLI IMPORTI DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE SIS

In questa sezione verranno riportate e analizzate le statistiche relative alle entrate contributive SIS. Per ogni Ente saranno quindi computati esclusivamente il contributo soggettivo obbligatorio, il contributo integrativo e il contributo di solidarietà (Contributi S.I.S.). Si osserva che, comunque, la quota contributiva S.I.S. costituisce la stragrande maggioranza delle entrate totali degli Enti. Nella presente analisi sono state incluse le entrate degli Enti appartenenti al perimetro AdePP al netto delle entrate di CASAGIT e ONAOSI.

**TABELLA 4.3: CONTRIBUZIONE SIS (CLASSIFICAZIONE IN BASE A DECRETO
LEGISLATIVO - MILIONI DI EURO)**

ANNO	ENTI 509	ENTI 103	Totale
2005	4.794	217	5.011
2006	5.246	232	5.479
2007	5.558	261	5.819
2008	5.827	263	6.091
2009	6.083	282	6.366
2010	6.436	297	6.733
2011	6.909	316	7.225
2012	7.242	350	7.592
2013	7.669	358	8.026
2014	7.836	386	8.222
2015	8.065	361	8.425
2016	8.278	374	8.652
2017	8.478	408	8.886
2018	9.030	378	9.408
2019	9.416	394	9.810
Variazioni 2005 - 2019	96,40%	81,73%	95,76%
Variazioni 2018 - 2019	4,27%	4,16%	4,27%
Media variazioni 2005-2019	4,96%	4,51%	4,93%

Nell'anno 2019, come riportato in Tabella 4.3, è stato confermato l'incremento delle entrate contributive SIS nella misura del 4,27%, che risulta abbastanza in linea con la media degli ultimi 15 anni. Si osserva un recupero per gli Enti 103 rispetto all'anno precedente, che guadagnano il 4,16% delle entrate contributive nel 2019. Tuttavia, il livello delle entrate in termini assoluti (394 milioni di euro) non è ancora tornato al livello dell'anno 2017. Un simile incremento si registra per gli Enti 509 con il 4,27% in più rispetto al 2018. In generale, tutti gli incrementi registrati nel 2019 risultano allineati con gli incrementi medi dell'intero periodo considerato.

Lo studio della composizione dei contributi delle Casse, divise per decreto legislativo e riportato in Figura 4.5, fa notare come gli Enti 509 costituiscano il 96% delle entrate contributive SIS. Come già osservato, essendo gli Enti 103 di recente costituzione, essi non pesano ancora particolarmente sulle dinamiche

complessive dell'Associazione (gli Enti 103 costituiscono, nello specifico, poco più del 4% delle entrate contributive SIS).

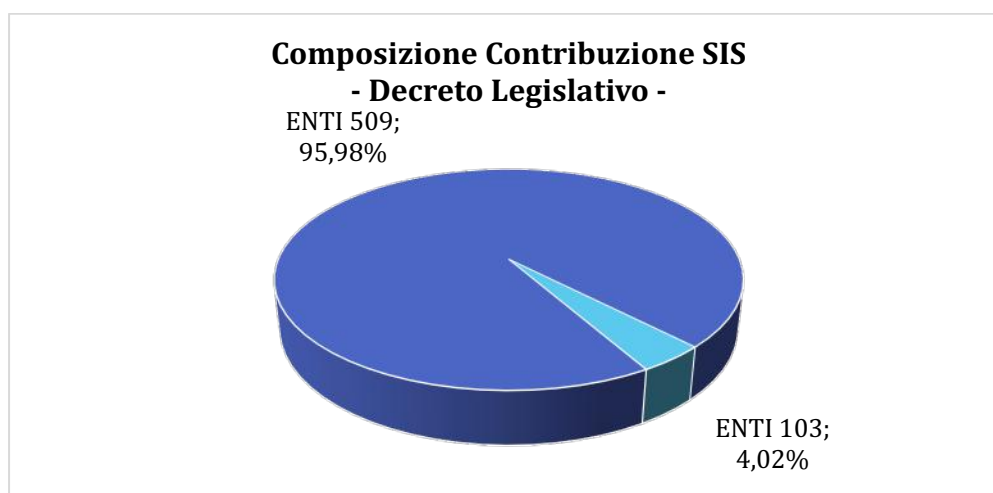


FIGURA 4.5: COMPOSIZIONE CONTRIBUZIONE SIS 2019 (CLASSIFICAZIONE IN BASE AL DECRETO LEGISLATIVO)

In Figura 4.6 si riporta la rappresentazione in numeri indice con cui è possibile studiare l'andamento di lungo periodo della contribuzione previdenziale degli Enti raggruppati secondo la classificazione utilizzata. Si nota come l'andamento di lungo periodo degli Enti 509 sia pressoché identico al trend degli Enti 103 (ad eccezione dell'anno 2018, in cui hanno perso il 7,39% delle entrate contributive).

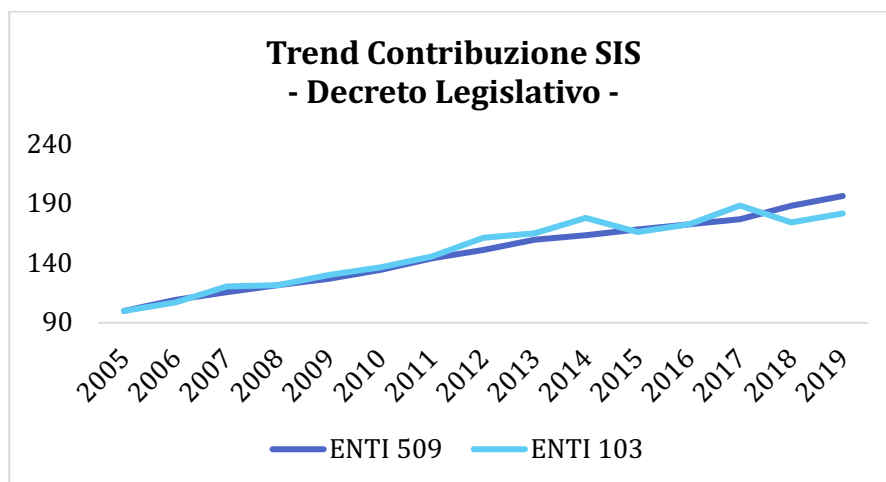


FIGURA 4.6: TREND CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE (CLASSIFICAZIONE IN BASE AL DECRETO LEGISLATIVO - NUMERI INDICE)

L'analisi della contribuzione previdenziale effettuata tramite la classificazione per area professionale, riportata in Tabella 4.4, mostra scostamenti leggermente più marcati rispetto ai dati relativi alla contribuzione SIS complessiva. Ricordando che sono inclusi solamente gli Enti di primo pilastro, si nota come l'area Giuridico Economica faccia registrare tra il 2018 e il 2019 l'incremento più elevato (+7.18%), in controtendenza rispetto all'anno 2018 e leggermente in aumento rispetto al valore medio complessivo. Più contenuta, invece, la crescita delle aree Economico Sociale e Sanitaria le quali, rispettivamente, hanno fatto registrare un incremento dell'1,47% e 2,63%, entrambe in diminuzione rispetto al valore medio dell'intero periodo.

**TABELLA 4.4: CONTRIBUZIONE SIS (CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL'AREA
PROFESSIONALE - MILIONI DI EURO)**

ANNO	ECONOMICO SOCIALE	GIURIDICO ECONOMICA	SANITARIA	RETE PROF. TECNICHE	TOTALE
2005	606	1.114	1.559	1.026	4.304
2006	670	1.282	1.686	1.077	4.714
2007	703	1.350	1.802	1.189	5.045
2008	741	1.460	1.872	1.243	5.315
2009	761	1.582	1.985	1.296	5.624
2010	779	1.815	2.089	1.276	5.959
2011	783	2.089	2.190	1.386	6.449
2012	796	2.162	2.238	1.576	6.772
2013	806	2.282	2.325	1.750	7.164
2014	853	2.401	2.379	1.686	7.318
2015	841	2.455	2.518	1.663	7.477
2016	829	2.562	2.630	1.678	7.699
2017	869	2.583	2.760	1.700	7.912
2018	881	2.576	3.260	1.683	8.401
2019	894	2.761	3.346	1.772	8.773
Variazioni 2005 - 2019	47,53%	147,90%	114,63%	72,79%	103,82%
Variazioni 2018 - 2019	1,47%	7,18%	2,63%	5,26%	4,43%
Media variazioni 2005-2019	2,86%	6,81%	5,67%	4,11%	5,24%

Considerando la composizione osservata alla fine dell'anno 2019 e riportata in Figura 4.7, si nota come l'Area Sanitaria rappresenti la componente di maggior peso per quanto riguarda la contribuzione SIS (38,14%), seguita dalla componente dell'Area Giuridico Economica (31.74%).

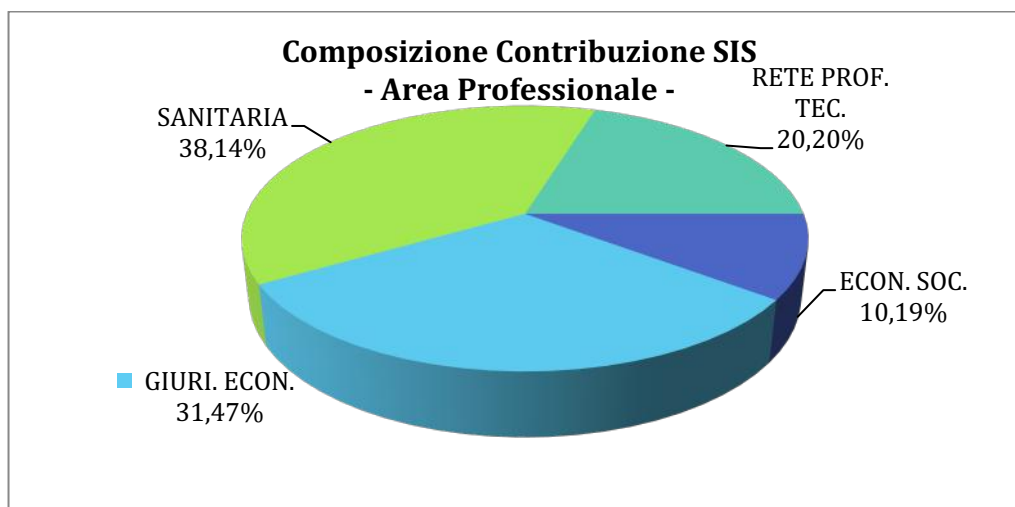


FIGURA 4.7: COMPOSIZIONE CONTRIBUZIONE SIS 2019 (CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL'AREA PROFESSIONALE)

Inoltre, analizzando il trend della contribuzione SIS nel periodo 2005-2019 in Figura 4.8, si nota un incremento pronunciato dell'area Giuridico Economica che mostra un accelerazione negli anni dal 2009 al 2011 ed una crescita più contenuta nei successivi anni; risultano più gradualmente i tassi di crescita delle altre tre aree, con l'unica eccezione dell'Area Sanitaria che ha fatto registrare un picco di crescita nell'anno 2018 del 23,96%, seguito da un più contenuto 2,63% dell'anno 2019.

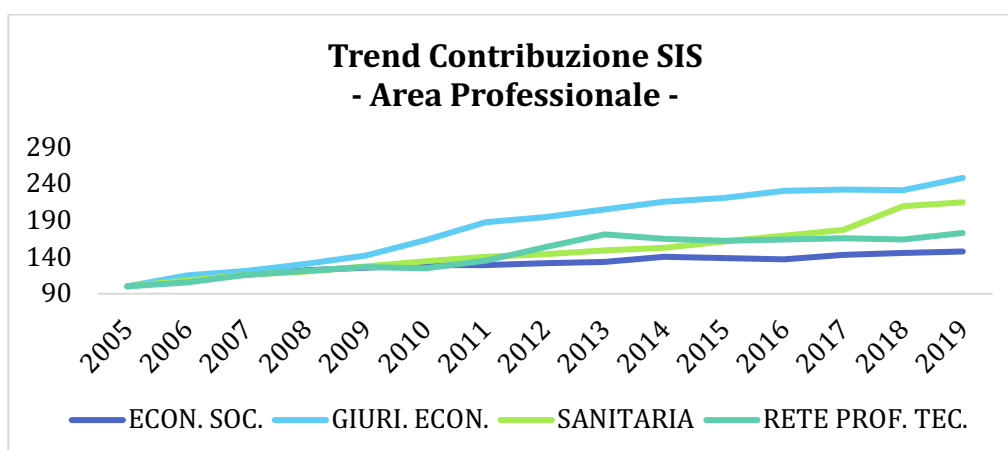


FIGURA 4.8: TREND CONTRIBUZIONE SIS (CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL'AREA PROFESSIONALE - NUMERI INDICE)

4.3 IL NUMERO DELLE PRESTAZIONI COMPLESSIVAMENTE EROGATE

Nel presente paragrafo vengono analizzate le prestazioni complessivamente erogate dagli Enti. Per effettuare un'analisi quanto più possibile omogenea e organica vengono proposte le stesse classificazioni utilizzate per le analisi aventi per oggetto gli iscritti agli Enti. Di conseguenza sono di seguito espone le rilevazioni del numero di prestazioni in essere alla fine del 2019 divise per decreto legislativo di appartenenza. Il numero delle prestazioni erogate fa riferimento all'intero universo delle prestazioni erogate dagli Enti AdEPP; sono quindi incluse le prestazioni IVS, le prestazioni assistenziali e tutte le prestazioni che non rientrano all'interno delle due precedenti categorie. Secondo tale logica viene quindi anche ricompreso il numero delle prestazioni erogate da ONAOSI e CASAGIT. Si evidenzia che nonostante ONAOSI sia stata istituita con il decreto legislativo n. 509, per ragioni di omogeneità delle analisi, si è deciso di inserire tale Ente all'interno del collettivo che ricomprende gli Enti Assistenziali.



FIGURA 4.9: COMPOSIZIONE DEL NUMERO DELLE PRESTAZIONI EROGATE 2019

È possibile notare dalla Figura 4.9 come la maggior parte delle prestazioni in essere sia generata dagli Enti privatizzati tramite il Decreto Legislativo 509/1994. È naturale che, vista la recente costituzione, gli Enti istituiti con il Decreto Legislativo 103/1996 ancora non erogino un numero di prestazioni paragonabile alle altre Casse già a regime. In effetti, come si nota dalla Tabella 4.5, il peso del numero delle prestazioni erogate da questi ultimi Enti sul totale del numero delle prestazioni erogate è cresciuto del 1324,80% dal 2005 al 2019, con un forte incremento nelle annualità dal 2010 al 2018. Tuttavia, il trend di crescita è notevolmente interrotto alla fine dell'anno 2019, in cui si registra un decremento del 23,31%. Tale decremento è da imputarsi ad una diversa politica adottata da una delle Casse del 103 rispetto alla polizza sanitaria.

TABELLA 4.5: NUMERO COMPLESSIVO PRESTAZIONI EROGATE

ANNO	ENTI 509	ENTI 103	ENTI ASSISTENZ.	Totale
2005	289.372	2.601	46.779	338.752
2006	297.449	3.363	47.927	348.739
2007	302.151	4.152	48.861	355.164
2008	307.476	5.060	49.327	361.863
2009	313.548	6.380	48.633	368.561
2010	321.063	21.502	47.969	390.534
2011	332.744	22.841	48.164	403.749
2012	345.484	34.195	48.124	427.803
2013	355.771	39.428	48.085	443.284
2014	365.801	39.271	47.326	452.398
2015	376.114	42.166	46.877	465.157
2016	391.847	42.647	44.229	478.723
2017	402.744	46.438	43.173	492.355
2018	471.014	48.322	42.715	562.051
2019	493.653	37.059	42.518	573.230
Variazioni 2005-2019	70,59%	1324,80%	-9,11%	69,22%
Variazioni 2018-2019	4,81%	-23,31%	-0,46%	1,99%
Media variazioni 2005-2019	3,95%	29,05%	-0,66%	3,87%

Solo gli Enti 509 riportano un aumento rilevante, pari al 4,81%, superiore rispetto al valore medio; mentre risultano pressoché irrilevanti le differenze delle prestazioni rispetto al 2018 degli Enti Assistenziali. La differenza elevata negli Enti 103 è dovuta alla variazione di politica di una delle Casse associate in relazione alla polizza sanitaria.

Il trend di lungo periodo risulta coerente con la struttura per età dei vari gruppi: essendo gli Enti 103 di recente costituzione, fanno rilevare un trend di crescita molto elevato del numero delle prestazioni in essere. Moderato è l'incremento di lungo periodo degli Enti 509, che essendo Casse a regime, mostrano un andamento crescente e costante che porta a tassi di crescita annuali che oscillano attorno a quasi il 4% in media. La variazione percentuale dal 2005 è del 71%. Per quanto riguarda, invece, gli Enti assistenziali, questi fanno registrare un decremento annuale pari -0,46% con un decremento complessivo dal 2005 al 2019 pari al -9,11%.

Di seguito si riporta l'analisi del numero delle prestazioni in essere divise per area professionale di appartenenza, con l'inclusione dei soli enti che erogano prestazioni di primo pilastro. Si nota come l'Area Sanitaria e la Rete delle Professioni Tecniche rappresentino la quota maggiore del numero di prestazioni.



FIGURA 4.10: COMPOSIZIONE DEL NUMERO DELLE PRESTAZIONI EROGATE NEL 2019

TABELLA 4.6: NUMERO DELLE PRESTAZIONI (CLASSIFICAZIONE IN BASE AD AREA PROFESSIONALE)

ANNO	ECONOMICO SOCIALE	GIURIDICO ECONOMICA	SANITARIA	RETE PROF. TECNICHE	Totale
2005	17.434	30.426	88.369	44.936	181.165
2006	18.428	31.792	90.803	47.469	188.492
2007	19.373	33.008	92.106	49.649	194.136
2008	20.787	33.936	93.715	52.440	200.878
2009	22.066	35.069	95.337	55.768	208.240
2010	23.227	35.350	97.532	73.587	229.696
2011	24.605	35.863	100.872	77.174	238.514
2012	26.067	36.972	106.869	90.210	260.118
2013	27.009	37.993	110.090	97.939	273.031
2014	27.736	38.772	114.381	99.562	280.451
2015	28.667	39.731	118.012	106.144	292.554
2016	30.306	40.952	121.793	113.612	306.663
2017	38.622	39.693	131.325	111.788	321.428
2018	61.519	44.554	169.479	105.230	380.782
2019	62.813	46.432	187.280	104.558	401.083
Variazioni 2005-2019	260,29%	52,61%	111,93%	132,68%	121,39%
Variazioni 2018-2019	2,10%	4,22%	10,50%	-0,64%	5,33%
Media variazioni 2005-2019	10,40%	3,11%	5,72%	6,55%	5,91%

Le principali statistiche in merito agli incrementi del numero di prestazioni e la composizione del numero di pensioni erogate nel 2019, per le varie Aree Professionali, sono riportate in Tabella 4.6 e in Figura 4.10.

Le rilevazioni dell'ultimo periodo annuale mostrano che il tasso di crescita maggiore si è avuto negli Enti appartenenti all'Area Sanitaria che passano da un valore di 169.479 del 2018 al valore di 187.280 del 2019, con un incremento del 10,50%, quasi il doppio rispetto al valore medio dell'intero periodo. Seguono l'Area Giuridico Economia che registra un incremento del 4,22% e l'area Economico Sociale che registra un aumento del 2,10%, decisamente contenuto se confrontato con la media del periodo. Al contrario si segnala una lieve contrazione dell'area delle Professioni Tecniche che fanno registrare un valore negativo fra il 2018 ed il 2019 del -0,64%.

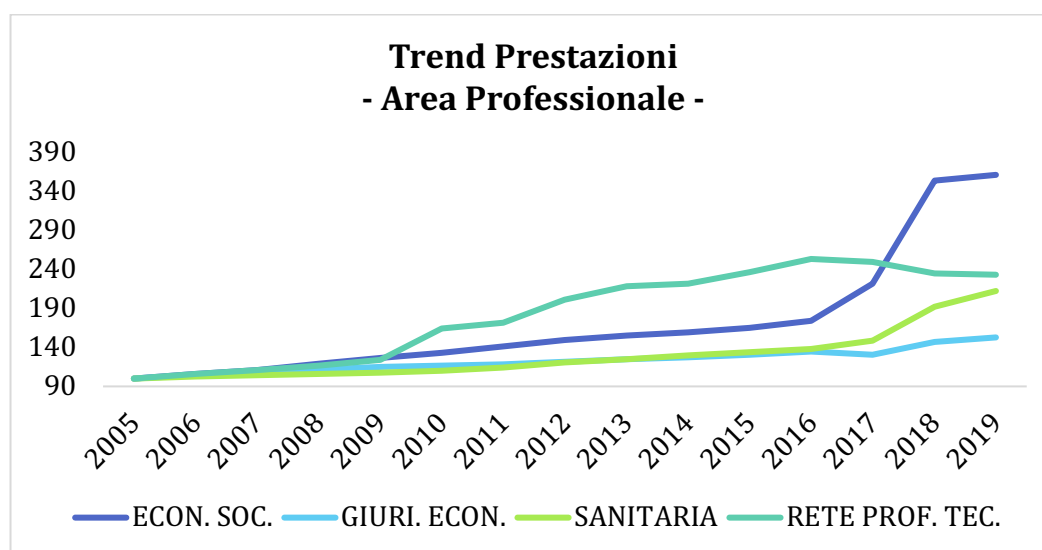


FIGURA 4.11: TREND NUMERO PRESTAZIONI (NUMERI INDICE)

Il trend di lungo periodo mostrato in Figura 4.11 vede per gli Enti dell'area delle Professioni Tecniche un andamento crescente dal 2005, che ha portato ad un tasso di crescita complessivo fino al 2016 pari al 152,83%, con un arretramento del -1,61%, del -19,96% e del -0,64% rispettivamente negli anni dal 2017 al 2019, per una crescita totale dal 2005 al 2019 pari a 132,68%.

Da notare il rapido incremento dell'area Economica Sociale negli anni dal 2016 al 2019, anche se con una crescita decisamente inferiore nell'ultimo anno (+2.10%).

Più contenuti gli andamenti delle altre aree, in particolare: l'area Sanitaria fa registrare la maggior parte dell'incremento totale dal 2012 al 2019, registrando un tasso complessivo di crescita del 111,93% mentre l'area Giuridica Economica, che ha arrestato il suo trend di crescita nel 2017, ha ripreso il trend di crescita storico con una variazione complessiva dal 2005 al 2019 del 52,61%.

4.4 IL NUMERO DELLE PRESTAZIONI IVS EROGATE

È possibile studiare l'andamento delle varie componenti delle prestazioni IVS (Invalidità/Inabilità, Vecchiaia/Anzianità, Superstiti/Indirette) che portano ai dati aggregati esposti anche in relazione ai due tipi di classificazioni già utilizzate nel rapporto. Come anticipato, nello spaccato sono state considerate solamente le Prestazioni IVS erogate da Enti di primo e secondo pilastro. Nella presente analisi sono state incluse le prestazioni erogate da tutti gli Enti appartenenti al perimetro AdEPP al netto delle prestazioni erogate da CASAGIT e ONAOSI.

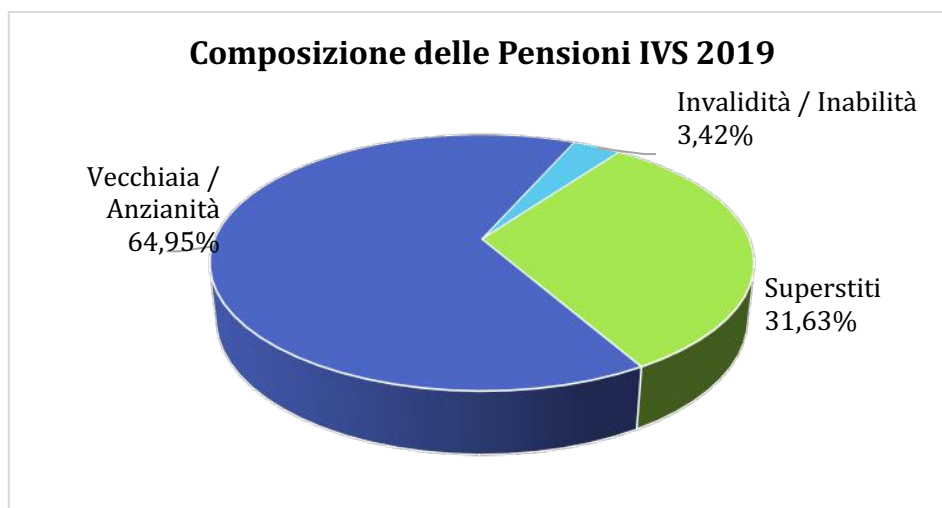


FIGURA 4.12: COMPOSIZIONE PRESTAZIONI IVS 2019

Dalla Figura 4.12 si può notare come il numero delle pensioni per vecchiaia e anzianità costituiscano quasi il 65% del numero di prestazioni IVS erogate in totale dagli Enti previdenziali aderenti all'AdEPP.

TABELLA 4.7: PRESTAZIONI IVS

ANNO	Vecchiaia / Anzianità	Invalità / Inabilità	Superstiti	TOTALE
2005	170.656	10.188	103.205	284.049
2006	176.533	10.369	104.732	291.634
2007	178.673	10.715	107.438	296.826
2008	181.258	11.027	109.525	301.810
2009	184.051	11.356	111.237	306.644
2010	188.899	11.705	113.244	313.848
2011	197.015	11.936	116.262	325.213
2012	207.214	12.167	118.418	337.799
2013	215.731	12.315	120.332	348.378
2014	223.572	12.571	122.381	358.524
2015	231.924	12.760	123.655	368.339
2016	243.498	13.160	125.253	381.911
2017	242.120	13.962	127.700	383.782
2018	268.554	14.684	135.644	418.882
2019	281.934	14.842	137.326	434.102
Variazioni 2005 - 2019	65,21%	45,68%	33,06%	52,83%
Variazioni 2018 - 2019	4,98%	1,08%	1,24%	3,63%
Media variazioni 2005-2019	3,68%	2,73%	2,07%	3,09%

Inoltre, analizzando le variazioni annuali dell'ultimo esercizio in Tabella 4.7, si nota come via via un incremento di tutte le prestazioni IVS. Più marcate risultano quelle di Vecchiaia ed Anzianità (+4,98%), seguite da quelle per Superstiti (+1,24%) ed infine quelle per Invalidità/inabilità (+1,08%). Il risultato complessivo vede un aumento di circa il 3,63% delle erogazioni nell'ultimo anno, in linea con il valore medio registrato nell'intero periodo (2005-2019), in cui la crescita totale risulta di circa il 52,83%.

TABELLA 4.8: COMPOSIZIONE PRESTAZIONI IVS

ANNO	ENTI 509	ENTI 103	TOTALE
2005	282.077	1.972	284.049
2006	288.967	2.667	291.634
2007	293.487	3.339	296.826
2008	297.592	4.218	301.810
2009	301.363	5.281	306.644
2010	307.690	6.158	313.848
2011	317.931	7.282	325.213
2012	328.901	8.898	337.799
2013	337.963	10.415	348.378
2014	346.491	12.033	358.524
2015	355.345	12.994	368.339
2016	366.958	14.953	381.911
2017	368.077	15.705	383.782
2018	401.670	17.212	418.882
2019	414.893	19.209	434.102
Variazioni 2005 - 2019	47,09%	874,09%	52,83%
Variazioni 2018 - 2019	3,29%	11,60%	3,63%
Media variazioni 2005-2019	2,81%	17,92%	3,09%

Se si considera il numero delle prestazioni IVS erogate prendendo a riferimento la categorizzazione per decreto legislativo riportata in Tabella 4.8, si rileva che, anche in questo caso, gli Enti 103 hanno visto aumentare in maniera rilevante (874,09%) il proprio numero di prestazioni erogate tra il 2005 e il 2019. Incremento decisamente più moderato, dal 2005 al 2019, si registra negli Enti 509 (+47,09%).

4.5 GLI IMPORTI DELLE PRESTAZIONI COMPLESSIVE

Analogamente allo studio effettuato sul livello della contribuzione complessiva, si espone in questa sezione l'analisi relativa alle prestazioni complessive annuali erogate dagli Enti appartenenti all'Associazione. Lo schema è analogo a quello seguito per le analisi relative ai contributi, di conseguenza sarà proposta una classificazione delle Casse per decreto legislativo e per Area Professionale.

TABELLA 4.9: PRESTAZIONI COMPLESSIVE (MILIONI DI EURO)

ANNO	ENTI 509	ENTI 103	ENTI ASSIST.	Totale
2005	3.494	9	94	3.597
2006	3.701	12	95	3.808
2007	3.885	15	104	4.005
2008	4.079	19	107	4.204
2009	4.292	25	102	4.419
2010	4.474	27	95	4.595
2011	4.711	33	97	4.841
2012	5.006	41	98	5.145
2013	5.268	47	101	5.415
2014	5.525	56	101	5.682
2015	5.782	61	100	5.943
2016	5.879	67	94	6.040
2017	6.015	67	73	6.156
2018	6.457	77	89	6.622
2019	6.846	89	88	7.023
Variazioni 2005 - 2019	95,95%	849,71%	-6,23%	95,24%
Variazioni 2018 - 2019	6,03%	15,67%	-0,68%	6,05%
Media variazioni 2005-2019	4,93%	17,78%	-0,03%	4,91%

La Tabella 4.9 mostra che l'ammontare totale delle prestazioni erogate dalle Casse appartenenti all'AdEPP è poco più di 7 miliardi di euro nel 2019; si registra un incremento del 6,05% rispetto all'anno 2018, che risulta superiore alla media considerata sul periodo complessivo. Nello specifico, si osserva un tasso di crescita decisamente maggiore per gli Enti 103 (+15,67%) anche se questo valore risulta inferiore rispetto al valore medio. A seguire si notano gli Enti 509 (+6,03%) mentre risultano in calo le prestazioni erogate dagli Enti Assistenziali (-0,68%).

In termini di quote di prestazione si osserva, che il maggior contributo è dato dagli Enti di più storica costituzione (Enti 509) che si attestano al 97,5%. Meno importante è il peso degli Enti 103 che si attestano allo 1,27% e degli Enti Assistenziali che hanno un peso dell'1,25%.

Dalla Figura 4.13, si nota come l'espansione degli aventi diritto alle prestazioni generi un incremento in termini di importi delle prestazioni per quanto

riguarda gli Enti 509 e 103. Si registra, invece, un decremento per gli Enti Assistenziali.

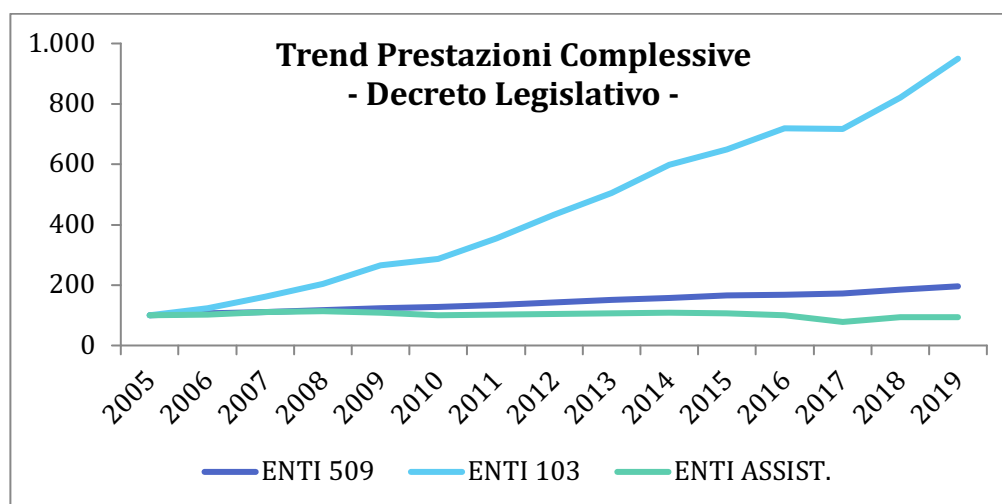


FIGURA 4.13: TREND PRESTAZIONI COMPLESSIVE (NUMERI INDICE)

Effettuando l'aggregazione degli Enti in base alla seconda classificazione proposta è possibile mostrare gli andamenti del livello delle prestazioni complessive per Area Professionale. Si ricorda che all'interno delle successive elaborazioni non vengono ricompresi gli Enti assistenziali ed ENASARCO.

TABELLA 4.10: PRESTAZIONI COMPLESSIVE (CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL'AREA PROFESSIONALE- MILIONI DI EURO)

ANNO	ECONOMICO SOCIALE	GIURIDICO ECONOMICA	SANITARIA	RETE PROF. TECNICHE	TOTALE
2005	446	807	970	541	2.763
2006	479	881	985	597	2.942
2007	510	932	1.021	658	3.122
2008	547	992	1.065	711	3.316
2009	594	1.055	1.114	750	3.512
2010	634	1.093	1.156	802	3.685
2011	681	1.145	1.197	873	3.895
2012	731	1.190	1.300	942	4.162
2013	773	1.259	1.374	994	4.400
2014	816	1.303	1.436	1.087	4.643
2015	849	1.339	1.497	1.193	4.878
2016	861	1.351	1.513	1.240	4.965
2017	895	1.356	1.605	1.261	5.117
2018	900	1.428	1.909	1.309	5.546
2019	919	1.492	2.114	1.385	5.910
Variazioni 2005 - 2019	106,23%	84,86%	118,04%	155,91%	113,86%
Variazioni 2018 - 2019	2,15%	4,45%	10,74%	5,80%	6,56%
Media variazioni 2005-2019	5,33%	4,51%	5,81%	6,97%	5,59%

La Tabella 4.10 evidenzia come a livello di incrementi annuali, nel 2019 le prestazioni risultino in crescita in tutte le Aree considerate. Si registra una importante crescita delle prestazioni dell'Area Sanitaria (+10,74%) che risulta quasi raddoppiata rispetto al valore medio dell'intero periodo, a seguire le aree della Rete delle Professioni Tecniche (+5,80) e Giuridico Economica (+4,45%) e infine una meno marcata crescita dell'area Economico Sociale (+2,15%), ridotta rispetto al rispettivo valore medio. Il totale delle prestazioni erogate si attesta ad un valore pari al +6,56%, leggermente superiore al valore medio complessivo. Per quanto riguarda l'apporto in termini percentuali all'importo della prestazione complessiva si osserva dalla Figura 4.14 come l'Area Sanitaria rappresenti la componente di maggior peso per il 2019 (*dal 2005 è sempre stata la componente maggiore*), seguita dall'area giuridica economica (25,25%), dalla Rete delle Professioni Tecniche (23,43%) e infine dall'Area Economico Sociale (15,55%).



FIGURA 4.14: COMPOSIZIONE PRESTAZIONI COMPLESSIVE 2019 (CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL'AREA PROFESSIONALE)

Anche nell'analisi per numeri indice rispetto alla classificazione per decreto, riportata in Figura 4.15, non si osservano particolarità nei trend di evoluzione delle prestazioni complessive. Dall'analisi delle singole aree si può notare come le variazioni più importanti in termini percentuali dal 2005 al 2019 abbiano investito la Rete delle Professioni Tecniche (+155,91%) e l'Area Sanitaria (+118,04%).

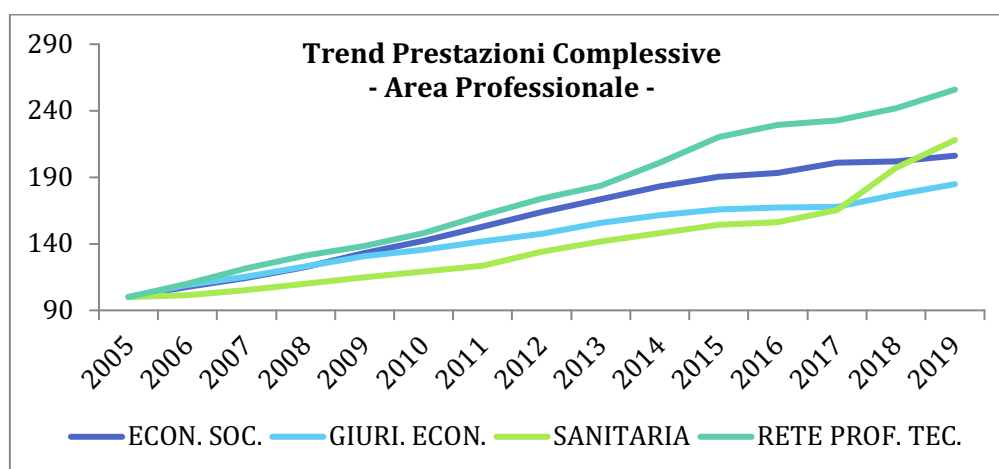


FIGURA 4.15 TREND PRESTAZIONI COMPLESSIVE (CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL'AREA PROFESSIONALE - NUMERI INDICE)

4.6 GLI IMPORTI DELLE PRESTAZIONI IVS

In questo paragrafo sono state considerate esclusivamente le pensioni di anzianità/vecchiaia, le pensioni di inabilità/inabilità e le pensioni indirette/reversibilità (IVS).

I dati 2019 riportati in Tabella 4.11 mostrano che il livello di prestazioni IVS complessivo ha quasi raggiunto i 6,5 miliardi di euro. A proposito delle variazioni percentuali dell'ultimo periodo per decreto legislativo, si nota che il tasso di crescita maggiore è degli Enti 103. Questo dato non desta particolare attenzione considerata la loro recente costituzione.

**TABELLA 4.11: PRESTAZIONI IVS (CLASSIFICAZIONE IN BASE A DECRETO LEGISLATIVO
- MILIONI DI EURO)**

ANNO	ENTI 509	ENTI 103	TOTALE
2005	3.314	2	3.316
2006	3.526	3	3.529
2007	3.707	5	3.712
2008	3.891	6	3.897
2009	4.087	9	4.096
2010	4.266	11	4.276
2011	4.471	14	4.485
2012	4.748	18	4.765
2013	5.010	22	5.032
2014	5.254	26	5.281
2015	5.494	30	5.524
2016	5.571	35	5.606
2017	5.643	36	5.679
2018	6.068	45	6.113
2019	6.413	53	6.466
Variazioni 2005 - 2019	93,51%	2472,83%	94,99%
Variazioni 2018 - 2019	5,69%	18,76%	5,78%
Media variazioni 2005-2019	4,84%	26,79%	4,90%

In termini di composizione, è naturale osservare un netto predominio dell'apporto dato dagli Enti 509. Ancora poco importante risulta l'apporto degli Enti 103 se si limita la visione alle prestazioni IVS.

Inoltre, i trend rappresentati tramite i numeri indice riportati in Figura 4.16, mostrano, ancora una volta, l'espansione delle prestazioni degli Enti 103, la cui curva si avvicina quasi ad una funzione esponenziale. Il tasso di variazione rispetto all'anno precedente è più del triplo rispetto al dato relativo alle prestazioni complessive, questo perché i pochi anni di storia di tali Enti influenzano maggiormente la dinamica delle prestazioni IVS mentre le prestazioni supplementari ed assistenziali sono dominate da differenti dinamiche. Nel periodo dal 2005 al 2019, la crescita complessiva degli Enti 103 è di circa 25 volte gli importi erogati nel 2005.

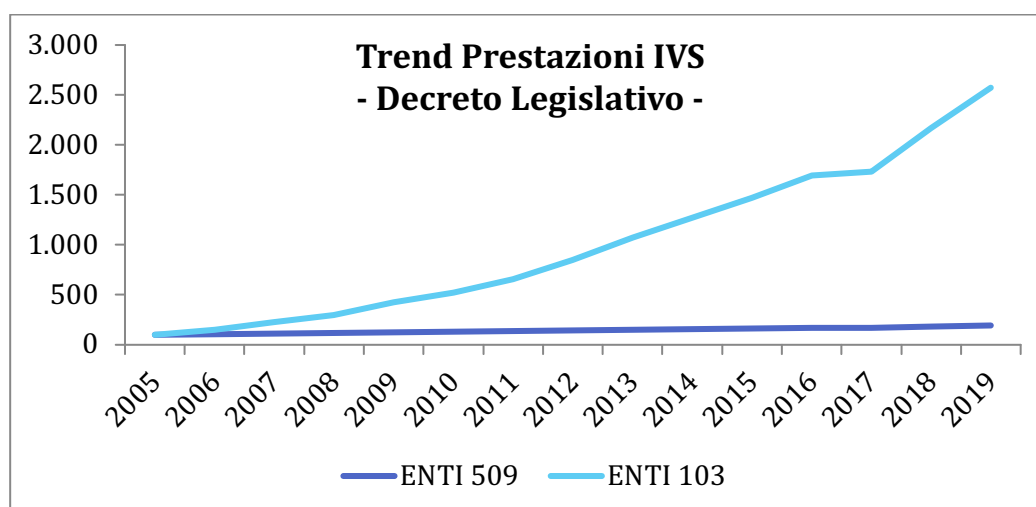


FIGURA 4.16: TREND PRESTAZIONI IVS (CLASSIFICAZIONE IN BASE AL DECRETO LEGISLATIVO - NUMERI INDICE)

La classificazione basata sull'Area Professionale di appartenenza non mette in luce novità rispetto alle rilevazioni effettuate in precedenza a livello di prestazioni complessive. Come riportato in Tabella 4.12, tutte le aree mostrano un incremento in termini monetari di prestazioni IVS. A livello di variazioni annuali, il tasso di crescita maggiore è stato ottenuto dall'Area Sanitaria (+10,39%), che registra anche un valore decisamente superiore rispetto al valore medio dell'intero periodo, seguita dalla Rete delle Professioni Tecniche (+4,94%), che dal 2005 ha conseguito l'incremento maggiore nell'importo delle prestazioni, pari al 129,32%. Leggermente più contenuta risulta la crescita dell'Area Giuridico Economica (+4,43%) e dell'Area Economico Sociale (+3,61%).

TABELLA 4.12: PRESTAZIONI PREVIDENZIALI (CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL'AREA PROFESSIONALE - MILIONI DI EURO)

ANNO	ECONOMICO SOCIALE	GIURIDICO ECONOMICA	SANITARIA	RETE PROF. TECNICHE	TOTALE
2005	423	755	904	508	2.591
2006	454	824	936	558	2.772
2007	488	875	967	619	2.948
2008	523	931	1.004	670	3.128
2009	568	976	1.049	713	3.306
2010	608	1.024	1.081	765	3.478
2011	650	1.064	1.119	824	3.657
2012	693	1.107	1.204	896	3.900
2013	724	1.176	1.285	951	4.135
2014	761	1.223	1.336	1.040	4.359
2015	789	1.255	1.393	1.139	4.576
2016	800	1.234	1.463	1.143	4.640
2017	849	1.247	1.557	1.060	4.714
2018	871	1.289	1.855	1.111	5.125
2019	902	1.346	2.048	1.166	5.462
Variazioni 2005 - 2019	113,08%	78,33%	126,51%	129,32%	110,83%
Variazioni 2018 - 2019	3,61%	4,43%	10,39%	4,94 %	6,57%
Media variazioni 2005-2019	5,57%	4,25%	6,09%	6,21%	5,49%

In Figura 4.17 si riporta la composizione percentuale delle prestazioni IVS in base alla categorizzazione per area di appartenenza.



FIGURA 4.17: COMPOSIZIONE PRESTAZIONI IVS 2019 (CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL'AREA PROFESSIONALE)

Analizzando gli apporti delle prestazioni per area si nota che l'Area Sanitaria, come per le altre grandezze, riveste il ruolo di componente principale con il 37,50% degli importi di prestazioni IVS erogate nel 2019.

Per quanto riguarda le dinamiche evolutive delle uscite per prestazioni IVS secondo la classificazione per Area Professionale, si nota dalla Figura 4.18 un andamento tendenzialmente omogeneo per tutte le Aree con una ripresa della tendenza dall'anno 2018, dopo la contrazione registrata nel 2017, della Rete delle Professioni Tecniche.

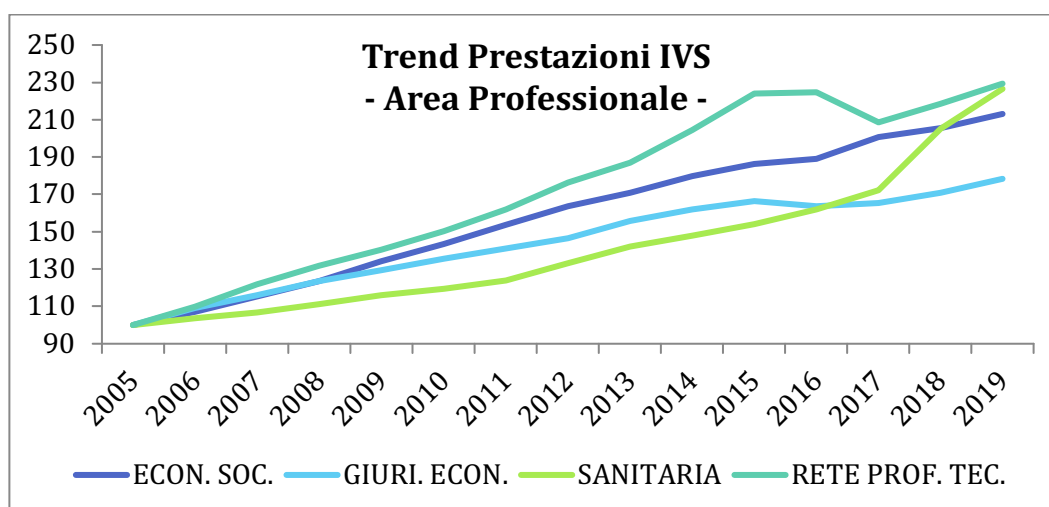


FIGURA 4.18: TREND PRESTAZIONI IVS (CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL'AREA PROFESSIONALE - NUMERI INDICE)

4.7 INDICATORI SINTETICI

Nel presente paragrafo saranno esposti gli andamenti di appositi indici utilizzati al fine di sintetizzare l'andamento di variabili demografiche quali il numero di attivi e il numero di prestazioni e variabili economiche quali i flussi di entrate contributive ed uscite per prestazioni. L'andamento di tali indici può dare un'idea dell'impatto delle situazioni macroeconomiche esterne sull'equilibrio finanziario delle Casse e su come le riforme che hanno apportato modificazioni ai regolamenti previdenziali abbiano influenzato le variabili caratteristiche degli Enti facenti parte dell'Associazione. L'impatto degli indici sulla solvibilità delle Casse, comunque, dipende fortemente dal sistema finanziario di gestione utilizzato dalla stessa, in quanto, ad esempio in un sistema a capitalizzazione individuale l'influenza di forti variazioni negli indici potrebbe essere meno rilevante, o addirittura irrilevante, rispetto ad un sistema finanziario di gestione a ripartizione.

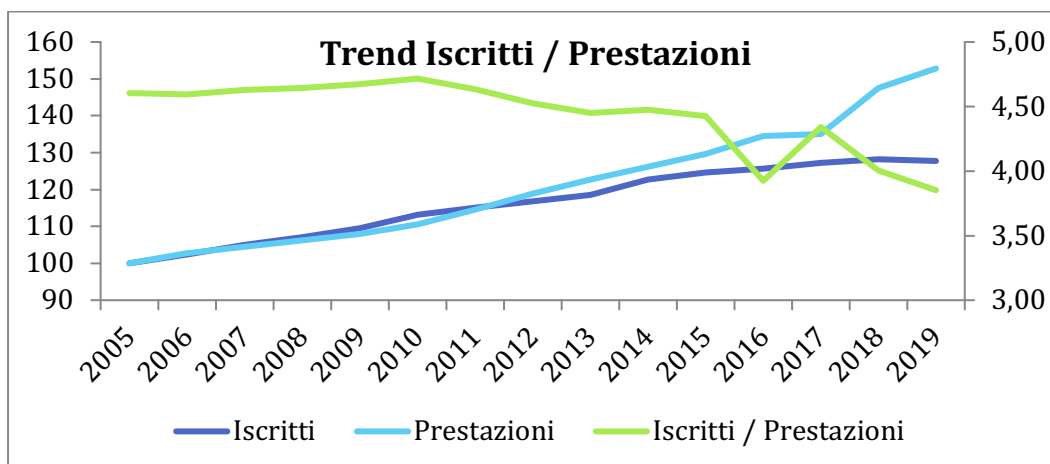
4.7.1 NUMERO DI ISCRITTI E NUMERO DI PRESTAZIONI IVS

In prima analisi si propongono i valori dell'indice Iscritti/Prestazioni che studia il trend delle variabili demografiche nel tempo. Come evidenziato dalla Tabella 4.13, rispetto al 2018, si osserva un incremento del numero delle prestazioni in essere affiancato ad un lieve decremento del numero di iscritti. Questa differenza, con il tasso di crescita degli iscritti inferiore al tasso di crescita delle prestazioni (-0,30% contro 3,63%), determina un decremento dell'indice pari a -3,80%.

TABELLA 4.13: ISCRITTI - PRESTAZIONI

Anno	Iscritti	Prestazioni ivs	Iscritti / Prestazioni
2005	1.308.238	284.049	4,61
2006	1.340.521	291.634	4,60
2007	1.374.597	296.826	4,63
2008	1.401.050	301.810	4,64
2009	1.432.726	306.644	4,67
2010	1.480.407	313.848	4,72
2011	1.506.246	325.213	4,63
2012	1.528.127	337.799	4,52
2013	1.549.907	348.378	4,45
2014	1.604.593	358.524	4,48
2015	1.630.575	368.339	4,43
2016	1.644.284	381.911	3,92
2017	1.665.335	383.782	4,34
2018	1.677.306	418.882	4,00
2019	1.672.254	434.102	3,85
Variazione 2005 - 2019	27,82%	52,83%	-16,36%
Variazione 2018 - 2019	-0,30%	3,63%	-3,80%
Media variazioni 2005 - 2019	1,77%	3,09%	-1,16%

Allargando l'orizzonte temporale si conferma un trend negativo dell'indice dal 2010 al 2019, come mostrato in Figura 4.19. La congiuntura economica e le riforme regolamentari e legislative hanno portato un livello di crescita complessivo degli iscritti inferiore a quello del numero di prestazioni. Lo stesso indice, quindi passa da 4,61 nel 2005 a 3,85 nel 2019.



**FIGURA 4.19: ISCRITTI E PRESTAZIONI CON NUMERI INDICE (SCALA DI SINISTRA) –
RAPPORTO ISCRITTI / PRESTAZIONI IVS (SCALA DI DESTRA)**

La Tabella 4.14 fornisce una panoramica dell'andamento dell'indice in relazione alla classificazione per decreto legislativo.

TABELLA 4.14: ISCRITTI E PRESTAZIONI IVS ENTI 509

Anno	Iscritti	Prestazioni ivs	Iscritti / Prestazioni
2005	1.212.724	282.077	4,30
2006	1.239.360	288.967	4,29
2007	1.267.452	293.487	4,32
2008	1.288.670	297.592	4,33
2009	1.312.249	301.363	4,35
2010	1.330.876	307.690	4,33
2011	1.348.386	317.931	4,24
2012	1.360.615	328.901	4,14
2013	1.368.990	337.963	4,05
2014	1.413.439	346.491	4,08
2015	1.431.028	355.345	4,03
2016	1.436.137	366.958	3,91
2017	1.440.627	368.077	3,91
2018	1.443.145	401.670	3,59
2019	1.435.741	414.893	3,46
Variazione 2005 - 2019	18,39%	47,09%	-19,51%
Variazione 2018 - 2019	-0,51%	3,29%	-3,68%
Media variazioni 2005 - 2019	1,22%	2,81%	-1,51%

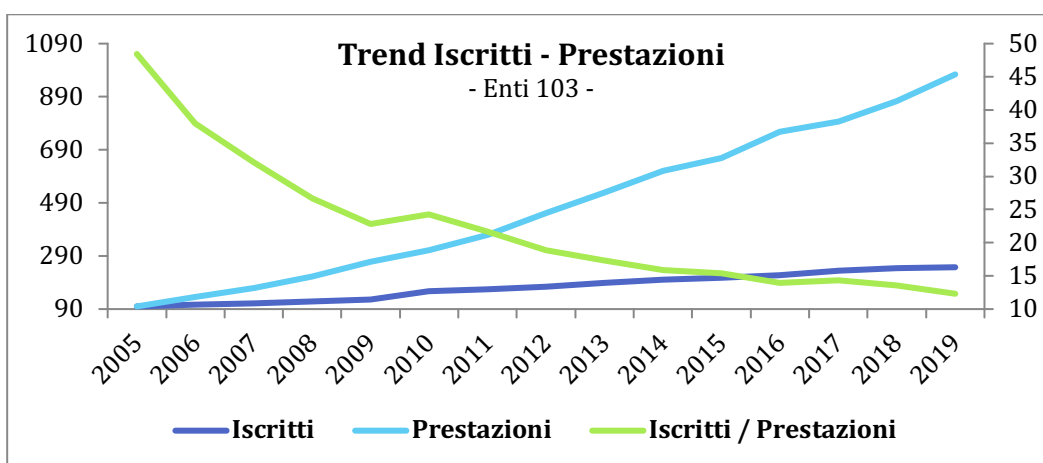
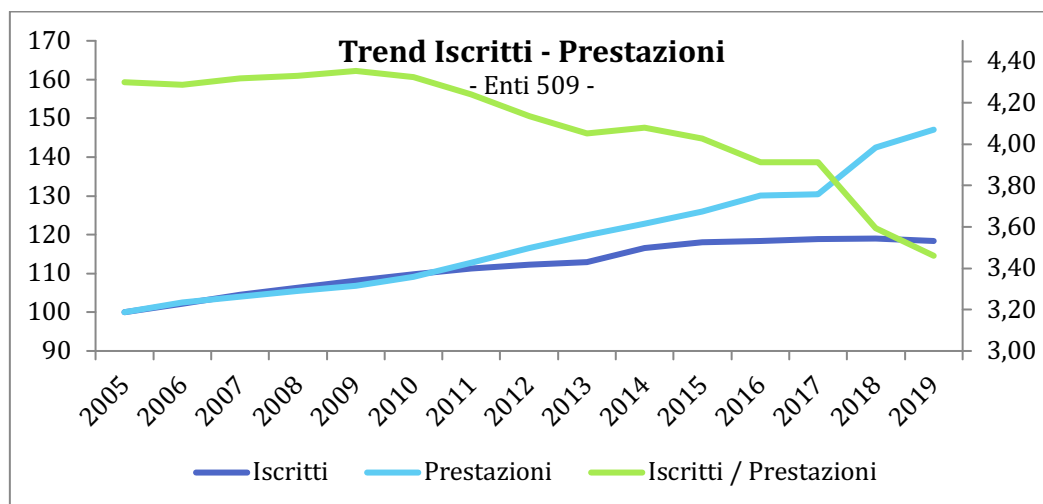
Prendendo in considerazione l'intervallo temporale 2005-2019, la classificazione per decreto legislativo mostra come gli Enti 509 abbiano un tasso di incremento del numero delle prestazioni più alto rispetto al tasso di crescita degli iscritti. Questa differenza è accentuata nell'anno 2019 da un'inversione della crescita del numero degli iscritti, con un lieve decremento rispetto all'anno 2018 di -0,51%, affiancato a una crescita del numero delle prestazioni IVS pari a +3,29%. Pertanto, con tali valori si riscontra una diminuzione nel rapporto iscritti/prestazioni pari (-3,68%), che conferma l'andamento in discesa degli anni precedenti e risulta anche maggiore rispetto al valore medio dell'intero periodo considerato.

Più particolare è il discorso per gli Enti 103. Essendo questi di recente costituzione, il valore dell'indice riveste certamente meno importanza, visto il naturale forte incremento delle prestazioni rispetto ad un molto più graduale incremento del numero di iscritti. Infatti, come riportato in Tabella 4.15, nel 2019 il tasso di crescita degli iscritti registra un debole incremento del 1,00% che risulta notevolmente inferiore rispetto al valore medio complessivo, contro una più elevata crescita del numero delle prestazioni (+11,60%), similmente in riduzione rispetto alla media. Si conferma così il decremento del rapporto iscritti/prestazioni, che registra un calo del 9,50% rispetto al 2018, in linea con i valori medi degli anni precedenti. Nell'intervallo 2005-2019, considerando che le prestazioni sono aumentate in maniera rilevante dall'inizio del periodo, si osserva un decremento complessivo del 74,58% del suddetto indice.

TABELLA 4.15: ISCRITTI E PRESTAZIONI ENTI 103

Anno	Iscritti	Prestazioni ivs	Iscritti / Prestazioni
2005	95.514	1.972	48,44
2006	101.161	2.667	37,93
2007	107.145	3.339	32,09
2008	112.380	4.218	26,64
2009	120.477	5.281	22,81
2010	149.531	6.158	24,28
2011	157.860	7.282	21,68
2012	167.512	8.898	18,83
2013	180.917	10.415	17,37
2014	191.154	12.033	15,89
2015	199.547	12.994	15,36
2016	208.147	14.953	13,92
2017	224.708	15.705	14,31
2018	234.161	17.212	13,60
2019	236.513	19.209	12,31
Variazione 2005 - 2019	147,62%	874,09%	-74,58%
Variazione 2018 - 2019	1,00%	11,60%	-9,50%
Media variazioni 2005 - 2019	6,80%	17,92%	-9,03%

In Figura 4.20 si riportano i grafici degli andamenti suddivisi per decreto.



**FIGURA 4.20: ISCRITTI E PRESTAZIONI CON NUMERI INDICE (SCALA DI SINISTRA) –
RAPPORTO ISCRITTI / PRESTAZIONI (SCALA DI DESTRA) – CLASSIFICAZIONE IN BASE A
DECRETO LEGISLATIVO**

Come già fatto per le altre sezioni, si propone la stessa analisi per area professionale.

TABELLA 4.16: ISCRITTI E PRESTAZIONI IVS AREA ECONOMICO SOCIALE

Anno	Iscritti	Prestazioni ivs	Iscritti / Prestazioni
2005	94.264	16.569	5,69
2006	96.936	17.582	5,51
2007	99.198	18.564	5,34
2008	10.400	19.951	5,08
2009	10.980	21.206	5,00
2010	11.003	22.423	4,95
2011	112.317	23.805	4,72
2012	113.834	25.226	4,51
2013	114.480	26.177	4,37
2014	115.222	27.009	4,27
2015	115.941	27.982	4,14
2016	116.077	29.445	3,94
2017	120.908	30.055	4,02
2018	126.141	30.864	4,09
2019	116.522	31.911	3,65
Variazione 2005 - 2019	23,61%	92,59%	-35,82%
Variazione 2018 - 2019	-7,63%	3,39%	-10,66%
Media variazioni 2005 - 2019	1,57%	4,80%	-3,07%

TABELLA 4.17: ISCRITTI E PRESTAZIONI AREA GIURIDICO ECONOMICA

Anno	Iscritti	Prestazioni ivs	Iscritti / Prestazioni
2005	168.849	28.851	5,85
2006	179.329	29.809	6,02
2007	188.663	30.617	6,16
2008	198.504	31.432	6,32
2009	208.523	32.191	6,48
2010	215.541	32.577	6,62
2011	224.094	32.959	6,80
2012	233.410	33.760	6,91
2013	242.232	34.571	7,01
2014	291.253	35.105	8,30
2015	304.718	35.584	8,56
2016	310.950	38.144	8,15
2017	327.624	38.549	8,50
2018	329.833	39.800	8,29
2019	319.819	41.242	7,75
Variazione 2005 - 2019	89,41%	42,95%	32,50%
Variazione 2018 - 2019	-3,04%	3,62%	-6,43%
Media variazioni 2005 - 2019	4,78%	2,60%	2,17%

TABELLA 4.18: ISCRITTI E PRESTAZIONI AREA SANITARIA

Anno	Iscritti	Prestazioni ivs	Iscritti / Prestazioni
2005	469.549	85.445	5,50
2006	480.143	87.484	5,49
2007	491.640	89.207	5,51
2008	501.584	90.552	5,54
2009	516.890	92.151	5,61
2010	550.001	94.182	5,84
2011	563.083	97.575	5,77
2012	575.609	10.275	5,57
2013	589.105	106.507	5,53
2014	599.573	110.062	5,45
2015	615.039	113.623	5,41
2016	627.174	117.453	5,34
2017	638.384	124.350	5,13
2018	645.294	153.666	4,20
2019	665.821	162.608	4,09
Variazione 2005 - 2019	41,80%	90,31%	-25,49%
Variazione 2018 - 2019	3,18%	5,82%	-2,49%
Media variazioni 2005 - 2019	2,53%	4,83%	-1,95%

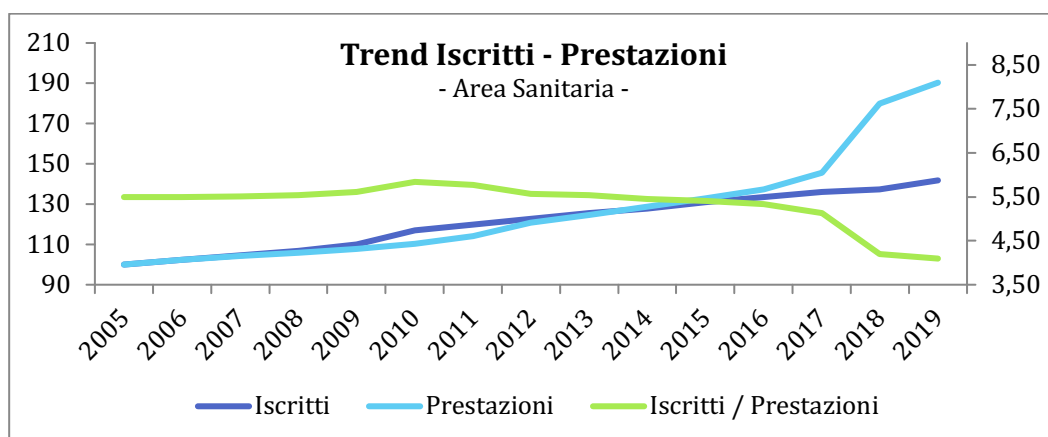
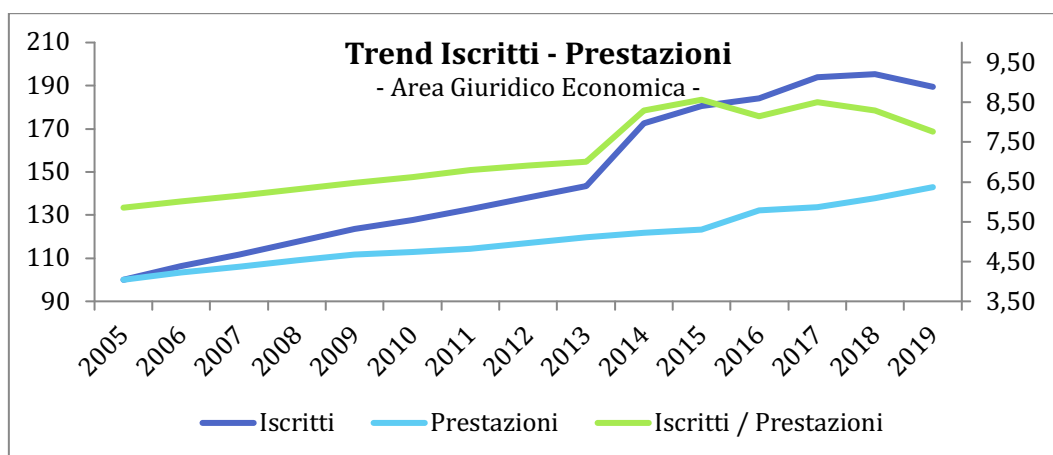
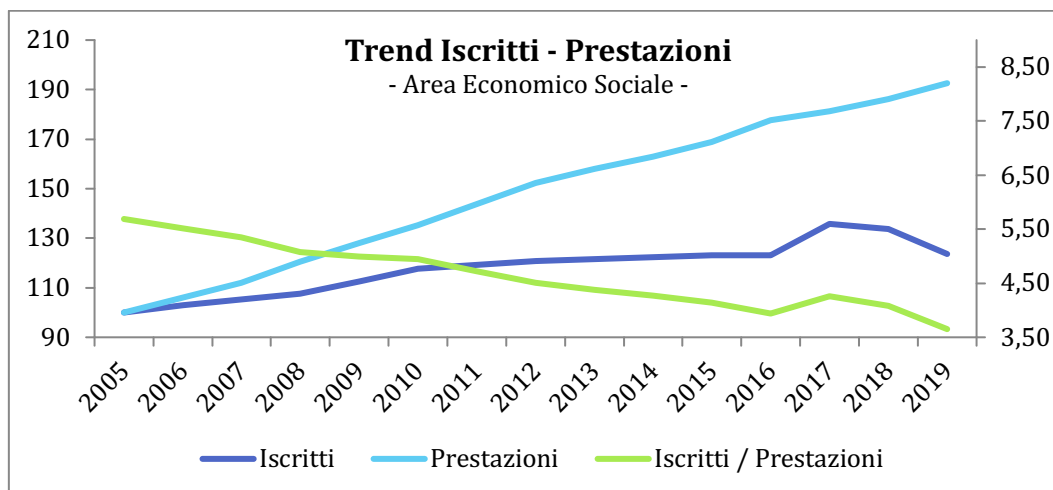
TABELLA 4.19: ISCRITTI E PRESTAZIONI RETE PROFESSIONI TECNICHE

Anno	Iscritti	Prestazioni ivs	Iscritti / Prestazioni
2005	296.896	42.376	7,01
2006	307.909	44.439	6,93
2007	318.283	46.271	6,88
2008	325.948	48.217	6,76
2009	333.786	49.408	6,76
2010	341.018	51.797	6,58
2011	347.886	53.803	6,47
2012	351.856	55.977	6,29
2013	354.913	58.955	6,02
2014	357.360	61.727	5,79
2015	356.077	65.424	5,44
2016	353.551	69.038	5,12
2017	345.036	63.074	5,47
2018	347.768	65.841	5,28
2019	346.193	68.712	5,04
Variazione 2005 - 2019	16,60%	62,15%	-28,09%
Variazione 2018 - 2019	-0,45%	4,36%	-4,61%
Media variazioni 2005 - 2019	1,12%	3,58%	-2,28%

L'analisi per area professionale che tiene conto solo degli Enti di primo pilastro, riportata dalla Tabella 4.16 alla Tabella 4.19, mostra in generale un trend in diminuzione del numero di iscritti, ad eccezione dell'area Sanitaria che registra un incremento del 3,18%. In generale, la variazione del numero degli iscritti nel 2019 risulta inferiore alla variazione del numero delle prestazioni nel 2019, di conseguenza si generano dei rapporti iscritti/prestazioni in generale diminuzione per tutte le aree analizzate.

Da sottolineare la particolarità dell'Area Giuridico Economica, che nel periodo 2005-2019, a differenza delle altre aree, mostra una crescita del numero degli iscritti maggiore rispetto alla crescita del numero delle prestazioni. Il dato è fortemente condizionato dall'incremento degli iscritti della Cassa Forense registrato dal 2013 al 2014 per un valore superiore al 30%. Questa anomalia rispetto alla media è dovuta alla riforma secondo la quale, in quegli anni, gli iscritti alla Gestione Separata dell'Inps sono passati d'ufficio alla Cassa stessa. Non essendo l'incremento del numero di prestazioni così consistente nello stesso periodo (+2%), ne segue una crescita del valore dell'indice Iscritti su Prestazioni di circa il 30% (in controtendenza con i decrementi registrati nelle altre aree). Tuttavia, si fa notare che relativamente al 2019 l'indice iscritti/prestazioni subisce un decremento passando da 8,29 a 7,75 (decremento di oltre 6 punti percentuali). Tale decremento è da attribuirsi ad un accentuato decremento del numero degli iscritti nel 2019. Infatti, la crescita dell'indice, se si allarga l'orizzonte temporale di riferimento al periodo 2005-2019, risulta pari al 32,50%. Considerando il periodo complessivo, l'area che presenta le discrepanze più grandi tra iscritti e prestazioni è quella Economico Sociale dove a fronte di incrementi di iscritti di oltre il 23% si registrano, sempre dal 2005, incrementi di oltre il 92% in termini di numero di prestazioni, con un calo dell'indice complessivo pari al -35,82%. A seguire l'area delle professioni Tecniche che registra un calo dell'indice iscritti/prestazioni dal

2005 al 2019 del 28,09%. La Figura 4.21 mostra i grafici degli andamenti complessivi suddivisi per aree professionali.



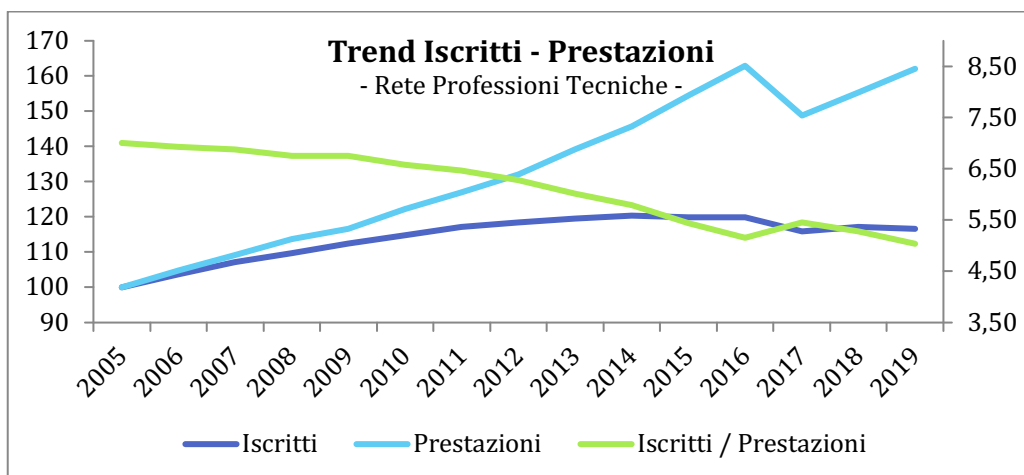


FIGURA 4.21: ISCRITTI E PRESTAZIONI CON NUMERI INDICE (SCALA DI SINISTRA) – RAPPORTO ISCRITTI / PRESTAZIONI IVS (SCALA DI DESTRA) – CLASSIFICAZIONE IN BASE AD AREA PROFESSIONALE

4.7.2 IMPORTO DEI CONTRIBUTI SIS E IMPORTO DELLE PRESTAZIONI IVS

L'altro indice che è idoneo considerare, ai fini della valutazione dell'impatto complessivo delle variabili demografiche e finanziarie, in relazione anche alle riforme attuate dagli Enti sui flussi di entrate/uscite, è il rapporto tra Contributi e Prestazioni. Per mantenere la coerenza dell'aggregazione dei dati degli Enti si è preferito considerare solamente i contributi SIS (contributo soggettivo, integrativo e di solidarietà) e le prestazioni previdenziali IVS (inabilità/invalidità, vecchiaia/anzianità, indirette/superstiti).

TABELLA 4.20: CONTRIBUZIONE SIS E PRESTAZIONI IVS (MILIONI DI EURO)

Anno	Contributi S.I.S.	Prestazioni IVS	Contributi S.I.S./ Prestazioni IVS
2005	5.011	3.316	1,51
2006	5.479	3.529	1,55
2007	5.819	3.712	1,57
2008	6.091	3.897	1,56
2009	6.366	4.096	1,55
2010	6.733	4.276	1,57
2011	7.225	4.485	1,61
2012	7.592	4.765	1,59
2013	8.026	5.032	1,60
2014	8.222	5.281	1,56
2015	8.425	5.524	1,53
2016	8.652	5.606	1,54
2017	8.886	5.679	1,56
2018	9.408	6.113	1,54
2019	9.810	6.466	1,52
Variazione 2005 - 2019	95,76%	94,99%	0,40%
Variazione 2018 - 2019	4,27%	5,78%	-1,43%
Media variazioni 2005-2019	4,93%	4,90%	0,04%

Analizzando i dati relativi al 2019 in Tabella 4.20, si osserva che, a livello aggregato, rispetto al 2018, il tasso di crescita dei contributi SIS è risultato leggermente inferiore alla crescita delle prestazioni IVS. Di conseguenza, l'indice in oggetto passa da 1,54 a 1,52 totalizzando una variazione percentuale in diminuzione dell'1,43%. Da notare che l'indice complessivo risulta mediamente stabile.

L'analisi in numeri indice in Figura 4.22 porta a notare la continuità del trend crescente delle due grandezze con un simile stesso tasso di crescita. Infatti, il loro rapporto resta pressoché costante dal 2005 al 2014, con un decremento fatto registrare nel 2015, un successivo aumento fino al 2017 e, nuovamente, in calo nel 2018 (-1,63%) e nel 2019 (-1,43%).

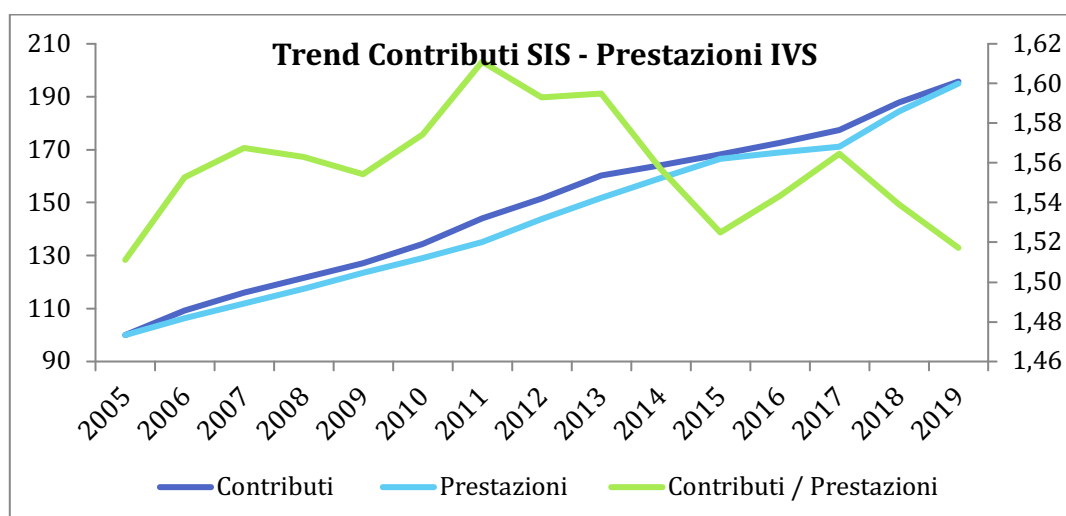


FIGURA 4.22: CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI CON NUMERI INDICE (SCALA DI SINISTRA) - RAPPORTO CONTRIBUZIONE / PRESTAZIONI (SCALA DI DESTRA)

La stessa analisi è stata effettuata secondo le classificazioni utilizzate nei paragrafi precedenti. In particolar modo, in Tabella 4.21 e Tabella 4.22 si propone l'aggregazione dei valori tra Enti privatizzati/istituiti con lo stesso decreto legislativo.

L'analisi contestuale di entrate ed uscite mostra che l'andamento dei flussi per gli Enti 509 è molto simile a quello relativo ai flussi complessivi. L'incremento dei contributi è maggiore del dato complessivo sia per l'ultimo anno, sia allargando l'orizzonte al lungo periodo. Ciò è legato all'incremento delle aliquote contributive di cui sono stati oggetto gli Enti di più vecchia costituzione al fine di ottemperare agli obblighi imposti dalle riforme che hanno riguardato gli Enti previdenziali in generale. A livello di indice si può registrare un aumento dal 2005 fino al 2019. Anche in questo caso l'andamento medio dell'indice risulta pressoché stabile.

Al contrario, il dato relativo agli Enti 103, come riportato in Tabella 4.22, è alterato dal fatto che, come già detto, tali Enti sono di recente costituzione. Di conseguenza l'incremento delle prestazioni è troppo elevato per consentire di valutare le dinamiche interne a tali Enti.

TABELLA 4.21: CONTRIBUZIONE SIS E PRESTAZIONI IVS ENTI 509 (MILIONI DI EURO)

Anno	Contributi S.I.S.	Prestazioni IVS	Contributi S.I.S./ Prestazioni IVS
2005	4.794	3.314	1,45
2006	5.246	3.526	1,49
2007	5.558	3.707	1,50
2008	5.827	3.891	1,50
2009	6.083	4.087	1,49
2010	6.436	4.266	1,51
2011	6.909	4.471	1,55
2012	7.242	4.748	1,53
2013	7.669	5.010	1,53
2014	7.836	5.254	1,49
2015	8.065	5.494	1,47
2016	8.278	5.571	1,49
2017	8.478	5.643	1,50
2018	9.030	6.068	1,49
2019	9.416	6.413	1,47
Variazione 2005 - 2019	96,40%	93,51%	1,49%
Variazione 2018 - 2019	4,27%	5,69%	-1,34%
Media variazioni 2005 - 2019	4,96%	4,84%	0,12%

TABELLA 4.22: CONTRIBUZIONE SIS E PRESTAZIONI IVS ENTI 103 (MILIONI DI EURO)

Anno	Contributi S.I.S.	Prestazioni IVS	Contributi S.I.S./ Prestazioni IVS
2005	217	2	105,24
2006	232	3	75,37
2007	261	5	55,90
2008	263	6	42,77
2009	282	9	32,06
2010	297	11	27,57
2011	316	14	23,26
2012	350	18	19,95
2013	358	22	16,16
2014	386	26	14,72
2015	361	30	11,91
2016	374	35	10,69
2017	408	36	11,45
2018	378	45	8,48
2019	394	53	7,43
Variazione 2005 - 2019	81,73%	2472,83%	-92,94%
Variazione 2018 - 2019	4,16%	18,76%	-12,29%
Media variazioni 2005-2019	4,51%	26,79%	-16,79%

La Figura 4.23 mostra l'analisi per numeri indice suddivisa per decreto legislativo.

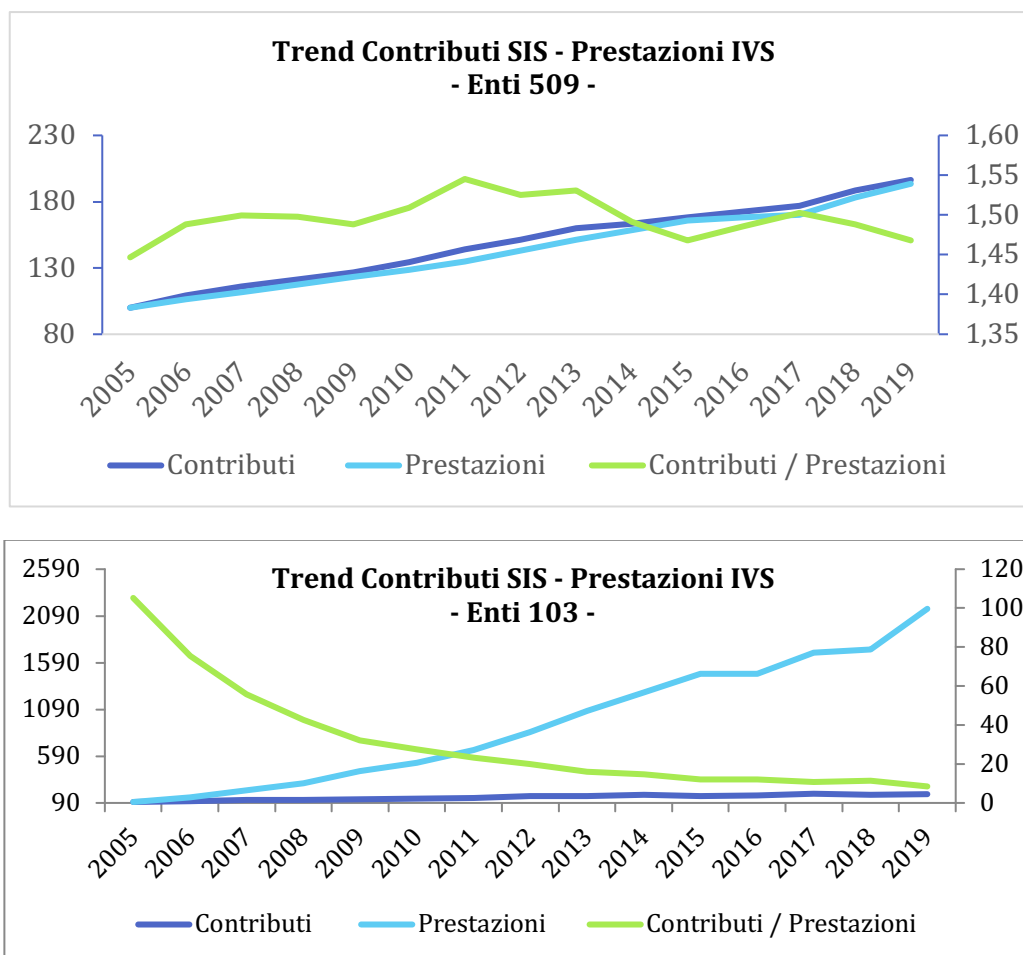


FIGURA 4.23: CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI CON NUMERI INDICE (SCALA DI SINISTRA) - RAPPORTO CONTRIBUZIONE / PRESTAZIONI (SCALA DI DESTRA) (CLASSIFICAZIONE IN BASE A DECRETO LEGISLATIVO)

La stessa analisi viene presentata aggregando gli Enti in base alla classificazione per Area Professionale. I risultati sono riportati dalla Tabella 4.23 alla Tabella 4.26.

**TABELLA 4.23: CONTRIBUZIONE SIS E PRESTAZIONI IVS AREA ECONOMICO SOCIALE
(MILIONI DI EURO)**

Anno	Contributi S.I.S.	Prestazioni IVS	Contributi S.I.S./ Prestazioni IVS
2005	606	423	1,43
2006	670	454	1,48
2007	703	488	1,44
2008	741	523	1,42
2009	761	568	1,34
2010	779	608	1,28
2011	783	650	1,20
2012	796	693	1,15
2013	806	724	1,11
2014	853	761	1,12
2015	841	789	1,07
2016	829	800	1,04
2017	869	849	1,02
2018	881	871	1,01
2019	894	902	0,99
Variazione 2005 - 2019	47,53%	113,08%	-30,76%
Variazione 2018 - 2019	1,47%	3,61%	-2,07%
Media variazioni 2005-2019	2,86%	5,57%	-2,56%

**TABELLA 4.24: CONTRIBUZIONE SIS E PRESTAZIONI IVS AREA GIURIDICO ECONOMICA
(MILIONI DI EURO)**

Anno	Contributi S.I.S.	Prestazioni IVS	Contributi S.I.S./ Prestazioni IVS
2005	1.114	755	1,48
2006	1.282	824	1,56
2007	1.350	875	1,54
2008	1.460	931	1,57
2009	1.582	976	1,62
2010	1.815	1.024	1,77
2011	2.089	1.064	1,96
2012	2.162	1.107	1,95
2013	2.282	1.176	1,94
2014	2.401	1.223	1,96
2015	2.455	1.255	1,96
2016	2.562	1.234	2,08
2017	2.583	1.247	2,07
2018	2.576	1.289	2,00
2019	2.761	1.346	2,05
Variazione 2005 - 2019	147,90%	78,33%	39,01%
Variazione 2018 - 2019	7,18%	4,43%	2,63%
Media variazioni 2005-2019	6,81%	4,25%	2,46%

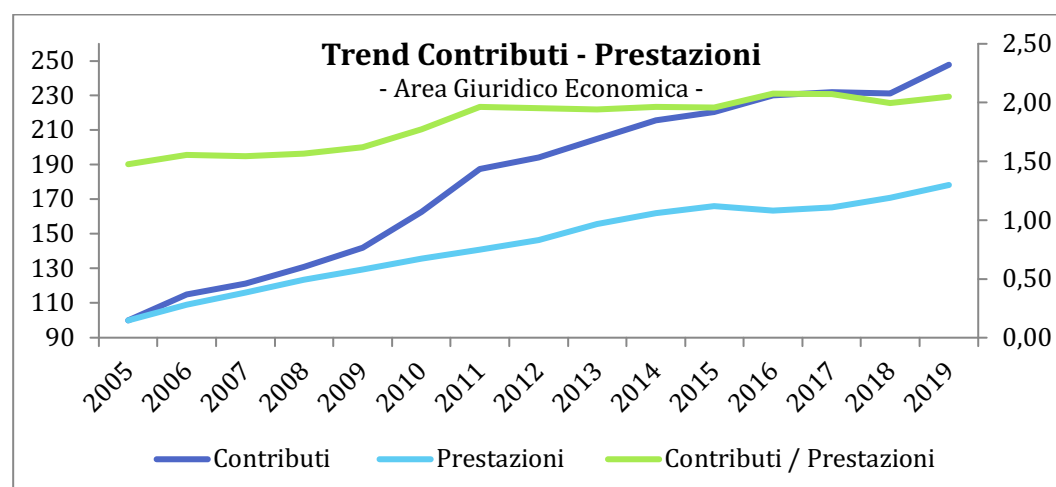
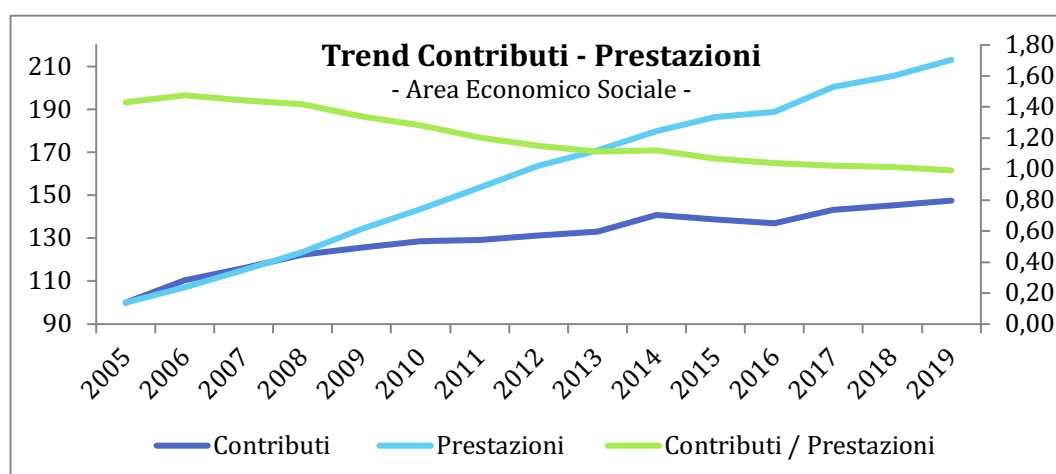
TABELLA 4.25: CONTRIBUZIONE SIS E PRESTAZIONI IVS AREA SANITARIA (MILIONI DI EURO)

Anno	Contributi S.I.S.	Prestazioni IVS	Contributi S.I.S./ Prestazioni IVS
2005	1.559	904	1,72
2006	1.686	936	1,80
2007	1.802	967	1,86
2008	1.872	1.004	1,86
2009	1.985	1.049	1,89
2010	2.089	1.081	1,93
2011	2.190	1.119	1,96
2012	2.238	1.204	1,86
2013	2.325	1.285	1,81
2014	2.379	1.336	1,78
2015	2.518	1.393	1,81
2016	2.630	1.463	1,80
2017	2.760	1.557	1,77
2018	3.260	1.855	1,76
2019	3.346	2.048	1,63
Variazione 2005 - 2019	114,63%	126,51%	-5,25%
Variazione 2018 - 2019	2,63%	10,39%	-7,03%
Media variazioni 2005-2019	5,67%	6,09%	-0,34%

TABELLA 4.26: CONTRIBUZIONE SIS E PRESTAZIONI IVS RETE PROFESSIONI TECNICHE (MILIONI DI EURO)

Anno	Contributi S.I.S.	Prestazioni IVS	Contributi S.I.S./ Prestazioni IVS
2005	1.026	508	2,02
2006	1.077	558	1,93
2007	1.189	619	1,92
2008	1.243	670	1,86
2009	1.296	713	1,82
2010	1.276	765	1,67
2011	1.386	824	1,68
2012	1.576	896	1,76
2013	1.750	951	1,84
2014	1.686	1.040	1,62
2015	1.663	1.139	1,46
2016	1.678	1.143	1,47
2017	1.700	1.060	1,60
2018	1.683	1.111	1,52
2019	1.772	1.166	1,52
Variazione 2005 - 2018	72,79%	129,32%	-24,65%
Variazione 2017 - 2018	5,26%	4,98%	0,27%
Media variazioni 2005-2019	4,11%	6,21%	-1,83%

Si osserva che nell'anno 2019 l'Area Sanitaria registra la maggiore variazione dell'indice in diminuzione del 7,03%, seguita dall' Area Economico Sociale con un -2,07%. Al contrario, l'Area Giuridico Economica registra un aumento del 2,63%, mentre non si notano particolari variazioni per la Rete delle Professioni Tecniche. Le variazioni annuali dell'indice confermano il trend registrato nel lungo periodo, Area Economico Sociale (-30,76%), Area Giuridico Economica (39,01%), Area Sanitaria (-5,25%). Fa eccezione l'area delle Professioni tecniche che registra un decremento dell'indice contributi SIS su prestazioni IVS del 24,65. Dall'analisi effettuata con i numeri indice riportata in Figura 4.24, è possibile anche individuare gli andamenti di lungo periodo per area professionale.



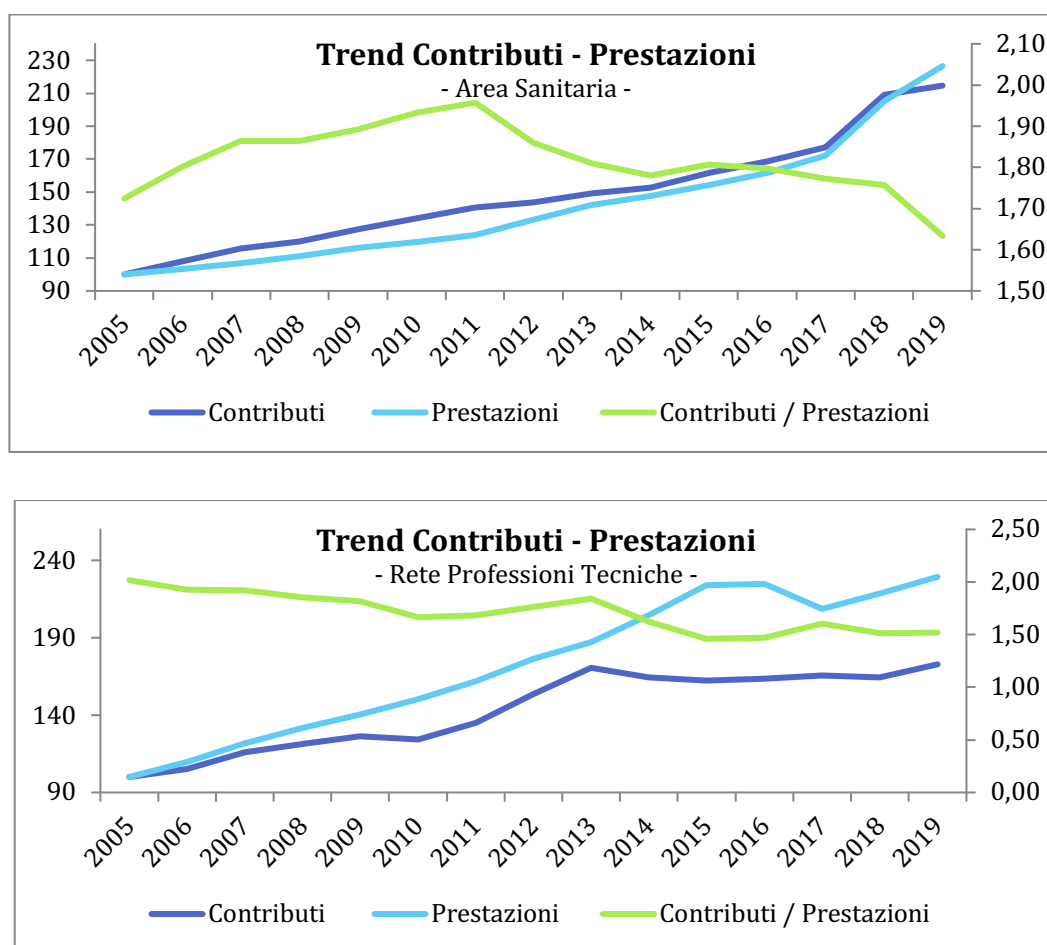


FIGURA 4.24: CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI CON NUMERI INDICE (SCALA DI SINISTRA) - RAPPORTO CONTRIBUZIONE / PRESTAZIONI (SCALA DI DESTRA) (CLASSIFICAZIONE IN BASE AD AREA PROFESSIONALE).

4.8 ANALISI DELLE PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ E INABILITÀ PER REGIONE DI APPARTENENZA

Nella Figura 4.25 viene mostrato il numero di prestazioni per invalidità/inabilità erogate dalle Casse ogni mille professionisti iscritti in relazione alla regione di appartenenza. L'analisi mostra in modo molto chiaro come queste prestazioni siano correlate alla regione nella quale il professionista esercita. Il divario tra regione e regione è troppo grande per

poterlo considerare casuale. Infatti, da un minimo di 3,8 prestazioni in Lombardia si passa a 10,6 prestazioni ogni mille professionisti della Basilicata. In generale si può vedere un trend di crescita spostandosi da nord verso il sud della nazione.

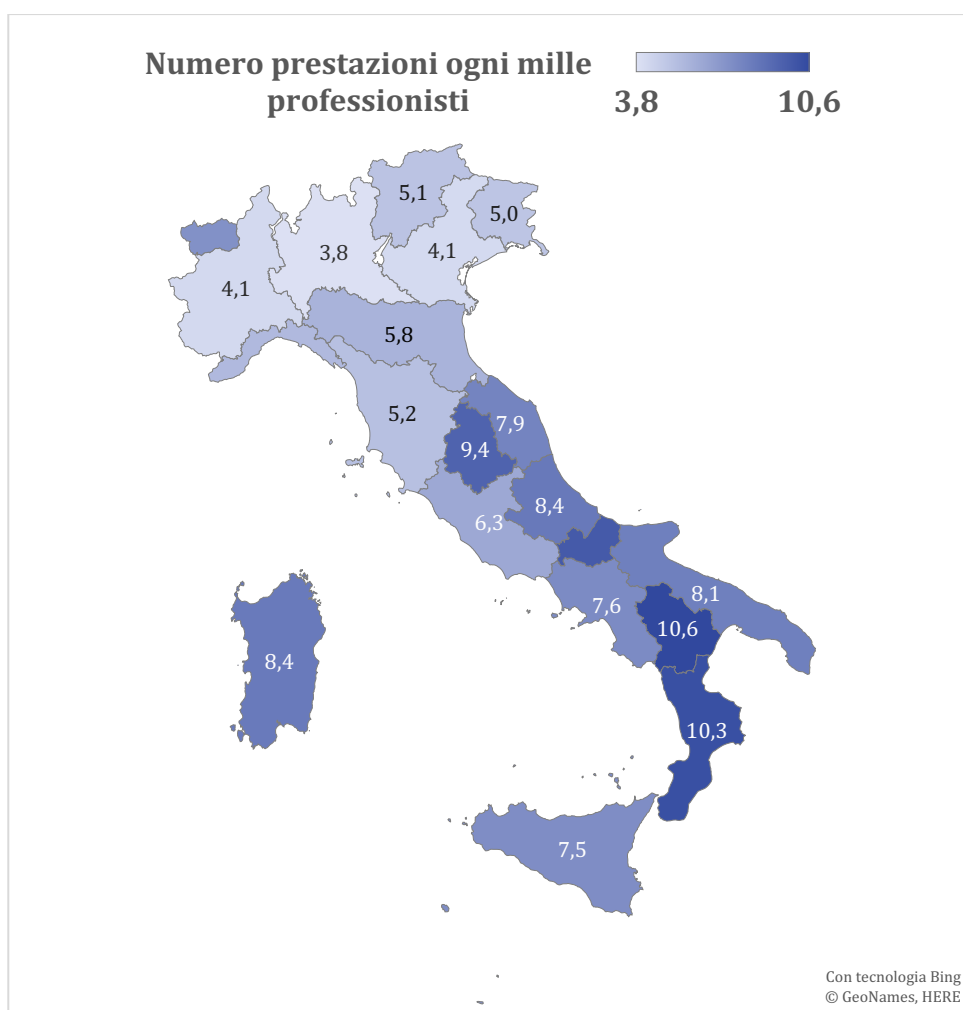


FIGURA 4.25 NUMERO DI PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ/INABILITÀ OGNI MILLE PROFESSIONISTI. DATI 2019.

5 IL PATRIMONIO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI

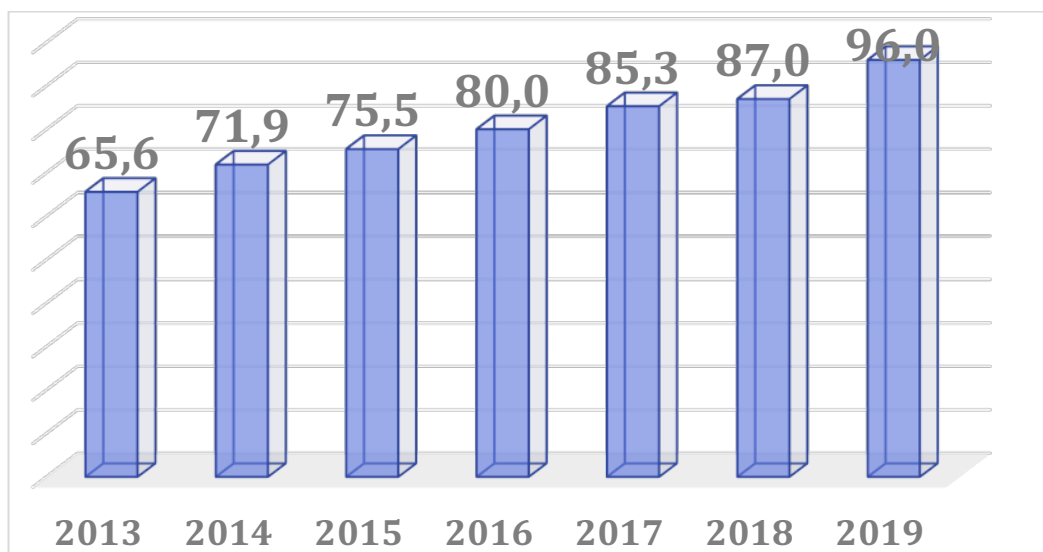
Le analisi successive riportano l'evoluzione del Patrimonio degli Enti Previdenziali Privati calcolato come aggregazione dei Patrimoni dei singoli Enti.

5.1 IL PATRIMONIO COMPLESSIVO

Negli ultimi sette anni il Patrimonio delle Casse di Previdenza ha registrato una crescita continua e costante passando dai circa 65,6 miliardi di euro del 2013 ai circa 96 miliardi di euro di fine 2019 (vedi Figura 5.1) con un incremento complessivo di 46 punti percentuali.

Tale incremento ha riguardato tutti gli anni in analisi con un tasso di crescita percentuale pari al 9,55% tra il 2013 e il 2014, al 4,96% tra il 2014 e il 2015 e al 6,05% tra il 2015 ed il 2016, 6,6% tra il 2016 ed il 2017, 2% tra il 2017 ed il 2018 e 10,33% nell'ultimo anno considerato.

La crescita va analizzata alla luce di due fattori interconnessi ovvero, da un lato i contributi complessivamente incassati sono superiori alle uscite derivanti dalle prestazioni erogate - per un saldo positivo complessivo di circa 20,6 miliardi nel periodo di analisi - e dall'altro i rendimenti conseguiti sugli attivi che ammontano a circa 1,5% netto annuo in media tra il 2013 ed il 2019.



**FIGURA 5.1 EVOLUZIONE DEL PATRIMONIO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI
(DATI IN MILIARDI DI EURO)**

5.2 L'ASSET ALLOCATION

Tutte le Casse di Previdenza hanno adottato, negli anni, una gestione del patrimonio volta a ridurre il rischio di esposizione proprio degli investimenti.

In particolare, utilizzano tecniche di *risk management* che permettono - tramite una diversificazione oculata degli investimenti (*Asset Liability Management* - ALM) - di diminuire il rapporto rischio/rendimento riducendo il primo pur mantenendo accettabile il secondo.

Ricordiamo, infatti, che il Patrimonio è necessario a garantire stabilità agli Enti che hanno come compito principale quello di garantire le prestazioni pensionistiche agli iscritti.

Mantenere bassa la rischiosità degli investimenti è, quindi, di primaria importanza. Per raggiungere un basso rischio è stato quindi necessario, negli anni, diversificare il portafoglio, ridistribuendo in maniera appropriata il

patrimonio nei diversi asset. A questo scopo, come vedremo in seguito, la percentuale investita in immobili si sta assottigliando sempre di più lasciando maggior spazio ad altri tipi di investimento. Anche le modalità di investimento stanno cambiando. Le Casse, infatti, investono sempre di più in fondi comuni di investimento.

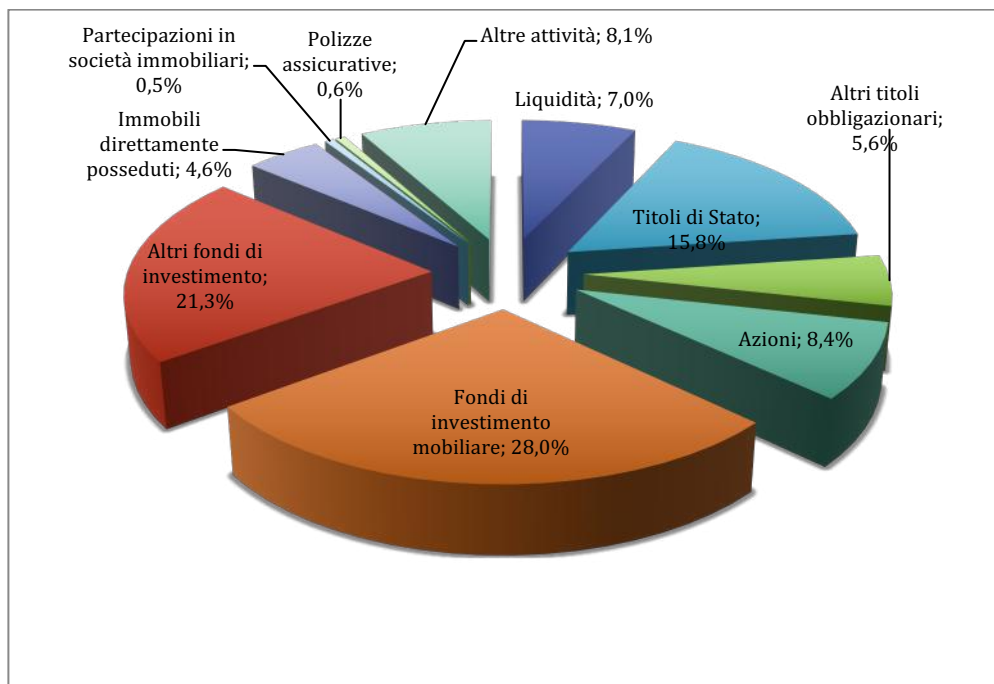


FIGURA 5.2 ASSET ALLOCATION DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI FINE 2019

In Figura 5.2 vengono riportate le diverse *asset class* con le relative percentuali investite a fine 2019.

Si nota come vi siano tre componenti predominanti ovvero i **fondi di investimento mobiliari** per una quota del 28%, **altri fondi di investimento** per il 21,3% e **Titoli di Stato** con una quota del 15,8%.

Nella voce “altre attività” sono ricompresi i crediti di natura previdenziale.

5.3 EVOLUZIONE DELL'ASSET ALLOCATION DAL 2013 AL 2019

In Tabella 5.1 viene riportata la composizione dell'attivo dal 2013 al 2019 a valori di mercato.

La tabella mostra come vi sia stato – nel corso degli anni – un cambiamento degli investimenti nelle diverse *asset class* sempre secondo il criterio della diversificazione e della riduzione del rischio che non può non considerare la congiuntura economica.

In termini assoluti, sono molto rilevanti le variazioni degli investimenti in:

- fondi mobiliari, passati da 8,3 miliardi di euro del 2013 ai quasi 27 di fine 2019, quindi più che triplicati;
- immobili direttamente posseduti – passati da 11,5 miliardi di euro del 2013 ai circa 4,4 miliardi attuali;
- la componente azionaria, quasi raddoppiata (da 4,1 miliardi di euro a 8 miliardi di euro) anche se in flessione negli ultimi due anni.

**TABELLA 5.1: COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO A VALORI DI MERCATO (DATI DI FINE
ANNO, IMPORTI IN MILIONI DI EURO)**

Attività	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Liquidità	4.916	6.608	6.398	6.449	6.124	5.731	6.736
Titoli di Stato	12.938	15.238	14.193	14.414	14.069	14.589	15.201
Altri titoli obbligazionari	6.530	6.612	6.266	5.111	5.006	4.938	5.404
Azioni	4.075	5.816	8.151	7.690	8.103	7.135	8.073
Fondi di investimento mobiliare	8.305	8.769	11.892	16.668	21.555	22.269	26.910
Altri fondi di investimento	10.425	12.775	14.379	15.749	17.023	18.883	20.403
Immobili direttamente posseduti	11.521	8.754	6.687	5.824	5.087	4.894	4.418
Partecipazioni in società immobiliari	582	512	473	533	531	531	528
Polizze assicurative	435	417	391	465	539	510	582
Altre attività	5.913	6.408	6.648	7.132	7.298	7.524	7.734
Totale	65.640	71.910	75.477	80.035	85.335	87.004	95.989
Variazione sull'anno precedente		9,55%	4,96%	6,04%	6,62%	1,96%	10,33%

Considerando le percentuali investite nelle diverse *asset class* nel corso degli anni, si possono interpretare in maniera più precisa e puntuale le variazioni.

La composizione relativa dei vari asset fornisce, infatti, un quadro dei futuri risultati delle politiche di investimento adottate dalle Casse.

Tali valori vengono esplicitati in Tabella che mostra, per ognuno degli anni analizzati, le composizioni dell'attivo in termini percentuali.

TABELLA 5.2: COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO A VALORI DI MERCATO (DATI DI FINE ANNO, VALORI PERCENTUALI SUL TOTALE)

Attività	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Liquidità	7,5%	9,2%	8,5%	8,1%	7,2%	6,6%	7,0%
Titoli di Stato	19,7%	21,2%	18,8%	18,0%	16,5%	16,8%	15,8%
Altri titoli obbligazionari	9,9%	9,2%	8,3%	6,4%	5,9%	5,7%	5,6%
Azioni	6,2%	8,1%	10,8%	9,6%	9,5%	8,2%	8,4%
Fondi di investimento mobiliare	12,7%	12,2%	15,8%	20,8%	25,3%	25,6%	28,0%
Altri fondi di investimento	15,9%	17,8%	19,1%	19,7%	19,9%	21,7%	21,3%
Immobili direttamente posseduti	17,6%	12,2%	8,9%	7,3%	6,0%	5,6%	4,6%
Partecipazioni in società immobiliari	0,9%	0,7%	0,6%	0,7%	0,6%	0,6%	0,5%
Polizze assicurative	0,7%	0,6%	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Altre attività	9,0%	8,9%	8,8%	8,9%	8,6%	8,6%	8,1%
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Dalla tabella, e dal successivo grafico in Figura 5.3, si possono trarre le seguenti conclusioni:

- **Investimenti in Titoli di Stato:** pur rimanendo uno dei veicoli d'investimento maggiormente utilizzato, si registra un decremento non trascurabile della quota parte investita in tale asset, essendo questa passata dal 19,7% del 2013 al 15,8% del 2019.
- **Fondi di investimento:** si registra un aumento considerevole **poiché** circa la metà degli investimenti delle Casse confluisce in fondi comuni (mobiliari e non). Tale quota era circa il 28,6% nel 2013.

Nei capitoli successivi focalizzeremo l'attenzione sugli *investimenti immobiliari, investimenti obbligazionari e investimenti azionari*.

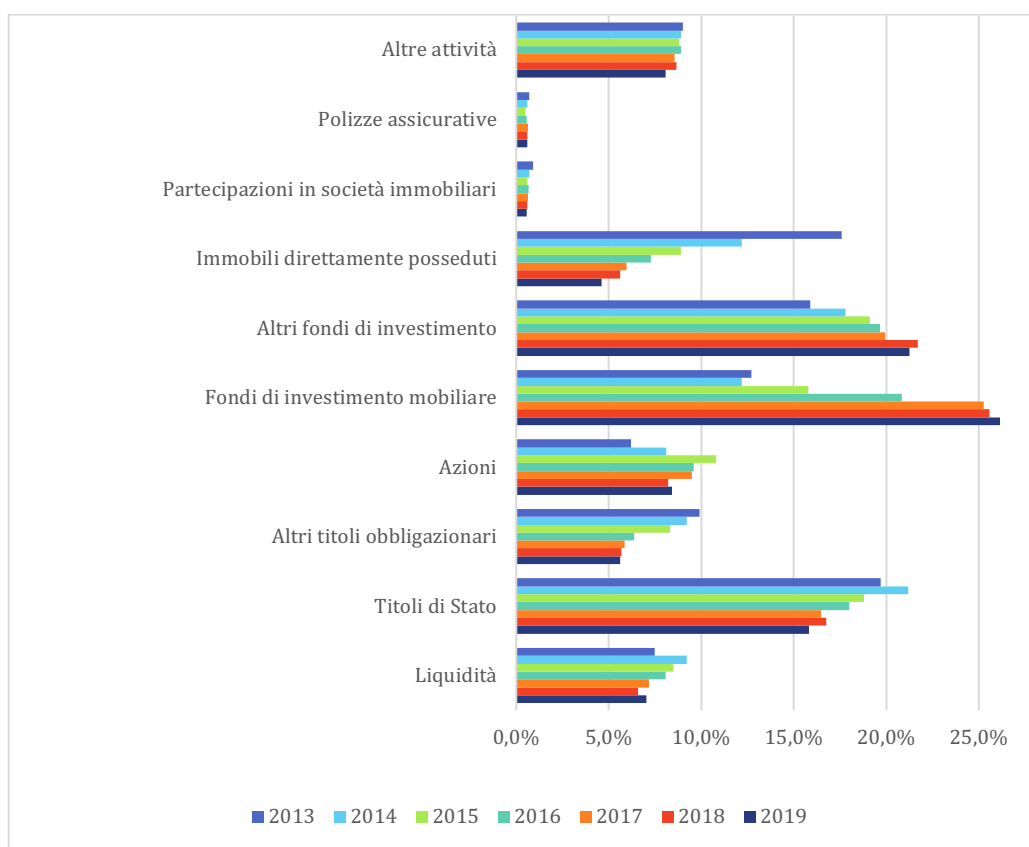


FIGURA 5.3: ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ (% SUL TOTALE)

Le Casse hanno distribuito, negli anni, in modo diverso il loro capitale nelle diverse asset class. Per meglio comprendere quanto siano diverse le percentuali del patrimonio investite nei diversi strumenti finanziaria, in Figura 5.4 vengono mostrati, per ogni strumento, il valore medio percentuale, i valori massimo e minimo ed il secondo e terzo quartile. Dalla figura si può notare, per esempio, che gli investimenti in titoli di stato vanno dalla 0% al 70%. In modo simile si comportano gli investimenti in OICVM.

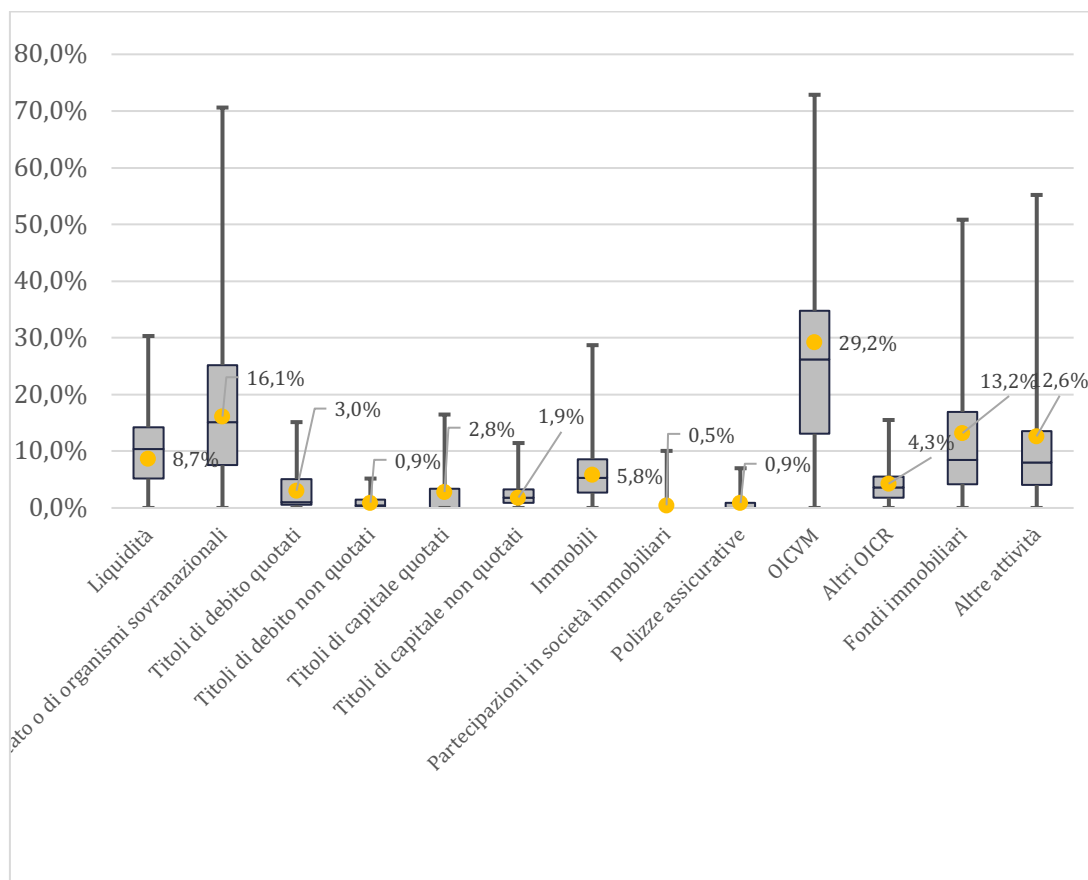


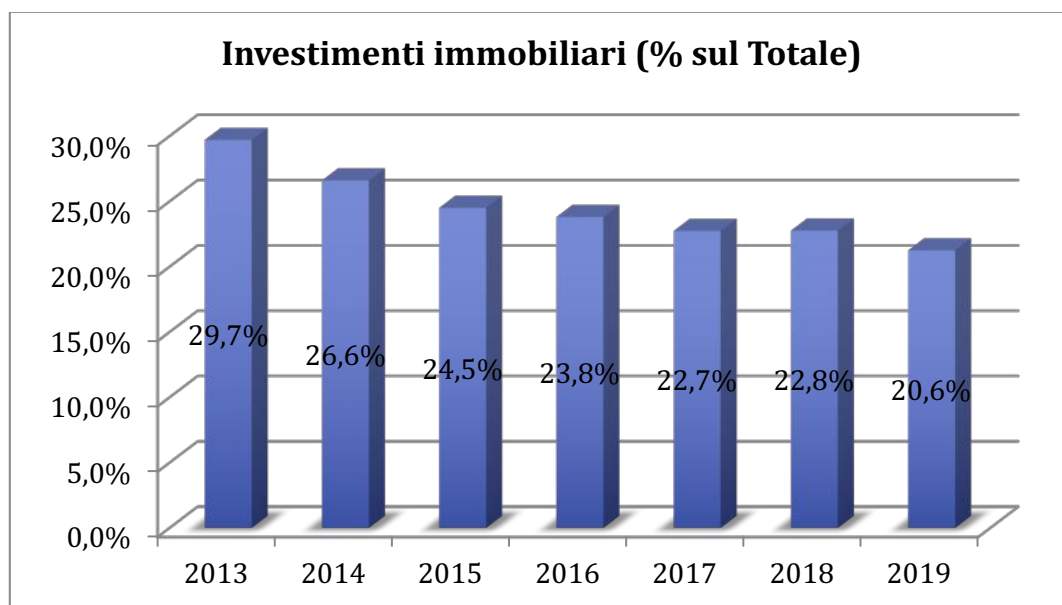
FIGURA 5.4 DISTRIBUZIONE DEGLI INVESTIMENTI NEI DIVERSI STRUMENTI – DATI 2019

5.4 GLI INVESTIMENTI IN IMMOBILI

In questa sezione vengono analizzati i dati relativi al valore complessivo degli immobili direttamente e indirettamente detenuti dagli Enti (viene quindi inclusa la componente investita in immobili attraverso fondi immobiliari) che ammonta a circa **19,8 miliardi** di euro (anno 2019).

Il valore è molto diverso da quello inserito nella sezione dedicata all'evoluzione del patrimonio in quanto la maggior parte degli investimenti immobiliari, come vedremo, viene effettuata attraverso OICR.

In valore assoluto, gli investimenti in immobili, sono rimasti costanti negli anni, ma è cambiato considerevolmente il loro peso in termini percentuali dell'attivo, che pur rimanendo alto, ha comunque subito un decremento significativo negli anni oggetto d'analisi (vedi Figura 5.5). C'è da notare che gran parte degli immobili sono stati ereditati da quando le Casse erano sotto gestione pubblica, quindi negli anni precedenti alla privatizzazione.



**FIGURA 5.5: PESO PERCENTUALE DEGLI INVESTIMENTI IMMOBILIARI SUL TOTALE
DEGLI ATTIVI**

Infatti, nel 2013 la componente immobiliare complessiva si attestava al 29,7% e si è ridotta al 20,6% nel 2019.

In Tabella e nel grafico in Figura 5.6, il totale degli immobili viene suddiviso per modalità di gestione.

Si può notare come le Casse investano circa 4,4 miliardi di euro (4,6 per cento delle attività totali) in immobili in modo diretto.

Il dato va confrontato con il 2013, anno in cui il patrimonio investito in questo strumento ammontava a circa 11,5 miliardi di euro (il 17,6 per cento dell'attivo).

Come risulta evidente dalla Tabella 5.3, la maggior parte degli immobili sono ormai detenuti in maniera indiretta attraverso l'investimento in *fondi immobiliari*. Vi è stato, infatti, un andamento quasi speculare rispetto agli investimenti diretti in immobili.

La componente investita in fondi immobiliari è infatti passata dai 7,4 miliardi di euro del 2013 ai 14,8 miliardi di euro del 2019.

Come già evidenziato in precedenza tale fenomeno è direttamente attribuibile alla politica di dismissione degli immobili detenuti per via diretta dagli Enti Previdenziali.

TABELLA 5.3: INVESTIMENTI IN IMMOBILI (DATI DI FINE ANNO, VALORI IN MILIONI DI EURO)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Immobili direttamente posseduti	11.521	8.754	6.687	5.824	5.087	4.894	4.418
Fondi immobiliari	7.407	9.882	11.319	12.694	13.782	14.374	14.808
Partecipazioni in società immobiliari	582	512	473	533	531	531	528
Investimenti immobiliari (Totale)	19.510	19.148	18.479	19.050	19.400	19.800	19.754

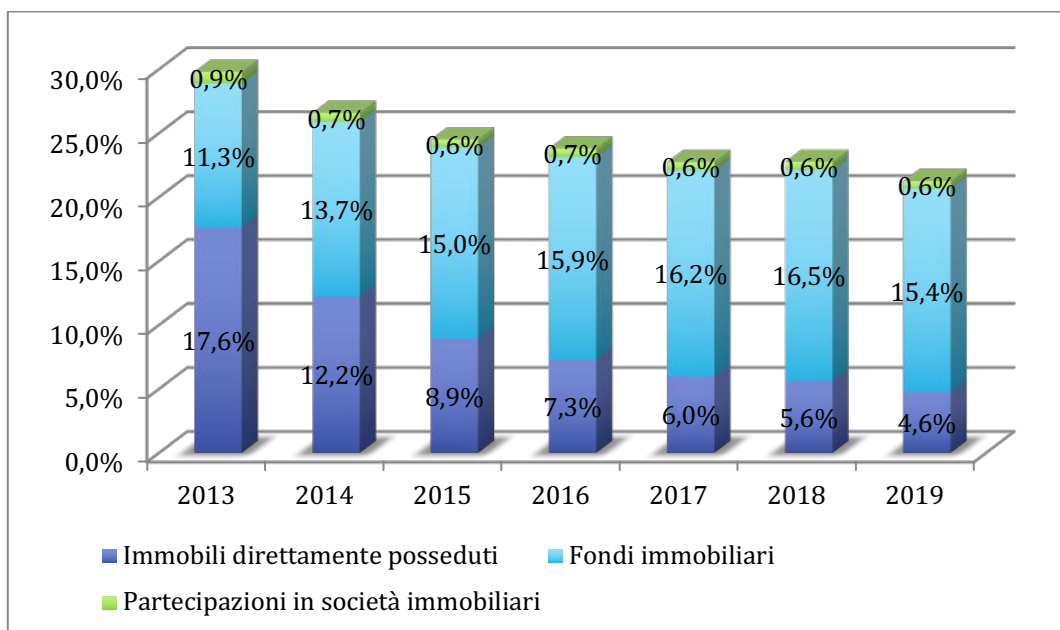


FIGURA 5.6: INVESTIMENTI IN IMMOBILI (VALORI IN PERCENTUALE SUL TOTALE DEGLI ATTIVI)

Dal punto di vista della distribuzione geografica (Figura 5.7), gli immobili complessivamente detenuti sono ubicati principalmente in centro Italia (circa il 50 per cento, di cui il 94 per cento a Roma); il 37 per cento nel nord del Paese, il residuale 4 per cento nel Sud ed il resto fuori dal Paese.



FIGURA 5.7 DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEGLI IMMOBILI COMPLESSIVAMENTE POSSEDUTI, ANNO 2019

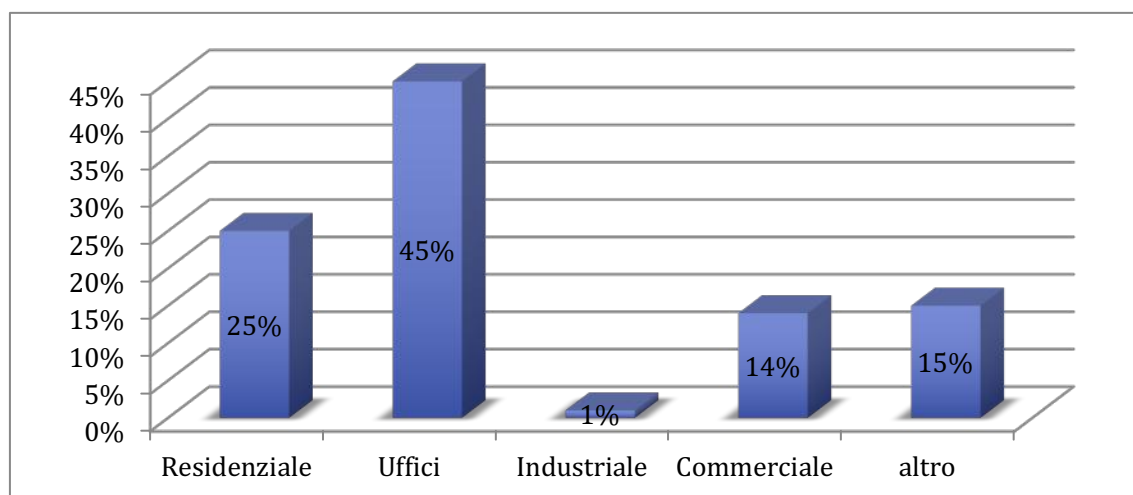


FIGURA 5.8 IMMOBILI PER DESTINAZIONE D'USO - ANNO 2019

Come mostrato in Figura 5.8 la maggior parte degli immobili posseduti è ad uso uffici (45%) e residenziale (25%).

5.5 INVESTIMENTI OBBLIGAZIONARI

Una quota molto rilevante del patrimonio delle Casse è investita in **titoli obbligazionari**. Se si considera anche la componente inclusa nei fondi mobiliari, questa ammonta, a fine 2019, a circa **36,3 miliardi** di euro costituendo il 38 per cento delle attività. Nonostante in valore assoluto siano aumentati rispetto ai 22,4 miliardi del 2013, il loro peso percentuale è cresciuto più lentamente negli anni, passando dal 34,2 per cento del 2013 al 38 per cento attuale (come mostrato in Figura 5.9).

TABELLA 5.4: INVESTIMENTI OBBLIGAZIONARI (DATI DI FINE ANNO, IMPORTI IN MILIONI DI EURO)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Titoli di Stato	12.938	15.238	14.193	14.414	14.069	14.589	15.201
Altri investimenti obbligazionari	6.530	6.612	6.266	5.111	5.006	5.064	5.404
Componente obbligazionaria tramite fondi mobiliari	2.962	3.475	5.866	8.359	12.125	12.668	15.731
Totale investimenti obbligazionari	22.430	25.325	26.325	27.884	31.200	32.321	36.336

Sommando i titoli di stato alle altre obbligazioni direttamente detenute, tale strumento ammonta a circa **20,6 miliardi** di euro (21,5 per cento del totale delle attività). Come si vede dalla Tabella 5.4 tali investimenti sono rimasti, in valore assoluto, costanti (hanno subito un live aumento nell'ultimo anno) nel periodo oggetto di analisi.

Si può notare che sono invece aumentati notevolmente, soprattutto negli ultimi anni, gli investimenti in obbligazioni tramite fondi mobiliari.

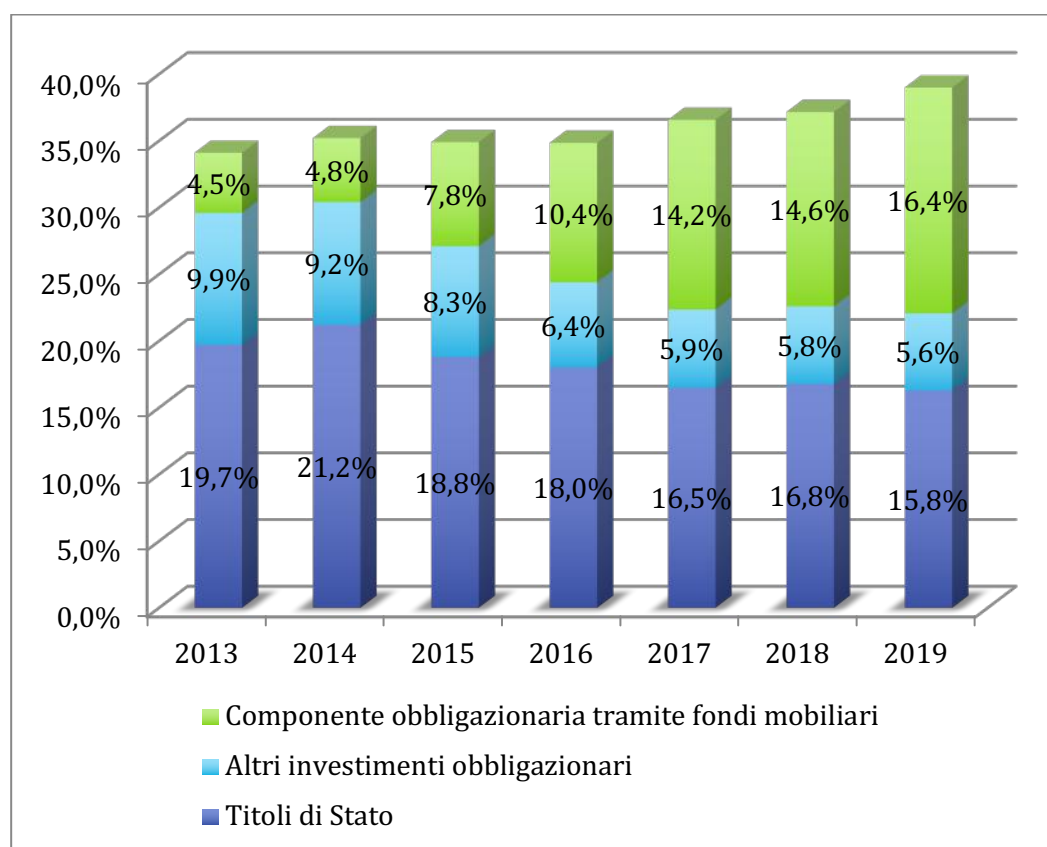


FIGURA 5.9: INVESTIMENTI OBBLIGAZIONARI (VALORI IN PERCENTUALE SUL TOTALE DEGLI ATTIVI).

Una componente molto rilevante degli investimenti obbligazionari riguarda i titoli di Stato italiani, infatti, le Casse, a fine 2019, avevano investito in BTP circa 7,8 miliardi di euro, su un totale di circa 15,2 miliardi di euro investiti in titoli di Stato (quindi circa il 50%).

Gli altri investimenti obbligazionari ammontano a circa **5,4 miliardi** di euro, il 5,6 per cento delle attività. Si registra una diminuzione consistente tra il 2013 ed il 2019. Infatti, tale quota passa dal 9,9 per cento del 2013 al 5,6 per cento del 2019.

La **componente obbligazionaria investita per mezzo di fondi mobiliari** ammonta a **15,7 miliardi** di euro (il 16,4 per cento del valore delle attività) in costante aumento dal 2013. Questa componente è per lo più costituita da titoli

corporate (62 per cento) ed è investita in Paesi dell'area euro diversi dall'Italia con una quota del 37 per cento, negli Stati Uniti (26 per cento) e nei Paesi non aderenti all'OCSE (16 per cento).

5.6 INVESTIMENTI IN AZIONI

Negli ultimi 7 anni, si è registrata una considerevole crescita degli investimenti in azioni - inclusa la componente investita tramite fondi mobiliari - che sono passati dal 9,8% degli attivi ad un più rilevante 17,4%. Incremento giustificato anche dalla necessità di accrescere i rendimenti e compensare i bassi rendimenti sugli altri strumenti. Inoltre, va considerato che circa 1,2 miliardi riguardano quote di capitale della Banca d'Italia.

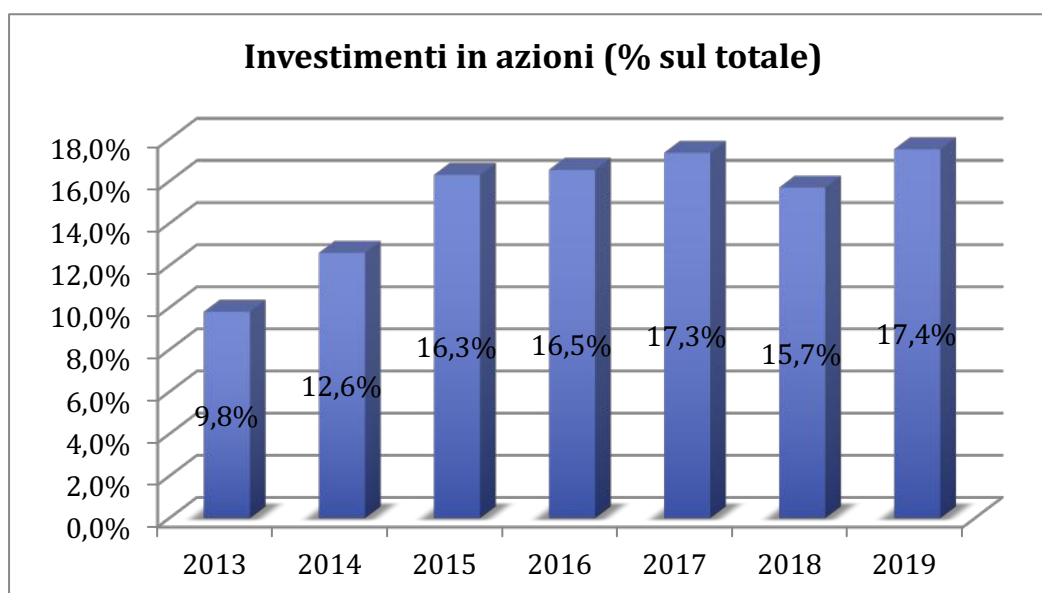


FIGURA 5.10: VARIAZIONE DELLA COMPONENTE INVESTITA IN AZIONI

Come mostrato in Tabella 5.5, gli investimenti in **azioni**, a fine 2019, ammontano a circa **16,7 miliardi** di euro. La componente azionaria, come nel caso delle obbligazioni, è costituita da:

- *investimenti diretti in azioni*: circa **8,1 miliardi** di euro che costituisce l'8,4 per cento delle attività complessive
- *componente azionaria dei fondi di investimenti mobiliare*: ammonta a **8,6 miliardi di euro** e rappresenta il 9 per cento delle attività.

TABELLA 5.5: INVESTIMENTI AZIONARI (DATI DI FINE ANNO, IMPORTI IN MILIONI DI EURO)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Azioni	4.075	5.816	8.151	7.690	8.103	7.157	8.073
Componente azionaria tramite fondi mobiliari	2.353	3.225	4.160	5.551	6.700	6.501	8.596
Totale investimenti in azioni	6.428	9.041	12.311	13.241	14.803	13.658	16.669

Dal grafico in Figura 5.11 si evince chiaramente come il peso della componente azionaria sia cresciuto negli ultimi 7 anni. In particolare, si nota l'aumento progressivo del peso relativo della componente azionaria tramite fondi comuni. La riduzione di peso della componente azionaria nel 2018 va imputata per lo più alla riduzione di valore delle azioni causato dal crollo del mercato in quell'anno. Tale fenomeno ha causato, pertanto, una variazione di valori di mercato a bilancio che, come dimostra il rialzo delle valutazioni nell'anno successivo, risultano riassorbiti. Nell'ultimo anno, la componente azionaria è tornata a crescere soprattutto con l'acquisto diretto di azioni.

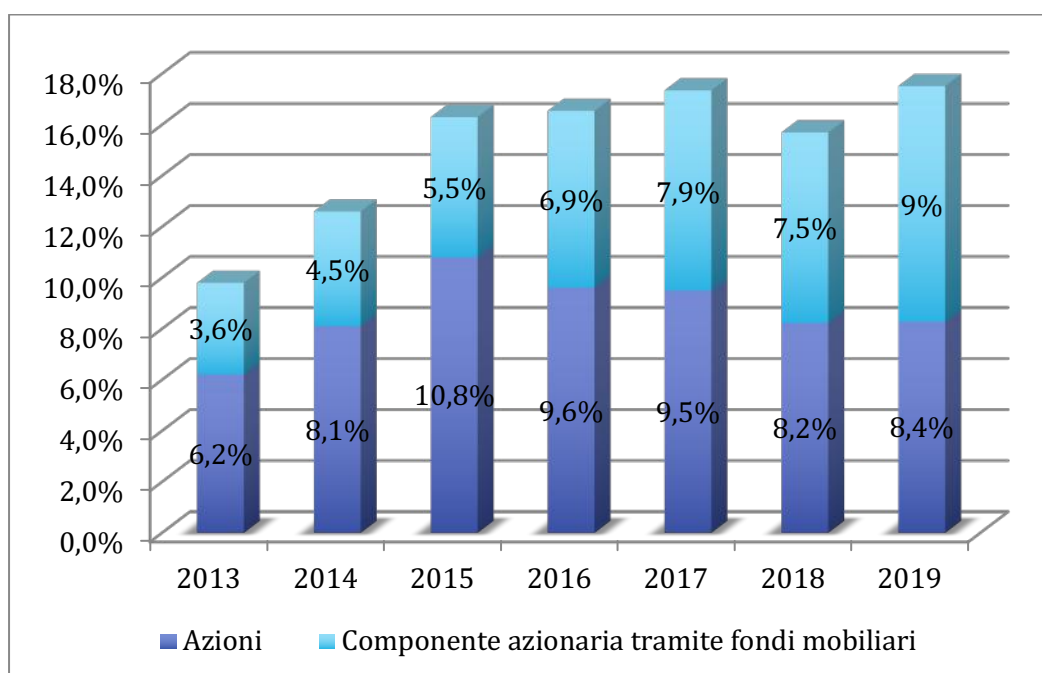


FIGURA 5.11: ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN AZIONI (PERCENTUALI SUL TOTALE DELLE ATTIVITÀ)

5.7 PASSAGGIO DA GESTIONE DIRETTA A GESTIONE INDIRETTA E FONDI COMUNI

Qui di seguito vengono analizzate le tre diverse modalità di gestione degli investimenti: gestione diretta, gestione tramite fondi comuni (OICR) e le attività conferite in gestione finanziaria ad intermediari specializzati.

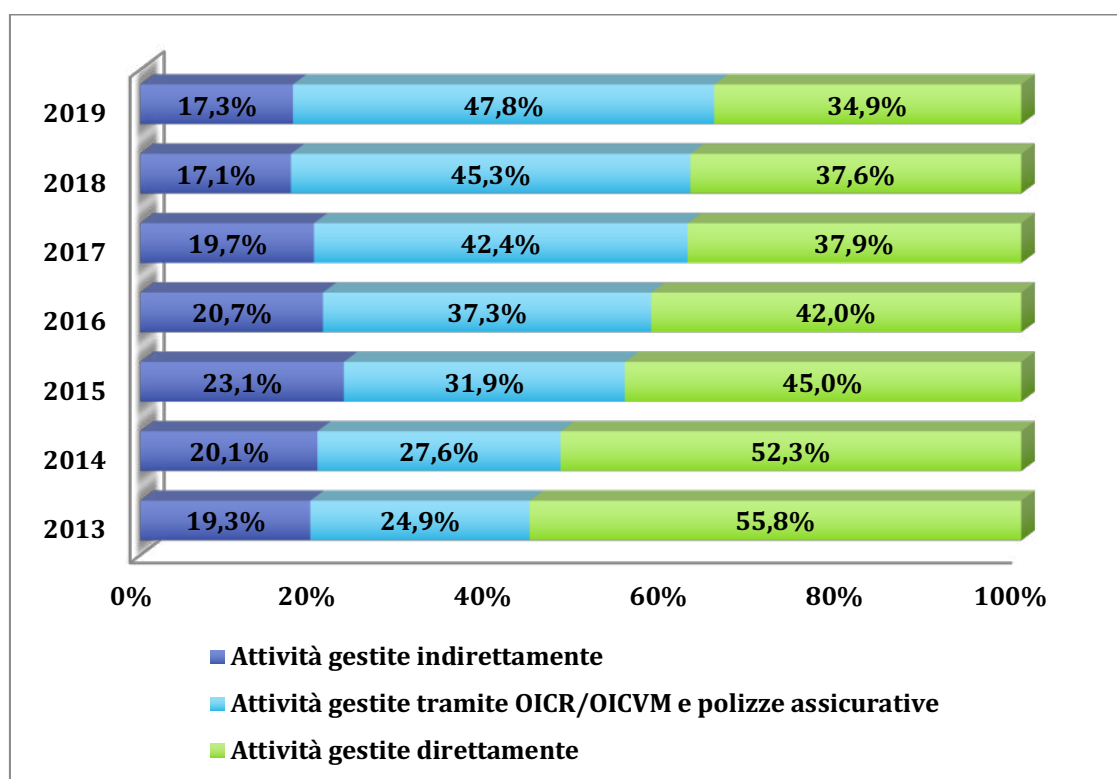


FIGURA 5.12: ANDAMENTO DELLE DIVERSE MODALITÀ DI GESTIONE.

La Figura 5.12 mostra l'andamento delle tre diverse modalità di gestione tra il 2013 ed il 2019.

Per motivi legati alla semplificazione della gestione dell'investimento, la gestione tramite OICR/OICVM sta acquisendo un peso sempre maggiore, infatti, questa è passata dal 24,9 per cento degli attivi del 2013 a circa il 47,8 per cento del 2019.

In questo tipo di gestione sono principalmente confluiti quegli strumenti che prima venivano gestiti in modo diretto.

Rimane quasi costante, invece, negli anni la **gestione indiretta tramite intermediari specializzati** che copre il 17,3 per cento delle risorse.

In Tabella 5.6 vengono mostrate le diverse modalità di gestione in valore assoluto.

TABELLA 5.6: DISTRIBUZIONE DELLE DIVERSE MODALITÀ DI GESTIONE (DATI DI FINE ANNO, VALORI IN MILIONI DI EURO)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Attività gestite indirettamente	12.665	14.443	15.993	16.601	16.820	14.884	16.644
Attività gestite tramite fondi e polizze assicurative	16.366	19.829	25.134	29.822	36.197	39.446	45.884
Attività gestite direttamente	36.609	37.638	34.308	33.612	32.318	32.675	33.461
Totale attività	65.640	71.910	75.435	80.035	85.335	87.004	95.989

In Tabella 5.7 vengono mostrate le diverse attività con i relativi pesi percentuali gestite direttamente dagli Enti Previdenziali Privati.

Si può notare come la quota più rilevante di tale gestione sia dovuta ai *Titoli di Stato* che contribuiscono per più di un quarto alle attività direttamente gestite.

Un'altra voce di particolare rilievo è data dalla *"Liquidità"* che pesa sul totale del patrimonio direttamente gestito per circa il 17,7%. Va notato che, a fine anno, sono concentrati gli incassi della maggioranza degli enti.

Considerate le caratteristiche tecniche dell'operatività degli Enti Previdenziali Privati, questa voce costituisce la componente fondamentale poiché necessaria a garantire – in qualsiasi momento – l'erogazione delle prestazioni ai propri iscritti.

TABELLA 5.7: SUDDIVISIONE DELLE ATTIVITÀ IN GESTIONE DIRETTA (DATI FINE 2019)

Attività	% sul totale
Liquidità	17,7%
Titoli di Stato	28,5%
Altri titoli obbligazionari	3,6%
Azioni	11,8%
Immobili	14,6%
Part. in società immobiliari	0,5%
Polizze assicurative	1,6%
Altre attività	21,6%
Totale	100,0%

Per quanto riguarda la gestione indiretta, la Tabella 5.8 mostra come, anche in questo caso, i Titoli di Stato assumano particolare rilevanza. La quota di investimenti indiretti su questo strumento sfiora il 40%. Decisamente rilevante è anche la quota investita in azioni tramite intermediari, che riguarda il 25,1 per cento di tale gestione.

TABELLA 5.8: SUDDIVISIONE DELLE ATTIVITÀ IN GESTIONE INDIRETTA (DATI DI FINE 2019)

Attività	% sul totale
Liquidità	1,4%
Titoli di Stato	39,5%
Altri titoli obbligazionari	25,4%
Azioni	25,1%
Fondi Comuni d'Investimento (OICR)	8,5%
Altre attività	0,0%
Totale	100,0%

5.8 INVESTIMENTI IN ITALIA

In questo capitolo vengono analizzati gli investimenti delle Casse suddividendoli in investimenti in Italia ed investimenti esteri.

In Figura 5.13 vengono riportati i valori percentuali di tale suddivisione. Si può notare come la quota investita in **Italia sia pari al 38%**. Va però notato che se alla quota investita in Italia vengono aggiunte le altre voci quali la liquidità, le polizze assicurative e le “altre attività” tutte detenute in Italia, anche se non investite, **il patrimonio delle Casse, nel nostro Paese, ammonta a circa il 53 per cento del totale**. Si può notare come gli investimenti delle Casse siano fortemente sbilanciati verso investimenti nazionali se si considera il peso che riveste l’economia italiana nel quadro internazionale. Infatti, l’Italia rappresenta circa il 2,5% dell’economia mondiale, circa l’11% dell’economia di tutta l’Unione Europea ed il 13% dell’economia della Zona Euro.

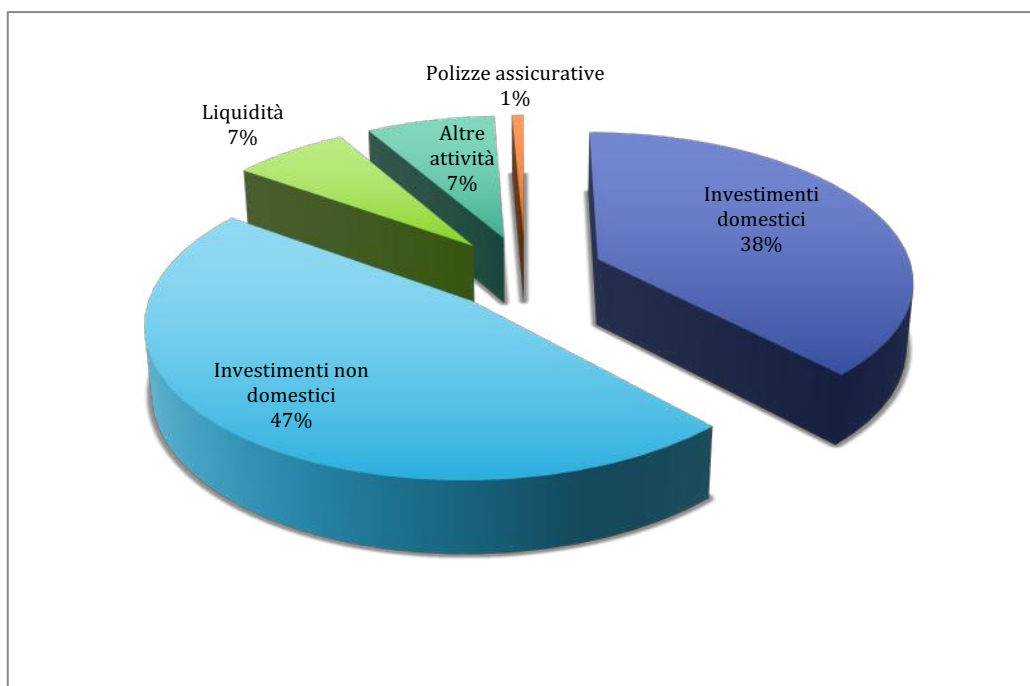


FIGURA 5.13: INVESTIMENTI IN ITALIA (DATI 2019).

In Tabella 5.9 si riportano un confronto tra le percentuali di ogni strumento investite in Italia o all’estero.

Più in dettaglio, dal confronto emergono le seguenti considerazioni:

- Gli investimenti in obbligazioni non governative sono in gran parte esteri.
- Gli altri fondi di investimento (FIA) sono principalmente in Italia mentre gli investimenti mobiliari vengono principalmente collocati all'estero.
- Gli investimenti in immobili sono principalmente italiani.

TABELLA 5.9: INVESTIMENTI IN ITALIA E ESTERI (DATI 2019)

	Inves. in Italia	Inves. Esteri	Totale
Titoli di Stato	7.814	7.386	15.200
Altri titoli di obbligazionari	845	4.559	5.404
Azioni	4.423	3.650	8.073
Fondi di investimento mobiliari	1.602	25.309	26.911
Altri fondi di investimento	15.206	5.197	20.403
Immobili	4.412	0	4.412
Partecipazioni in società immobiliari	528	0	528
Totale	34.830	46.101	80.931

Come si può facilmente evincere dal grafico in Figura 5.14, nel corso degli anni la quota di patrimonio investita in Italia è progressivamente diminuita a vantaggio della quota investita all'estero poiché – come già descritto - gli investimenti esteri avvengono attraverso fondi comuni di investimenti, in particolare OICVM.

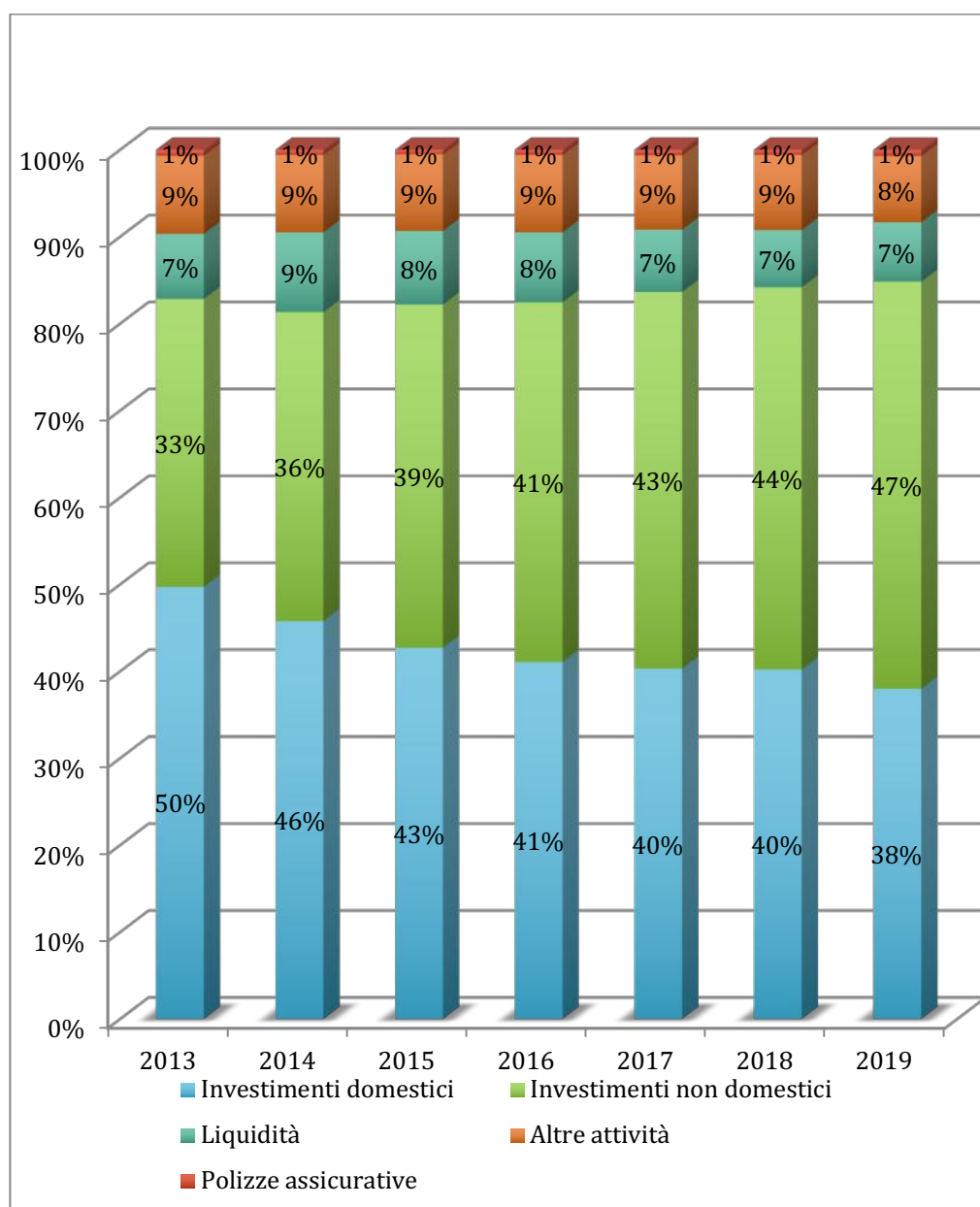


FIGURA 5.14: INVESTIMENTI DOMESTICI E NON DOMESTICI, PERCENTUALI SUL TOTALE DELLE ATTIVITÀ.

5.9 INVESTIMENTI ESG

Le scelte strategiche di allocazione del patrimonio delle Casse non perseguono scopi speculativi ma sono improntate ai criteri di prudenza, rendimento, salvaguardia e garanzia delle prestazioni future agli iscritti. In virtù di ciò, anche le Casse di Previdenza - nella selezione dei propri investimenti - possono valutare aspetti di natura ambientale, sociale o di *governance*, oltre il profilo di rischio e rendimento.

Il mondo della finanza sta attribuendo sempre più valore agli investimenti ESG (*Environmental, Social, Governance*), e secondo l'Onu, la Ue, i principali economisti e le banche centrali la sostenibilità non è più una nicchia tra la filantropia e l'ambientalismo ma è il nuovo traguardo dell'economia mondiale e sta generando investimenti per 59mila miliardi di dollari.

Per la Global sustainable investment association (Gsia), gli investimenti mondiali in società reputate sostenibili dal mercato sono passati dai 21.400 miliardi di dollari del 2014 ai quasi 40.000 miliardi nel 2017.

Assumendo una *vision* che punta ad una maggiore sostenibilità finanziaria sul lungo periodo, le Casse sono ormai interessate a quote di partecipazione in imprese che si informano sui parametri ESG e hanno iniziato a considerare gli investimenti ESG come di fondamentale importanza nelle loro politiche di investimento. Il processo di investimento nei prodotti ESG è in fase di crescita e le Casse si stanno adattando rispettando, naturalmente, gli altri vincoli di prudenza e sostenibilità interna. Va però notato che molte Casse hanno già quote rilevanti del loro portafoglio investite in tali strumenti, in alcuni casi arrivando a toccare anche l'85% del patrimonio investito.

La sostenibilità economica, sociale e ambientale sta generando valore tangibile ed è al centro delle attenzioni del Legislatore, come dimostra l'entrata in vigore (con il *decreto legislativo 254/2016*) della *direttiva Ue 2014/95* sulla

comunicazione di informazioni di carattere non finanziario che si applica agli enti di interesse pubblico, con oltre 500 dipendenti, che fatturino almeno 40 milioni o con uno stato patrimoniale di oltre 20 milioni: quindi, ad esempio, anche tutte le banche e le assicurazioni nei limiti dimensionali circoscritti e le società di gestione del risparmio e intermediazione mobiliare. La normativa, pur non applicandosi direttamente alle Classe, influisce sulla scelta delle politiche di investimento.

La *direttiva 2014/95/UE* identifica nelle informazioni di natura ambientale, sociale (rispetto diritti umani, gestione del personale, politiche di non discriminazione) quelle aree per le quali le società saranno tenute a divulgare notizie circa le politiche adottate, e gli investimenti che integrano tali fattori nell'analisi tradizionale vengono denominati investimenti **ESG**.

I titoli nei quali sono investite le risorse tengono in considerazione il comportamento dell'azienda nei confronti dell'ambiente (rispetto a fattori quali cambiamenti climatici, emissioni di CO₂, inquinamento dell'aria e dell'acqua, gli sprechi e la deforestazione), del sociale (rispetto a fattori quali politiche di genere, i diritti umani, gli standard lavorativi e i rapporti con la comunità civile) e delle pratiche di governo societario, (rispetto a fattori quali le politiche di retribuzione dei manager, la composizione del consiglio di amministrazione, le procedure di controllo, i comportamenti dei vertici e dell'azienda).

Ora più che mai il sociale, la difesa dell'ambiente, il rispetto delle regole e il buon governo rappresentano asset tangibili di un'azienda, che generano valore economico oltre che sociale.

Inoltre, gli investitori istituzionali hanno una visione più integrata e realistica dell'impresa e possono così valutare agevolmente la sostenibilità del modello aziendale, e sui rischi, diversi da quelli finanziari, al fine di ottenere un maggior

beneficio anche nel processo di allocazione dei capitali in un orizzonte temporale di lungo periodo.

Al 31-12-2019 gli investimenti delle Casse in strumenti ESG ammontano a circa 8 miliardi di euro e sono in forte crescita. In alcuni casi superano l'80% del capitale investito.

In conclusione, l'integrazione sistematica dell'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo (ESG - *Environmental, Social and Governance*) nella valutazione delle imprese consente una miglior analisi dei rischi e delle opportunità di investimento dispiegando i propri effetti positivi nel corso degli anni e consentendo di cogliere le tendenze di fondo delle dinamiche rilevanti.

6 TASSAZIONE E ALIQUOTE

CONTRIBUTIVE

6.1 INTRODUZIONE

Il presente capitolo ha lo scopo di analizzare il regime di tassazione applicato agli Enti Previdenziali Privati e le sue differenze rispetto alla tassazione del sistema di secondo pilastro dei Fondi Pensione Complementare.

L'analisi metterà in risalto due importanti differenze. La prima riguarda l'aliquota di imposizione fiscale, più alta per gli Enti che offrono prestazioni previdenziali di primo pilastro, mentre la seconda riguarda la doppia tassazione sostanziale dei rendimenti conseguiti dagli Enti Previdenziali Privati.

Inoltre, verranno mostrate le aliquote contributive dei diversi enti e messe in relazione alle aliquote del sistema previdenziale pubblico.

6.2 I MODELLI DI TASSAZIONE

I modelli di tassazione adottati dai diversi sistemi previdenziali a livello Europeo si differenziano a seconda del momento in cui viene imposto l'onere tributario. In uno schema previdenziale tipo, l'iscritto versa i contributi all'Ente/Fondo (fase di contribuzione), questi vengono investiti in attività mobiliari e/o immobiliari, e maturano un rendimento (fase di maturazione del rendimento). I contributi e i rendimenti vanno poi a formare, secondo predefinite regole di calcolo, la prestazione pensionistica che l'ente erogherà

all'iscritto al momento del pensionamento (fase dell'erogazione delle prestazioni).

TABELLA 6.1:: MODELLI DI TASSAZIONE A LIVELLO EUROPEO

Modello di Tassazione				
Fase		EET	ETT	TTE
	Versamento contributi	Esente	Esente	Tassato
	Maturazione rendimenti	Esente	Tassato	Tassato
	Erogazione prestazioni (Prestazioni = Contributi + Rendimenti)	Tassato	Tassato (al netto dei rendimenti)	Esente

La maggior parte⁷ degli Stati Membri dell'Unione Europea (precisamente 17 su 24 Stati) hanno adottato il modello EET. Solo tre Stati, tra i quali l'Italia insieme a Svezia e Danimarca, hanno adottato il modello ETT e due stati hanno invece scelto il modello TTE. Per quanto riguarda i rimanenti due Stati: uno adotta entrambi i modelli EET e TTE, invece, l'altro ha adottato il modello TEE.

Come sarà possibile apprezzare nel prosieguo, il modello di tassazione applicato agli Enti Previdenziali Privati presenta delle distorsioni ascrivibili alla presenza della sostanziale *doppia tassazione* dei rendimenti conseguiti.

6.3 TASSAZIONE SUI RENDIMENTI DEGLI ENTI

PREVIDENZIALI PRIVATI

Il quadro normativo in materia di previdenza e di tassazione dei rendimenti relativi a investimenti mobiliari ed immobiliari è molto articolato. Infatti, da una analisi approfondita emerge come il settore delle Casse di previdenza sia uno degli ambiti più normati e controllati, con inevitabili ridondanze e

⁷ Fonte: Scope of coordination system in the pension field – Final Report – OSE

duplicazioni che rendono complesso il lavoro degli amministratori. Per un approfondimento sulla normativa relativa al sistema previdenziale privato si rimanda al prossimo capitolo di questo report. Qui daremo solo una breve sintesi relativa alla tassazione dei rendimenti.

La normativa vigente prevede che i rendimenti sul patrimonio degli Enti Previdenziali Privati siano assoggettati ad una aliquota di tassazione pari al 26% a differenza dei Fondi Pensione per i quali è prevista una aliquota del 20%. Per entrambi sono previste delle eccezioni - titoli di stato italiani, investimenti immobiliari, investimenti qualificati, piani individuali di risparmio...- i cui rendimenti sono soggetti ad aliquote inferiori o detassati fino al raggiungimento di una quota massima del patrimonio.

Per quanto riguarda i rendimenti mobiliari derivanti da dividendi e commissioni retrocesse e i rendimenti del patrimonio immobiliare sotto forma di canoni di locazione, l'Ente previdenziale viene assoggettato ad imposta sui redditi delle società (IRES).

6.4 LA DOPPIA TASSAZIONE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI

PRIVATI: UN CONFRONTO CON LA PREVIDENZA DI SECONDO PILASTRO

Al fine di analizzare i modelli di tassazione dei Fondi Pensione e degli Enti Previdenziali Privati, vengono esposte due tabelle riassuntive capaci di spiegare intuitivamente le principali differenze tra i due sistemi.

**TABELLA 6.2: LE FASI E LE ALIQUOTE DI TASSAZIONE DEI FONDI PENSIONE
COMPLEMENTARI IN ITALIA**

FASI DELLA TASSAZIONE	ISCRITTO	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
Versamento contributi	Deducibili fino alla soglia di 5.164,57 euro	Non tassati
Maturazione rendimenti		Tassazione al 20% (12,5% per i redditi su titoli del debito pubblico ed equiparati)
Erogazione Prestazioni	Tassate al 15% (ridotto dello 0,30% per ogni anno di iscrizione fino ad un'aliquota del 9%). La base imponibile è calcolata al netto dei rendimenti già tassati nella fase precedente.	Non tassate

**TABELLA 6.3: LE FASI E LE ALIQUOTE DI TASSAZIONE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI
PRIVATI IN ITALIA**

FASI DELLA TASSAZIONE	ISCRITTO	ENTE PREVIDENZIALE PRIVATO
Versamento contributi	Sono deducibili senza limite dalla base imponibile IRPEF	Non tassati
Maturazione rendimenti		Tassazione al 26% (12,5% per i redditi su titoli del debito pubblico ed equiparati)
Erogazione Prestazioni	Assoggettate ad IRPEF. Base imponibile al lordo dei rendimenti	Tassati

Dall'analisi delle informazioni esposte in tabella, emergono due importanti differenze imputabili al diverso regime fiscale applicato ai Fondi Pensione e delle Casse di Previdenza.

La prima differenza riguarda l'aliquota di tassazione dei rendimenti conseguiti da entrambe le tipologie di investitori. Ai Fondi Pensione viene applicata un'aliquota fiscale pari al **20%** dei rendimenti maturati in ciascun periodo d'imposta, a fronte dell'aliquota del **26%** che, invece, viene applicata ai rendimenti realizzati dagli Enti Previdenziali Privati.

La seconda differenza riguarda le modalità di imposizione fiscale delle prestazioni pensionistiche. Nel caso dei Fondi Pensione, la base imponibile della prestazione pensionistica (*fase di erogazione*) viene calcolata **al netto** dei rendimenti conseguiti. In questo modo, nella *fase dell'erogazione* viene tassata la sola parte della prestazione pensionistica relativa ai contributi versati; non vengono, quindi, tassati i rendimenti conseguiti (già tassati nella *fase di maturazione*). Per completezza, si ricorda che la prestazione pensionistica è formata dai contributi versati e dai rendimenti conseguiti.

Il meccanismo appena illustrato subisce delle distorsioni nel momento in cui viene applicato ai rendimenti conseguiti dagli Enti Previdenziali Privati. Infatti, la base imponibile delle prestazioni pensionistiche delle Casse viene calcolata **al lordo** dei rendimenti conseguiti. In questo modo, viene assoggettata a tassazione sia la parte dei contributi correttamente non tassati nella *fase del versamento* (si ricorda che stiamo considerando un modello ETT) che la parte dei rendimenti già tassati nella *fase di maturazione*. Quindi, gli Enti Previdenziali Privati e i propri iscritti subiscono una duplice tassazione sostanziale dei rendimenti: una prima volta nella *fase della maturazione* e una seconda nella *fase dell'erogazione* delle prestazioni. Quanto appena riportato descrive il fenomeno della doppia tassazione dei rendimenti degli Enti Previdenziali.

6.5 LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE ADEPP:

CONFRONTO CON I LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

Il presente paragrafo si occupa di effettuare un'analisi dei contributi previdenziali dei redditi dei professionisti titolari di partita IVA iscritti alle rispettive casse di previdenza (appartenenti al perimetro AdEPP), compresa la categoria di lavoratori autonomi che hanno l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS. Si consideri che, per avere un'idea del perimetro di riferimento, i professionisti che svolgono libera professione iscritti alle casse AdEPP sono circa 1.000.000, i liberi professionisti cosiddetti non ordinistici e quindi obbligati all'iscrizione alla Gestione Separata dell'INPS sono circa 200.000.

Lo scopo del paragrafo è quello di analizzare gli aspetti fiscali e gli obblighi dichiarativi a carico dei professionisti sugli oneri dei contributi previdenziali e, successivamente, la valutazione dell'onere contributivo, in termini percentuali rispetto il reddito netto, determinato da ciascuna Cassa di Previdenza.

6.5.1 I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VERSATI DAI PROFESSIONISTI

Da un punto di vista previdenziale, i professionisti possono essere suddivisi in due categorie:

1. professionisti con propria Cassa di previdenza di categoria;
2. professionisti privi di una propria Cassa di previdenza, obbligati all'iscrizione presso la Gestione separata INPS, come previsto dall'articolo 21, comma 25, Legge n. 335/1995.

Il pagamento dei contributi previdenziali è a carico del professionista (**cd contributo soggettivo**), il quale, però, può rivalersi, sia pure in una determinata percentuale, sul proprio cliente/committente addebitando in

fattura una "maggiorazione" a titolo di contributo previdenziale (***cd contributo integrativo***).

In particolare:

- i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS, in quanto privi di una propria Cassa di previdenza, hanno la possibilità di addebitare in fattura al proprio cliente un importo pari al **4%** dell'onorario a titolo di rivalsa Inps;
- i professionisti, invece, che sono iscritti alla propria Cassa di previdenza di categoria devono addebitare in fattura un importo a titolo di contributo previdenziale che varia dal 2% al 4% a seconda dell'Albo.

Mentre **la rivalsa 4% Inps** addebitata dai professionisti non ordinistici costituisce una **componente positiva di reddito** da assoggettare a tassazione ordinaria, la percentuale addebitata dai professionisti ordinistici non costituisce una componente positiva ed è quindi fiscalmente neutra.

Salvo alcune eccezioni, nella maggioranza degli enti, la contribuzione dovuta è ripartita in tre tipi di contributi che il professionista deve versare:

- contributo **soggettivo**, obbligatorio, determinato sulla base di una percentuale del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente;
- contributo **integrativo**, pari a una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- il **contributo di maternità**.

Il contributo integrativo (tendenzialmente rappresentato da una maggiorazione del 4% di onorari e compensi), assistito dal meccanismo della rivalsa nei confronti del committente, non concorre alla formazione del reddito

di lavoro autonomo e, più in generale, alla determinazione della base imponibile ai fini Irpef ed è, pertanto, indeducibile in base al citato art. c. 1 lett. e TUIR. In alcuni Enti è previsto il versamento di un contributo integrativo minimo indipendentemente dal fatturato. Nel caso in cui il professionista non abbia fatturato onorari e compensi sufficienti da ribaltare il contributo sui committenti in base al principio della rivalsa, allora diventa possibile dedurre dal reddito complessivo il contributo integrativo minimo, qualora questo sia rimasto effettivamente a carico del contribuente.

In tutti gli enti è poi previsto il versamento di un contributo soggettivo minimo a prescindere da onorari e compensi effettivamente riscossi.

6.5.2 I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VERSATI DAI PROFESSIONISTI

Al fine di completare la presente analisi da un punto di vista “quantitativo”, vale a dire il reale carico finanziario a carico dei professionisti nelle rispettive Casse di Previdenza, nella seguente tabella sono esposte le misure percentuali dei contributi rispetto al reddito netto imponibile.

TABELLA 6.4: ONERI CONTRIBUTIVI PERCENTUALI A CARICO DI CIASCUNA CATEGORIA PROFESSIONALE

CASSA PREVIDENZA	ALIQUOTA Contributo soggettivo 2019	Limite minimo contributo soggettivo
CF	14,50%	2.815,00 €
Cassa Geometri	18,00%	3.285,00 €
CDC	12,00%	2.655,00 €
CNPR	15,00%	3.202,76 €
ENPAB	15,00%	1.126,00 €
ENPAEL	12,00%	2.148,00 €
ENPAM	18,50%	1.551,59 €
ENPAP	10,00%	780,00 €
ENPAPI	16,00%	1.600,00 €
ENPAV	15,00%	2.503,25 €
EPAP	10,00%	619,00 €
EPPI	18,00%	1.823,76 €
INARCASSA	14,50%	2.355,00 €
INPGI	10,00%	213,30 €

Ai fini della presente analisi, per questioni di semplicità espositiva, sono stati esclusi i contributi integrativi (nella misura fra il 2% d il 4%).

Sono state altrettanto escluse le informazioni sulla misura contributiva della CNN (Cassa Nazionale del Notariato), ENPAIA, ENPAF, CASAGIT, ONAOSI ed ENASARCO.

Le percentuali sopra esposte del contributo soggettivo dei liberi professionisti si applicano al Reddito Netto come definito dall'art 49, comma 1 e comma 2, lettera c) del DPR 22 dicembre 1986 n.917, risultante dalla dichiarazione mod. UNICO.

TABELLA 6.5: DIFFERENZA FRA ONERI CONTRIBUTIVI CASSE APPARTENENTI ALL' ADEPP E GESTIONE SEPARATA INPS, CON REDDITO NETTO IMPONIBILE DI 30.000 EURO ANNUI.

CASSA PREVIDENZA	Reddito Netto	ALiquota Contributo soggettivo 2019	Limite minimo contributo soggettivo	Contributo soggettivo 2019	ALiquota Contributo INPS G.S.	Differenza assoluta percentuale	Contributo INPS G.S.	Differenza (maggior onere contributivo INPS G.S.)
CF	€ 30.000,00	14,50%	2.815,00 €	4.350,00 €	25,72%	11,22%	7.716,00 €	3.366,00 €
Cassa Geometri	€ 30.000,00	18,00%	3.285,00 €	5.400,00 €	25,72%	7,72%	7.716,00 €	2.316,00 €
CDC	€ 30.000,00	12,00%	2.655,00 €	3.600,00 €	25,72%	13,72%	7.716,00 €	4.116,00 €
CNPR	€ 30.000,00	15,00%	3.202,76 €	4.500,00 €	25,72%	10,72%	7.716,00 €	3.216,00 €
ENPAB	€ 30.000,00	15,00%	1.126,00 €	4.500,00 €	25,72%	10,72%	7.716,00 €	3.216,00 €
ENPAFL	€ 30.000,00	12,00%	2.148,00 €	3.600,00 €	25,72%	13,72%	7.716,00 €	4.116,00 €
ENPAM	€ 30.000,00	18,50%	1.551,59 €	5.550,00 €	25,72%	7,22%	7.716,00 €	2.166,00 €
ENPAP	€ 30.000,00	10,00%	780,00 €	3.000,00 €	25,72%	15,72%	7.716,00 €	4.716,00 €
ENPAPI	€ 30.000,00	16,00%	1.600,00 €	4.800,00 €	25,72%	9,72%	7.716,00 €	2.916,00 €
ENPAV	€ 30.000,00	15,00%	2.503,25 €	4.500,00 €	25,72%	10,72%	7.716,00 €	3.216,00 €
EPAP	€ 30.000,00	10,00%	619,00 €	3.000,00 €	25,72%	15,72%	7.716,00 €	4.716,00 €
EPPI	€ 30.000,00	18,00%	1.823,76 €	5.400,00 €	25,72%	7,72%	7.716,00 €	2.316,00 €
INARCASSA	€ 30.000,00	14,50%	2.355,00 €	4.350,00 €	25,72%	11,22%	7.716,00 €	3.366,00 €
INPGI	€ 30.000,00	10,00%	213,30 €	3.000,00 €	25,72%	15,72%	7.716,00 €	4.716,00 €

Dalla tabella appare evidente quanto sia maggiormente onerosa in termini di contributi la G.S. dell'INPS rispetto a tutte le Casse di Previdenza Private almeno nel caso di un libero professionista con reddito previdenziale pari a 30.000 euro. Chiaramente, vista l'esistenza del contributo minimo per le Casse Private, contributo non previsto per INPS GS, per redditi molto bassi (dipendenti dall'Ente di iscrizione) può risultare meno onerosa la G.S. dell'INPS.

7 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DEL SETTORE PREVIDENZIALE

Le Casse private dei professionisti sono caratterizzate da un quadro normativo di riferimento molto complesso e in continua evoluzione.

La privatizzazione effettuata con il *decreto legislativo 30 Giugno 1994, n. 509* e successivamente la normazione contenuta nel *decreto legislativo 10 Febbraio 1996, n. 103* hanno dovuto sopportare un processo legislativo di lenta ma costante ripubblicizzazione in considerazione della finalità di rilievo nazionale e comunitario perseguita dalle Casse di previdenza.

Le Casse anche se privatizzate continuano a perseguire una finalità di pubblico interesse e costituiscono un elemento fondamentale del sistema previdenziale obbligatorio sul quale lo Stato continua ad esercitare la vigilanza. Agli stessi Enti, ai sensi del *d.lgs. 509/1994*, non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali.

Le Casse pur svolgendo una funzione pubblica, hanno personalità giuridica di diritto privato e conseguentemente una gestione di natura privatistica.

Esse, ai sensi del *d.lgs. 509/1994*, hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile.

Il quadro normativo che si è delineato negli ultimi anni ha però sensibilmente ridotto l'autonomia gestionale: la qualificazione come organismo di diritto

pubblico e la classificazione come amministrazione pubblica dal punto di vista della finanza pubblica, a seguito dell'introduzione del *SEC 95*, hanno portato ad introdurre diversi vincoli anche di natura gestionale. La finalità istituzionale perseguita, di previdenza ed assistenza, e la natura delle entrate contributive, obbligatorie in forza di una legge, hanno portato il Legislatore ad aumentare la regolamentazione sulle Casse anche se non sempre in maniera organica.

Quella separazione tra previdenza pubblica e previdenza privata avvenuta sulla base della delega contenuta nella *legge 24 dicembre 1993, n. 537 "Interventi correttivi di finanza pubblica"* perde man mano di rilievo, assumendo meno importanza la natura giuridica del soggetto nella "*summa divisio*" tra pubblico e privato.

Nell'ultimo decennio norme in materia di previdenza, di investimenti mobiliari ed immobiliari e in materia di finanza pubblica hanno definito un quadro normativo articolato dal quale emerge che il settore Casse di previdenza è uno degli ambiti più normati e controllati, con inevitabili ridondanze e duplicazioni che rendono complesso il lavoro degli amministratori.

In considerazione di quanto rappresentato in premessa, per l'aggiornamento dell'analisi della normativa, si seguirà una ripartizione della stessa sulla base dei diversi ambiti e settori di riferimento.

7.1 LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

Diverse sono state le disposizioni in materia previdenziale che hanno interessato specificamente le Casse o che ricomprendendole hanno riguardato l'intero sistema previdenziale.

Nel 2004, grazie alla *Legge delega del 23 agosto 2004, n. 243*, la cosiddetta "Riforma Berlusconi/Maroni", che ha anche ribadito la completa deducibilità

dei contributi versati, sono state assegnate nuove funzioni alle Casse tra le quali la possibilità di realizzare forme di “previdenza complementare”, “assistenza sanitaria integrativa” ed aggregazioni di nuovi professionisti, ma soprattutto è stata riaffermata con forza l’assoluta “autonomia gestionale di questi Enti” che sono divenuti man mano erogatori di forme di welfare innovative al servizio dei professionisti.

La *Legge 243/2004* lascia il segno nella legislazione degli enti previdenziali privati poiché da un lato modifica i requisiti pensionistici del settore pubblico, riconoscendo invece la specificità di detti Enti, dall’altro amplia appunto la gamma delle prestazioni che le Casse possono erogare in favore dei propri iscritti.

L’*articolo 1, comma 6*, procede all’innalzamento del requisito anagrafico della pensione di anzianità, mantenendo invariato il requisito di anzianità contributiva, stabilito dalla *legge 8 agosto 1995, n. 335*, con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui ai *decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103*.

Dal *comma 34 al comma 39 del medesimo articolo 1*, si procede alla modifica della normativa vigente apportando importanti novità prevedendo che gli Enti previdenziali privati possano introdurre, nell’ambito del novero delle prestazioni, anche forme di tutela sanitaria integrativa, con una gestione a questa dedicata, previa modifica della normativa statutaria e regolamentare.

Ogni Cassa deve predisporre un apposito studio previsionale che attesti l’inalterabilità dell’equilibrio finanziario a seguito della singola gestione.

Oltre all’introduzione di forme di assistenza sanitaria integrativa, le Casse possono introdurre, con l’obbligo di una gestione separata, forme di previdenza complementare.

Il *comma 36* introduce la possibilità di accorpamento delle Casse tra loro ovvero la possibilità di includerne una all'interno dell'Ente, istituendo una gestione appositamente dedicata, anche per categorie professionali simili ma prive di protezione previdenziale secondo le condizioni espresse all'interno dell'*articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996*.

Il *comma 37* interviene sull'*articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, aggiungendo alla fine della lettera b) un nuovo periodo con cui viene concessa, con facoltà di opzione degli iscritti, l'autonomia di modulare anche in misura differenziata l'aliquota contributiva, pur mantenendo la totale deducibilità fiscale del contributo.

Infine, la *legge 243/2004* ha istituito presso l'Inps il cosiddetto "*Casellario*" ovvero l'anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie. Il compito del Casellario è la raccolta, conservazione e gestione dei dati e di altre informazioni relative ai lavoratori iscritti sia all'assicurazione generale obbligatoria che ai regimi di previdenza sostitutivi. In tal modo è possibile monitorare lo stato dell'occupazione e verificare il regolare assolvimento degli obblighi contributivi formando appositi archivi.

In seguito alla regolamentazione delle forme pensionistiche complementari, i più importanti e significativi interventi normativi sono stati introdotti nel 2006 dal *comma 763 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296*, che, modificando l'*articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, ha introdotto l'obbligo della stabilità non inferiore a trenta anni delle gestioni previdenziali, e nel 2011, con il *Decreto-legge del 6 Luglio 2011 n. 98* che ha introdotto il controllo della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip) sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio delle Casse di previdenza.

Il comma 763 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, ribadendo i principi di autonomia ex D.Lgs 509/1994 e D.Lgs 103/1996, ha introdotto l'obbligo di ricondurre, "ad un arco temporale non inferiore a trenta anni", la stabilità delle gestioni previdenziali al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio, e dunque salvaguardare l'equilibrio finanziario di lungo termine, *"avendo presente il principio del pro-rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni."*

Il Decreto-legge del 6 Luglio 2011 n. 98, con l'articolo 14, rafforza la vigilanza sulle Casse di previdenza, sia sulla materia previdenziale, ma soprattutto sull'area degli investimenti, con contestuale trasferimento alla COVIP del controllo dei medesimi, esercitato anche mediante ispezioni e richiesta di produzione degli atti e documenti che ritiene necessari.

La COVIP ai sensi dell'art. 14 del DL 98/2011 svolge tale attività sulla base di quanto definito dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 giugno 2012.

Il Decreto prevede che la Commissione riferisca in merito alle risultanze dell'attività di controllo, elaborando una relazione dettagliata sulla base dei dati forniti dagli Enti di cui al D.Lgs 509/1994 e 103/1996 che viene trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 ottobre di ogni anno insieme alle schede di rilevazione compilate dalle Casse trasmesse alla COVIP, entro il 30 giugno di ogni anno, e recanti i dati sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente la rilevazione.

Ancora in corso di emanazione è invece lo schema di decreto da emanare ai sensi del comma 3 dell'art. 14 del citato DL 98/2011, che sarà diretto a dettare disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti

previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 per le forme pensionistiche di previdenza complementare. Durante l'iter di definizione dello stesso sono stati coinvolti il Consiglio di Stato, l'Anac e la Consob su alcune problematiche rilevanti per il settore, quali l'applicazione del Codice dei contratti pubblici, la scelta del gestore e il ricorso agli strumenti finanziari derivati.

Con il *Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, che ha introdotto l'ultima importante riforma delle pensioni, invece sono state previste delle misure specifiche anche nei confronti delle Casse di previdenza. Il *comma 24 dell'art. 24 del Decreto-legge 201/2011* ha previsto per le Casse di previdenza l'adozione di misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni.

Ciò che è stato definito come uno "*stress test*" ha portato alcuni Enti ad adottare delle riforme, aumentando le aliquote, introducendo il contributivo pro- rata, innalzando l'età pensionabile e prevedendo dei contributi di solidarietà, nell'ottica di rendere ancora più sostenibile il sistema previdenziale dei liberi professionisti.

La *Legge 12 luglio 2011, n. 133* di modifica dell'*articolo 8 del D.lgs. 103/1996*, ha previsto invece che il contributo integrativo a carico degli iscritti alle Casse professionali, autonomamente stabilito con apposite delibere di ciascuna Cassa o ente di previdenza, approvate dai Ministeri vigilanti, possa essere compreso tra il 2 il 5 per cento del fatturato lordo.

Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti che adottano il sistema di calcolo contributivo, è riconosciuta la facoltà - senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e garantendo comunque l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle Casse o gli enti medesimi - di

destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Tali delibere degli organismi competenti sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni.

Rispetto a tale fattispecie, va evidenziato che il 3 luglio 2018, è stata pubblicata la *Sentenza del Consiglio di Stato n. 04062/2018* che ha bocciato il ricorso dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Economia e delle Finanze in tema di applicazione dell'incremento del contributo integrativo verso gli enti pubblici.

La sentenza ha dunque legittimato l'applicazione dell'incremento del contributo integrativo su tutte le parcelle senza distinzioni, emesse anche nei confronti della pubblica amministrazione.

La controversia ruota intorno all'interpretazione della "clausola di invarianza" finanziaria, introdotta nell'ambito delle modifiche operate con la *l. n. 133/2011 al D.Lgs 103/1996*, che aveva concesso alle "Casse 103" la possibilità di elevare l'ordinario contributo integrativo del 2% per garantire un maggiore accumulo contributivo ma con la clausola di non generare "nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" quindi escludeva dall'applicazione le parcelle verso la pubblica amministrazione.

L' *art.1, commi 195-198, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232* ("Legge di Bilancio 2017") – ha introdotto delle modifiche alla disciplina dell'istituto del cumulo dei periodi assicurativi prevedendone l'applicazione ai soggetti iscritti agli enti previdenziali privati di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, e al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*.

Infine, occorre rilevare che la concreta operatività delle norme che hanno introdotto l'istituto del cumulo per gli Enti di previdenza privati, è stata subordinata alla stipula di apposita convenzione con l'INPS volta a disciplinare le procedure, le modalità di pagamento e la ripartizione degli oneri fra gli Enti interessati.

Il 12 ottobre 2017, con la *Circolare n.140*, l'INPS – dopo aver acquisito il nulla osta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha fornito istruzioni applicative con particolare riguardo al cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti in presenza di periodi di contribuzione anche presso gli Enti di previdenza privati di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, e al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*.

La suddetta *Circolare n.140*, reca indicazioni sui trattamenti pensionistici in regime di cumulo - pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di inabilità e pensione ai superstiti -, fornisce indicazioni relative all' Ente competente alla gestione della domanda di trattamento pensionistico in cumulo, al calcolo del pro-quota a carico dell'INPS, alla conversione dei periodi di iscrizione ed agli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico - perequazione automatica, integrazione al trattamento minimo, somma aggiuntiva (c.d. Quattordicesima) e maggiorazione sociale, disegnando una fattispecie previdenziale a formazione progressiva in considerazione dei diversi requisiti anagrafici previsti da Inps e dalle Casse di previdenza.

Inoltre, è chiaramente esplicitato che il pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo, come previsto dall'*articolo 1, comma 244*, della *legge n. 228 del 2012*, è effettuato dall'INPS che stipula apposite convenzioni con gli Enti di previdenza privati ai quali è stato attribuito l'onere dei trattamenti, in relazione alla propria quota.

Proprio al fine di dar effettiva attuazione ed applicazione alla normativa in materia di cumulo dei periodi assicurativi, l'AdEPP, dopo vari confronti e

ripetute interlocuzioni con i rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'INPS, il 20 febbraio 2018, ha firmato la *Convenzione Quadro con l'INPS per la gestione delle prestazioni in cumulo*.

Occorre rilevare che il *comma 198*, della sopracitata Legge ha altresì recato ulteriori disposizioni anche in materia di pensione in totalizzazione ed in particolare, previa rinuncia alla domanda, è stata prevista la facoltà per tutti coloro che avessero presentato domanda di pensione in totalizzazione - anteriormente alla data di entrata in vigore della legge e per i quali il relativo procedimento amministrativo non fosse concluso - di accedere al trattamento pensionistico in cumulo.

Si ricorda che il *D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42* aveva già stabilito le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi per gli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, ponendo due condizioni ed in particolare, il soggetto interessato deve aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età con un'anzianità contributiva pari almeno a venti anni o indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni, e devono comunque sussistere gli ulteriori requisiti previsti dai diversi regolamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Naturalmente, la domanda di totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità, della pensione di inabilità e ai superstiti, deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi, deve essere presentata all'ente gestore a cui da ultimo il professionista è o è stato iscritto, e sarà lo stesso ente a promuovere il procedimento per la liquidazione del trattamento che viene determinato "pro quota" in rapporto ai diversi periodi di iscrizione maturati presso le gestioni interessate e il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni.

L'art. 4 del sopracitato D.Lgs 42/2006 prevede espressamente che gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, debbano determinare la misura del trattamento con le regole del sistema di calcolo contributivo sulla base di due diversi parametri, mentre gli enti previdenziali privati costituiti ai sensi del *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, devono determinare la misura del trattamento secondo il sistema di calcolo vigente nei rispettivi ordinamenti.

Inoltre, rispetto all'istituto della totalizzazione, occorre fare riferimento anche al decreto 5 novembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e alla successiva Circolare n. 19 del 2 febbraio 2020 con la quale l'INPS ha reso noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, non saranno ulteriormente incrementati i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita ma, alla pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione continuerà ad applicarsi la disciplina della c.d. "finestra mobile" di cui all'*articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010*, e per la pensione di anzianità sarà previsto un ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai diciotto mesi di finestra mobile a decorrere dal 2014.

Al fine di fornire, un quadro completo si ricorda anche che - in alternativa agli istituti ulteriori e distinti del cumulo e della totalizzazione - vi è l'ulteriore istituto della ricongiunzione che consente ai liberi professionisti con posizioni previdenziali aperte in più gestioni assicurative, di conglobare in un'unica forma pensionistica i contributi versati.

Con la *Sentenza 26039 del 15 ottobre 2019*, la Corte di cassazione ha stabilito che i professionisti iscritti alle rispettive Casse di previdenza hanno diritto a ottenere la ricongiunzione onerosa dei periodi maturati presso la Gestione Separata Inps, ai fini del conseguimento del diritto ad un'unica pensione.

I giudici hanno chiarito - smentendo la tesi dell'Inps - che ai sensi della l. n. 45/90 (che consente di spostare tutti i contributi versati in un'unica gestione, che calcolerà poi la pensione con le proprie regole), non è possibile vietare il ricongiungimento dei contributi ai liberi professionisti poiché, ai sensi del comma 2, articolo 1, della legge 45/1990, è prevista in capo al libero professionista la facoltà di utilizzare la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione.

In materia di "pace fiscale e contributiva", è opportuno ricordare che l'*articolo 4 del D.L. n. 119/2018, convertito nella l. n. 136/2018*, ha previsto, al *comma 1*, lo stralcio dei debiti residui fino a mille euro, all'entrata in vigore del decreto, comprensivi di capitale, interessi e sanzioni, affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Rispetto alla sopracitata disposizione, la Cassa Forense con ricorso ex *art. 700 c.p.c.*, ha agito nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione e con il *decreto n. 3665 del 5 marzo 2019*, il Tribunale di Roma, ha deciso di sospendere, per i crediti contributivi della Cassa Forense la cancellazione automatica sancita dall'*articolo 4 del D.L. n. 119/2018*, e dunque le somme non possono essere cancellate, ma permangono per la riscossione.

Il 18 luglio 2019, Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato una sentenza sul ricorso proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti - Inarcassa contro il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze in ordine alla potestà dell'Ente di deliberare la riduzione dell'ammontare delle sanzioni in una misura equa e sostenibile a favore degli iscritti.

In particolare, è stato chiarito che le amministrazioni vigilanti chiamate ad esercitare il loro potere devono verificare che il soggetto vigilato non assuma iniziative tali da compromettere il perseguimento delle proprie finalità

istituzionali, nel rispetto dell'autonomia dell'Ente che potrebbe essere limitata nella misura in cui possa compromettere il funzionamento dell'Ente.

Di contenuto analogo la decisione assunta del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Inarcassa contro il provvedimento con il quale i Ministeri Vigilanti avevano bocciato gli atti adottati per aumentare dall'1,5% al 4,5% il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi individuali per gli anni 2014-2015.

Un'altra Cassa, e più precisamente l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola - INPGI, è stato destinatario di una sentenza del Consiglio di Stato - 26 luglio 2019 - in cui è stato ribadito il principio di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile delle Casse previdenziali di professionisti, con lo scopo di consentire alle Casse dei professionisti di salvaguardare l'equilibrio dei propri bilanci.

La privatizzazione degli Enti implica che, oggetto di potestà normativa, ex *art. 3, comma 12, l. n. 335*, nell'ambito della delegificazione, sono tutti gli aspetti delle discipline dei contributi e delle prestazioni, e dunque anche *"gli interventi di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico"*.

La norma di cui all'*art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995*, come modificata dall'*art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006* ha stabilito che le Casse privatizzate nell'esercizio del loro potere regolamentare sono tenute non più al rispetto del principio del "pro rata" (vecchia formulazione), ma a tenere presente il principio del "pro rata" temperato con "i criteri di gradualità e di equità fra generazioni" (nuova formulazione), a partire dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della *Legge n. 296*.

Con ciò il criterio del “pro rata” è stato reso flessibile e posto in bilanciamento con i criteri di gradualità e di equità fra generazioni, consentendo alla Cassa, dalla data di entrata in vigore della norma, di adottare delibere in cui il principio del “pro rata” venga temperato rispetto ai criteri originali di cui alla *l. n. 335 del 1995*.

L'INPGI, con *delibera n.63 del 2016*, ha introdotto “*un contributo straordinario di partecipazione al riequilibrio finanziario della gestione previdenziale*” per tre anni a decorrere dall'1° gennaio 2017, a carico di trattamenti pensionistici di importo pari o superiore a 38.000 euro lordi annui.

In virtù del concetto di “determinazione del trattamento pensionistico” di cui all'*art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995*, il contributo straordinario rientra nei limiti della delegificazione in favore dell'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati.

Inoltre, è stato riconosciuto che il contributo può dirsi “eccezionale” in ragione della sua temporaneità (*2017/2020*) e straordinarietà trovando giustificazione nel periodo di grave crisi economica e del mercato del lavoro con ripercussioni sulla complessiva stabilità finanziaria del sistema pensionistico dell'INPGI che versa in uno “*stato preoccupante di disequilibrio economico*”.

E' altresì opportuno ricordare che all'*art.1, commi 486 e 487, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Legge di Bilancio 2020”*, è stato previsto che - per il triennio 2020-2022 - i crediti vantati dalle Casse nei confronti degli “*autori di un delitto di omicidio, sorti in conseguenza della commissione del reato medesimo, commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole ovvero ad esso legata da relazione affettiva*” non sono imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli minori, ovvero maggiorenni non economicamente autosufficienti, “*purché estranei alla condotta delittuosa*”.

7.2 LA PARTECIPAZIONE DELLE CASSE ALLA FINANZA PUBBLICA E GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Il “fenomeno della pluripubblicità” che sta caratterizzando le Casse, sta producendo un paradosso poiché i diversi e ripetuti interventi del Legislatore hanno sottoposto le Casse a numerose forme di controllo e vigilanza, sia per la funzione previdenziale di perseguimento del pubblico interesse sia rispetto alla loro natura finanziaria, che non ha eguali nel nostro ordinamento.

Particolarmente invasivo è stato l'effetto dell'inserimento delle Casse all'interno dell'elenco delle Amministrazioni pubbliche annualmente pubblicato dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito oggi dall'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*.

Ciò in particolare per l'utilizzo fatto dal Legislatore di detto Elenco, quale ambito soggettivo di applicazione non solo di norme di finanza pubblica ma anche di norme di carattere ordinamentale.

La classificazione di Amministrazione Pubblica dal punto di vista finanziario è, di competenza dell'Istat e, derivava dalle disposizioni previste dal Sistema Europeo dei Conti (*Sec '95 – Regolamento CR n. 2223/96 – paragrafi 2.68 e 2.69*).

I singoli Enti, indipendentemente dalla natura giuridica (pubblica o privata), sono considerati in attuazione del citato regolamento comunitario amministrazioni pubbliche dal punto di vista finanziario.

Il Legislatore nell'ampliare l'ambito di applicazione delle disposizioni di finanza pubblica già con la legge finanziaria per il 2005, *la legge 30 dicembre 2004, n. 311*, ha fatto riferimento alle amministrazioni inserite in un elenco allegato che poi sarebbe stato aggiornato ogni anno dall'Istat sulla base di un

regolamento europeo dei conti (Sistema europeo di contabilità) Sec 95 (*Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996* relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità- paragrafi 2.68 e 2.69), che è stato da ultimo aggiornato dall'Unione europea e sostituito dal Sec '2010 (*Regolamento Ue n. 549/2013* pubblicato il 26 giugno 2013).

In base al regolamento comunitario del 1995 e poi del 2010, gli Enti di previdenza sono ricompresi, a prescindere dalla natura privata della loro personalità giuridica, tra le amministrazioni "pubbliche" dal punto di vista finanziario.

L'obbligatorietà ex lege di pagamento dei contributi è elemento qualificante, come risulta dal *paragrafo 2.117*, che reca la definizione del “*sottosettore Enti di previdenza e assistenza sociale (S1314)*” e che comprende tutte le unità istituzionali centrali, di Stati federati e locali, la cui attività principale consiste nell'erogare prestazioni sociali, poiché in forza di disposizioni legislative o regolamentari determinati gruppi della popolazione sono tenuti a partecipare al regime o a versare contributi.

Molte sono state le norme negli ultimi anni che hanno utilizzato come ambito soggettivo di applicazione il riferimento all'Elenco dell'Istat, soprattutto in materia di contenimento dei costi. Ne ricordiamo qui alcune.

Il 31 maggio 2010, viene emanato il *Decreto-legge n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*, che segna l'inizio del ricorso sistematico all'elenco Istat come ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni di finanza pubblica, ed in questa sede si trova la prima deroga in favore delle Casse al *Capo II "Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi", articolo 6 "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi"*.

Il *comma 21-bis dell'articolo 6* in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi prevede espressamente che le disposizioni contenute all'*art. 6* non si applicano agli Enti di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, e al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, così come una deroga viene prevista rispetto alle disposizioni dell'*art. 8* del citato decreto dal *comma 15-bis dello stesso articolo 8* in materia di razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche.

Sempre all'interno del sopracitato *decreto-legge 78/2010*, all'*articolo 9* sono state inserite delle previsioni che hanno prodotto un considerevole impatto sulla gestione e sull'organizzazione interna delle Casse, poiché i *commi 1 e 2* del suddetto articolo intervengono esplicitamente sulla retribuzione economica individuale dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del *comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, stabilendo che il trattamento economico per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 deve essere mantenuto invariato rispetto ai valori 2010, anche per la parte accessoria.

Tali norme ed altre dell'*art. 9* richiamato, come il *comma 17 e il comma 21*, sono state prorogate anche per l'anno 2014 dal *DPR 122/2013*.

Rispetto agli indirizzi circa l'ambito di applicazione delle norme richiamate, si è fatto riferimento alla *Circolare n. 40 del 23 dicembre 2010*, contenente indicazioni sul bilancio di previsione per il 2011, alla *Circolare n. 33 del 28 dicembre 2011* (bilancio di previsione esercizio 2012) e alla *Circolare n. 24 del 23 luglio 2012* (Previsioni di bilancio per l'anno 2013 e per il triennio 2013 - 2015 e Budget per il triennio 2013 - 2015 - Indicazioni per l'attuazione delle riduzioni di spesa, di cui agli *articoli 1, 7 e 8 del decreto-legge n. 95 del 2012*) della Ragioneria generale dello Stato.

Queste hanno ribadito che ove il legislatore richiama le "amministrazioni pubbliche" esso fa riferimento ai soggetti di cui all'*art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001*.

Tali norme comunque hanno generato, proprio in anni in cui era importante operare verso una riqualificazione e miglioramento della gestione delle risorse umane, un forte vincolo e blocco nella gestione del personale.

Di seguito si richiamano altre norme che riguardano il bilancio pubblico e che hanno trovato applicazione al sistema delle Casse.

La *Legge 7 aprile 2011, n. 39*, recante "*Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri*", ha introdotto ulteriori cambiamenti aventi ad oggetto l'adeguamento del ciclo e degli strumenti della programmazione economica e finanziaria dell'Italia alle nuove regole comunitarie che hanno riguardato il "Patto di Stabilità e crescita" fino a quel momento fondato sulla sorveglianza ex post delle politiche di bilancio.

Si è dunque passati dal bilancio di cassa ad un sistema misto "competenza e cassa" (carattere programmatico), nonché si è dato luogo all'introduzione, in via sperimentale, del "Bilancio di genere" per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito.

In attuazione del nuovo quadro ordinamentale in materia di finanza pubblica di derivazione comunitaria, è stato emanato il *Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91* adottato in attuazione della delega di cui all'*articolo 2, comma 1, della citata legge n. 196/2009*, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili applicabili ai documenti contabili delle amministrazioni pubbliche, intendendosi per queste "*le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione delle regioni, degli*

enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale”.

Pertanto, dette disposizioni trovano applicazione anche nei confronti delle Casse di previdenza con un particolare impatto organizzativo, pur trattandosi per ora di una riclassificazione e rilettura dei bilanci civilistici adottati.

Il *D.lgs. 91/2011* nell’ottica di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche dispone l’obbligo, nei confronti delle predette pubbliche amministrazioni, di conformare i propri ordinamenti finanziari e contabili ai principi generali contabili definiti *“regole fondamentali di carattere generale”*.

Inoltre, per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, si prevede la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio, volta a consentire la trasformazione dei dati economico-patrimoniali in dati di natura finanziaria. In tale ambito, si stabilisce l’obbligo di predisporre: un budget economico previsionale; un rendiconto finanziario in termini di liquidità; un conto consuntivo finanziario in termini di cassa, coerente con l’articolazione del piano dei conti integrato; è quindi prevista una riclassificazione dei dati contabili di tali Enti secondo il citato sistema di codifica degli incassi e dei pagamenti SIOPE.

Sempre il *D.lgs 91/2011* ha imposto l’obbligo di disporre la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni, ed in tale prospettiva, è stato introdotto il “Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio”, stabilendone anche il raccordo con i sistemi di misurazione delle performance previsti dalla *legge 4 marzo 2009, n. 15*, e dai successivi decreti legislativi attuativi, che non trovano però applicazione nei confronti delle Casse di previdenza.

A seguito dell'entrata in vigore della *legge 28 dicembre 2015, n. 208*, (legge di stabilità 2016) e del *decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210*, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la *Circolare n.12 del 23 marzo 2016*, ha fornito ulteriori istruzioni ai fini di un puntuale adeguamento e per una corretta gestione del bilancio di previsione per effetto delle misure aggiuntive di contenimento introdotte dai sopracitati provvedimenti.

Va rilevato che - riconfermando la disposizione secondo la quale le somme derivanti dalle riduzioni di spesa debbano essere versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, al *capitolo n. 3412* dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato - all'interno della *Circolare* stessa è contenuto il riferimento alla normativa speciale applicabile agli enti di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, e al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, prevedendo espressamente che le Casse versino le somme derivanti dall'applicazione di quanto previsto dall'*articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, norma che sostituisce e dunque riassume buona parte delle disposizioni in materia di revisione e razionalizzazione della spesa pubblica applicabili alle Casse privatizzate e private.

In riferimento a quest'ultima fattispecie, si ricorda che la *Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Legge di Bilancio 2018"*, all'*art. 1, comma 183*, ha previsto che dal 2020 - alle Casse - non si applicheranno più le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell' "Elenco Istat", ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale.

Infine, a riprova della continua ingerenza del Legislatore che ha utilizzato l' "Elenco Istat" quale ambito soggettivo di applicazione di norme di carattere ordinamentale, non si possono non citare le *"Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici*

servizi” emanate dall’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) sull’obbligo di utilizzo del sistema PagoPA.

In forza dell’*art. 71* del Codice dell’Amministrazione Digitale-CAD, di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82*, le suddette “Linee Guida” sono state pubblicate il 3 luglio 2018, sulla *GURI n. 152*; le Casse hanno ribadito l’erroneità della loro riconduzione all’ambito di applicazione soggettiva del *Sistema PagoPA* avviando un ricorso amministrativo, contestandone l’obbligatorietà di adozione.

Il 6 marzo 2020, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), con la *Sentenza 03025/2020*, si è definitivamente pronunciato sul ricorso proposto da tutte le Casse contro l’AgID - Agenzia per l’Italia Digitale, accogliendolo e, per l’effetto, ha annullato “in parte qua” le “*Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi. Determina n. 209/2018*”, nella parte in cui sottopongono all’obbligo di adesione al sistema “PagoPA” anche gli “*enti di cui all’elenco annuale ISTAT relativo alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 196/2009*”.

7.3 LE CASSE COME ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO E GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI

Solo negli ultimi anni è stata chiarita la natura delle Casse di previdenza rispetto alla normativa comunitaria in materia di acquisto di beni e servizi.

Dopo un’iniziale esclusione, con l’*articolo 32, comma 12, del DL 98/2011* è stato definito che l’esclusione delle associazioni e fondazioni dall’applicazione della

disciplina del *decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice degli appalti”* non opera nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni.

Il 3 febbraio 2011 infatti, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, aveva formulato un atto di segnalazione al Governo e al Parlamento, in merito all'*articolo 1, comma 10-ter, del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 201*, che stabiliva che *“ai fini della applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico gli Enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e gli Enti trasformati in associazioni o in fondazioni, sotto la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture”*.

L'atto di segnalazione dell'Autorità conteneva alcune osservazioni, per le quali *“alla presenza di Enti che assommano tutti i requisiti previsti dalla direttiva 2004/18/CE, non può essere consentito eludere il dettato comunitario in virtù di disposizioni interne che esonerino tali enti dall'applicazione di una disciplina – come quella in tema di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture – posta a garanzia di sovraordinati principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza”*.

E' proprio l'*art.32, comma 12, del DL 98/2011* che, adeguando l'ordinamento a quanto segnalato dall'Autorità di vigilanza nell'atto di segnalazione al Governo e al Parlamento, ha stabilito che le Casse sono sottoposte alle disposizioni del Codice degli Appalti, modificando in via definitiva il *comma 10-ter del D.L. 162/2008*, che, come già detto, nella formulazione previgente recava invece una

norma interpretativa che escludeva dagli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico soggetti all'applicazione del Codice.

Occorre sottolineare che le Casse, dunque, essendo classificate quali organismi di diritto pubblico sono tenute ad applicare il Codice e sono anche soggette alle disposizioni ed all'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa contenuti nelle disposizioni che richiamano l'*art. 3, comma 25, del d.lgs. 163/2006*, oggi *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* e successive modifiche ed integrazioni.

Il *D.Lgs 50/2016* si ispira a principi fondamentali quali la semplificazione, razionalizzazione e digitalizzazione delle procedure; la programmazione dei fabbisogni e qualità della progettazione; la qualificazione e riduzione delle stazioni appaltanti (tema di interesse specifico e precipuo delle Casse essendo classificate quali stazioni appaltanti); la puntuale regolamentazione delle procedure di individuazione del contraente e disciplina dei contratti sotto la soglia di rilevanza comunitaria; il ridimensionamento del criterio di aggiudicazione del "prezzo più basso"; la disciplina unitaria delle concessioni e del Partenariato-Pubblico-Privato (PPP); la riduzione dei costi e la tutela della concorrenza; la tutela della legalità e dunque la riduzione del contenzioso.

Tale normativa, pur non introducendo modifiche sostanziali con riferimento all'applicabilità alle Casse, ha coinvolto gli enti di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, e al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, nella loro accezione di organismi di diritto pubblico e stazioni appaltanti, nel promuovere forme di cooperazione e sinergie sugli acquisti nell'ambito dello stesso settore.

Analizzando gli altri obblighi di natura ordinamentale occorre ricordare il *comma 2, lett. e) dell'art. 22 della legge 241/1990*, con riferimento al diritto di accesso ai documenti, che già contiene la dizione "*attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea*" e trova da tempo applicazione alle Casse di previdenza.

In questo contesto normativo, si evidenzia che il 18 ottobre 2018 è entrato in vigore l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione.

Le stazioni appaltanti sono obbligate ad utilizzare esclusivamente mezzi telematici nelle comunicazioni con gli operatori economici, salvo adeguata motivazione nella relazione unica dei motivi di deroga nell'utilizzo.

Infine, sulla base del *comma 626 della "Legge di Bilancio 2020"*, le Casse – sempre in qualità di stazioni appaltanti – *“per la definizione del corretto trattamento statistico e contabile delle operazioni di partenariato pubblico-privato”* sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni e i dati relativi alle suddette operazioni ai fini del monitoraggio delle clausole di flessibilità nell'ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo.

7.4 LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPENDING REVIEW

Con il *DL 98/2011* si registra, altresì, l'avvio di un ciclo di misure di *spending review* mirato alla definizione dei fabbisogni standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato.

Il complesso normativo è stato in seguito integrato da ulteriori disposizioni introdotte dal *decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”* che ha a sua volta riproposto, seppur con talune modifiche, alcune norme contenute nel precedente *decreto-legge n. 98/2011*, attribuendo al Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri interessati, il compito di presentare al Parlamento, entro il 30 novembre 2011, un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica.

In questo contesto viene emanato, il *Decreto-legge 6 luglio 2012, n.95*, che – come visto in precedenza - è intervenuto sui consumi intermedi e sugli acquisti facendo riferimento come ambito di applicazione alle amministrazioni appartenenti all'Elenco Istat di cui all'*art. 1, comma 2, della legge 196/2009*.

All'*articolo 1, il comma 7*, contiene l'elenco indicante le categorie merceologiche (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile), di cui “le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” devono procedere all'approvvigionamento attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, “*ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione.*”.

Sempre all'*articolo 1, il comma 13*, stabilisce il diritto delle “*amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi*” di recedere in qualsiasi tempo dal contratto.

Viene altresì stabilito che il diritto di recesso si inserisca automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'*articolo 1339 c.c.*, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, e nel caso di mancato esercizio del diritto di recesso, entro il 30 giugno di ogni anno, l'amministrazione pubblica deve darne comunicazione alla Corte dei conti ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio.

Il *comma 3, dell'articolo 8 del DL 95/2012*, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, ha previsto la riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato “*agli enti e agli organismi anche costituiti in forma*

societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob)” del 5 per cento nell'anno 2012 e del 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 prendendo quale parametro di riferimento l'anno 2010.

Lo stesso obiettivo di risparmio è stato previsto per gli enti che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato, come le Casse di previdenza.

Questa disposizione è stata integrata dall'*art. 50 del DL 66/2014* che ha aumentato la riduzione di un ulteriore 5%, per un totale di 15%.

Lo stesso *art. 50* del richiamato *DL 66/2014 (comma 5)* ha altresì aggiornato la percentuale di versamento da parte delle Casse di previdenza dal 12 al 15 per cento dei consumi intermedi, previsto dal *comma 417 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*.

Per ciò che concerne una voce dei consumi intermedi, ovvero i mobili e arredi, l'*articolo 1, comma 141 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Legge di Stabilità 2013”* ha introdotto il divieto per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili.

Al comma successivo, *comma 142 dell'articolo 1 Legge 228/2013*, è stabilito che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al *comma 141* debbano essere versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle

amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

In materia di immobili, invece, è stato espressamente previsto all'*articolo 8, comma 15-bis del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* che *"le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quanto previsto al comma 15, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103"*.

Tutto ciò esposto, va quindi registrato che nonostante le disposizioni che, pur interessando le amministrazioni pubbliche, coinvolgono anche le Casse, sono state introdotte alcune disposizioni di deroga ovvero norme speciali di favore nei confronti delle Casse di previdenza.

Importante inoltre segnalare l'*articolo 10-bis del Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76*, che, recando disposizioni concernenti gli enti di diritto privato relative all'obbligo di adottare misure di contenimento della spesa, prevede altresì la possibilità di destinare gli ulteriori e aggiuntivi risparmi di gestione, derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa sostenuta per consumi intermedi, ad interventi di welfare, di assistenza, di promozione e sostegno al reddito dei professionisti iscritti.

Inoltre, è particolarmente significativa la disposizione recata dal *comma 3*, in cui viene espressamente citata l'AdEPP, riconoscendo agli enti di previdenza di diritto privato che questi *"singolarmente oppure attraverso l'Associazione degli enti previdenziali privati - AdEPP, al fine di anticipare l'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro svolgono, attraverso ulteriori risparmi, funzioni di promozione e sostegno dell'attività professionale anche nelle forme societarie previste dall'ordinamento vigente."*

Un'ulteriore esclusione dall'ambito di applicazione di una norma è contenuta all'interno del *Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"*, poiché l'*articolo 1, comma 8-bis* riferendosi all'obbligo di ridurre la spesa per consulenze nella pubblica amministrazione previsto dal *comma 5* del medesimo articolo, dichiara espressamente la non applicabilità della disposizione in oggetto alle Casse pur restando fermo *"per gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, quanto previsto sui risparmi di gestione derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa dall'articolo 10 -bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99."*

Una disposizione rilevante che si caratterizza per il carattere sostitutivo delle ordinarie di disposizioni *"in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo"* è il già richiamato *comma 417 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147*, anche se non riassume, per esplicita previsione, le disposizioni in materia di personale contenute prevalentemente all'articolo dell'*articolo 9* del sopracitato *DL 78/2010*.

In materia di personale, ricordiamo, data l'appartenenza delle Casse di previdenza all'elenco Istat, come le stesse partecipino alla rilevazione annuale sulla spesa per il personale effettuata dal Ministero dell'Economia e delle finanze per la redazione del Conto annuale ai sensi dell'*art. 60 del decreto legislativo 165/2001*.

Con l'entrata in vigore del *comma 417*, non vengono meno neanche le altre disposizioni, come quelle, ad esempio, che prevedono il conto consolidato, l'omogeneizzazione dei bilanci o la fatturazione elettronica.

E' fondamentale dunque riferirsi alle previsioni del *comma 417* che sostituiscono e dunque riassorbono buona parte delle disposizioni in materia

di revisione e razionalizzazione della spesa pubblica, poiché il *comma 417*, applicando il criterio di specialità, si riferisce espressamente agli enti di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, e al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, che possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo, effettuando un riversamento del 15 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010, a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.

All'interno della legge di stabilità per il 2016, *legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"*, sono contenute diverse previsioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese.

In particolare, il *comma 494* prevede che per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile si possa procedere ad affidamenti, senza ricorrere alle convenzioni e accordi messi a disposizione da Consip, alla duplice condizione che questi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e che prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento o inferiori del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extrarete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento, rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali.

I successivi *commi 512-517* contengono previsioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività, nonché una procedura *"ad hoc"* per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, predisposto dall'Agid, al fine di generare un risparmio di spesa annuale - da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018 - pari al 50 per cento della spesa annuale media

per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, prevedendo che i risparmi derivanti siano utilizzati dalle stesse amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.

In virtù del sopracitato *comma 417 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147*, e quindi della disposizione speciale di riferimento, è stato rappresentato dall'AdEPP che le disposizioni contenute nei *commi 512-517 della legge di stabilità 2016* – pur essendo rivolte alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell' *articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196* – non debbano trovare applicazione nei confronti degli enti di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, e al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, ciò al fine di salvaguardare la flessibilità organizzativa degli enti di previdenza.

L' 11 gennaio 2017 è stata pubblicata la *sentenza n.7 del 22 novembre 2016* della Corte Costituzionale che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'*art. 8, comma 3, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)*, convertito con modificazioni dall'*art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135*, nella parte in cui prevede che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente anche dalle Casse di previdenza dei liberi professionisti ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Oltre alle disposizioni aventi ad oggetto le sopracitate voci di spesa, il *comma 3 dell'art.8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95* – oggetto della sentenza della Corte Costituzionale - ha stabilito la riduzione delle spese per consumi intermedi, *“in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno*

2010” prevedendo altresì l’obbligo di versare annualmente le somme derivanti da tale riduzione *“ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.”*

La *Sentenza n.7 della Corte Costituzionale* oltre ad aver dichiarato l’illegittimità del secondo periodo del *comma 3 dell’art.8 del D.L. 95/2012* che stabilisce – e dunque obbliga - il versamento dei risparmi annualmente ricavati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, ha al contempo confermato la legittimità delle disposizioni che prevedono obblighi di risparmi a carico delle Casse - che svolgono funzioni previdenziali e assistenziali sottoposte al rigido principio dell’equilibrio tra risorse versate dagli iscritti e prestazioni rese - anche al fine di preservare il loro assetto organizzativo e finanziario in modo coerente con l’assunto dell’autosufficienza economica, dell’equilibrio della gestione e del vincolo di destinazione tra contributi e prestazioni.

La Corte Costituzionale, non solo ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ma ha più volte evidenziato ed offerto particolare risalto al riconoscimento dell’autonomia delle Casse che devono gestire la previdenza in regime di autofinanziamento con le sole somme derivanti dalle contribuzioni dei propri iscritti atte ed adeguate ad assicurarne l’autosufficienza della gestione e la resa delle future prestazioni, senza alcun finanziamento pubblico né la possibilità di un intervento dello Stato.

Inoltre, va rilevato che la forte correlazione tra contributi e prestazioni è più volte richiamata nella sentenza che – riconoscendo la necessità di mantenere un equilibrio di lungo periodo – sottolinea l’esigenza che le spese delle Casse debbano essere ispirate alla logica del massimo contenimento e della massima efficienza, al fine di garantire le posizioni previdenziali degli iscritti.

La già citata *Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Legge di Bilancio 2018”*, all’art. 1, comma 183, ha previsto che dal 2020 – alle Casse - non si applicheranno più le

norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell' "Elenco Istat", ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale.

Infine, il *comma 601, dell'art.1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Legge di Bilancio 2020"*, ha previsto espressamente e ribadito che le disposizioni in materia di "spending review" non si applicano alle Casse per le quali resta in vigore il sopracitato *comma 183 dell'art.1 della "Legge di Bilancio 2018"*.

7.5 LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE

Dinamico e certamente disincentivante è stato inoltre il quadro normativo in materia di tassazione per il settore.

L'art. 2, comma 6, del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" prescrive che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, "le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20%".

Il medesimo Decreto-Legge specifica che *"per espressa disposizione legislativa l'aliquota del 20% (permanendo l'aliquota del 12,5%), non si applica ai redditi derivanti da obbligazioni dello stato Italiano o titoli ad essi equiparati (obbligazioni emesse da organismi internazionali), ai proventi da obbligazioni emesse da stati esteri inclusi nella c.d. white-list –redditi da titoli di risparmio per l'economia meridionale, ed ai guadagni relativi ai piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti".*

Per quanto riguarda invece i rendimenti mobiliari derivanti da dividendi e commissioni retrocesse e i rendimenti del patrimonio immobiliare sotto forma di canoni di locazione, l'Ente previdenziale viene assoggettato ad imposta sui redditi delle società (IRES).

A distanza di tre anni, ovvero con il *Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"* all'articolo 3, comma 1, è stato stabilito che *"le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26 per cento."*

Una percentuale che non trova uguali nel panorama europeo.

Il comma 6 del medesimo articolo 3, prevede inoltre che *"La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, divenuti esigibili e ai redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del predetto testo unico realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014"*.

In questo contesto si colloca la normativa che richiama espressamente le Casse di previdenza.

Il sopracitato *Decreto-legge 66/2014, articolo 4, comma 6-bis*, riferendosi espressamente alle Casse, riconosce agli Enti Previdenziali Privati un credito di imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, e l'ammontare di tali

ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%. Si prevede pertanto una compensazione nel 2015, di quanto versato nel 2014.

Da ultimo, con l'*articolo 1, comma 182, della "Legge di Bilancio 2018", Legge 27 dicembre 2017, n.205*, è stato chiaramente esplicitato che le Casse - legittimate a proporre la domanda di rivendicazione - sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, che costituiscono in ogni caso patrimonio separato e autonomo e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore.

Per ulteriori dettagli in materia di tassazione, si rinvia al successivo capitolo dedicato nello specifico alla tassazione e alle aliquote contributive.

7.5.1 IL CREDITO D'IMPOSTA

La *Legge 190/2014, all'art. 1 comma 91*, (Abrogato con effetto dal 1/1/2017 dall'*art.1 comma 96 della L. 232 del 11/12/2016*), riferendosi espressamente alle Casse, riconosce agli Enti Previdenziali Privati un credito di imposta a decorrere dal periodo di imposta 2015, pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%, a condizione che i proventi siano investiti in attività di carattere finanziario a medio e lungo termine.

In particolare, il *comma 91* del richiamato *art. 1* stabilisce che *"A decorrere dal periodo d'imposta 2015, agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o*

dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”.

A differenza del credito riconosciuto dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014, quello introdotto dalla *L. 190/2014* condiziona lo stesso al reinvestimento dei proventi nelle attività di carattere finanziario individuate dal *comma 1 dell'art.2 del DM 19/6/2015* sostanzialmente legate all'economia reale, e alla detenzione di tali investimenti per un periodo di almeno cinque anni.

7.5.2 IRES

Per quanto riguarda invece i rendimenti mobiliari derivanti da dividendi e commissioni retrocesse e i rendimenti del patrimonio immobiliare sotto forma di canoni di locazione, l'Ente previdenziale viene assoggettato ad imposta sui redditi delle società (IRES).

Le Casse sono ritenute fiscalmente enti non commerciali ex *art. 73, comma 1, lett. c) e art. 74, comma 2, lett. b, T.U.I.R.* e dunque in quanto enti non commerciali, sono soggetti IRES su una base imponibile formata dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi determinati ai sensi degli *artt. 143 e 144 del T.U.I.R.*

Inoltre, per effetto del *comma 655 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, dal 2014 per le Casse - come per tutti gli altri enti non commerciali - gli utili percepiti concorrono alla base imponibile IRES non più nella misura del 5% (*ex art. 4, comma 1, lett. q, del d.lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003*) ma nella maggior misura del 77,74%.

Successivamente, la *Legge 28 dicembre 2017, n. 208*, all'art. 1, comma 64 ha previsto la possibilità per il Legislatore di modificare, tra l'altro, le percentuali di tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali.

Conseguentemente, il Decreto del Ministro dell'Economia e finanze del 26 maggio 2017, all'art. 1 ha previsto il mantenimento della misura del 77,74% nel caso in cui i dividendi siano stati formati con utili prodotti entro il 31 dicembre 2016, mentre a partire dal 1° gennaio 2017 la suddetta misura è stata incrementata al 100%.

7.5.3 “INVESTIMENTI “QUALIFICATI”

Con la *legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Legge di Bilancio per il 2017”* sono state introdotte ulteriori disposizioni in materia fiscale sugli investimenti, ed in particolare sugli investimenti “qualificati” poiché il comma 88, dell'art. 1 della sopracitata legge, ha previsto la possibilità per gli enti di previdenza obbligatoria di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, e al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, di “destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati” - indicati e specificati nel successivo comma 89 - ovvero “le azioni o quote di imprese” residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo e “le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio” residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui sopra.

L'agevolazione ex *comma 88*, prevede che i redditi finanziari – sia di capitale sia diversi – derivanti dagli investimenti “qualificati” siano esenti dall'imposta sul reddito, ed il *comma 91 dell'articolo 1* della sopracitata Legge, dispone

l'obbligo a carico delle Casse di detenere – ai fini dell'esenzione - gli strumenti finanziari oggetto di investimento per almeno 5 anni.

Il successivo *comma 89* specifica le tipologie di investimenti “qualificati” ovvero quelli in azioni o quote di imprese residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo ovvero in azioni o quote di OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio: Fondi comuni di investimento, Società di investimento a capitale variabile - Sicav, Società di investimento a capitale fisso - Sicaf, Fondi di investimento alternativi - FIA) residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo i quali investono prevalentemente nelle predette azioni o quote di imprese.

Il 5 ottobre 2017, la Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate, ha espresso un parere in risposta ad un interpello avente ad oggetto un quesito relativo all'applicazione delle disposizioni previste - in particolare dal *comma 88 e 89* – al fine di definire il regime di esenzione dall'imposta sui redditi derivanti dagli investimenti “qualificati” chiarendo che la finalità del regime agevolato è quella di indirizzare le risorse finanziarie verso l'economia reale nel lungo periodo.

Viene altresì chiarito che – agli effetti dell'agevolazione - si considerano investimenti “qualificati” quelli sottoscritti o acquistati esclusivamente a decorrere dal 1° gennaio 2017, restando non agevolabili gli investimenti effettuati in periodi di imposta precedenti.

L'Agenzia delle Entrate ha ribadito che il limite “*del 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente*” ha valore solo ai fini dell'applicabilità delle disposizioni e non pone alcun vincolo quantitativo al volume degli investimenti da parte delle Casse, fermo restando il “*valore massimo agevolabile del 5 per cento da calcolare annualmente tenendo conto solo degli incrementi patrimoniali.*”.

Successivamente, con la “Legge di bilancio 2018” (*legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 73*) sono stati inclusi - tra gli investimenti qualificati - anche le quote di prestiti o di fondi di credito cartolarizzati erogati o originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti non professionali (*c.d. peer to peer lending*), gestite da intermediari finanziari, da istituti di pagamento ovvero da soggetti vigilati operanti sul territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'UE.

È stato altresì previsto che, i redditi generati da tali investimenti sono esenti da imposizione (*comma 90 della L. 232/2016*), purché gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato siano detenuti per almeno cinque anni (*comma 91 della L. 232/2016*).

Ove ceduti prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono soggetti all'imposta sostitutiva ordinaria (26 per cento), unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, ed il relativo versamento va effettuato entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione.

In caso di rimborso o scadenza dei titoli oggetto di investimento prima dei cinque anni, le somme conseguite vanno reinvestite negli strumenti finanziari citati entro 90 giorni.

Infine, la “Legge di Bilancio 2019”, *Legge 30 dicembre 2018, n.145*, intervenendo sui sopracitati *commi 88 ed 89*, ha previsto al *comma 210*, l'innalzamento della percentuale - dal 5 al 10% - dell'attivo patrimoniale da destinare agli investimenti qualificati.

7.5.4 PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO – PIR

Come già detto, la “Legge di bilancio 2017” (*legge n. 232 del 2016, articolo 1, commi 88- 114*) ha introdotto agevolazioni fiscali volte a incoraggiare investimenti a lungo termine (per almeno cinque anni) nelle imprese e in

particolar modo nelle PMI, nonché per le persone fisiche attraverso i piani individuali di risparmio (PIR).

La disciplina dei PIR – Piani individuali di risparmio a lungo termine (*commi 100-114 della legge n. 232 del 2016*) prevede un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti da investimenti detenuti per almeno 5 anni nel capitale di imprese italiane e europee, con una riserva per le PMI, nei limiti di 30mila euro all'anno e, comunque di complessivi 150mila euro.

I piani di risparmio devono essere gestiti dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione i quali devono investire le somme assicurando la diversificazione del portafoglio.

Il *decreto-legge n. 50 del 2017* ha modificato il regime fiscale applicabile nelle ipotesi di cessione degli investimenti prima del quinquennio; sono introdotti specifici obblighi informativi e documentali per gli investitori ed è disciplinato il regime di plusvalenze e minusvalenze. Sono allungati i termini per reinvestire le somme che derivano dalla cessione, prima del quinquennio, degli investimenti agevolati.

A seguito delle modifiche introdotte dal *decreto-legge n. 50 del 2017*, anche fondi pensione e Casse di previdenza possono accedere a tali strumenti ed alla relativa detassazione.

L'investimento nei PIR è dunque consentito anche alle Casse di previdenza ed ai fondi pensione, con l'applicazione del regime fiscale agevolato che ne prevede la detassazione; per i predetti Enti, gli investimenti nei PIR non sono sottoposti ai limiti quantitativi previsti dalla legge (destinazione agli investimenti qualificati in strumenti finanziari delle imprese di somme o valori

per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro).

In sostanza, si consente agli Enti di previdenza obbligatoria e ai fondi pensione di effettuare investimenti, fino al 5 per cento del loro attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente in investimenti qualificati nonché in piani di risparmio a lungo termine.

7.6 LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE

Anche in materia di trasparenza il quadro normativo di riferimento si è rivelato complesso e articolato, per il sovrapporsi di principi in materia contenuti nel *d.lgs. 509/94* e di quelli previsti in generale per le amministrazioni pubbliche e altri organismi considerati di rilevanza pubblica.

Inizialmente il *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, non si applicava agli enti di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, e al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, se non con riferimento alla definizione contemplata all'*art. 22 di "ente di diritto privato in controllo pubblico"*, in quanto vigilati dal Ministero del lavoro.

Il *comma 1, lett. c) del sopracitato art. 22* fa riferimento ad un obbligo in capo alle amministrazioni controllanti di assicurare la pubblicità di alcuni dati, richiamando al *comma 3* un obbligo in capo ai singoli enti controllati, ovvero quello di pubblicare sui rispettivi siti internet - entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione del mandato e/o dell'incarico - i documenti indicati agli *articoli 14 e 15 del d.lgs. 33/2013* e

dunque le informazioni relative *“ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale”, nonché le informazioni concernenti i “titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza”.*

Ciò premesso, va dunque ribadito che *l'art. 22* richiama degli obblighi in materia di trasparenza in capo all'amministrazione vigilante - in questo caso il Ministero del lavoro - e indirettamente in capo agli enti controllati.

Come ben si evince, si tratta di norme che non riguardano il sistema previdenziale o gli investimenti, che potrebbero essere interessati da norme specifiche, ma non da norme di trasparenza riguardanti la gestione, la cui applicazione comporta numerosi adempimenti organizzativi.

Pur in mancanza di riferimenti legislativi espliciti, fermi restando quanto già disposto dal legislatore e gli obblighi vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti da leggi o regolamenti specifici per le Casse, gli Enti aderenti all'AdEPP, il 21 maggio 2015 hanno presentato ed adottato delle “Linee guida” che, contengono principi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e che hanno trovato attuazione attraverso specifici Codici che gli Enti aderenti applicano ai dipendenti degli Enti iscritti all'Associazione, ai dirigenti, ai componenti degli Organi, ad eventuali consulenti e collaboratori, nonché a terzi fornitori o collaboratori esterni, con particolare riferimento alle aree degli investimenti e della gestione del patrimonio.

Nell'ambito del proprio potere di autoregolamentazione, gli enti di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, e al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, hanno di fatto anticipato la *Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015* le *“Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato*

controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, approvata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.AC. e frutto di un lavoro congiunto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Per quanto riguarda la prevenzione della corruzione, detta *Determinazione 8/2015* ha escluso che gli enti di diritto privato partecipati - e quindi le Casse di previdenza dei liberi professionisti - siano tenuti ad adottare le misure previste dalla *legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* e a nominare un responsabile della prevenzione della corruzione.

Per ciò che concerne invece la trasparenza, il documento promosso dall’A.N.AC. prevede che siano le Amministrazioni partecipanti (vigilanti) a promuovere forme di tutela e prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza - calibrate in base alla tipologia di poteri, di vigilanza, di finanziamento o di nomina che l’amministrazione esercita - all’interno di “protocolli di legalità” che siano ispirate e armonizzate con gli adempimenti individuati per le società a partecipazione pubblica non di controllo.

L’8 giugno 2016, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il *Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.”*.

Limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, *l’art.3, comma 2*, introducendo *l’art. 2bis al d.lgs. 33/2013*, ha modificato l’ambito soggettivo di applicazione del *d.lgs. 33/2013* ed estende – in quanto compatibile - la disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui all’*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, alle associazioni, alle fondazioni

e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Infine, tra le disposizioni di interesse devono essere annoverate le modifiche inerenti gli obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del “Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio” - nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi – e gli obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati, i tempi di pagamento, i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Per ciò che concerne più specificamente la prevenzione della corruzione e della trasparenza, il 27 marzo 2017, l'A.N.AC. aveva pubblicato l'avviso di consultazione on-line avente ad oggetto l’*“Aggiornamento delle Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*.

Numerose osservazioni e proposte sono state avanzate dall’AdEPP al fine di aggiornare le linee guida avendo riguardo delle specificità e delle peculiarità che caratterizzano le Casse di previdenza dei liberi professionisti, considerando che l’applicazione di ulteriori eventuali disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, produrrebbe una sovrapposizione ed inutile duplicazione di norme già in vigore.

In particolare, nello Schema di Linee Guida, al paragrafo “3.5 Gli altri enti di diritto privato a partecipazione pubblica non di controllo” vi è il sottoparagrafo “3.5.3 Casi specifici” che annovera tra questi le fondazioni bancarie, l’ex IPAB, i Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua nonché le Casse di previdenza dei liberi professionisti che, svolgendo attività di previdenza ed assistenza, sono certamente classificabili quali *“soggetti che svolgono attività di*

pubblico interesse” anche in virtù della configurazione di poteri di vigilanza ministeriali e di controllo della Corte dei Conti.

All’interno del paragrafo sopracitato, non vengono effettuate valutazioni in ordine alla natura giuridica - pubblicistica o privatistica di tali enti - ma viene espressamente riconosciuto alle Casse di previdenza *“l’interesse pubblico che ne sottende l’attività, come chiarito anche dalla giurisprudenza maturata a seguito del d.lgs. 509/1994.”* ed in particolare dalla *sentenza del 28 novembre 2012, n°6014 del Consiglio di Stato, sez. VI*, che ha affermato che *“la trasformazione operata dal d.lgs. 509/1994 ha lasciato, quindi, immutato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli Enti in esame, che conservano una funzione strettamente correlata all’interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo.”*

L’ultimo capoverso della sezione del sottoparagrafo *“3.5.3 Casi specifici”*, nella sezione dedicata alle *“Casse di previdenza dei liberi professionisti”*, prevede che *“alle Casse di previdenza si applica, pertanto, il regime degli enti di diritto privato solo partecipati di cui al c. 3 dell’art.2-bis del d.lgs. n. 33 del 2013.”* chiarendo e delineando l’ambito soggettivo di applicazione delle regole in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Comunque, già con il *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, all’articolo 1, comma 4, lett. a)*, erano state previste disposizioni specifiche in materia di trasparenza, prevedendo che lo Statuto ed i Regolamenti delle Casse debbano ispirarsi al criterio della *“trasparenza nei rapporti con gli iscritti e composizione degli organi collegiali, fermi restando i vigenti criteri di composizione degli organi stessi, così come previsti dagli attuali ordinamenti.”*

Si evince dunque che è previsto l’obbligo a carico delle Casse di applicare il principio della trasparenza, ed anche rispetto a questa fattispecie occorre venga applicato il criterio di specialità riconoscendo alle Casse una

“trasparenza specifica” i cui requisiti, modalità di esecuzione, vincoli e sanzioni, devono necessariamente essere diversi da quelli previsti e stabiliti per le pubbliche amministrazioni.

A seguito della *Delibera A.N.AC. n. 1134* depositata il 20 novembre 2017, le *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*, sono state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017*, confermando che le Casse rientrano nell’ambito soggettivo di cui al *comma 3 dell’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013*.

Inoltre, come ribadito nelle sopracitate *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” (Delibera ANAC n. 1134 - 20 novembre 2017)*, gli Enti previdenziali privatizzati restano tuttora esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni di cui alla *Legge 6 novembre 2012, n. 190* in materia di prevenzione della corruzione, ma - nell’ambito della loro autonomia gestionale, amministrativa ed organizzativa - hanno comunque già adottato misure e presidi adeguati, facendo riferimento alternativamente alla sopracitata *L. n. 190/2012*, al cosiddetto “Modello Organizzativo” ex *d.lgs. n. 231/2001* oppure ad una serie di misure e presidi disegnati secondo le esigenze e le specificità organizzative del singolo ente.

Proprio rispetto alle “misure organizzative di prevenzione della corruzione”, l’A.N.AC, oltre ad aver espressamente escluso l’adozione obbligatoria del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - P.T.P.C., nelle Linee Guida ribadisce che *“poiché l’art. 1, comma 2-bis, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, non fa riferimento alle Casse previdenziali privatizzate, ne consegue che essi non sono*

tenuti ad adottare le misure previste dalla medesima legge, né a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”.

E' fondamentale evidenziare che nel medesimo documento si precisa che l'obbligo non è in capo alle Casse di previdenza, ma è compito delle *“amministrazioni che vigilano”* – e dunque i Ministeri e le Autorità Vigilanti - promuovere l'adozione del modello di organizzazione e gestione e delle ulteriori misure per la prevenzione della corruzione in relazione a tutte le attività svolte.

Inoltre, l'emanando Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali *ex articolo 14 comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di depositario*, prevederebbe per le Casse l'obbligo di operare con trasparenza secondo il principio della sana e prudente gestione e perseguire esclusivamente l'interesse collettivo degli iscritti e dei beneficiari della prestazione pensionistica, prevedendo la pubblicazione del prospetto informativo a valori correnti e del documento sulla politica degli investimenti.

Infine, la *Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Legge di Bilancio 2020”*, all'art.1, comma 626, ha stabilito che le Casse –in qualità di stazioni appaltanti – *“per la definizione del corretto trattamento statistico e contabile delle operazioni di partenariato pubblico-privato”* sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni e i dati relativi alle suddette operazioni ai fini del monitoraggio delle clausole di flessibilità nell'ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo.

7.7 ALTRE DISPOSIZIONI DI INTERESSE

7.7.1 LE DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

La “Crisi Covid-19” ha fatto emergere e accentuato tutte le problematiche con cui si scontrano i liberi professionisti e nel primo Decreto emanato per far fronte all'emergenza epidemiologica – il cosiddetto “Decreto Cura Italia” (*Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*), con l'*art.44* è stato istituito il “Fondo per il reddito di ultima istanza” a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19.

Secondo le disposizioni recate dall'*art. 44 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18* e del *Decreto interministeriale 29 maggio 2020*, le Casse hanno anticipato e gestito l'indennità pari a 600 euro mensili prevista a valere sul sopraccitato “Fondo per il Reddito di ultima istanza” nel limite di spesa 1.150 milioni di euro per l'anno 2020 come stabilito dall'*articolo 78 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* (“Decreto Rilancio) che peraltro ha anche previsto, all'*art. 126*, un'ulteriore proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi.

Con l'*articolo 44* è stato infatti istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il sopraccitato Fondo volto a garantire il riconoscimento dell'indennità ai lavoratori danneggiati dal virus SARS-CoV-2 che non sono titolari né di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né di pensione, e che abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero abbiano subito “una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.”.

Il successivo *Decreto interministeriale 29 maggio 2020*, ha previsto l'estensione dell'indennità per il mese di aprile, riconoscendola anche ai professionisti che si sono iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria nel corso dell'anno 2019 e entro il 23 febbraio 2020, e chiarendo espressamente che *“il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.”*

Il *Decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, all'art. 13* ha previsto l'erogazione - in via automatica - dell'indennità anche per il mese di maggio 2020 elevandola all'importo di 1.000 euro.

7.7.2 IL “JOBS ACT SUI LAVORATORI AUTONOMI”

Il 13 giugno 2017, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la *Legge 22 maggio 2017, n.81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”*, un provvedimento estremamente rilevante - dal punto di vista culturale - poiché per la prima volta vengono previste tutele a favore di più di 5 milioni di lavoratori autonomi, se prendiamo a riferimento tutti gli occupati indipendenti rilevati dall'Istat.

L'attenzione del Legislatore è stata da sempre rivolta a garantire e proteggere il lavoro subordinato. I liberi professionisti sono stati considerati solitamente soggetti forti o privilegiati, ma, a partire dal 2008, è stato proprio il lavoro autonomo ad essere investito da una crisi e da una trasformazione senza precedenti che ha imposto una nuova visione e dunque l'adozione di misure di assistenza e tutela dei liberi professionisti.

Prima di esaminare nel dettaglio la Legge, occorre ricordare che *l'art. 5* delegava il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, a disciplinare tramite uno o più decreti legislativi, la rimessione di atti pubblici

alle professioni organizzate in ordini o collegi, nel solco tracciato da principi e criteri direttivi esplicitati dalle *lettere a), b) e c) del comma 1*.

Il 14 giugno 2018, è scaduto il termine annuale senza che il Governo abbia esercitato la delega e ad oggi non vi sono interventi del Legislatore in materia.

Ciò premesso, si illustra nel dettaglio la *L. 81/2017* che è ripartita in due Capi: la “Tutela del Lavoro Autonomo” - dall'*art.1 all' art.17* – ed il “Lavoro Agile” – dall'*art.18 all'art.24*.

In particolare l'*articolo 6* contiene una delega al Governo per emanare uno o più decreti legislativi per consentire agli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, di attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.

Risultano, inoltre, di particolare interesse, sia le norme di carattere fiscale - ai sensi dell'*art. 9* – inerenti le spese per formazione ivi comprese quelle di viaggio e soggiorno, sia l'attivazione, presso i centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro, di sportelli dedicati al lavoro autonomo.

Gran parte delle misure contenute sono rivolte a rafforzare la capacità reddituale attraverso incentivi fiscali e servizi - che per la prima volta vengono previsti anche per i lavoratori autonomi – introducendo norme di tutela lavoristica, di ampliamento del mercato dei professionisti, ridisegnandone il ruolo anche grazie all'opportunità – come previsto dall'*articolo 12* dello stesso Decreto – di partecipare agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, nonché

di accedere alle risorse messe a disposizione dai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei.

Viene dunque riaffermato con forza e maggior valenza l'equiparazione dei liberi professionisti alle piccole e medie imprese ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei (FSE e FESR), rendendo permanente la previsione introdotta dal *comma 821, art.1, legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2016)* con il quale anche i liberi professionisti - in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica a prescindere dalla forma giuridica rivestita – sono stati riconosciuti destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020.

8 POLITICHE EUROPEE E PROFESSIONI: L'AZIONE DI SISTEMA DI ADEPP

8.1 PREMESSA

Nel 2020, anche le attività internazionali dell'AdEPP sono state condizionate dalla pandemia da Covid-19. Le misure di distanziamento introdotte dal governo italiano e dalle istituzioni europee a partire dalla metà di febbraio, al fine di contenere la diffusione del coronavirus, hanno comportato una riorganizzazione dell'agenda, delle priorità e delle modalità di svolgimento delle attività.

A livello europeo, la pandemia e i suoi effetti sulla salute della popolazione e sulla stabilità economica dell'Unione hanno provocato un profondo mutamento nello scenario politico, sociale ed economico del continente.

Le istituzioni che, come ricordiamo, solo pochi mesi prima erano state rinnovate - con l'elezione del nuovo Parlamento europeo (23-26 maggio 2019) e la votazione del suo nuovo Presidente, David Sassoli, e la successiva nomina della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen - si sono dovute confrontare con un'emergenza inattesa (e inimmaginabile) e hanno dovuto in parte riordinare le proprie priorità politiche orientando la rispettiva azione, in primo luogo, ad alleviare la crisi sanitaria e, successivamente, a sostenere le economie dei singoli Stati membri (come si vedrà nel paragrafo successivo).

Nel suo discorso di insediamento, il primo novembre 2019, la Presidente von der Leyen aveva ribadito le linee programmatiche del “Programma per l’Europa” proposto al nuovo Parlamento europeo al momento della presentazione della sua candidatura. Le parole da lei dedicate al ruolo dell’*“Europa quale guida della transizione verso un pianeta in salute e un nuovo mondo digitale”* avendo *“le basi per ottenere tutto questo [...] tassi di occupazione da record e una crescita economica sostenuta”* ed essendo *“la superpotenza commerciale mondiale [...]”* ci danno la misura della distanza esistente tra la situazione dell’Unione precedente il diffondersi della pandemia e quella successiva, caratterizzata da una crisi sanitaria ed economica senza precedenti.

Le priorità tematiche enunciate nel programma per l’Europa della Presidente von der Leyen, che avrebbero richiesto almeno un quinquennio per essere realizzate a condizioni invariate, sono il Green Deal europeo; un’economia al servizio delle persone; un’Europa pronta per l’era digitale; la protezione dello stile di vita europeo; un’Europa più forte nel mondo e il rilancio della democrazia interna. Lo stesso programma annuale di attività della Commissione, presentato il 29 gennaio scorso, esponeva le iniziative più importanti da intraprendere nel 2020 compresi gli impegni per i primi 100 giorni di mandato.

Incentrato sulle sei tematiche citate, il programma annuale riflette le principali priorità del Parlamento europeo e quelle dell’agenda strategica del Consiglio europeo per il periodo 2019-2020, ponendosi nel solco degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per il 2030. A titolo esemplificativo, per il solo tema del Green Deal europeo il programma di lavoro annuale prevedeva l’emanazione di una normativa europea sul clima con obiettivi vincolanti di neutralità climatica entro il 2050, una strategia globale per una mobilità sostenibile e intelligente, un nuovo piano di azione per l’economia circolare, una strategia europea sulla biodiversità per il 2030, una strategia “dal

produttore al consumatore” (*Farm to Fork*) per la filiera alimentare e, non ultimo, un piano di investimenti del Green Deal europeo e la decisione sullo strumento per la transizione giusta (Fondo per una transizione giusta) destinato ai territori le cui fonti energetiche sono quasi esclusivamente fossili. La medesima ambizione caratterizza anche gli altri cinque temi prioritari: la transizione digitale deve essere sostenuta da una “strategia europea in materia di dati”, dal Libro Bianco sull’Intelligenza Artificiale, dal riesame della direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, come anche da una proposta sulle cripto-attività, dalla nuova strategia industriale globale a sostegno della transizione ecologica e digitale e per la concorrenza leale, dall’aggiornamento del piano di azione per l’istruzione digitale, e dalla introduzione di regole europee per migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme digitali.

Altri importanti obiettivi per il 2020, secondo il programma sono, ad esempio, l’emanazione di una normativa in materia di salario minimo europeo, l’Agenda per le competenze per l’Europa, la proposta di un nuovo piano d’azione per l’integrazione e l’inclusione. Infine, è utile ricordare che la Commissione aveva individuato come prioritario l’avvio di una strategia farmaceutica per l’Europa, tesa a garantire medicinali di qualità e a consolidare la competitività globale del settore (singolare se riferita alla pandemia che sarebbe esplosa meno di un mese dopo).

Le più recenti analisi condotte dalla Commissione, dalle Agenzie europee e da Eurostat segnalano una contrazione dell’economia dell’Unione pari al 7,4 % nel 2020, cui seguirà una lenta ripresa nel 2021 e 2022 rispettivamente del 4,7 % e del 3,0 %. Le istituzioni comunitarie sono preoccupate delle divergenze che si stanno creando tra le economie dei paesi membri a causa alla diversa intensità della crisi nei territori di riferimento. La disoccupazione totale dell’Ue è destinata ad aumentare fino al 7,7% in media, le categorie più colpite sono le donne, i giovani, i lavoratori poco qualificati e i lavoratori interinali.

Conseguentemente, ci si attende un aumento diffuso della povertà, dell'esclusione sociale e delle disuguaglianze. Per tutte le ragioni enunciate la proposta della Commissione e delle altre istituzioni si è incentrata sulla protezione e sulla progettazione di una ripresa che non lasci nessuno indietro.

8.2 LA REAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA ALLA PANDEMIA DA COVID-19

Come visto nel precedente paragrafo il programma di lavoro della Commissione è stato adottato prima che la pandemia da Covid-19 si diffondesse in Europa. I pochi contagi iniziali, apparentemente isolati, si sono rapidamente trasformati in una crisi sanitaria pubblica, in uno shock economico di portata mai vista prima e in una tragica pandemia mondiale. In poche settimane l'Europa si è trovata ad affrontare una sfida impreveduta per la quale non tutti erano adeguatamente preparati (paesi, regioni, persone). I sistemi sanitari degli stati membri si sono dovuti confrontare con una malattia dalle conseguenze gravissime, che ha mietuto migliaia di vittime anche tra il personale sanitario. Al fine di contenere la diffusione del virus gli Stati membri hanno deciso di adottare misure di blocco delle attività, totale o parziale, sospendendo l'attività scolastica in presenza e trasferendo gran parte delle attività lavorative in modalità a distanza (lavoro agile, telelavoro, *smart working*) sia nel pubblico che nel privato. Tali misure hanno contribuito a contenere il propagarsi della malattia e diminuirne l'incidenza tra la popolazione, i servizi sanitari e le organizzazioni produttive.

In questa situazione le istituzioni europee si sono trovate concordi nell'indirizzare gli sforzi prioritariamente verso misure di protezione delle vite umane e di supporto alla capacità di resilienza della cittadinanza. Sono stati stanziati fondi residui del bilancio dell'Unione al fine di costituire una prima

riserva di attrezzature mediche acquistate congiuntamente dagli Stati membri. Sono state predisposte scorte e realizzati centri di distribuzione strategici “rescEU” (con funzione di riserva comune europea di attrezzature mediche essenziali) e sono stati distribuiti aiuti attraverso ponti aerei umanitari organizzati dalla Commissione.

Già il 13 marzo con la Comunicazione sulla risposta economica coordinata all'emergenza da Covid-19⁸, l'UE riconosce che *“l'epidemia di coronavirus rappresenta uno shock economico di grande portata per l'UE che richiede un intervento deciso e coordinato”* e si dichiara pronta a intervenire a sostegno degli Stati membri per alleviare l'impatto della crisi sull'occupazione e sui settori economici più duramente colpiti.

Subito dopo, il 19 marzo 2020, la Commissione propone di introdurre un quadro temporaneo di flessibilità delle norme in materia di bilancio e allentamento delle regole in materia di aiuti di Stato⁹ al fine di sostenere l'economia nelle circostanze eccezionali determinate dall'epidemia di Covid-19, facilitando l'adozione da parte degli Stati membri di misure di aiuto da erogare alle imprese per tramite di banche e altri intermediari finanziari, al fine di compensare i danni diretti subiti a causa dell'epidemia di Covid-19.

Come terzo intervento a sostegno dell'occupazione e delle imprese - anche questo mai implementato prima nella storia dell'Unione -, il 2 aprile 2020 la Commissione ha proposto la creazione di un nuovo strumento di livello europeo finalizzato ad attenuare i rischi di disoccupazione e a sostenere i lavoratori¹⁰ a rischio di disoccupazione. Lo strumento finanziario SURE, con

⁸ COM (2020) 112 final, Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19, del 13 marzo 2020.

⁹ C (2020) 1863 final, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, del 19 marzo 2020.

¹⁰ COM (2020) 139 final, Regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza (SURE) a seguito della pandemia di Covid-19, 2 aprile 2020.

una dotazione di 100 miliardi di euro, è entrato in vigore il 19 maggio scorso ed eroga prestiti sostenuti da garanzie volontarie (irrevocabili ed attivabili a richiesta) fornite da tutti gli Stati membri in proporzione al proprio Reddito Nazionale Lordo¹¹. I prestiti sono erogati ai paesi che ne fanno richiesta (17 paesi hanno “prenotato” i prestiti SURE entro agosto 2020) e sono volti a integrare le misure nazionali adottate in conseguenza dell'emergenza Covid-19 a decorrere dal 1° febbraio 2020¹². Per finanziare SURE la Commissione ha emesso dei *social bond* (5, 10 e 15 anni) – le prime tre emissioni sono avvenute tra il 21 ottobre e il 24 novembre. Il 27 ottobre sono stati erogati ai paesi richiedenti i primi 17 miliardi di euro. Al 1° dicembre 2020 sono stati erogati 40 dei 100 miliardi disponibili, di questi 16,5 destinati all'Italia che riceverà in totale 27,4 miliardi.

Oltre a queste misure, la Commissione ha adottato una serie di decisioni sulle importazioni di beni essenziali in esenzione da dazi doganali (per esempio farmaci e dispositivi di protezione per il personale sanitario e la popolazione) e ha presentato proposte in materia di trasporti e mobilità nell'Ue e di scambi commerciali. Sono stati elaborati una serie di orientamenti in tutti i settori (dalla gestione delle frontiere ai diritti dei passeggeri) ed è stata elaborata una tabella di marcia per la graduale e sicura rimozione delle misure di contenimento e blocco delle attività a partire dal mese di giugno.

Al contempo, su invito del Consiglio europeo (dichiarazione congiunta del 26 marzo 2020), la Commissione ha sviluppato una Strategia europea per l'uscita

¹¹ Per l'Italia la garanzia è pari a circa 3,1 miliardi di euro, corrispondente a una quota pari al 12,7 per cento.

¹² L'incremento della spesa deve essere correlato al maggior onere finanziario sostenuto dai paesi nell'ambito dei regimi di riduzione dell'orario lavorativo e di misure analoghe destinate ai lavoratori autonomi. I regimi di riduzione dell'orario lavorativo sono identificati in programmi pubblici che consentono alle imprese in difficoltà economiche di ridurre temporaneamente le ore lavorate, garantendo allo stesso tempo ai dipendenti un sostegno al reddito da parte dello Stato per le ore non lavorate. Regimi analoghi di reddito sostitutivo in situazioni di emergenza per i lavoratori autonomi rientrano tra le spese possibili.

coordinata dalla crisi e un Piano di ripresa. Sono stati programmati investimenti eccezionali, come richiesto dal Consiglio, a sostegno della ripresa delle società e delle economie degli Stati membri, per rendere possibile l'uscita dalla crisi continuando a perseguire gli obiettivi fissati in epoca pre-pandemia della crescita sostenibile, della transizione verde e della trasformazione digitale.

Il 15 aprile 2020, la presidente della Commissione e il presidente Consiglio hanno presentato la tabella di marcia europea per la rimozione progressiva delle misure di contenimento della Covid-19 in tutta l'UE.

Il 27 maggio la Presidente della Commissione ha presentato in Parlamento europeo la propria proposta di Piano di ripresa per la crescita sostenibile, uniforme, inclusiva ed equa negli Stati membri, basato su una proposta rinnovata per il prossimo quadro finanziario pluriennale e sul programma di lavoro aggiornato della Commissione per il 2020, che dà priorità alle azioni necessarie per stimolare la ripresa post crisi.

Gli strumenti presentati a fine maggio affrontano, pertanto, la seconda parte del mandato, ovvero la necessità di un piano di ripresa globale. La Commissione ha proposto lo strumento per la ripresa e la resilienza denominato "Next Generation EU" con l'obiettivo di mitigare, nel breve periodo, i danni economici e sociali causati dalla pandemia di coronavirus, ponendo al contempo le basi per una ripresa di medio e lungo periodo. Next Generation EU s'integra nel quadro finanziario pluriennale dell'UE per il periodo 2021-2027, opportunamente riveduto, al fine di stimolare una ripresa socioeconomica giusta e di rafforzare il mercato unico (*market union*), garantendo parità di condizioni e sostenendo gli investimenti urgenti. Un'attenzione particolare è riservata alle transizioni verdi e digitali, che la Commissione considera la base per la futura resilienza dell'Unione europea. Per mobilitare gli investimenti necessari a realizzare il disegno immaginato, la Commissione ha proposto un

sistema finanziario basato su cluster finanziari strettamente correlati: *i.* Next generation EU; *ii.* Quadro finanziario pluriennale dell'UE; *iii.* Reti di sicurezza (SURE, gestione della crisi nell'ambito del MES, risorse della BEI per i lavoratori e le imprese).

Next Generation EU incrementa il bilancio dell'UE, per il periodo 2021-2024, con nuove risorse raccolte sui mercati finanziari (390 miliardi di euro sotto forma di sovvenzioni e 360 miliardi di euro sotto forma di prestiti). Il tetto delle risorse proprie, calcolato in percentuale sul PIL nazionale lordo, sarà temporaneamente innalzato (si propone al 2,00%) consentendo alla Commissione di sfruttare il proprio rating di credito per raccogliere sui mercati finanziari i previsti miliardi. Il finanziamento aggiuntivo sarà incanalato nei programmi di finanziamento diretto dell'UE e rimborsato progressivamente nel corso dei futuri bilanci dell'UE, ma non prima del 2028 ed entro il 2058. All'interno del piano Next Generation EU, il dispositivo per la ripresa e la resilienza (c.d. *Recovery Fund*) è dotato di 672,5 miliardi di euro (di cui circa 67 all'Italia) a sostegno degli investimenti e delle riforme essenziali negli Stati membri, in particolare, quelle richieste dalle Raccomandazioni specifiche per paese del semestre europeo (anni 2019 e 2020).

Grazie alle risorse di Next Generation EU il totale del bilancio dell'Unione per i prossimi sette anni (Quadro finanziario pluriennale 2021-2027) raggiunge quota 1.824,3 i miliardi di euro (rispetto al previsto 1.074,3 miliardi), una cifra mai toccata prima dal bilancio comunitario, resa possibile dalla "reinvenzione" del funzionamento dell'UE basata sul rating creditizio favorevole della Commissione europea che raccoglie risorse da distribuire a tutti gli Stati membri che ne faranno richiesta, non avendo la capacità di spesa sufficiente per realizzare le necessarie riforme e investimenti,

Per garantire un'efficace attuazione del Piano per la ripresa la Commissione articola il Next Generation EU su tre linee di azione: 1. supporto alle politiche

per la ripresa messe in atto dagli Stati membri; 2. stimolo all'economia e sostegno agli investimenti privati; 3. investimenti consistenti nei settori in cui la crisi ha evidenziato le maggiori carenze. Il Piano per la ripresa individua, inoltre, tre priorità 'orizzontali' (clima, biodiversità, parità di genere) sulle quali è previsto un monitoraggio rafforzato. Da rilevare l'introduzione del vincolo di destinazione di almeno il 30 % delle risorse del piano per la ripresa e la resilienza e del quadro finanziario pluriennale dell'UE a sostegno degli obiettivi climatici. Inoltre, dal 2024 il 7,5% della spesa annuale dovrà essere dedicata agli obiettivi della biodiversità, portando tale quota al 10% a partire dal 2026. Infine, è stata introdotta la valutazione di impatto dei programmi comunitari nell'ambito della promozione della parità di genere.

L'azione descritta ci restituisce il quadro di un intervento dell'Unione in favore degli Stati membri che non ha precedenti nella storia della comunità europea. Neppure in occasione della crisi finanziaria ed economica del 2008-2009 si era registrato un impegno congiunto di tale portata da parte delle istituzioni europee.

È bene rammentare che parecchie attività previste per il 2020 sono state effettivamente realizzate dalla Commissione. A partire dal primo dicembre 2019 sono state complessivamente concordate 94 proposte con le altre istituzioni dell'Unione.

Per esempio, nell'ambito del Green Deal europeo oltre alla presentazione dell'iniziativa omonima, che mira a fare dell'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050, la Commissione ha effettivamente proposto una legge europea sul clima¹³ approvata dal Parlamento a ottobre e ora in discussione in Consiglio, nonché il nuovo "Piano di azione per l'economia

¹³ COM (2020) 563 final, Proposta modificata di regolamento che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima), del 17 settembre 2020.

circolare”¹⁴ e la citata strategia “*Farm to Fork*”¹⁵ per un sistema alimentare sostenibile, rispettoso della sicurezza alimentare e per l’accesso a regimi alimentari sani nell’UE.

Nell’ambito della trasformazione digitale è stato presentato il cosiddetto Pacchetto per la finanza digitale¹⁶ che comprende proposte legislative sia in materia di crypto-asset che di resilienza digitale nel settore finanza, definendo un nuovo approccio per una innovazione responsabile a vantaggio di consumatori e imprese.

Nell’ambito dei diritti sociali sono state presentate diverse strategie e proposte legislative, tra cui la nuova Strategia per la parità di genere per il periodo 2020-2025¹⁷, che stabilisce le azioni chiave per assicurare la parità tra donne e uomini in Europa, e il Pacchetto di sostegno all’occupazione giovanile¹⁸ basato sul rafforzamento della Garanzia per i giovani e delle politiche di formazione e apprendistato, nonché la nuova Agenda per le competenze per l’Europa¹⁹ che delinea obiettivi e azioni per lo sviluppo delle competenze e la riqualificazione professionale del capitale umano dell’UE, in particolare, per la trasformazione digitale.

¹⁴ COM (2020) 98 final, Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa più pulita e più competitiva, del 11 marzo 2020.

¹⁵ COM (2020) 381 final, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, del 20 maggio 2020.

¹⁶ COM (2020) 591 final, Comunicazione della Commissione relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l’UE, del 24 settembre 2020. In proposito si veda oltre par. 2.2 del presente capitolo.

¹⁷ COM (2020) 152 final, Comunicazione della Commissione relativa a Un’Unione dell’uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025, del 5 marzo 2020.

¹⁸ COM (2020) 276 final, Comunicazione della Commissione relativa al Sostegno all’occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione, 1° luglio 2020.

¹⁹ COM (2020) 274 final, Comunicazione della Commissione relativa a Un’agenda per le competenze per l’Europa per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza, 1° luglio 2020.

Nel suo primo discorso sullo stato dell'Unione²⁰, il 16 settembre la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha delineato la sua idea di un'Europa che esce più unita e forte dalla crisi derivata dalla pandemia da Covid-19 e che affronta energicamente alcune priorità: i. salute dei cittadini e stabilità economica dell'UE; ii. rafforzamento del Green Deal europeo; iii. indirizzo della trasformazione digitale; iv. Sfruttamento delle potenzialità del mercato unico; v. relazioni con i paesi confinanti e con i partner globali dell'UE; vi. nuovo approccio alla migrazione.

In tema di protezione della salute dei cittadini la Presidente ha sottolineato la necessità di aumentare le risorse per il programma EU4Health 2021-2027 e di rafforzare e potenziare l'Agenzia europea del farmaco e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Ha inoltre comunicato l'intenzione di proporre a Parlamento e Consiglio la creazione di una Agenzia europea per la ricerca e lo sviluppo biomedico avanzato. Altra proposta della Commissione è di aprire un dibattito sulle competenze in materia sanitaria dell'UE (e degli Stati membri). La Presidente ha annunciato l'organizzazione in Italia, nel 2021, del Global Health Summit nell'ambito delle attività promosse dalla presidenza italiana del G20. Infine, in riferimento alle transizioni verde e digitale, l'accento è stato posto ripetutamente sul nuovo piano dell'UE per la ripresa economica dopo la pandemia di coronavirus, Next Generation EU (già approvato dai leader europei), che combina gli investimenti con le riforme necessarie per sostenere la transizione verde e digitale. Al centro del piano per la ripresa la Presidente

²⁰ Il dibattito *State of the European Union* (SOTEU) si svolge ogni anno a settembre. È un momento importante della democrazia dell'UE, in cui la Commissione riferisce sul proprio operato ai membri del Parlamento europeo che hanno il compito di controllare il lavoro svolto e la direzione futura dell'Europa. Il discorso fa il punto della situazione per l'anno in corso e presenta le prossime priorità della Commissione. Istituito nel 2007 dal Trattato di Lisbona, il discorso sullo stato dell'UE mira a rendere più trasparente e democratico il percorso di individuazione e attuazione delle politiche europee. Al termine del discorso si tiene un dibattito con i parlamentari sulla situazione politica nell'UE (cosiddetto "dibattito sullo stato dell'Unione"). Il primo discorso sullo stato dell'Unione è stato pronunciato il 7 settembre 2010 dall'allora Presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso.

ha ribadito esserci il Green Deal europeo e la proposta della Commissione di aumentare l'obiettivo di riduzione delle emissioni per il 2030 ad almeno il 55%. Per la prima volta, inoltre, l'Europa ha integrato gli stabilizzatori fiscali nazionali. La Commissione intende investire direttamente nel Green Deal con una quota minima pari al 37% degli investimenti di Next Generation EU, in particolare, nei progetti a maggiore impatto: idrogeno, ristrutturazione sostenibile degli edifici e la attivazione di 1 milione di punti di ricarica per i veicoli elettrici.

L'azione per lo sviluppo di una strategia comune per l'Europa digitale con obiettivi chiaramente definiti per il 2030, si ispira a principi chiari quali: il diritto alla privacy e alla connettività, la libertà di parola, il libero flusso di dati e la sicurezza informatica. Tuttavia, l'Unione deve fare ulteriori passi per divenire leader nell'economia dei dati, a tal fine, costruirà un sistema di archiviazione (Cloud europeo) e intende proporre nel 2021 la proposta dell'Identità elettronica europea, e l'investimento di 8 miliardi di euro nella prossima generazione di super computer. È prevista, inoltre, l'introduzione di una tassa sul digitale a partire dal 2021.

In tema di rafforzamento del mercato unico la von der Leyen ha toccato i temi della protezione dell'occupazione e della qualità del lavoro, come pure della revisione della politica sulla concorrenza. Ha ricordato gli sforzi compiuti con la creazione del programma SURE per proteggere l'occupazione nell'UE. Al fine di garantire una concorrenza leale nel mercato unico, la Commissione presenterà anche una proposta giuridica per sostenere gli Stati membri nella creazione di un quadro per il salario minimo, come previsto dal Pilastro europeo per diritti sociali. La Presidente von der Leyen, in chiusura di intervento, ha presentato le principali iniziative previste nel 2021: la proposta legislativa relativa a una legge sui dati; la proposta legislativa relativa a un prelievo sul digitale; l'iniziativa sul miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme digitali; il riesame della politica; il riesame

della politica di concorrenza e, infine, il Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali.

8.3 LE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI DELL'ADEPP NEL 2020

8.3.1 UNA NUOVA ORGANIZZAZIONE

Il programma delle attività internazionali di AdEPP nel 2020 avrebbe dovuto proseguire l'azione di sistema fondata sulle tre direttrici informazione, collaborazione internazionale e confronto partenariale europeo. Pur non abbandonando l'impostazione generale con i tre ambiti di azione interconnessi, le attività sono state ripensate e riorganizzate nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione della Covid-19 stabilite a livello nazionale ed internazionale.

Gli incontri previsti per l'inizio di marzo 2020 in Parlamento europeo e poi con le associazioni delle casse di previdenza dei professionisti in Spagna (per un confronto sull'organizzazione dei sistemi previdenziali dei professionisti nei diversi paesi dell'Unione) sono stati annullati.

Le attività sono state inizialmente sospese e, quindi, riprese in modalità telematica mediante una serie di videoconferenze, l'unica modalità di incontro praticabile durante il blocco delle attività e l'adozione dello *smart working* quale modalità di lavoro prevalente sia in AdEPP sia presso le istituzioni europee, nonché presso le altre associazioni degli enti di previdenza dei professionisti in Europa.

8.3.2 IL CONFRONTO EUROPEO

Il confronto con le istituzioni europee - che negli anni precedenti era stato promosso da AdEPP con dei seminari brevi organizzati a Bruxelles per i Presidenti delle Casse su aspetti e politiche specifiche dell'Unione europea di interesse - nel 2020 è stato ripensato e realizzato in modalità a distanza, anche in sinergia con FeBAF, la Federazione di Banche Assicurazioni e Finanza, cui AdEPP è associata.

Prima del *lockdown*, AdEPP ha partecipato l'8 gennaio 2020 all'audizione pubblica in Parlamento europeo sulle "Sfide future per le libere professioni in Europa" promossa dal gruppo parlamentare del Partito popolare europeo delle Commissioni IMCO (Mercato interno) e IURI (Affari giuridici)²¹. Tra i relatori Alberto Oliveti, presidente dell'AdEPP unica associazione dei fondi di previdenza dei liberi professionisti invitata a partecipare. L'audizione ha avuto l'intento di coinvolgere sin da avvio legislatura i liberi professionisti e le loro associazioni di livello europeo e nazionale, nel processo di attuazione delle direttive europee sui servizi e le qualifiche professionali nel mercato unico.

Secondo Andreas Schwab, coordinatore del gruppo PPE in Commissione IMCO, nella passata legislatura i professionisti e le loro associazioni hanno faticato a tenere il passo della discussione sulle norme riferite alle libere professioni, in particolare, nel momento in cui il Consiglio ha riaperto la discussione sulla "Direttiva servizi", a meno di due anni dalla conclusione della legislatura. Un altro elemento di riflessione, riguardo alle libere professioni, è la progressiva digitalizzazione dei servizi che rappresenta (e sempre più rappresenterà) una sfida via via che l'intelligenza artificiale prenderà piede nell'ambito dei servizi professionali. Tra i relatori in rappresentanza del mondo delle libere

²¹ "Liberal professions in Europe – What challenges lie ahead?" European Parliament, 08.01.2020, Brussels
<https://www.eppgroup.eu/newsroom/events/liberal-professions-in-europe>

professioni hanno partecipato: José Manuel Viera, presidente di FEANI (Federazione europea degli ingegneri), Marieke Wyckaert, presidente della Federazione fiamminga dei liberi professionisti, Frank Ulrich Montgomery, presidente del CPME (il comitato permanente dei medici europei), Wolfgang Ewer, presidente dell'associazione dei liberi professionisti tedeschi, Ranko Pelicaric, prossimo presidente del CCBE (il consiglio europeo degli ordini e delle professioni legali) e Philippe Arraou, presidente della federazione europea dei consulenti fiscali. All'audizione ha preso parte anche la Direzione generale mercato interno, industria, imprenditorialità e PMI della Commissione europea.

Gli interventi sia nel primo che nel secondo panel hanno illustrato la situazione attuale delle libere professioni in Europa, evidenziando ciò che le caratterizza e sottolineando la necessità di difendere i principi su cui si fonda l'unicità della loro azione: fiducia, confidenzialità, responsabilità, indipendenza, garanzia di qualità e protezione dei dati e della privacy.

La forte mobilità dei lavoratori nell'UE, che caratterizza il mercato unico, nel caso delle professioni dovrebbe accompagnarsi al riconoscimento reciproco delle qualifiche e dei titoli certificati, una delle massime sfide per il Processo di Bologna e il sistema europeo delle qualificazioni (EQF). In particolare, questo è vero per le nuove specializzazioni di livello universitario come nel caso degli ingegneri, che a valle della maggiore flessibilità introdotta nella costruzione dei curricula accademici, sotto un unico titolo professionale hanno visto moltiplicarsi le specializzazioni con la conseguenza di rendere più complessa l'attribuzione delle competenze professionali (ad esempio: ingegnere civile, meccanico, elettronico, chimico, biomedico, informatico, per la protezione dei dati, etc.).

Le Associazioni dei professionisti, in particolare quelle di livello europeo, hanno contribuito ad agevolare la mobilità dei professionisti nel territorio

dell'Unione contribuendo all'avvio di iniziative mirate, ad es. il FEANI ha progettato e avviato la banca dati della formazione ingegneristica nell'UE (EEED) ed EURING ha creato il titolo di ingegnere europeo che prevede una formazione di sette anni che comprende due anni di esperienza pratica (n.b. i richiedenti devono essere iscritti a un'associazione o un ordine professionale in uno Stato membro).

Nel corso dell'evento, la libera circolazione e la protezione dell'interesse pubblico a livello nazionale sono state messe in relazione al test di proporzionalità per il quadro giuridico speciale delle libere professioni introdotto dalla Direttiva servizi nel 2017, con l'obiettivo di non ostacolare il libero movimento dei professionisti nell'UE. La questione è di rilievo perché nell'esame dei rilievi sulla proporzionalità delle norme nazionali, secondo gli intervenuti, la Corte di giustizia europea propenderebbe più per il mercato unico e la libera circolazione, che per l'interesse pubblico nazionale.

Sul tema dell'intelligenza artificiale è stato confermato come sia opportuno approfondire la conoscenza del suo impatto attuale e futuro sul lavoro quotidiano dei professionisti (medici, avvocati, ingegneri, architetti, etc.). Al fine di proteggere la specificità delle libere professioni nel rapporto con l'intelligenza artificiale è stata paventata la necessità di giungere a "regolamentare" l'intelligenza artificiale medesima. È proprio questa la sfida che, secondo i parlamentari europei intervenuti, dovranno affrontare i Commissari europei Breton, Renders e Verstagen (responsabili a diverso titolo del tema intelligenza artificiale e digitalizzazione). I futuri possibili "standard" dell'intelligenza artificiale dovrebbero comprendere anche quelli relativi all'esercizio della libera professione con il contributo della stessa.

Nel riprendere lo spunto di Montgomery (CPME), che ha definito l'intelligenza artificiale come "intelligenza amplificata", Oliveti ha sottolineato che si può anticipare e gestire la crisi causata dalla digitalizzazione, trasformandola in

opportunità, anche per le libere professioni. L'intelligenza artificiale e il *deep learning* aiuteranno l'uomo (i liberi professionisti) ad amplificare la propria intelligenza, ma è necessario garantire la sicurezza dei dati e della privacy dei cittadini. La definizione di standard (digitali e non) per le libere professioni è possibile e corretto solo in presenza di indicatori e criteri dotati di evidenza scientifica. Il Presidente di AdEPP, dopo aver ricordato i "numeri" delle libere professioni in Italia e le tendenze principali rilevate nel IX Rapporto AdEPP (2019), ha delineato le sfide future per le professioni, ossia, declino demografico, progressiva digitalizzazione delle professioni e globalizzazione. Ha anche illustrato le azioni che l'Associazione ha messo in campo nell'ambito dell'azione di sistema "W.I.S.E." (Welfare, Investimenti, Strategie, Europa) a supporto dell'attività professionale e dei liberi professionisti come, ad esempio, il protocollo di intesa con Cassa Depositi e Prestiti per il sostegno finanziario, anche con risorse provenienti dai fondi europei, destinato all'acquisizione da parte dei professionisti di competenze digitali necessarie allo svolgimento della loro attività nel mondo del lavoro del futuro. Ha ricordato, inoltre, che dal 2017 anche in Italia i liberi professionisti sono stati equiparati alle PMI nell'accesso ai fondi europei, e ciò anche grazie ad AdEPP che ha svolto attività di informazione e pressione presso le istituzioni italiane ed europee. Infine, Olivetti ha sollecitato i parlamentari presenti a dedicare un rapporto di iniziativa del Parlamento europeo alla situazione attuale dei liberi professionisti nell'UE e all'individuazione di possibili futuri sviluppi.

Nel corso dell'anno è stato assicurato il contributo di AdEPP al documento "Le priorità della comunità finanziaria italiana per l'agenda europea 2020-2021", presentato da FeBAF agli eurodeputati italiani capigruppo in Parlamento europeo. Il documento delinea le posizioni della Federazione in relazione, tra gli altri, ai temi della: finanza sostenibile, dell'Unione dei mercati di capitali, della sfida del digitale, nonché delle regole bancarie nel post-pandemia, della regolamentazione di secondo livello sui PEPP (i prodotti pensionistici

personali pan-europei), della revisione della direttiva “MIFID II”, della revisione Solvency II, delle iniziative europee in materia di tassazione (ad esempio, la tassa sul digitale).

Nel contributo di AdEPP si ribadisce l’interesse degli enti di previdenza privata, in qualità di investitori istituzionali, per la proposta di regolamento relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e modifica il regolamento (UE) 2019/2088, e definisce quali sono le caratteristiche di un’attività economica ecosostenibile. In particolare, le Casse sono interessate alla applicazione della tassonomia che consentirà la misurazione del contributo sostanziale di queste attività economiche al raggiungimento degli obiettivi ambientali individuati dal regolamento (mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; uso sostenibile e protezione dell’acqua e delle risorse marine; transizione verso l’economia circolare, inclusa la prevenzione della generazione dei rifiuti e l’uso di materie prime seconde; prevenzione e controllo dell’inquinamento; protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi). La tassonomia proposta dalla Commissione, infatti, favorisce l’adozione di un quadro condiviso a livello Ue di criteri uniformi per determinare l’eco-sostenibilità di un’attività economica, allo scopo di individuare il grado di sostenibilità di un investimento. Tali criteri costituiscono un quadro di riferimento di cui tenere conto nella creazione marchi per prodotti finanziari sostenibili a livello nazionale e unionale. Le Casse, in quanto investitori istituzionali tenuti a garantire in primo luogo la sostenibilità dei propri sistemi previdenziali, e sono interessate a conoscere anticipatamente l’eco-sostenibilità delle attività economiche e dei prodotti finanziari direttamente e indirettamente connessi ai propri investimenti.

In tema di finanza digitale, AdEPP ha sottolineato che il pacchetto per la finanza digitale, adottato dalla Commissione il 24 settembre 2020²², può essere inteso quale stimolo alla competitività e all'innovazione nel settore finanziario, poiché mira a creare le basi per la definizione di norme di settore a livello UE attenuando al contempo i potenziali rischi in relazione alla protezione degli investitori, al riciclaggio di denaro e alla criminalità informatica. Già prima della pandemia, la finanza digitale aveva iniziato ad influire sulle modalità di erogazione dei servizi bancari e finanziari, con l'offerta di prodotti, applicazioni, processi e modelli di business digitalizzati (totalmente o in parte). Dopo l'inizio della pandemia l'utilizzo delle applicazioni finanziarie on line nell'UE è aumentato del 72% in una sola settimana, chiaramente a causa delle misure di distanziamento e del blocco generalizzato delle attività. La pandemia, pertanto, ha evidenziato quanto sia importante per l'Unione europea agire in modo proattivo e sostenere e riformare il settore finanziario in modo da potersi adattare alla trasformazione digitale. Nell'ottica della Commissione con l'aumento e lo sviluppo delle aziende fintech, la finanza digitale può contribuire alla creazione di posti di lavoro e alla crescita economica dell'Unione. Per preparare la nuova strategia di finanza digitale per l'UE, la Commissione europea ha svolto varie consultazioni e organizzato il *Digital Finance Outreach 2020 (DFO)*²³.

²² cit. Il Pacchetto comprende le due Strategie per la finanza digitale e per i pagamenti al dettaglio, nonché le proposte legislative sulle crypto-attività e la resilienza digitale. La strategia per i pagamenti ha l'obiettivo di fornire servizi di pagamento sicuri, rapidi e affidabili ai cittadini e alle imprese europee e realizzare nell'UE un sistema di pagamenti al dettaglio pienamente integrato, comprendente anche soluzioni di pagamento transfrontaliero istantaneo. Sulle proposte legislative la Commissione intende giungere a un quadro normativo unitario sulle crypto-attività: il "regolamento sui mercati delle crypto-attività" è di stimolo all'innovazione preservando al tempo stesso la stabilità finanziaria e proteggendo gli investitori dai rischi. Le nuove norme consentiranno, inoltre, agli operatori autorizzati in uno Stato membro di prestare i loro servizi in tutta l'UE ("sistema del passaporto"). Sono previsti requisiti più rigorosi sono introdotti i per gli emittenti di crypto-attività significative (ad esempio in termini di capitale, diritti degli investitori e vigilanza).

²³ Il Digital Finance Outreach è consistito in una serie di eventi online organizzati in collaborazione con gli Stati membri da febbraio a giugno 2020. Lo scopo principale di questa iniziativa è stato quello di raccogliere il maggior numero possibile di punti di vista nell'area di Fintech e dell'innovazione

La Strategia per la finanza digitale ha i seguenti obiettivi: *i.* rendere i servizi finanziari europei più favorevoli al digitale e stimolare l'innovazione responsabile e la concorrenza tra i fornitori di servizi finanziari nell'UE, *ii.* ridurre la frammentazione del mercato unico digitale, così che i consumatori possano avere accesso ai prodotti finanziari a livello transfrontaliero e le start-up finanziarie possano espandersi e crescere, *iii.* garantire che le norme dell'UE in materia di servizi finanziari siano adeguate all'era digitale (es. applicazioni di I.A. e la *blockchain*). Lo scambio dei dati è promosso preservando gli standard elevati dell'UE in materia di protezione della privacy e dei dati²⁴.

Tra gli aspetti di rilievo, la necessità di affrontare la frammentazione del mercato unico della finanza digitale prestando particolare attenzione all'innovazione. La finanza digitale svolge un ruolo chiave nello sviluppo delle attività finanziarie, perché aumenterà le opzioni di finanziamento per le imprese e i cittadini nonché le opzioni di investimento. Sarà parte integrante del successo dell'Unione dei mercati dei capitali attraverso un aumento delle opzioni di finanziamento per le imprese e i cittadini, nonché delle opzioni di investimento. È pertanto indispensabile stabilire regole certe per la verifica dell'identità e dei dati per assicurare che operatori, investitori, consumatori e autorità di vigilanza si sentano garantiti.

In tema di tassazione l'Unione europea non ha un ruolo diretto nella riscossione delle imposte o nella fissazione delle aliquote, l'importo a carico di

digitale nel settore finanziario. La Commissione aveva inoltre lanciato una consultazione per una strategia di finanza digitale nell'aprile 2020, e altre due sulla cripto-asset e la resilienza operativa digitale del settore finanziario nel dicembre 2019. Le opinioni raccolte dagli eventi e dalle consultazioni hanno gettato le basi per la nuova strategia di finanza digitale nell'UE.

²⁴ La regolamentazione dell'UE deve stimolare l'innovazione pur rimanendo neutrale dal punto di vista tecnologico. La Commissione intende infatti promuovere un settore finanziario, basato sui dati, accessibile ai consumatori e alle imprese. Al contempo, tale sistema finanziario deve essere reso più resistente ai cyber-attacchi, in modo da meritare la fiducia di consumatori e imprese. Dovrebbe inoltre prevedere che, man mano che la digitalizzazione modifica la struttura del sistema finanziario, le autorità di regolamentazione e di vigilanza garantiscano la presenza di strumenti adeguati a proteggere la stabilità e l'integrità del mercato.

ogni cittadino e il modo in cui le imposte riscosse sono spese sono decisi dai governi nazionali. L'UE esercita vigilanza sulle norme fiscali nazionali in alcuni ambiti quali, ad esempio, le politiche dell'Unione per le imprese e i consumatori per garantire: *i.* la libera circolazione di merci, servizi e capitali nell'UE (nel mercato unico); *ii.* che le imprese di un paese non godano di indebiti vantaggi concorrenziali rispetto ai concorrenti di altri paesi; *iii.* che le imposte non discriminino i consumatori, i lavoratori o le imprese di altri paesi dell'UE. Nel mercato unico dell'Unione beni e servizi possono essere scambiati liberamente; per facilitare tali attività, evitando distorsioni concorrenziali, gli Stati membri hanno concordato di allineare le rispettive norme sulla tassazione di beni e servizi. In forza di tali allineamenti, alcuni settori beneficiano di accordi specifici, quali l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e le imposte sui prodotti energetici e sull'elettricità, sul tabacco e sull'alcool.

In ambito di tassazione europea, AdEPP ha rammentato che gli enti di previdenza italiani nel ruolo di investitori istituzionali contribuiscono allo sviluppo non solo delle categorie professionali di riferimento, ma anche dell'intero Sistema Paese e di conseguenza dell'economia europea. Le scelte strategiche di allocazione del patrimonio delle Casse non perseguono scopi speculativi ma sono improntate ai criteri di prudenza, rendimento, salvaguardia e garanzia delle prestazioni future agli iscritti. Tuttavia, in Europa non esiste una standardizzazione delle regolamentazioni degli Stati membri sulla tassazione del settore previdenziale. Questo fa sì che gli enti di previdenza italiani siano tenuti a corrispondere imposte molto più elevate rispetto a quelle corrisposte dagli enti di previdenza privati degli altri Stati membri. Ciò si traduce in una maggior difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali perché la capacità di fare investimenti è ostacolata e si viene a creare uno svantaggio competitivo per i professionisti italiani iscritti alle Casse, rispetto ai colleghi di altri Paesi europei. Il sistema di tassazione adottato in Italia colpisce due fasi su tre del ciclo previdenziale (modello ETT: *Exempt*,

Taxed, Taxed), sono cioè esonerati da tassazione i contributi versati dagli iscritti, ma sono tassati sia i rendimenti degli investimenti (e talora gli investimenti stessi, come ad es: Iva, Imu) sia gli assegni pensionistici erogati nella fase post-lavorativa. L'imposizione fiscale al 26% sui rendimenti degli investimenti disincentiva le Casse ad investire nello sviluppo del Paese (e attraverso questo nell'economia europea). I professionisti italiani, inoltre, sono costretti a maggiori accantonamenti previdenziali rispetto a quelli di altri Stati membri, a causa dell'elevata tassazione cui sono sottoposti i loro enti. Gli extra-costi vanno a ricadere in ultima analisi sui clienti dei professionisti (che applicano tariffe più elevate). Detto meccanismo va a indebolire la competitività dei professionisti italiani rendendo le loro prestazioni professionali meno attrattive di quelle dei professionisti di altri paesi. Raggiungere una maggiore uniformità a livello europeo della tassazione degli enti di previdenza, con un superamento della doppia tassazione italiana, permetterebbe agli stessi enti di raggiungere con più facilità gli obiettivi di sostenibilità a lungo termine, incentiverebbe gli investimenti, ridurrebbe i costi per i professionisti e accrescerebbe la loro competitività in un mercato del lavoro senza frontiere.

AdEPP partecipa con Febaf (e, anche, in autonomia) alla Consultazione sulla revisione del quadro normativo in materia di Eltif, aperta dalla Commissione il 19 ottobre 2020 fino al 19 gennaio 2021. I fondi di investimento europei a lungo termine (Eltif) sono stati introdotti dal Regolamento (UE) 2015/760 del 29 aprile 2015 con l'obiettivo di mobilitare e convogliare capitali verso l'economia reale dell'Unione europea. La revisione fa parte del Piano d'azione di rilancio dell'Unione dei mercati dei capitali (*Capital markets union*) che la Commissione ha presentato a settembre 2020. Lo scopo è di facilitare l'adozione di un maggior numero di fondi di investimento di lungo termine (ne esistono ancora pochi) per indirizzare maggiori finanziamenti verso le PMI, ossia il 99% delle imprese dell'UE, anche da parte di investitori al dettaglio. La

proposta di revisione si basa sulle conclusioni del Rapporto finale²⁵ del Forum di Alto livello su l'Unione dei mercati di capitali che ha consigliato sia l'ampliamento delle attività ammissibili sia la diminuzione dei potenziali ostacoli agli investimenti da parte degli investitori compresi gli investitori istituzionali (con un focus sugli investitori al dettaglio). Come per le altre consultazioni pubbliche, le opinioni di stakeholder ed esperti di settore sull'attualità della normativa e le proposte di revisione confluiranno nella proposta di revisione del Regolamento che dovrebbe uscire entro il terzo trimestre del 2021²⁶. Gli ambiti toccati dalla proposta, nelle attese della Commissione, sono: la politica in materia di rimborso e ciclo di vita degli Eltif; la capacità di commercializzazione di questi fondi nell'UE; l'adeguatezza dei limiti posti all'investimento da parte degli investitori al dettaglio; l'aggiornamento dell'elenco di attività e investimenti ammissibili e, non ultime, le norme sul portafoglio (diversificazione, composizione del portafoglio, limiti alla liquidità). La Consultazione pubblica ha due versioni: i. la prima, più tecnica, prevede 42 quesiti molto specifici; ii. la seconda versione è più elementare e consiste di sei domande.

Nel suo contributo AdEPP ha evidenziato che gli Eltif rappresentano uno strumento interessante soprattutto in relazione a determinati investimenti di "sistema", con interesse nazionale, che possono godere di ulteriori garanzie o tutele da parte dell'Unione europea o degli Stati membri. Per gli investitori di lungo termine, disposti a investire in assets/fondi illiquidi alternativi anche a lunga scadenza, il fatto che questi strumenti possano godere di una maggiore

²⁵ A new vision for Europe's Capital Markets. Final Report of the High Level Forum on the Capital Markets Union, June 2020

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/growth_and_investment/documents/200610-cmu-high-level-forum-final-report_en.pdf

²⁶ La Consultazione pubblica ha due versioni: i. la prima, più tecnica, prevede 42 quesiti molto specifici; ii. la seconda versione è più elementare e consiste di 6 domande.

regolamentazione rispetto agli strumenti alternativi già presenti sul mercato li rende comunque un'alternativa adeguata, ancorché non esclusiva.

Assunto che gli Eltif sottendono una visione politica di sostegno all'economia reale, all'occupazione, all'infrastruttura sociale, che in parte si sovrappone all'ottica di (libero) mercato, potrebbero essere l'elemento tramite cui realizzare partnership pubblico-private su tematiche di sistema, o su attivi regolati/regolamentati, allineando interesse pubblico e adeguata remunerazione del capitale privato investito, in ottica lungimirante. L'elemento chiave per il successo degli Eltif, secondo AdEPP, è rappresentato dalla qualità dell'offerta, e quindi dalla capacità del gestore di contemperare i vincoli della maggior regolamentazione con una gestione di portafoglio attraente, solida e performante. Tale capacità è dirimente per le scelte di investimento degli investitori istituzionali, come le Casse, poiché allinea le esigenze di remunerazioni di capitale a lungo termine, a rischio controllato, con le esigenze di crescita del paese. Altro fattore ineludibile per il rilancio del sistema "paese" è la potenzialità degli Eltif, e di chi li gestisce, di incanalare le risorse anche dall'estero verso il Paese.

Alcuni limiti regolamentativi e operativi dell'attuale regolamentazione possono essere mantenuti; ad esempio, l'indicazione di tempistiche precise per la liquidazione degli attivi, l'*advisory* adeguata agli investitori, la valutazione dell'adeguatezza dell'investimento per lo specifico prenditore, la disponibilità di maggiori informazioni, etc.; affinché sia resa esplicita la funzione di investimento di sistema come anticipato, e quindi la specializzazione di questi fondi, rispetto ad una loro convergenza verso quanto il mercato già offre. In ogni caso, è necessario che gli investitori siano liberi di scegliere gli investimenti (tra più o meno rischiosi e/o regolati) che più riflettono le loro esigenze. Per questa ragione AdEPP ha ribadito l'importanza che esistano anche più Eltif mirati su missioni differenti (infrastrutture, capitalizzazione delle PMI, infrastrutture a impatto sociale, etc.), con una ottica più lungimirante

rispetto ai portafogli di investimento già esistenti, in grado di offrire anche rendimenti differenziati in base al rischio, purché stabili e sostenibili.

8.4 L'INFORMAZIONE E LA CONSULENZA

Nel 2020 l'azione informativa su temi, programmi e politiche dell'Unione europea, si è svolta su tre ambiti: *i.* la produzione e invio alle Casse e loro iscritti della Newsletter "Professioni in Europa"²⁷; *ii.* il contributo alla newsletter istituzionale AdEPP, con approfondimenti sulle ultime novità dall'UE e dalle organizzazioni internazionali (dossier giuridici, pubblicazione di rapporti e studi dalla Commissione, dell'OCSE, dell'ILO e di Eurofound) e la pubblicizzazione dei bandi a gestione diretta dell'UE sulla homepage del portale AdEPP; *iii.* l'avvio del nuovo servizio di prima consulenza agli iscritti delle Casse per l'accesso alle risorse messe a bando dalle Regioni nell'ambito dei POR dei Fondi SIE 2014-2020.

La Newsletter "Professioni in Europa", giunta al 42° numero²⁸, aggiorna i responsabili delle Casse di previdenza e i loro iscritti sulle politiche dell'Unione, i dossier normativi europei e, soprattutto, le opportunità di finanziamento dei programmi a gestione diretta dell'UE accessibili anche ai liberi professionisti.

Nell'anno in corso, a seguito della pandemia da Covid-19, la Newsletter ha presentato parecchi approfondimenti su azioni e i programmi dell'UE a supporto della cittadinanza e dell'economia degli Stati membri. Di seguito

²⁷ Attraverso una convenzione stipulata fra Coopération Bancaire pour l'Europe (CBE) e AdEPP, è realizzata mensilmente la newsletter "Professioni in Europa" che incorpora una rassegna di notizie, approfondimenti e il monitoraggio delle consultazioni dell'UE e dei bandi regionali dei Fondi SIE aperti anche ai professionisti o ad essi dedicati. La newsletter è distribuita elettronicamente da AdEPP alle Casse e tramite pagine riservate dei loro portali web anche ai rispettivi iscritti.

alcuni esempi: il Green Deal Europeo e il piano per gli investimenti sostenibili; la Strategia europea di risposta all'emergenza Coronavirus, con una panoramica completa delle misure attuabili a livello nazionale ed europeo; la Tabella di marcia della Commissione e del Consiglio Europeo sui principi comuni che gli Stati membri sono invitati a seguire nella fase di revoca delle misure restrittive poste in essere durante la pandemia; l'adozione, nell'ambito della strategia di risposta all'emergenza Coronavirus, del pacchetto di misure destinate alle banche per la facilitazione dell'erogazione del credito a famiglie e imprese; il Piano per la ripresa della Commissione europea con la proposta del nuovo strumento "Next Generation EU" incorporato nel bilancio pluriennale dell'UE 2021-2027; le raccomandazioni specifiche per Paese 2020 nell'ambito del semestre europeo; l'introduzione della tassonomia per la certificazione degli investimenti sostenibili con gli obiettivi ambientali di riferimento; il rapporto della Commissione sull'impatto dei cambiamenti demografici in Europa; l'Agenda per le competenze per l'Europa; la relazione sull'applicazione della direttiva sui diritti alla pensione complementare; la valutazione dell'UE sull'efficienza e accessibilità dei sistemi giudiziari dell'Unione; i dati finanziari sull'attuazione della Politica di coesione; il Rapporto annuale sull'occupazione e gli sviluppi sociali (ESDE); il coordinamento a livello di UE contro la pandemia da COVID-19, compresa la raccomandazione su un approccio coordinato alla restrizione della libera circolazione; le obbligazioni sociali dell'Ue connesse all'emissione dei titoli EU SURE fino a 100 miliardi di euro (e l'adozione di un Social Bond Framework valutato da agenzie indipendenti al fine di garantire gli investitori sulla reale finalità sociale dei fondi mobilitati).

Da settembre 2020, all'interno della newsletter Professioni in Europa, è stato avviato un ciclo di approfondimenti mirati sui programmi di finanziamento gestiti dalla Commissione europea di interesse delle diverse professioni. Ogni

mezz'anno l'approfondimento riguarda una professione diversa²⁹ riportando i bandi cui possono partecipare i professionisti ingegneri, architetti, geometri e periti industriali. In particolare, le opportunità di finanziamento a gestione diretta messe a disposizione della Commissione europea sono rivolte a professionisti che operano in ambito universitario, o collaborano con centri di ricerca e imprese che necessitano di risorse per realizzare progetti e idee innovative. Ma, anche, che operano in ospedali e strutture sanitarie o in altri settori che possono realizzare ricerche e progetti transnazionali per scambi di dati, studi comuni, scambi di professionisti, etc. Una serie di esempi di progetti e buone pratiche realizzati o in corso di realizzazione completano la sezione.

Al fine di sollecitare la partecipazione dei professionisti iscritti alle Casse alle opportunità offerte dai Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), AdePP ha avviato in via sperimentale il nuovo servizio di consulenza e prima informazione online, per i professionisti iscritti alle Casse, sui fondi dell'UE erogati attraverso bandi dei Fondi SIE³⁰. Questi fondi sono gestiti congiuntamente dalla Commissione europea e dai paesi dell'UE, che li amministrano tramite le Regioni. I bandi regionali consentono l'accesso a finanziamenti, anche a fondo perduto. Il servizio di prima consulenza mira a fornire un primo orientamento via mail in vista della partecipazione a un bando pubblicato nell'ambito di uno dei quattro fondi strutturali (FERS, FSE, PSR/FEASR, FEAMP) che sono costantemente monitorati nella newsletter mensile "Professioni in Europa".

²⁹ A settembre 2020 le professioni legali, ottobre 2020 professioni medico sanitarie, novembre 2020 professioni ingegneristiche, dicembre 2020 professioni tecnico-commerciali, gennaio 2021 professioni giornalistiche, febbraio 2021 professioni tecnico-agricole.

³⁰ Il servizio di prima consulenza e informazione su un bando di interesse è erogato da Coopération Bancaire pour l'Europe (CBE) – GEIE, una società con sede a Bruxelles nata nel 1992 su iniziativa di alcune banche internazionali, con l'obiettivo di sviluppare servizi di informazione e consulenza sui temi e i programmi di finanziamento europei.

A fine novembre 2020, i dati di monitoraggio sull'accesso al servizio riportano la presenza di 266 richieste di consulenza nel sistema online predisposto per l'erogazione del servizio. Le richieste provengono in larga parte da ingegneri e architetti (43,2%), il 25,9% da medici veterinari, il 20% da dottori commercialisti. Seguono con percentuali inferiori al 7% i ragionieri, i medici, gli infermieri, geometri, avvocati e giornalisti. Quanto alla distribuzione territoriale delle richieste, con riferimento alla regione in cui si intende partecipare a un bando dei Fondi SIE (regione erogante), il 43,3% proviene dalle Regioni in ritardo di sviluppo (in particolare da Puglia, Campania e Sicilia), il 32,6% dalle regioni del Nord Italia (soprattutto da Lombardia e Veneto), il 24,1% dalle regioni del Centro Italia (soprattutto Lazio, 9). Nella maggioranza dei casi le richieste di consulenza non descrivono l'idea progettuale; l'assenza della descrizione del progetto o del fabbisogno da soddisfare, anche sintetici, non consente purtroppo di erogare la consulenza che nasce come servizio di verifica e conferma on line della rispondenza dell'idea progettuale al bando identificato, oppure, di indirizzo della medesima idea a un possibile bando attivo sul territorio di riferimento. Per favorire l'aderenza delle richieste alla tipologia di servizio offerto, ai professionisti e alle professioniste che avevano presentato domande incomplete è stato chiesto di specificare meglio l'idea progettuale e di individuare, ove possibile, un bando/avviso regionale di riferimento avvalendosi della "Sezione monitoraggio bandi regionali dei Fondi SIE" all'interno della newsletter "Professioni in Europa".

8.5 LE COLLABORAZIONI

Sono proseguite secondo le modalità in precedenza descritte, le collaborazioni internazionali di AdEPP con i sistemi previdenziali dei liberi professionisti di altri paesi europei. Se la pandemia ha impedito lo svolgimento di incontri in

presenza, tuttavia, sono stati organizzati momenti di videoconferenza sia con l'Associazione dei fondi pensione dei professionisti tedeschi (ABV), con cui AdEPP ha stipulato un Accordo di collaborazione e sostegno a inizio 2018, sia con la Piattaforma europea dei sistemi di previdenza sociale (ESIP). Al centro degli incontri i fenomeni, le tendenze e i dossier giuridici che impattano sulle professioni e sul sistema previdenziale delle Casse e dei fondi pensione dei professionisti.

L'ABV rimane il principale interlocutore europeo dell'AdEPP ³¹, in collaborazione i colleghi tedeschi sono stati organizzati negli scorsi anni eventi di livello europeo, incontri bilaterali e con altri rappresentanti dei fondi pensione dei professionisti di altri paesi europei (Francia, Austria, Spagna, Portogallo). L'incontro annuale con ABV ha avuto l'obiettivo di rinnovare l'accordo di collaborazione tra le due associazioni e confermare l'intenzione dei nuovi organi eletti di proseguire nel solco del dialogo e del confronto costanti, condividendo la necessità di tutelare la previdenza dei professionisti che rappresenta un interesse comune e una buona pratica nell'UE.

Nel corso del 2020, AdEPP ha partecipato al Comitato Eurelpro in ESIP³² su invito di ABV, che attualmente lo presiede, per illustrare i contenuti del I° Rapporto AdEPP sul Welfare e l'attività di welfare multipilastro e integrato

³¹ Scopo principale dell'accordo è il rafforzamento dei sistemi di previdenza sociale dei liberi professionisti in Europa, e in particolare in Germania e Italia. I valori di libertà, indipendenza, autonomia, auto-responsabilità, competenza, fiducia personale e solidarietà, che sono alla base dei sistemi di previdenza sociale dei liberi professionisti, costituiscono le linee guida per l'approccio politico delle due associazioni. La partnership strategica mira allo sviluppo di azioni comuni di sensibilizzazione dei processi decisionali a livello europeo e, al contempo, di momenti di riflessione sugli aspetti organizzativi e strutturali dei sistemi di previdenza sociale delle libere professioni, adeguatezza e sostenibilità delle pensioni dei liberi professionisti, regolamentazione europea in materia di investimenti, coordinamento dei sistemi previdenziali.

³² La European Social Insurance Platform, creata nel 1996, è una piattaforma strategica che raccoglie oltre 50 organizzazioni nazionali di sicurezza sociale che rappresentano 240 milioni di cittadini di 15 Stati membri e Svizzera. ESIP si occupa di varie branche della sicurezza sociale tra le quali: sanità, pensioni, famiglia e inclusione sociale, disabilità e riabilitazione e disoccupazione.

implementata nel sistema AdEPP, in particolare nel periodo della crisi derivata dalla Covid-19. Particolare interesse è stato dimostrato dai presenti per la preziosa attività di monitoraggio realizzata dal Centro studi di AdEPP in collaborazione con le Casse. Tale monitoraggio consente, infatti, di cogliere i trend nella congiuntura economica in atto e, nel caso specifico della crisi seguita alla pandemia, ha favorito la messa in campo repentina di misure di welfare straordinarie a supporto dei professionisti e della loro capacità produttiva (reddito). Dai primi di marzo le Casse hanno attivato e attuato misure di welfare ad hoc per fronteggiare la crisi anche anticipando e gestendo l'indennità di 600 euro/mese (marzo e aprile 2020) introdotta dal Governo per i lavoratori autonomi (prevista in convalida dal "Fondo per il reddito di ultima istanza"). Anche a fronte di gravi difficoltà che avrebbero potuto avere un impatto significativo sulla stabilità e sostenibilità dell'intero Sistema di Previdenza Sociale, le Casse dei liberi professionisti hanno anticipato le risorse pubbliche, svolgendo un fondamentale ruolo sussidiario e dimostrando grande responsabilità nei confronti degli associati. Tale attività non è stata realizzata da nessun altro sistema previdenziale dei professionisti in Europa.

Nel corso del 2020, inoltre, è stato avviato un dialogo conoscitivo con l'Associazione delle casse di previdenza dei professionisti della Repubblica Argentina. Questa istituzione, fondata nel 1981 con l'obiettivo di coordinare e promuovere l'azione comune delle casse di previdenza dei professionisti argentini, attualmente è composta da 79 organizzazioni assistenziali e previdenziali dei professionisti delle 18 province del Paese. Le Casse esistono dal 1943 quando è stata creata la prima cassa di previdenza dei notai. Nel corso delle videoconferenze tra le due associazioni è stato individuato l'interesse reciproco per alcuni argomenti. In primo luogo, la sicurezza sociale e delle professioni in uno scenario post-Covid19 attraverso il ripensamento dei concetti di sicurezza sociale che prevedano l'integrazione del sostegno lungo tutto l'arco della vita lavorativa. In secondo luogo, la fiscalità troppo elevata

sugli investimenti delle Casse (che dovrebbero essere considerati come supporto per il Paese e non come una attività commerciale di tipo meramente lucrativo). Infine, la digitalizzazione e la globalizzazione che stanno causando disequilibri e ineguaglianze tra le professioni e i professionisti (a causa della mancata capacità di riconvertirsi, riqualificarsi, aggiornarsi). Gli incontri proseguiranno per un arricchimento reciproco sulle esperienze e conoscenze sviluppate nei rispettivi sistemi.

8.6 CONCLUSIONI

Il 2020, come detto in apertura di capitolo, è stato caratterizzato dalla peggiore pandemia verificatisi nel mondo moderno. La crisi economica derivata dalla crisi sanitaria ha colpito anche le libere professioni e ha richiesto ingenti iniezioni di liquidità per risanare le perdite subite da aziende, esercizi commerciali, turismo, servizi e studi professionali. Le attività internazionali di AdEPP hanno risentito di questa situazione generale e sono state rallentate e riprogrammate.

È stato possibile, tuttavia, seguire l'azione coordinata delle istituzioni europee nella costruzione del Piano per la ripresa e la resilienza e del nuovo bilancio pluriennale dell'UE e darne puntuale informazione alle Casse e ai loro iscritti attraverso il portale AdEPP e la newsletter Professioni in Europa. Nel corso del 2021 sarà opportuno monitorare l'evolversi delle azioni prioritarie individuate dalla Presidente von der Leyen in particolare la transizione digitale, l'economia al servizio delle persone (compresi i lavoratori indipendenti), il Green Deal europeo per i riflessi sulle professioni tecniche interessate allo sviluppo sostenibile.

A supporto della capacità propositiva degli iscritti delle casse è stato avviato un nuovo servizio di prima consulenza informativa sui bandi regionali dei Fondi

SIE. Il monitoraggio delle richieste ha messo in luce un notevole interesse dei professionisti e delle professioniste per le opportunità offerte da questi Fondi, ma ha anche evidenziato l'impreparazione dei primi rispetto alla sfida di mettere su carta delle idee progettuali che riguardano la propria attività e il fabbisogno economico.

I partenariati internazionali consentono ad AdEPP e alle Casse associate di ricevere e offrire esperienze e competenza in molti ambiti. É bene proseguire lo scambio transnazionale con i partner europei, non ultimo per esercitare le necessarie "pressioni" sulle istituzioni europee sui temi di interesse delle professioni. Ci sono milioni di professionisti in Europa ed è strategico promuovere la libera professione come opportunità di crescita per il singolo e di sviluppo di nuovi servizi a elevata intensità di conoscenza



Via Barberini, 11

00187 Roma

Tel. +39 06 36089720

E-mail: centrostudi@adepp.info